

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	36
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	37
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	38
GIUSTIZIA (II)	»	45
DIFESA (IV)	»	103
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	112
FINANZE (VI)	»	122
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	128
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	137
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	141
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	144
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	148

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	153
AGRICOLTURA (XIII)	»	162
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	163
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	165

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA:	
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni nei confronti di Francesco Proietti Cosimi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 4) <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	3
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Comunicazioni sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 129 del 2013	5
ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Aniello Formisano, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la corte d'appello di Torre Annunziata (procedimento n. 12075/12 RGNR) <i>(Esame e rinvio)</i>	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
AVVERTENZA	8

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA

*Martedì 9 luglio 2013. – Presidenza del
Presidente Ignazio LA RUSSA.*

La seduta comincia alle 13.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni nei confronti di Francesco Proietti Cosimi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 4).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta prosegue l'esame della domanda in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 4 luglio 2013.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto a nome del suo gruppo sulla proposta di diniego dell'autorizzazione avanzata dal relatore nella

scorsa seduta, ritiene che sia di fondamentale importanza evitare che – sia pure in via mediata – si venga a determinare un'impunità anche per familiari dei parlamentari. Non è questo l'obiettivo della prerogativa assicurata dalla norma costituzionale né il tenore letterale della disposizione legislativa che attua il suddetto precetto e che, come noto, il MoVimento 5 Stelle si propone di modificare in senso restrittivo.

Venendo al merito della questione, ritiene che non sia decisiva la circostanza secondo cui l'attività di captazione si sia protratta per un significativo lasso di tempo. Non è, infatti, possibile nemmeno escludere che durante le intercettazioni gli investigatori non fossero in grado di riconoscere la qualità di parlamentare di uno degli interlocutori.

Inoltre, nell'articolo di stampa citato dall'informativa della Guardia di finanza del 27 febbraio 2012 acquisita agli atti

dalla Giunta, il nome del Proietti Cosimi compare solo in ragione dei suoi rapporti con il presidente Fini e non certo per suoi interessi di natura patrimoniale nella società KE.IS. sulla cui attività finanziaria si incentra l'attività investigativa.

Per tali ragioni, esprime il voto contrario del suo gruppo alla proposta del relatore.

Antonio LEONE (Pdl) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore. Intende, altresì, precisare che, a differenza di quanto sostenuto dal collega Colletti, la sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 ha già chiarito che l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, cui oggi viene data applicazione, non prevede alcuna autorizzazione all'utilizzo processuale di intercettazioni nei confronti di soggetti terzi.

Daniele FARINA (SEL) rileva come sia piuttosto frequente nella pratica investigativa utilizzare mezzi d'indagine ad ampio raggio anche quando può essere prevedibile di imbattersi in conversazioni di parlamentari che, come tali, godono di una protezione maggiore. È questo anche il frutto di una ambiguità normativa e di una prassi applicativa meritevoli di attenta riflessione. Deve, pur tuttavia, precisare che la Giunta è semplicemente chiamata a valutare se sussistano o meno i presupposti per la concessione della autorizzazione prevista dall'articolo 6 della citata legge e non rileva sussistere, in merito, profili ostativi.

Dichiara quindi il proprio voto contrario alla proposta del relatore.

Anna ROSSOMANDO (PD) concorda con l'onorevole Farina circa l'esigenza di sviluppare una riflessione complessiva sulla disciplina attuativa dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, che presenta evidenti lacune e offre il fianco a margini interpretativi definiti in modo talvolta creativo dalla giurisprudenza costituzionale.

Rimarca che il suo gruppo, in questa come in ogni altra occasione, intende ga-

rantire pienamente lo svolgimento della funzione giurisdizionale che, a sua volta, deve però muoversi nel solco delle norme attuali. La disciplina di riferimento, concernente le cosiddette intercettazioni indirette e casuali, è stata interpretata dalla giurisprudenza costituzionale nel senso che l'elemento decisivo è costituito dalla « direzione delle indagini ». Sotto questo aspetto occorre notare che nella informativa della Guardia di finanza si cita esplicitamente una inchiesta giornalistica, che viene addirittura allegata. L'articolo di stampa entra così a far parte a pieno titolo del fascicolo processuale. Naturalmente non è questa la sede per valutare la veridicità dei fatti in esso enunciati, che peraltro sono di contenuto vario. Segnala però che nelle righe del pezzo giornalistico si rappresentano in modo chiaro alcune circostanze: l'esistenza di alcune società che operano nel settore dei giochi legali, l'operato di un assessore del comune di Subiaco e le strane vicende societarie della KE.IS.

Tali circostanze sono tutte pacificamente messe in relazione con il Proietti Cosimi e, al di là del loro valore probatorio, sono elementi che fanno parte dell'indagine e ne condizionano la direzione. Anche nell'atto con cui il Pubblico Ministero ha investito la Guardia di finanza del compito di indagare si citano le notizie di stampa che, evidentemente, hanno costituito l'occasione, la *notitia criminis*, che ha ispirato questa specifica attività investigativa.

Pur trattandosi di una vicenda che presenta profili di incertezza, ritiene quindi opportuno dichiarare il voto favorevole del suo gruppo alla proposta del relatore.

Domenico ROSSI (SCpI), *relatore*, replicando al collega Colletti, precisa che la pubblica accusa era nelle condizioni di conoscere la qualità di parlamentare del Proietti Cosimi anche prima di acquisire la prima conversazione. Lo testimonia proprio la nota informativa della Guardia di finanza del 27 febbraio 2012.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda di aver partecipato a suo tempo alla stesura del testo della legge n. 140 del 2003. Durante i lavori preparatori era emersa una tesi più garantista nei confronti dei parlamentari, incentrata sul principio secondo cui l'assenza di autorizzazione preventiva dovesse comportare – in ogni caso – la distruzione di ogni conversazione a cui partecipasse un parlamentare. La sua posizione personale, non pienamente in sintonia con quella della sua parte politica, era invece improntata ad un'attuazione più restrittiva dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione quale poi si è cristallizzata nella formulazione attuale dell'articolo 6 della legge.

Ritiene che sia pienamente legittimo aprire un dibattito sulla necessità di conservare o meno in Costituzione le immunità parlamentari. Tuttavia, fino a quando l'articolo 68 resta in vigore, una disciplina attuativa è costituzionalmente necessaria e richiede di essere applicata in modo coerente. Proprio in ragione dell'esigenza di dare un'interpretazione misurata e coerente con la previsione costituzionale del citato articolo 6 con riguardo al caso concreto, esprime il suo orientamento favorevole alla proposta del relatore.

La Giunta approva a maggioranza (con 11 voti favorevoli e 4 contrari) la proposta del relatore nel senso che l'autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni sia negata e conferisce mandato al relatore di redigere il documento per l'Assemblea.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunicazioni sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 129 del 2013.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte i colleghi che la Giunta è chiamata ad esprimere i propri elementi di valutazione in vista delle conseguenti determinazioni dell'ufficio di presidenza e dell'Assemblea sul conflitto di attribuzione dichiarato am-

missibile con l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 129 del 2013. Il conflitto è sorto su iniziativa del Tribunale ordinario di Firenze che contesta la deliberazione della Camera dei deputati del 9 maggio 2012 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Lucio Barani, deputato all'epoca dei fatti, nei confronti del dottor Enrico Rossi (di cui al doc. IV-*quater*, n. 20 – XVI legislatura).

Il caso riguarda numerose dichiarazioni rese alla stampa dall'onorevole Barani risalenti all'autunno del 2010, che avrebbero accusato il dottor Enrico Rossi, già assessore alla sanità della Regione Toscana e attualmente presidente della Giunta della stessa regione.

Come detto, la Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 2012 ha dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse. In tal senso si era anche pronunciata la Giunta. Nella relazione per l'Assemblea era indicato che, « a parere della larga maggioranza », sussiste una corrispondenza sostanziale tra le dichiarazioni *extra moenia* e pregresse affermazioni o atti parlamentari resi *intra moenia* dal deputato. Si ricordava, in merito, l'attività della Commissione monocamerale d'inchiesta sugli errori in campo sanitario di cui il Barani era membro nonché l'interrogazione a risposta scritta n. 3585 del 13 ottobre 2010, presentata dall'onorevole Barani che – sebbene non rechi riferimenti espressi all'assessore Rossi – sollevava il problema del deficit della ASL di Massa e Carrara 1.

Nella citata relazione della Giunta si afferma come sia « prevalso un orientamento volto a ravvisare una comunanza d'argomento tra le dichiarazioni rese alla stampa e contestate al deputato Barani e le discussioni alla Camera e dunque un chiaro radicamento parlamentare della vicenda, sia nelle attività di sindacato ispettivo sia in quelle della Commissione d'inchiesta ».

Con ordinanza del 17 ottobre 2012 il Tribunale di Firenze ha sollevato conflitto di attribuzione ritenendo non sussistere

nel caso di specie il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e l'espletamento delle funzioni di membro del Parlamento, in quanto « non si rinviene alcun atto parlamentare posto in essere dall'on. Barani che abbia la valenza di presa di posizione anche solo politica, per non dire di contrapposizione personale, contro l'operato del dottor Rossi, nella sua veste di assessore o di presidente di regione ».

Dichiara sin da ora che è sua intenzione proporre ai colleghi di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati. In linea con la posizione che ha già manifestato in analoghe occasioni, ribadisce che la sua proposta è ispirata al principio secondo cui sia opportuna la difesa in giudizio della deliberazione assunta a suo tempo dall'Assemblea. Solo partecipando al giudizio la Camera può infatti rappresentare le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni assunte, consentendo così alla Corte di disporre di tali elementi nel momento in cui è chiamata a decidere sul conflitto.

Con riferimento alle argomentazioni adottate dall'autorità giudiziaria che ha elevato il conflitto, osserva come – ai fini di una corretta interpretazione dei presupposti applicativi della garanzia dell'insindacabilità – occorra tenere presente che gli atti parlamentari tipici e le dichiarazioni rese *extra moenia* si distinguono tra loro anche sotto il profilo delle modalità espressive di cui possono fare uso. Infatti, mentre nella redazione di atti di sindacato ispettivo si adottano, di norma, modalità espressive più consone al linguaggio tipico degli atti parlamentari, è evidente che le dichiarazioni rese dal parlamentare al di fuori delle sedi ufficiali a fini divulgativi possono talvolta assumere toni più aspri. Non è questa la sede per valutare se le dichiarazioni abbiano effettivamente un contenuto diffamatorio. Quel che rileva a suo avviso è che, quand'anche le dichiarazioni *extra moenia* siano in ipotesi diffamatorie, il nesso funzionale sussiste ogni qualvolta si riscontri una coincidenza di contenuti e di argomenti

con quelli già affrontati in atti tipici della funzione parlamentare, non essendo invece necessario che le dichiarazioni costituiscano una mera e fedele riproduzione all'esterno delle affermazioni contenute nell'atto parlamentare. Ritiene pertanto che, a suo tempo, la Giunta abbia correttamente ravvisato un nesso funzionale fra le dichiarazioni rese alla stampa dall'onorevole Barani e la sua pregressa attività parlamentare.

Anna ROSSOMANDO (PD), considerato che la questione in esame non presenta particolari motivi d'urgenza, chiede di rinviare la trattazione ad una prossima seduta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito ad altra seduta.

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Aniello Formisano, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la corte d'appello di Torre Annunziata (procedimento n. 12075/12 RGNR).

(Esame e rinvio).

Franco VAZIO (PD), *relatore*, ricorda che la domanda in titolo riguarda affermazioni rese dal deputato nel corso della trasmissione televisiva « Uno Mattina Estate » il 31 luglio 2012.

Poiché sulla base di tali dichiarazioni è stato incardinato presso il Tribunale di Torre Annunziata un procedimento per diffamazione nei confronti dell'onorevole Formisano, quest'ultimo ha adito la Giunta lo scorso 4 giugno 2013, affinché sia valutato in questa sede che le medesime affermazioni sono connesse all'esercizio delle sue funzioni parlamentari.

Nel descrivere sinteticamente i fatti oggetto di procedimento giudiziario, ricorda che la frase « delinquente di centro-destra, perché tale era » è stata ritenuta

diffamatoria dal sindaco uscente di Torre del Greco, Ciro Borriello, mentre, secondo l'onorevole Formisano, le affermazioni rese nel contenitore televisivo si riferivano evidentemente all'ex deputato e sottosegretario all'Economia e alle Finanze Nicola Cosentino, il quale si è sempre vantato di essere l'effettivo *dominus* in Campania di Forza Italia, prima, e del PDL poi.

Per i profili di interesse della Giunta è opportuno sin d'ora evidenziare che l'onorevole Formisano segnala – oltre alla sua partecipazione alle sedute dell'Assemblea dedicate alle domande di autorizzazione riferite a Cosentino – come il « nesso funzionale » tra le dichiarazioni e lo svolgimento del mandato parlamentare emerga in modo specifico dalla propria interrogazione a risposta immediata, svolta alla Camera nella seduta del 5 novembre 2008.

L'interrogazione, vertendo sul contrasto alla diffusione ed al radicamento della camorra, reca in premessa « è fondamentale che le Istituzioni sappiano dare a tutti i livelli il loro esempio, evitando zone grigie, equivoci e situazioni comunque poco chiare; è fondamentale che chi è chiamato a rappresentarle non sia oggetto di alcun sospetto ». Ad esplicitare il riferimento all'allora sottosegretario Cosentino soccorre l'intervento in Aula dello stesso Formisano che – rivolgendosi al ministro dell'interno Maroni – conclude la replica con le seguenti frasi: « ora intendo fare riferimento agli uomini delle istituzioni e degli enti locali. Ho qui con me « Il Mattino » di Napoli, un giornale importante da noi. Stamattina titola così « Casalesi alla sbarra, lo Stato parte civile ». Quale Stato, signor Ministro? Quello che lei ha illustrato questa mattina in Aula o lo Stato che leggiamo negli interrogatori dei pentiti, quello che viene richiamato in cinque interrogatori di pentiti di camorra, che rappresentano un uomo del suo Governo? Si guardi intorno, Ministro ».

Conclusivamente, ritiene rilevante sul piano fattuale avere elementi ulteriori a supporto delle affermazioni secondo cui il reale destinatario delle dichiarazioni di Formisano fosse Nicola Cosentino. Esprime, altresì, un dubbio di carattere

procedimentale sulla effettiva possibilità di far valere l'istituto della insindacabilità nei confronti di un querelante che – per stessa ammissione di colui che ha pronunciato le frasi ritenute offensive – non sia il reale destinatario delle medesime.

Si riserva quindi di formulare una proposta in relazione all'audizione dell'interessato ed all'esito del dibattito.

(Viene introdotto il deputato Aniello Formisano)

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, chiede preliminarmente al collega se sia stato già esperito un tentativo di composizione stragiudiziale della lite e, in caso negativo, se sia disponibile in tal senso.

Aniello FORMISANO (Misto-CD) risponde che non sono stati avviati contatti diretti con il querelante e che non ritiene vi siano le condizioni per attivarsi in quella direzione.

Venendo al merito della vicenda che lo vede coinvolto, ribadisce che la chiave di lettura va ravvisata nella totale assimilazione sul piano politico tra Nicola Cosentino (che si autodefiniva « padrino politico ») e Ciro Borriello che, a sua volta, si appellava come « figlioccio » del Cosentino stesso. Su questo rapporto e sul modo in cui esso si riverberava nella gestione dell'amministrazione comunale egli stesso ed il suo partito hanno fondato una campagna politica di denuncia anche con l'affissione di numerosi manifesti che esibisce ai colleghi della Giunta.

Tale premessa serve a comprendere lo spirito delle sue affermazioni oggetto della lite. Infatti, dopo la vittoria elettorale nel comune di Torre del Greco e di Pozzuoli del centro-sinistra, alleato con l'UdC, e la conseguente sconfitta del candidato del centro-destra Ciro Borriello a Torre del Greco, era sua intenzione stimolare un riposizionamento dell'UdC nel quadro delle alleanze alla Regione Campania.

Nella intervista ha, quindi, pronunciato quella frase chiaramente rivolgendosi a colui che aveva ancora nelle mani la guida del PdL in Campania, cui appunto il

partito dell'UdC era alleato. Non è certamente nel suo costume politico attaccare chi era già stato sconfitto dalle urne, né additarlo come delinquente dinanzi all'opinione pubblica, quanto piuttosto svolgere un complesso ragionamento politico sulle alleanze e di stimolo affinché l'UdC si separasse dall'alleanza con il centro-destra anche a livello regionale.

Aggiunge, infine, che i successivi accertamenti amministrativi hanno fatto emergere la strettissima connessione tra l'amministrazione Borriello e il « sistema Cosentino », con particolare riguardo agli appalti concessi dal comune retto da Borriello alle imprese di Casal di Principe.

Giulia GRILLO (M5S) chiede se si sia al corrente di procedimenti penali pendenti nei confronti di Borriello relativi ai fatti da lui denunciati in sede politica.

Aniello FORMISANO (Misto-CD) risponde di non esserne a conoscenza.

Antonio LEONE (Pdl) chiede di chiarire – anche in ragione della sua appartenenza politica – se egli abbia inteso dare all'espressione « delinquente di centro-destra » una connotazione diversa rispetto ad una espressione quale « delinquente di centro-sinistra ».

Aniello FORMISANO (Misto-CD) coglie l'occasione per precisare che la collocazione politica di un delinquente non deve mai comportare alcuna differenza nella valutazione del soggetto. Il fatto di averne precisato lo schieramento avvalorava quanto da lui sostenuto, ovvero che le sue dichiarazioni erano rese in un contesto squisitamente politico.

Franco VAZIO (PD) invita il collega a fornire elementi che possano chiarire alla

Giunta l'effettivo contenuto delle dichiarazioni e il contesto in cui esse si inserivano.

Aniello FORMISANO (Misto-CD), nel riservarsi di produrre ulteriore documentazione, chiede di mettere agli atti copia della querela presentata nei suoi confronti.

(Il deputato Aniello Formisano si allontana dall'aula)

Franco VAZIO (PD), *relatore*, propone un rinvio del seguito dell'esame.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEGUITO DELL'ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ AVANZATA DAL DEPUTATO GIANLUCA PINI, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE PENDENTE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA (ATTO DI CITAZIONE DEL SIGNOR ELLERO MORGAGNI) (REL. LEVA).

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (<i>Seguito esame e rinvio</i>) ...	9
ALLEGATO 1 (<i>Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato</i>)	10
ALLEGATO 2 (<i>Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze</i>) .	30
ALLEGATO 3 (<i>Nota del Ministero della difesa</i>)	33
ALLEGATO 4 (<i>Nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	34
ALLEGATO 5 (<i>Nota del Ministero dell'interno</i>)	35

SEDE REFERENTE

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA, indi del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 12.20.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(*Seguito esame e rinvio*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.25, riprende alle 12.40.

Il sottosegretario Cosimo FERRI deposita una nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in risposta ai rilievi formulati nel corso della discussione generale svoltasi nella seduta del 4 luglio 2013 (*vedi allegato 1*). Deposita altresì le note dei Ministeri, rispettivamente, dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno, volte a chiarire specifici aspetti del provvedimento in esame (*vedi allegati 2, 3, 4 e 5*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiuso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia l'esame del disegno di legge ad altra seduta, ricordando che il termine di scadenza per la presentazione di proposte emendative è fissato per mercoledì 10 luglio 2013, alle ore 12.

La seduta termina alle 12.45.

ALLEGATO 1

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.****NOTA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dai Servizi della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e contenute nel Dossier si fa presente quanto segue:

Articolo 2 – Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.

La Commissione chiede di chiarire i profili dell'operazione delineata dalla norma. In particolare andrebbe chiarito:

a) se la provvista resa disponibile dalla CDP esaurisca l'ammontare di risorse a valere sulle quali si prevede che le banche concedano i finanziamenti assistiti da garanzia statale. In tal caso, le banche stesse svolgerebbero una funzione di mera intermediazione tra la CDP e le imprese, senza svolgere alcuna funzione di erogazione del credito a valere su risorse proprie. Viene inoltre ritenuto non prudentiale il mancato adeguamento della dotazione delle risorse del Fondo di garanzia PMI destinate alla finalità dell'articolo 2 a fronte di un rischio addizionale di escusione della garanzia statale concessa a fronte dei finanziamenti;

b) quale natura abbia la remunerazione del servizio reso dalle banche e quanto sia di spettanza di CDP. Si chiede inoltre conferma che l'adesione alle convenzioni da parte della Cassa depositi e prestiti non si configuri come un obbligo giuridico, ma sia soggetta alla libera valutazione in base alla convenienza economica dell'operazione;

c) con riferimento alla quota di capitale erogato non assistita dalla garanzia statale, andrebbe precisato su chi gravi il rischio di insolvenza da parte delle imprese beneficiarie;

d) le modalità dell'eventuale innalzamento del tetto di 2,5 miliardi fino all'ammontare massimo di 5 miliardi, che la norma condiziona all'esistenza di « risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi »;

e) i criteri di quantificazione dell'autorizzazione di spesa in relazione agli importi evidenziati dalla relazione tecnica, nonché le modalità di raccordo di tale tetto di spesa con l'ammontare massimo dei finanziamenti concedibili;

Nel rinviare, complessivamente, alle valutazioni dei competenti Dipartimento del tesoro ed al Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza si fa presente quanto segue:

a) la previsione di cui all'articolo 2, comma 6, relativa all'accesso al Fondo di garanzia PMI innova la legislazione vigente unicamente sotto il profilo della possibilità di prevedere con DM semplificazioni procedurali e priorità di accesso al Fondo per i finanziamenti agevolati previsti dall'articolo 2. Ne consegue che tali finanziamenti potranno fruire della garanzia solo se ne presentano i requisiti e che tali finanziamenti non esauriscono certo l'ambito di intervento del Fondo di garanzia PMI. Per tale ragione, non appare condivisibile l'af-

fermazione per cui le banche si limiterebbero a svolgere una funzione di mera intermediazione né quella per cui la disposizione comporterebbe un rischio addizionale di escussione del Fondo di garanzia PMI. La disposizione, infatti, potrà determinare un maggior fabbisogno del Fondo, per nuovi accantonamenti, cui in ogni caso, si farà fronte nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;

b) l'agevolazione statale consiste in un contributo alla spesa erogato dallo Stato in favore delle imprese che ha come presupposto un finanziamento bancario concesso dagli istituti di credito a fronte di PMI che facciano investimenti in macchine e utensili. Il finanziamento bancario, concesso a condizioni di mercato, deriva a sua volta da una provvista finanziaria messa a disposizione da Cassa depositi e prestiti S.p.A. a condizioni di mercato, in maniera analoga a quanto già fatto dalla stessa Cassa nell'ambito di altre recenti iniziative (Plafond 2009 e Nuovo Plafond PMI) realizzate negli scorsi anni e tuttora in corso. Pertanto, la remunerazione degli istituti bancari e della Cassa depositi e prestiti non è in alcun modo a carico dello Stato ma avverrà a normali condizioni di mercato; per la medesima ragione, si conferma che l'adesione alle convenzioni da parte della Cassa stessa non si configura come un obbligo giuridico ma consegue alla convenienza economica dell'operazione in base a condizioni di mercato;

c) da quanto detto al punto precedente, consegue anche che il rischio di insolvenza grava in capo agli istituti bancari finanziatori;

d) l'innalzamento del tetto di 2,5 miliardi fino all'ammontare massimo di 5 miliardi, che la norma potrà avvenire se verrà verificato che, a parità di stanziamento, l'effettivo tiraggio della disposizione è inferiore a quanto stimato (ad esempio perché il tasso di interesse è inferiore a quello utilizzato per la stima, pari al 2,7 per cento) ovvero nel caso in

cui, con successivo provvedimento legislativo, fosse rifinanziata l'autorizzazione di spesa;

e) in merito alla quantificazione dell'autorizzazione di spesa, si fa presente che la stima riportata in relazione tecnica è di carattere indicativo, fondata su ipotesi relative al tiraggio dei finanziamenti e, soprattutto, sulla misura del tasso di interesse che sarà stabilita nel DM attuativo per il calcolo del contributo da erogare alle imprese. Tale stima ha consentito di individuare l'ordine di grandezza degli importi necessari per la copertura finanziaria della misura ed il loro presumibile andamento nel corso degli anni. Tuttavia, per quanto di stretta competenza, resta fermo che l'autorizzazione di spesa recata dalla disposizione rappresenta un tetto di spesa annuale che non potrà essere superato: il raccordo tra tale tetto di spesa e l'ammontare massimo dei finanziamenti concedibili avverrà attraverso il costante monitoraggio effettuato da Cassa depositi e prestiti (comma 8) ed all'impossibilità di concedere nuovi finanziamenti nel caso in cui da tale monitoraggio risulti l'esaurimento dell'autorizzazione di spesa (comma 4).

Articolo 3 – Rifinanziamento dei contratti di sviluppo.

La Commissione chiede al Governo di escludere che l'utilizzo del Fondo per la crescita sostenibile per le finalità previste dalla norma in esame possa determinare erogazioni per cassa non coerenti rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali a legislazione vigente, nonché di confermare che la concessione di contributi a fondo perduto a carico dei cofinanziamenti regionali sarà subordinata al rispetto dei vincoli di spesa previsti per le regioni dal patto di stabilità interno.

Si conferma che le risorse del fondo per la crescita sostenibile sono utilizzate con modalità rotative, senza incidere sugli andamenti tendenziali a legislazione vigente e che la disposizione non comporta

deroghe al patto di stabilità interno per l'eventuale cofinanziamento regionale.

Articolo 4 – Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti.

La Commissione chiede di chiarire se gli effetti finanziari indicati dalla relazione illustrativa – e non menzionati dalla relazione tecnica – risultino scontati negli andamenti tendenziali a legislazione vigente o derivino da stime di effetti attesi la cui valutazione sarà effettuata in sede di consuntivo.

Al riguardo, si precisa che prudenzialmente alla norma non sono stati ascritti effetti sulla finanza pubblica in termini di maggiori entrate.

La Commissione chiede inoltre chiarimenti in merito eventuali effetti negativi in termini di sostenibilità dei vincoli di bilancio previsti dal patto di stabilità interno, derivanti dalla sanzione introdotta dal comma 5 in caso di inerzia degli enti.

Riguardo alla riduzione del 20 per cento degli importi che il concessionario subentrante deve corrispondere agli Enti locali in caso di inerzia, si fa presente che tale eventualità appare di difficile attuazione considerati i maggiori termini riconosciuti dalla stessa norma agli enti locali per la nomina delle stazioni appaltanti. Tuttavia, si ritiene che tale eventuale minore entrata per gli enti locali, la cui quantificazione è determinata dalla riduzione del 20 per cento della quota parte della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, nonché della relativa quota di ammortamento annuale fino al 5 per cento, stabilite nelle condizioni economiche della gara, non pregiudichi la sostenibilità dei vincoli di bilancio previsti dal patto di stabilità interno e, comunque, rappresenta una penalizzazione da ricondurre esclusivamente all'inerzia dell'ente stesso che è a conoscenza delle conseguenze ricadute sul proprio bilancio.

Articolo 5, comma 1 – Addizionale IRES per le società operanti nel settore energetico.

La Commissione chiede di chiarire se le disposizioni in materia di riduzione dei prezzi dell'energia elettrica – contenute nei commi successivi dell'articolo in esame – potrebbero incidere negativamente sulla redditività delle società assoggettate all'addizionale IRES, con conseguenze sulla stima del maggior gettito.

Chiede inoltre di valutare l'opportunità di indicare espressamente nella norma la decorrenza dell'incremento dell'addizionale IRES in esame.

In proposito, si rinvia al competente Dipartimento delle finanze.

Articolo 5, comma 2 – Destinazione di risorse alla finalità di riduzione della tariffa elettrica.

La Commissione chiede di chiarire quale sia l'ammontare di risorse destinato dalla norma in esame alla finalità di riduzione della componente A2 della tariffa elettrica e se la norma si configuri come creazione di un fondo di spesa a decorrere dal 2015, destinato a compensare la Cassa conguagli per il settore elettrico delle minori entrate che deriveranno dalla riduzione delle tariffe che verrà deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica con le modalità da individuarsi con decreto interministeriale.

Si chiede inoltre di valutare l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria, al fine di garantire il rispetto del limite delle risorse disponibili e di sostituire le parole: « le maggiori entrate generate » con le seguenti: « le maggiori entrate derivanti ».

Si fa presente che le risorse destinate alla finalità di riduzione della componente A2 della tariffa elettrica sono quelle derivanti dalle maggiori entrate dell'addizionale IRES di cui al comma 1 dell'articolo 5, al netto di quelle necessarie per la copertura finanziaria del provvedimento ai sensi dell'articolo 61. Tali risorse ammon-

tano a: 104,1 milioni di euro nel 2015, 15,1 milioni di euro negli anni dal 2016 al 2019, 33,1 milioni di euro nel 2020, 44,1 milioni di euro nel 2021, 50,1 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Si conferma quindi che la norma si configura come creazione di un fondo di spesa per gli importi sopra indicati, che sarà utilizzato secondo le modalità che saranno definite con decreto interministeriale.

Trattandosi di un fondo di spesa, si ritiene, quindi, che non sia necessario inserire una clausola di invarianza finanziaria, mentre si concorda con la proposta di modifica della Commissione.

Articolo 5, commi da 3 a 8 – Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica.

La Commissione chiede di chiarire se siano stati considerati i possibili riflessi indiretti derivanti dalla riduzione della remunerazione spettante, a titolo di costo evitato di combustibile, alle imprese esercenti impianti di produzione di energia elettrica in convenzione CIP 6/97: si fa riferimento, in particolare, ad una eventuale riduzione del gettito delle imposte sui redditi di tali imprese.

In proposito, si rinvia al competente Dipartimento delle finanze.

Articolo 6 – Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra.

Si rinvia al Dipartimento delle finanze.

Articolo 7 – Imprese miste per lo sviluppo.

La Commissione chiede chiarimenti in merito in merito alle modalità di erogazione delle risorse del Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, anche al fine di verificare se le stesse, pur nell'ambito della rotatività, possano incidere sui tendenziali di spesa.

Si conferma la disposizione non comporta effetti sui tendenziali di spesa, tenuto conto solo una quota del fondo sarà utilizzata per costituire un fondo di garanzia e che i riflessi sulla spesa potranno derivare solo dall'eventuale escussione della garanzia stessa.

Si rinvia anche al Dipartimento del tesoro.

Articolo 9 – Accelerazione utilizzo fondi strutturali Europei.

La Commissione chiede la conferma che l'accelerazione della spesa a valere sui programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei sia in linea con le previsioni di spesa già scontate nei tendenziali a legislazione vigente al fine di evitare un aumento dell'indebitamento netto.

Al riguardo, si rappresenta che la disposizione è volta ad evitare ritardi nell'utilizzo dei fondi comunitari con conseguente rischio di definanziamento automatico, pertanto la disposizione è compatibile con i tendenziali di spesa previsti a legislazione vigente.

Articolo 12 – Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio.

La Commissione chiede chiarimenti circa l'esigenza di un incremento delle risorse in favore della SGR indicata dalla norma, tenuto conto che l'autorizzazione di spesa in commento (incrementata da 3 a 6 milioni) è stata recentemente inserita – rispetto al testo originario del decreto-legge n. 98 del 2011 – dalla legge di stabilità 2013.

Chiede inoltre notizie in merito alla effettiva possibilità di utilizzare le risorse sul Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili senza pregiudicare le finalità.

Si rinvia al competente Dipartimento del tesoro confermando che l'utilizzo delle risorse del fondo non compromette le originarie finalità.

Si concorda infine con la proposta di riformulazione della copertura finanziaria, indicando esplicitamente al secondo periodo del comma 1, l'ammontare complessivo degli oneri, dal momento che tale ammontare, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013, risulta solo implicitamente dalla novella introdotta dal precedente periodo all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Articolo 13, commi 1-2, lettere a)-d) – Agenda digitale.

La Commissione chiede chiarimenti circa l'assenza di oneri relativamente agli esperti e ai rappresentanti delle imprese e delle università che partecipano ai lavori del Tavolo istituito nell'ambito della cabina di regia, la cui attività ha carattere permanente.

Si rinvia agli elementi informativi che potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando che l'invarianza della spesa è assicurata dalla previsione che al funzionamento di tale cabina si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed, in ogni caso, con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 14 – Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale.

La Commissione chiede elementi volti a suffragare la coerenza della norma in esame rispetto alla clausola di neutralità finanziaria prevista dal testo.

Al riguardo, utili elementi informativi in ordine allo stato di avanzamento del programma PEC, la spesa a tal fine già effettuata anno per anno, l'entità delle residue risorse utilizzabili per la medesima finalità e le previsioni di spesa per l'esercizio in corso e per quelli successivi potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Si concorda inoltre con la proposta di riformulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2, nella quale, conformemente alla prassi vigente, le parole « non derivano » andrebbero sostituite da « non devono derivare ».

Articolo 16 – Razionalizzazione dei CED.

La Commissione chiede chiarimenti in merito alle eventuali implicazioni finanziarie della possibilità, prevista dalla norma, di ricorrere all'intervento di imprese pubbliche o private per assicurare il consolidamento e la razionalizzazione dei CED.

Al riguardo, si fa presente che tale facoltà viene attuata nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.

In ogni caso, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 17 – Fascicolo sanitario elettronico.

Con riferimento ai profili di quantificazione, si chiedono chiarimenti circa i dati alla base della quantificazione dei costi e della conseguente autorizzazione di spesa.

Al riguardo, si rinvia alle competenti amministrazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della salute, per le parti di rispettiva competenza.

Articolo 18 – Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli comuni.

La Commissione chiede preliminarmente di acquisire lo sviluppo degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, con

particolare riferimento ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, anche per quanto concerne gli anni 2016 e 2017.

Al riguardo, si riporta la seguente tabella riepilogativa degli effetti dell'articolo 18 per gli anni dal 2013 al 2017:

Effetti finanziari articolo 18 - Fabbisogno e indebitamento netto (importi in milioni di euro)													
articolo	comma	descrizione	e/s	Fabbisogno					Indebitamento netto				
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
		Titolo I - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia											
18	1	Fondo sblocca cantieri	s k	195,0	470,1	661,7	546,7	195,5	195,0	470,1	661,7	546,7	195,5
18	8	INAIL utilizzo risorse	s k										
18	8	Piano edilizia scolastica	s k										
18	13	Oneri transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale - Art. 1, c. 213, L. n. 228/2012	s k	-100,0	-85,0	-50,0			-100,0	-85,0	-50,0		
18	13	Riduzione finanziamento trattato Italia-Libia - Art. 5, c. 1, L. 7/2009	s k	-45,0	-100,0	-120,0	-142,0	-25,0	-45,0	-100,0	-120,0	-142,0	-25,0
18	13	Torino-Lione - Art. 1, c. 208, L. n. 228/2012	s k		-96,0	-218,0	-154,0	-171,0		-96,0	-218,0	-154,0	-171,0
18	13	Fondo di cui all'art. 32, c. 1, DI n. 98/2011 - valico di Giovi	s k	-50,0	-189,0	-274,0	-250,0		-50,0	-189,0	-274,0	-250,0	

In merito ai profili di quantificazione:

con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, la Commissione osserva che tali risorse sono state individuate attraverso un definanziamento di altre finalità di spesa che avrebbe carattere meramente formale, in quanto si tratta di altre opere infrastrutturali comunque da finanziare negli esercizi futuri.

Inoltre viene chiesto di confermare che le opere per le quali è previsto l'avvio a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 risultano interamente finanziate con le risorse che verranno loro assegnate.

Al riguardo, si conferma che gli interventi definanziati non necessitano delle risorse stanziato tenuto conto dello stato di attuazione degli interventi stessi e delle relative disposizioni di autorizzazione. Ciò in analogia con lo spirito dell'articolo 30 della legge di contabilità che prevede, tra l'altro la verifica dello stato di attuazione sanzionando il mancato avvio delle opere con il definanziamento totale con modalità automatiche.

Con riferimento alle opere che potranno beneficiare di un finanziamento a valere sul Fondo di cui al comma 1, si conferma che con l'assegnazione verrà assicurato l'intero finanziamento necessario a procedere con i lavori previsti ovvero con i bandi di gara;

con riferimento agli interventi per la sicurezza ferroviaria (comma 7) vengono chiesti chiarimenti sul fatto che le risorse siano già scontate anche in termini di cassa e competenza economica.

Al riguardo, si fa presente che trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente i relativi effetti sono stati già considerati nei saldi di finanza pubblica;

con riferimento all'edilizia scolastica (comma 8) si chiede una conferma che gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento siano già scontati. Inoltre si chiede di chiarire il criterio di contabilizzazione delle risorse.

Al riguardo, in ordine al primo aspetto si fa presente che l'INAIL provvede nell'ambito del proprio piano degli impieghi e nel limite degli effetti scontati;

con riferimento alla manutenzione straordinaria della rete ANAS (comma 10) si chiede se l'individuazione delle risorse debba avvenire a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1.

Al riguardo, si conferma che le risorse da utilizzare sono quelle del fondo di cui al comma 1, come peraltro si evince anche dal disposto del comma 2 che include gli interventi in questione nel decreto MIT/MEF di assegnazione delle risorse;

con riferimento alla revoca delle risorse assegnate (comma 11) si chiedono chiarimenti sulla riassegnazione al Fondo per la realizzazione del terzo Valico dei Giovi e sui relativi effetti in termini di cassa.

Al riguardo, si precisa che la riassegnazione delle risorse eventualmente revocate avverrà in favore del Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie, e che non è previsto alcun vincolo in favore del Terzo Valico dei Giovi. Inoltre, si conferma che le spese a valere sulle risorse attribuite al Fondo infrastrutture manterrà il medesimo profilo temporale della spesa previsto dalla norma in oggetto in quanto la revoca avviene nel 2013;

con riferimento al divieto di utilizzo del fondo per la risoluzione di contenziosi (comma 12) si chiede di chiarire se con riferimento alle numerose opere oggetto di finanziamento possa determinarsi un incremento delle fattispecie potenzialmente oggetto di contenzioso.

Al riguardo, non si ritiene che la norma possa dar luogo ad un incremento del contenzioso; infatti le modalità di revoca sono predeterminate e previste contestualmente alla concessione del finanziamento. La previsione del comma 12 ha la finalità di escludere che le risorse possano essere utilizzate per coprire contenziosi anche in corso.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in relazione alle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione la Commissione chiede se l'utilizzo delle relative risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente, con particolare riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali, anche in considerazione dell'utilizzo delle medesime risorse già previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 54 del 2013 e dall'articolo 21 del decreto-legge di n. 63 del 2013.

Al riguardo, si conferma che gli interventi defianziati non hanno al momento completato il relativo *iter* autorizzatorio e/o progettuale e che non viene pregiudicata la loro realizzazione.

Inoltre, si precisa che l'articolo 7-ter del decreto-legge n. 43 del 2013 nell'autorizzare la spesa di 120 milioni annui dal 2015 al 2024 ha dato priorità al finanziamento del Terzo Valico dei Giovi, di cui in tal modo potrà essere garantita la realizzazione in tempi comunque coerenti rispetto all'andamento attuale dei lavori.

Articolo 19, comma 3 – Incentivi per la realizzazione di nuove infrastrutture.

La Commissione bilancio chiede conferma al Governo che la configurazione della rinuncia a un maggior gettito risulti dalle previsioni tendenziali che non includono la redditività delle infrastrutture che beneficiano dell'agevolazione.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione va valutata alla luce del suo carattere transitorio e sperimentale, in relazione alle attuali condizioni di tensione dei mercati finanziari che rendono difficile l'avvio di opere infrastrutturali di interesse strategico con capitali privati e in autofinanziamento in assenza di agevolazioni che concorrano alla riduzione dei costi dell'investimento.

L'XI Allegato infrastrutture che confluisce nel DEF per il 2013 ha un carattere essenzialmente programmatico limitandosi ad affermare che la defiscalizzazione consentirà di ridimensionare le risorse pubbliche necessarie per la realizzazione di assi strategici fondamentali assicurando al contempo un coinvolgimento di rilevanti capitali privati. Il credito di imposta previsto dalla norma consente pertanto la realizzazione di nuove grandi infrastrutture strategiche generando un corrispondente gettito fiscale che non si sarebbe altrimenti prodotto. In ogni caso, per verificare gli effetti rispetto alle previsioni del quadro macroeconomico la disposizione mantiene limiti temporali, nonché prevede che le Opere oggetto di agevolazione dovranno essere individuate dal CIPE in apposito elenco per un valore complessivo predeterminato, affinché gli incentivi non siano applicabili indiscriminatamente a qualsiasi richiesta.

Articolo 20 – Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale.

La Commissione chiede chiarimenti in ordine ai riflessi della disposizione sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo si conferma l'assenza di effetti finanziari sul saldo di cassa in quanto le risorse andranno utilizzate nel rispetto dei profili di erogazione dei finanziamenti revocati.

Articolo 21 – Differimento dell'operatività delle norme in materia di garanzia globale di esecuzione.

In relazione alla richiesta di elementi sugli effetti indiretti della disposizione, in termini di maggiore efficienza nella realizzazione dei lavori e sulle garanzie di corretta esecuzione degli stessi, si rinvia al Dipartimento del tesoro e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 22 – Misure per l'aumento della produttività nei porti.

Relativamente al comma 2, che consente alle autorità portuali di variare le tasse di ancoraggio e portuale, il Servizio Bilancio ritiene opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in ordine ai riflessi di carattere finanziario della norma, in particolare, con riferimento all'ipotesi di variazioni in aumento di dette tasse.

Il comma 2 dell'articolo prevede la possibilità per le Autorità portuali di stabilire variazioni in aumento fino al doppio delle tasse di ancoraggio e portuali nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle tasse medesime. Per quanto attiene ai riflessi finanziari della norma si ritiene, anche sulla base di precedenti disposizioni (articolo 5, commi 7-undecies 7-duodecies e 7-terdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) che il fine della norma debba essere inquadrato nell'esi-

genza di rafforzare la competitività degli scali marittimi nazionali rendendoli concorrenziali rispetto ad analoghi scali internazionali; tale esigenza potrà essere conseguita solo nell'ipotesi di riduzione delle tasse di ancoraggio e portuali alla quale corrisponde un decremento di pari importo delle spese correnti. Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Il Servizio Bilancio, inoltre, chiede chiarimenti in ordine al coordinamento fra il comma 2 in esame e il Fondo perequativo di cui al comma 883, articolo 1 della legge n. 296 del 2006 volto alla compensazione dei diversi livelli di introito delle autorità portuali, in particolare, in ordine ai criteri di ripartizione di detto Fondo nel caso in cui le autorità si avvalgano della facoltà di variazione delle aliquote prevista dalla norma in esame.

Sul punto si rinvia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riguardo al comma 3 concernente l'incremento – da 70 a 90 milioni di euro – della quota di IVA sulle importazioni portuali da utilizzare per il finanziamento del Fondo per l'adeguamento dei porti, si fa presente che gli effetti della disposizione sono stati considerati a decorrere dal 2013.

Si rinvia anche al Dipartimento delle finanze.

Articolo 23 – Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.

Relativamente al comma 1 (riduzione della tassa annuale sulle unità da diporto), il Servizio Bilancio chiede la quantificazione degli effetti negativi in termini di gettito, indicati di trascurabile entità nella relazione tecnica, ai fini della loro iscrizione nei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo si rinvia al Dipartimento delle finanze, segnalando comunque che gli effetti della disposizione sono stati valutati dal predetto Dipartimento delle finanze come trascurabili e, pertanto, non sono stati iscritti nei saldi di finanza pubblica.

Parimenti, si rinvia allo stesso Dipartimento delle finanze relativamente al comma 2, in merito agli elementi e alle ipotesi utilizzate per la quantificazione delle minori entrate derivanti dalle modifiche alle tariffe per la nautica da diporto.

Infine, in merito alla richiesta di indicare espressamente nella disposizione la quantificazione delle relative minori entrate, valutata in 1,2 milioni di euro per il 2013 e in 11,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si fa presente che tale quantificazione è, in ogni caso, indicata espressamente nella relazione tecnica e nell'allegato 3 ed è desumibile dall'articolo 61 di copertura. Non si hanno comunque osservazioni a recepire quanto richiesto dalla Commissione.

Articolo 24 - Modifiche della normativa in materia di accesso all'infrastruttura ferroviaria.

La Commissione Bilancio chiede ulteriori spiegazioni circa il regime fiscale applicato all'impresa che fornisce il servizio di trasporto internazionale, stante la deducibilità dei diritti di compensazione, nel caso di compromissione dell'equilibrio economico del contratto servizio pubblico.

Al riguardo, si rinvia al competente Dipartimento delle Finanze.

Circa l'acquisizione di valutazioni richiesti altresì dalla Commissione sull'impatto dell'introduzione dei suddetti diritti, con particolare riferimento alla traslazione del loro onere sugli utenti finali del servizio, si rinvia al competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 25, commi da 1 a 4 – Attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale.

La Commissione bilancio osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi di quantificazione con riferimento agli oneri

di personale trasferiti al MIT, né fornisce idonea dimostrazione della coincidenza tra i predetti oneri e le risorse inerenti i canoni di sub concessione.

Con riferimento degli oneri di personale da trasferire al MIT, si fa presente che lo stesso avverrà in sede di DPCM di individuazione delle unità da trasferire e di individuazione della tabella di equiparazione tra il personale trasferito e quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza.

In ogni caso si ribadisce quanto previsto in relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari negativi derivanti dal trasferimento di personale dall'ANAS al MIT e l'idoneità delle risorse finanziarie, umane e strumentali trasferite a garantire le esigenze di copertura, posto che le attività e i compiti di vigilanza svolte dal personale trasferito saranno le stesse di quelle precedentemente svolte in seno all'ANAS, in un ottica di continuità.

La Commissione, inoltre, in ordine ai canoni da sub-concessione, chiede uno specifico chiarimento in merito alla quantificazione operata per il 2013, indicata in 15,5 milioni a fronte di un gettito di canoni di sub concessioni stimato, per tale esercizio, in 17 milioni, ritenendo che tale ultimo importo vada incrementato, e non ridotto, con riferimento al trasferimento al MIT delle risorse relative all'ultimo trimestre 2012.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

L'importo di 15,5 milioni che si stima affluirà in entrata la bilancio dello Stato nel 2013 è determinato da due componenti. La principale (circa 14 milioni) è data dal versamento dei canoni da parte dei concessionari con cadenza mensile (11 mesi) nella misura pari al 90 per cento del versamento del corrispondente periodo dell'anno precedente; l'altra quota (circa 1,5 milioni) è data dai versamenti dovuti da Anas al bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2013, relativi alla quota dei canoni percepiti per il periodo 1° ottobre 2012-31 dicembre 2012 al netto di quanto già anticipato e versato nel 2012.

Articolo 25, commi da 5 a 11 – Misure urgenti in materia di trasporti e infrastrutture.

La commissione Bilancio chiede ulteriori chiarimenti sulla natura dell'intervento disposto dal comma 5, che autorizza l'utilizzazione delle disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012, destinate ai contratti di servizio e di programma Stato-Enav S.p.A., per la copertura dei costi per la sicurezza degli impianti ed operativa sostenuti dalla società nel medesimo anno.

Al riguardo, si fa presente che il cosiddetto « contributo sicurezza », pari a 30 milioni di euro annui a valere sul capitolo 1922/MIT, presenta per l'anno 2012 minori disponibilità per 17,8 milioni di euro determinata dalle rimodulazioni effettuate dal Ministero competente negli anni precedenti.

Di contro per l'anno 2012 il cap. 1890/MEF destinato alla copertura degli oneri per i servizi di assistenza al volo svolti da Enav S.p.A. presenta un'eccedenza sufficiente alla copertura della carenza suddetta.

Seppure la sicurezza degli impianti ed operativa è materia compresa nel contratto di servizio, ha dato luogo a contrasti interpretativi procedere alla compensazione prevista dalla presente norma, che riveste pertanto sostanzialmente carattere ermeneutico.

Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti in merito ai profili di cassa, si ritiene che la norma in questione non determini un significativo effetto sui profili di cassa già incorporati nelle previsioni di spesa a legislazione vigente.

Con riferimento alle disposizioni del comma 9, la commissione chiede informazioni volti a dimostrare che l'attribuzione alla regione Siciliana delle funzioni e dei compiti di vigilanza sulle attività previste dalla Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane non comporti aggravio di spese a carico del bilancio della Regione Siciliana.

Al riguardo, si chiarisce che nell'ambito della suddetta Convenzione, sebbene l'attività di vigilanza in senso stretto è attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione assume comunque un ruolo attivo. A titolo esemplificativo non esaustivo, si rappresenta che la Regione ha accesso alle navi, agli atti e a tutta la documentazione necessaria all'esercizio dei poteri di vigilanza previsti dalla Convenzione (articolo 5, lettera j)), riceve dalla società la proposta di rideterminazione delle tariffe (articolo 6, comma 2) e di aggiornamento degli assetti e degli equilibri contrattuali (articolo 9, comma 5), proposte sulle quali la Regione, di concerto con i Ministeri, può avviare un contraddittorio con la Società.

Pertanto, l'attribuzione delle funzioni di vigilanza in via esclusiva alla Regione siciliana, con conseguenti ulteriori prerogative (dapprima solo in capo ai Ministeri), quali applicazioni di penalità, verifica dell'idoneità delle navi adibite ai servizi eccetera, non produce effetti finanziari a carico del bilancio della Regione Siciliana, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della Convenzione « I costi annui dell'attività di vigilanza che non possono superare il 2 per mille della sovvenzione spettante, sono trattenuti quali somme a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla sovvenzione spettante alla Società ». Pertanto, in sede di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 11 dell'articolo 25 di modifica del testo convenzionale si provvederà ad assegnare tali risorse alla Regione Siciliana.

Articolo 27 – Semplificazioni in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali.

La Commissione chiede di valutare la disposizione sotto il profilo applicativo.

Al riguardo, si fa presente che la modifica si giustifica alla luce dell'assunzione da parte del MIT delle funzioni di concedente.

Articolo 28 – Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo.

La Commissione chiede di poter conoscere i dati concernenti il contenzioso esistente tra cittadini e pubbliche amministrazioni relativo ai ritardi nella conclusione dei provvedimenti al fine di valutare se l'entità di tale contenzioso potrebbe prefigurare la possibilità che le nuove norme potrebbero determinare l'effettiva applicazione di sanzioni a carico della pubblica amministrazione, con conseguenti effetti finanziari negativi a carico della pubblica Amministrazione.

Su tale punto, e sulla valutazione della effettiva validità della clausola di monitoraggio prevista dal comma 12, si rinvia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, quale amministrazione proponente.

Circa poi le osservazioni in merito alla clausola di copertura finanziaria, nulla osta alla opportunità di modificare il comma 11, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 30 – Semplificazioni in materia edilizia.

La Commissione chiede chiarimenti in merito alle modalità applicative dei commi 3 e 4, al fine di suffragare l'effettiva coerenza fra tali norme la clausola di neutralità finanziaria contenuta nel comma 5.

Nel rinviare ad ulteriori chiarimenti che potrà fornire il competente Ministero per le infrastrutture, si esclude che le proroghe in esame possano pregiudicare, a fronte di costi organizzativi comunque da sostenere, il flusso annuo delle entrate di che trattasi.

Articolo 31 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva-DURC.

La Commissione chiede chiarimenti circa la portata applicativa della modifica in esame, alla luce di quanto affermato nella relazione illustrativa.

Al riguardo, si rinvia agli elementi che potrà fornire la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, quale amministrazione proponente.

Articolo 36 – Proroga dei consigli di vigilanza di INPS e INAIL.

La Commissione chiede chiarimenti circa la quantificazione dell'onere recato dalla norma, che appare lievemente sottostimato rispetto alla quantificazione operata per l'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Chiede altresì la conferma della sostenibilità degli ulteriori obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione di INPS e INAIL.

Relativamente all'osservazione secondo cui l'onere, quantificato in 150.000 euro per il 2013, appare lievemente sottostimato rispetto alla quantificazione operata per l'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, si segnala che l'importo in questione appare congruo, tenendo conto della flessione che, negli anni successivi alla stima effettuata dalla relazione tecnica al richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, hanno registrato le spese per gli organi degli enti INPS e INAIL, pari, rispettivamente, a circa 25 per cento e 5 per cento, così come si evince dalle risultanze esposte nei bilanci di tali enti.

Con riferimento alla richiesta della Commissione circa la conferma della sostenibilità degli ulteriori obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione di INPS e INAIL, si è del parere che detti obiettivi siano raggiungibili, trattandosi di importo di modesto ammontare rispetto all'entità delle spese di funziona-

mento sostenute dai predetti enti e nella considerazione che dalle procedure di riorganizzazione deriveranno ulteriori economie conseguenti alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi relativi agli enti soppressi ed incorporati dai citati enti.

Articolo 37 – Zone a burocrazia zero.

In merito alla richiesta della Commissione, si conferma che alla creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le amministrazioni e i gestori dei servizi pubblici si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili.

Si rinvia comunque al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'interno.

Articolo 38 – Disposizioni in materia di prevenzione incendi.

La Commissione chiede chiarimenti in merito alla coerenza delle norme in esame rispetto agli obblighi di neutralità finanziaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011. In particolare richiede la conferma circa l'assenza di oneri, anche con riferimento ai diritti relativi ai compiti di istruttoria e di controllo introitati dagli organismi pubblici competenti.

Si rinvia al Ministero dell'interno.

Articolo 40 – Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

Circa le richieste della Commissione, si conferma che la diversa destinazione delle risorse riassegnate dalla norma in oggetto non comporta un'accelerazione della spesa rispetto a quanto già scontato nei quadri tendenziali a legislazione vigente.

Articolo 41 – Disposizioni in materia ambientale.

Con riferimento alle osservazioni formulate dalla Commissione sui commi 6 e

7, si conferma che dalle disposizioni, identiche a quelle già previste dalla legge di stabilità 2013 all'articolo 1, commi 358-361, non derivano nuovi o maggiori oneri, in quanto l'intervento sostitutivo è previsto in relazione ad attività che deve essere posta in essere dagli enti anzidetti, competenti in via ordinaria, nell'esercizio delle loro normali attribuzioni nel settore in parola, con le risorse già dai medesimi apprestate e stanziare a tal fine. Si specifica, per quanto riguarda la nomina del commissario, che gli oneri connessi all'intervento sostitutivo, in conformità al notorio orientamento giurisprudenziale sull'attività dei commissari *ad acta*, devono far capo agli enti che hanno dato causa all'inadempimento che vi faranno fronte con le risorse allo scopo finalizzate.

Si rinvia in ogni caso anche agli ulteriori elementi che potrà fornire il Ministero dell'ambiente.

Articolo 43 – Disposizioni in materia di trapianti.

Si concorda preliminarmente con quanto espresso dalla Commissione circa l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria del comma 2 garantendo che agli adempimenti previsti dalla disposizione in esame si provveda anche con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quanto poi ai chiarimenti richiesti in ordine ai costi connessi alla raccolta delle di tali informazioni di carattere sensibile e circa l'adeguatezza delle risorse a disposizione degli enti locali per fare fronte a tali compiti, si precisa che i dati vengono forniti dall'interessato contestualmente alla richiesta della carta d'identità e verranno trasmessi dagli enti locali al SIT attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 44, commi 1 e 2 – Riconoscimento del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni di altri Stati membri.

La Commissione richiede chiarimenti circa il fatto che la quantificazione delle

disposizioni in oggetto sembrerebbe basarsi su una rilevazione statistica riferibile al solo personale in servizio, senza, pertanto, considerare la spesa riveniente, a solo titolo di arretrati, dal riconoscimento della maggiore indennità da liquidare al personale che ricade nell'ambito applicativo della norma ma risulta ormai cessato dal servizio.

In proposito, si fa presente che dai dati raccolti appare plausibile considerare che gli eventuali dirigenti delle aree medica, sanitaria e veterinaria interessati dalla norma e già in pensione (e che non abbiano proposto nelle more del rapporto di lavoro o i costanza di pensione autonoma domanda innanzi l'autorità giurisdizionale competente) siano in numero estremamente ristretto, qualora non prossimo allo zero e comunque non tale da inficiare la copertura proposta a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183 del 1987, stante la prudenzialità della stima adottata. Si rinviando ulteriori delucidazioni alle amministrazioni competenti.

Circa l'effettiva ampiezza della platea dei beneficiari, elementi più precisi potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Tuttavia, riferendosi all'infrazione al comparto sanità, la quantificazione è stata limitata a quest'ultimo.

Sulla motivazione per la quale le maggiori/minori spese derivanti dall'articolato in esame non siano evidenziate nel prospetto riepilogativo, si segnala che, trattandosi di riassegnazione di risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli effetti finanziari si sconteranno al momento del versamento in entrata delle risorse del citato fondo.

Circa le osservazioni sui profili di copertura e la proposta di modificare la norma con l'introduzione nel testo di una esplicita autorizzazione di spesa formulata in termini di previsione con l'inserimento della clausola di salvaguardia, si evidenzia che quest'ultima non appare necessaria. Infatti, in sede di programmazione delle dotazioni di bilancio del Fondo, viene effettuata un'analisi dei fabbisogni di co-

pertura che tiene conto sia della parte concernente gli interventi da realizzarsi in regime di cofinanziamento, sia delle altre tipologie di oneri e, pertanto, le risorse allocate in bilancio, fino all'esercizio 2015, risultano sufficienti per fronteggiare le diverse tipologie di oneri a carico del Fondo, ivi compresi quelli di cui alla norma in questione.

Articolo 46 – EXPO Milano 2015.

La Commissione bilancio chiede conferma sulla permanenza dell'assoggettamento al patto di stabilità interno dei bilanci degli enti locali interessati dalla disposizione: al riguardo, nel confermare la finalità della norma volta ad assicurare una maggiore flessibilità in relazione allo stanziamento disponibile sul pertinente capitolo di bilancio, si segnala che eventuali deroghe al PSI devono essere previste esplicitamente con norma primaria che dovrà provvedere contestualmente ad indicare una adeguata compensazione degli effetti negativi sulla finanza pubblica.

Articolo 47 – Fondo di garanzia per i mutui per impianti sportivi.

La Commissione osserva che l'eliminazione della sussidiarietà e dei limiti alla garanzia sembra comportare un incremento del rischio che la garanzia sia escussa in misura superiore a quanto previsto in base alla legislazione vigente.

Si ritiene che la modifica non incida sul rischio che la garanzia sia escussa, che dipende dai presupposti e dai criteri di accesso al fondo, considerato altresì che il principio di sussidiarietà dovrà essere ribadito dai criteri di funzionamento che saranno approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

In ogni caso, nulla osta a modificare la disposizione nel senso di richiamare espressamente il principio di sussidiarietà ed il limite delle risorse disponibili.

A tal fine, la lettera *b)* dell'articolo 47 va sostituita dalla seguente lettera:

« *b)* al comma 15, le parole “, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13” sono soppresse ».

Articolo 48 – Modifiche al codice dell'ordinamento militare.

La Commissione chiede chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze onerose in relazione ai tendenziali stimati a legislazione vigente per la riassegnazione di entrate della norma di cui trattasi che appare derogatoria rispetto al limite alle riassegnazioni fissato a norma dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005.

Al riguardo, si conferma che la riassegnazione delle entrate in esame non comporta effetti rilevanti sui tendenziali stimati a legislazione vigente, trattandosi entrate ad oggi affluite in modo saltuariamente e per importi non rilevanti.

Articolo 49 – Proroga di termini in materia di cessione delle partecipazioni in alcune società in house.

La Commissione formula osservazioni con riferimento ai possibili effetti diretti associabili ai commi 1 e 2, considerato che alle norme oggetto di proroga – contenute nel decreto-legge n. 95 del 2012 – non erano stati ascritti, a suo tempo, effetti finanziari.

Ciò premesso, nel ricordare che alle norme oggetto di proroga la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 95 del 2012 aveva affermato il verificarsi di risparmi accertabili solo a consuntivo, poiché le proroghe in oggetto si riflettono sui tempi di completamento delle relative operazioni di razionalizzazione, andrebbe acquisita una valutazione circa gli effetti indiretti connessi al mancato o ritardato conseguimento dei risparmi previsti (an-

corché non quantificati) dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 95 del 2012.

Sul punto, si rileva che alla norma non sono ascrivibili effetti indiretti, in quanto i risparmi verificabili solo a consuntivo, non essendo per loro natura quantificabili, non sono stati scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica. Di conseguenza il loro mancato o tardato conseguimento rimane neutrale dal punto di vista finanziario.

Articolo 50 – Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti.

La Commissione, pur considerando che all'articolo 35, comma 28, della legge n. 223 del 2006, non erano stati ascritti effetti di gettito, ritiene opportuno ricevere conferma che le modifiche introdotte, che limitano la responsabilità solidale dell'appaltatore, non comportino una riduzione degli effetti deterrenti nei confronti del mancato versamento dell'IVA da parte del subappaltatore.

Al riguardo, si rinvia al Dipartimento delle finanze.

Articolo 52 – Disposizioni per la riscossione mediante ruolo.

La Commissione prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica, tuttavia con riferimento ai profili applicativi della norma, sarebbe opportuna una precisazione in merito all'incremento da due a otto rate « anche non consecutive » come presupposto per la perdita del diritto alla rateazione. In proposito, (...) andrebbe precisato se, ai fini della verifica delle otto rate non pagate, rilevino anche quelle già scadute e non regolarmente pagate alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ciò in considerazione del fatto che la disciplina previgente – sulla quale si interviene – stabilisce che la perdita del diritto alla ratea-

zione si verifica in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.

Al riguardo, si rinvia al Dipartimento delle finanze.

Articolo 55 – IVA agenzie di viaggio.

La Commissione in merito ai profili di quantificazione ritiene necessari chiarimenti diretti a confermare la presenza, nei tendenziali di finanza pubblica, degli effetti negativi dovuti ai rimborsi IVA di cui alla norma in esame. Ciò in considerazione del fatto che la risoluzione interpretativa fornita dall'Agenzia delle entrate è del 2004 e che, pertanto, tali rimborsi non dovrebbero essere considerati negli attuali tendenziali.

In merito alla stima effettuata, rileva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi e i dati utilizzati per la quantificazione degli effetti finanziari. Sul punto appaiono necessarie maggiori informazioni al fine di consentire una verifica degli effetti ascritti.

Per quanto concerne, più in particolare, il 2013 andrebbe chiarito in quale modo sia stato quantificato l'effetto di 2,4 milioni (riferito ad un semestre, considerando che il provvedimento in esame è entrato in vigore il 22 giugno 2013) rispetto al dato annuale (12 milioni).

Ulteriori chiarimenti, infine, andrebbero forniti in merito alla qualificazione degli effetti finanziari (maggiori entrate) tenuto conto che la norma esclude il rimborso dell'imposta alle agenzie di viaggio estere.

Al riguardo si rinvia al Dipartimento delle finanze.

Articolo 56 – Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

La Commissione in merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi utilizzati per la quantificazione degli ef-

fetti finanziari, richiedendo sul punto maggiori informazioni.

Al riguardo si rinvia al Dipartimento delle finanze.

Si richiedono, inoltre, chiarimenti con riferimento alla stima della maggiore spesa per interessi, in merito sia alla determinazione dell'ammontare di 640 milioni indicato nella relazione tecnica, sia alla misura del tasso di interesse utilizzato per la quantificazione del relativo onere.

Sul punto si fa presente che per la determinazione dell'ammontare indicato in relazione tecnica sono stati utilizzati i dati forniti dal Dipartimento delle finanze relativamente al gettito, distinto per mese derivante dall'imposta di che trattasi.

Il tasso di interesse utilizzato per la quantificazione dell'onere è un tasso medio nell'ordine del 4-4,5 per cento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, la Commissione segnala che il comma 2 non indica esplicitamente la quantificazione degli oneri derivanti dalla proroga del termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

Al riguardo, si fa presente che la quantificazione degli oneri, pari a 12,85 milioni di euro per il 2013, è indicata espressamente nella relazione tecnica e nell'allegato 3 ed è desumibile dall'articolo 61 di copertura. Non si hanno comunque osservazioni a recepire quanto richiesto dalla Commissione.

Articolo 57 – Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese.

La Commissione, in merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbe chiarito se i nuovi utilizzi dei contributi a fondo perduto del FAR previsti dalla norma possano determinare un'accelerazione della spesa rispetto alle previsioni scontate nei tendenziali con riferimento alla quota del FAR che attualmente opera quale fondo rotativo.

A tale proposito, si fa presente che, facendosi riferimento nella norma alla concessione di contributi alla spesa nel

limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel fondo FAR, non si determina un'accelerazione della spesa rispetto alle previsioni scontate nei tendenziali.

Articolo 58 – Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca.

La Commissione con riferimento alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa prodotti dal comma 5, rileva, chiedendone apposita conferma, che la riduzione delle risorse per i servizi esternalizzati si rende possibile senza pregiudizio per le istituzioni scolastiche solo a condizione che le convenzioni CONSIP per i servizi di pulizia possano effettivamente essere stipulate nei termini indicati e per l'ammontare di spesa riportato dalla RT (280 milioni di euro, anziché 390).

Sul punto, nel confermare quanto richiesto dalla Commissione, si rinvia a più puntuali elementi di conoscenza da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Sui profili di copertura finanziaria, a giudizio della Commissione appare opportuno riformulare la disposizione di cui al comma 2 esplicitando che il rifinanziamento del Fondo per il funzionamento delle università statali e di quello degli enti di ricerca viene disposto al fine dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1. Analogamente andrebbe riformulato il comma 4, riferendo gli oneri al comma 2, anziché al comma 1. Con riferimento ai comma 5, inoltre, si potrebbe valutare la possibilità di riformulare la disposizione prevedendo, in coerenza con quanto precisato nella relazione tecnica, la riduzione degli stanziamenti destinati alle convenzioni per i servizi esternalizzati iscritti nei capitoli di spesa rimodulabili dei programmi della missione « Istruzione scolastica », da attuare in conseguenza dei risparmi attesi dalle disposizioni di cui al medesimo comma 5.

Sul punto, non si hanno osservazioni da formulare circa le proposte di modifica dei commi 2 e 4. Quanto alla possibilità di riformulare la disposizione di cui al comma 5 prevedendo, in coerenza con quanto precisato nella relazione tecnica, la riduzione degli stanziamenti destinati alle convenzioni per i servizi esternalizzati iscritti nei capitoli di spesa rimodulabili dei programmi della missione « Istruzione scolastica », da attuare in conseguenza dei risparmi attesi dalle disposizioni di cui al medesimo comma 5, si fa presente che in merito alla riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli rimodulabili dei programmi della missione « Istruzione scolastica », come indicato in relazione tecnica, si fa riferimento ai pg. 2 « Spese per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie » dei quattro capitoli nn. 1194, 1195, 1196 e 1204 « Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche », di natura rimodulabile, iscritti nei quattro programmi della missione « Istruzione scolastica », relativi ai quattro ordini di istruzione scolastica. Pertanto, in attuazione di quanto disposto dalla presente norma, si procederà alla riduzione, per gli importi indicati, esclusivamente dei citati capitoli.

Articolo 59 – Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi.

In merito ai profili di quantificazione, la Commissione richiede chiarimenti sui seguenti punti:

la norma autorizza un limite di spesa per il triennio (comma 1) pur prevedendo, al comma 6, la possibilità per gli studenti che hanno già avuto accesso al beneficio di mantenerlo in presenza di determinati requisiti. L'accesso alla borsa di studio pertanto sembra essere garantito dalla norma anche oltre il triennio cui si riferisce l'autorizzazione di spesa, almeno per quegli studenti iscritti ad un corso di laurea di durata quinquennale.

Inoltre, dalla lettura della norma sembrerebbe evincersi che tale beneficio si intenda « riservato » a coloro che effettuano l'immatricolazione nell'anno accademico 2013-2014 con esclusione, quindi, delle immatricolazioni negli anni successivi.

Sui profili applicativi della norma si rinvia ai chiarimenti che potranno essere forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando la durata triennale della borsa di studio in oggetto ed il tetto di spesa generale di 17 milioni per il triennio ripartiti in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015;

in merito al comma 9, si rileva che la norma fa riferimento a somme già impegnate e non ancora pagate, per gli interventi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 70 del 2011, commi da 3 a 14, nei limiti di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012.

A tale proposito, si ricorda che il comma 15 del decreto-legge suddetto autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2011 in attuazione delle disposizioni recate dai commi da 3 a 14, e la spesa di 1 milione di euro a favore della Fondazione per il merito a decorrere dal 2012. Andrebbe pertanto confermato, al fine di verificare la congruità della quantificazione pari a 17 milioni di euro, a quali ulteriori risorse la disposizione faccia riferimento e in quali capitoli dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano iscritte.

Al riguardo, nel rinviare per ulteriori elementi informativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si precisa che nell'anno finanziario 2012, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è stato disposto un impegno di euro 9 milioni per gli interventi di cui all'articolo 9, commi da 3 a 14 del decreto-legge n. 70 del 2011. Si tratta di risorse ulteriori rispetto a quelle individuate al comma 15 del citato articolo 9, impegnate, ma non ancora utilizzate e da destinare agli interventi di che trattasi;

si ritiene opportuno chiarire se gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento, attribuiti al comma 4 nel prospetto riepilogativo, debbano invece ritenersi riferiti al comma 9 che dispone il venir meno degli impegni di spesa non ancora pagati.

Al riguardo, si fa presente che gli effetti sull'indebitamento e sul fabbisogno si riferiscono al comma 9 ossia agli effetti valutati in relazione al venir meno della spesa relativa alle somme già impegnate;

sono richiesti chiarimenti sulle ragioni per cui nel prospetto riepilogativo non sembra riportata la compensazione degli effetti finanziari sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, come previsto esplicitamente dal comma 9 medesimo il quale stabilisce che la compensazione sia effettuata a valere sui risparmi di spesa ascritti all'articolo 58.

Al riguardo, si fa presente che le risorse disponibili in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'articolo 58 vanno a coprire il differenziale tra gli effetti della spesa per borse di studio prevista dall'articolo 59 e gli effetti conseguenti al venir meno della spesa afferente le somme già impegnate indicate al comma 9 del medesimo articolo 59.

In relazione ai profili di copertura finanziaria, la Commissione richiede chiarimenti sulle ragioni per cui a fronte di un onere relativo al triennio 2013-2015, si disponga la compensazione degli effetti finanziari non per il citato triennio, ma a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sia per quale motivo non sia stato esplicitato nella disposizione l'ammontare della compensazione prevista.

La compensazione indicata nel comma 9 dell'articolo 59 e che decorre dal 2014 si riferisce all'indebitamento netto e al fabbisogno in quanto nel 2013 il differenziale tra gli effetti della spesa per borse di studio prevista dall'articolo 59 e gli effetti conseguenti venir meno della spesa afferente le somme già impegnate indicate al comma 9 del medesimo articolo 59 indica un miglioramento.

Articolo 60 – Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario.

In merito ai profili di quantificazione la Commissione richiede conferma che la diversa destinazione delle risorse riassegnate dal comma 1 non comporti un'accelerazione della spesa rispetto a quanto già scontato nei quadri tendenziali a legislazione vigente.

Sul punto si conferma che quanto disposto dal comma 1 del presente articolo non comporta un'accelerazione della spesa rispetto a quanto già scontato nei quadri tendenziali a legislazione vigente, tenuto conto del fatto che, come indicato in relazione tecnica, non si modificano le originarie destinazioni di spesa dei fondi che affluiscono sul fondo finanziamento ordinario delle università e sul fondo che assegna contributi alle università non statali.

In merito alle ulteriori funzioni assegnate all'ANVUR, viene rilevato che la relazione non reca gli elementi necessari a suffragare l'invarianza di oneri.

Al riguardo, nel rilevare che analoga previsione è espressamente contenuta nel testo normativo, nel merito si rinvia ai chiarimenti che vorrà fornire l'amministrazione proponente.

Articolo 61 – Copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, la Commissione richiede i seguenti chiarimenti:

con riferimento all'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5, recante modifiche all'applicazione dell'addizionale IRES (cosiddetta *Robin Tax*) e dall'articolo 55, recante disposizioni in materia rimborsi IVA alle agenzie di viaggio [comma 1, lettera a)], si chiede di chiarire se l'utilizzo parziale delle maggiori entrate si riferisca alle sole entrate derivanti dall'articolo 5, comma 1,

o anche a quelle di cui all'articolo 55, valutando l'opportunità nel primo caso, di riformulare conseguentemente la disposizione.

Al riguardo, si precisa che l'utilizzo, di quota parte delle maggiori entrate si riferisce alle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5, comma 1;

con riferimento alla riduzione, nella misura di 19 milioni di euro per il 2013 e di 7,4 milioni di euro per il 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge n. 488 del 1999, recante contributi alle emittenti televisive (capitolo 3121 – Ministero dello sviluppo economico), [comma 1 lettera c)], si richiedono chiarimenti circa il fatto che l'utilizzo delle relative risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a valere sulle stesse a legislazione vigente.

Al riguardo, nel rinviare al competente Ministero dello sviluppo economico, si conferma che l'utilizzo di tali risorse non compromette gli interventi previsti a legislazione vigente.

Articolo 62 – Giudici ausiliari.

In merito ai profili di quantificazione la Commissione rileva che la disposizione di copertura quantifica l'onere fino all'anno 2024 e che l'articolo 65 fa riferimento ad una pianta organica ad esaurimento. Si osserva, tuttavia, che le disposizioni non affermano esplicitamente la durata temporanea della figura del magistrato ausiliario.

A tal proposito si evidenzia, ad esempio, che il meccanismo di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, appare reiterabile nel tempo.

Per una corretta valutazione dell'onere recato dalle norme appare necessario, pertanto, che siano chiariti i tempi attesi per la nomina dei primi quattrocento giudici, se la loro decadenza o revoca possa dar luogo ad una eventuale sostituzione, e, infine, a partire da quale data si intende che il ruolo cessi di esistere.

Relativamente ai tempi attesi per la nomina dei primi quattrocento giudici, alla

loro eventuale sostituzione si fa rinvio alle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della giustizia.

Dovrebbe essere, altresì, chiarito se, al fine di garantire il pieno utilizzo delle potenzialità lavorative dei 400 giudici ausiliari di cui alle norme in esame, non si possa rendere necessario un adeguamento delle dotazioni di personale o strumentali disponibili degli uffici presso i quali tali giudici presteranno servizio.

Si fa rinvio alle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della giustizia, facendo presente che le attività svolte dal giudice ausiliario sono complementari a quelle assegnate al collegio giudicante di cui il medesimo fa parte.

La Commissione rileva, infine, che non sono state chiarite le modalità di netting degli oneri recati dalla norma al fine di determinare gli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento.

Al riguardo, si segnala che l'effetto sulla spesa, ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto della PA, è stato valutato al netto delle entrate tributarie dovute sulle indennità, come espressamente indicato nella relazione tecnica in cui testualmente si afferma che «su tali indennità non spettano contributi previdenziali e assistenziali».

Articolo 73 – Formazione presso gli uffici giudiziari.

La Commissione osserva che la relazione tecnica non quantifica oneri per le attività di formazione. A tal riguardo (...) appare (...) necessario chiarire su quali risorse siano organizzati corsi specificatamente dedicati agli stagisti e se la loro partecipazione a corsi organizzati per i magistrati dell'ufficio possa dar luogo ad ulteriori oneri anche limitatamente a spese di viaggio o di vitto.

Si fa rinvio alle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della giustizia.

Considerato che i partecipanti allo stage assistono e coadiuvano i magistrati (comma 4), accedono ai sistemi informatici ministeriali (comma 4), accedono ai fasci-

coli processuali (comma 6), la Commissione chiede chiarimenti se dal loro impiego non possano derivare oneri di natura assicurativa sia in relazione allo svolgimento di attività istituzionali in pubblici uffici, sia a copertura di responsabilità verso terzi per i danni loro provocati.

Si fa rinvio alle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della giustizia.

Articolo 74 – Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione.

La Commissione richiede chiarimenti se in sede applicativa delle norme in esame possano verificarsi incrementi di organico negli uffici di provenienza dei magistrati trasferiti, appare opportuno che siano forniti chiarimenti circa le relazioni esistenti tra le norme che prevedono che il posto resosi vacante a seguito del trasferimento del magistrato presso la Corte di cassazione non può essere ricoperto (comma 2) e quelle che stabiliscono che con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo (comma 5).

L'assegnazione temporanea ad esaurimento dei 30 magistrati presso la Corte di Cassazione non comporta un incremento della dotazione organica complessiva del personale di magistratura, ma solamente la modifica agli organici assegnati alla Suprema Corte con conseguente rideterminazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, delle piante organiche e degli uffici giudiziari di rispettiva provenienza.

Inoltre, sono richieste informazioni circa le esigenze amministrative di natura temporanea poste alla base della creazione del ruolo ad esaurimento dei magistrati assistenti di studio, considerato anche che la stabilità della dotazione organica creata è legata anche a fattori esogeni alle norme in esame quale la data di collocamento a riposo dei magistrati trasferiti.

Sul punto si rinvia ai chiarimenti che potranno essere forniti dal Ministero della giustizia.

Articolo 84 – Misure in materia di mediazione commerciale.

Sull'asserita richiesta di conferma che le modifiche apportate al decreto legislativo n. 28 del 2010 non abbiano sostanzialmente ampliato la platea dei soggetti per i quali è prevista la gratuità della mediazione, si rinvia al Ministero della giustizia, rilevando, comunque, che il comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo citato prevede espressamente che i risultati del monitoraggio concernente i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione siano tenuti in considerazione ai fini della determinazione della misura delle indennità, tale da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti esonerati.

Articolo 85 – Copertura finanziaria.

Si concorda con la Commissione in merito all'opportunità di riformulazione

del comma 1 nel senso dalla stessa segnalato.

In merito al richiesto chiarimento circa la non necessità di comprendere nell'ambito del comma 2 (clausola di salvaguardia) gli oneri di cui all'articolo 73, comma 4, in quanto per essi si configura un limite massimo di spesa, si rappresenta di non ritenere strettamente necessario una riformulazione del comma 2, in quanto la norma ha valenza generale trovando automaticamente applicazione per i soli casi, al di fuori di quelli per cui sono previsti tetti di spesa, in cui occorre apportare variazioni di bilancio.

Infine, si conferma che l'eventuale utilizzo delle dotazioni iscritte in bilancio come spese rimodulabili relative al programma giustizia civile e penale della missione giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia è sufficiente a consentire la copertura degli eventuali ulteriori oneri rispetto alle previsioni.

Sulla riformulazione del comma 4 in linea con la prassi vigente, si concorda con la Commissione.

ALLEGATO 2

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.****NOTA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**

ART. 5 - Comma 1.

Addizionale IRES per le società operanti nel settore energetico

La norma dispone l'estensione dell'applicazione della c.d. Robin Hood Tax (addizionale IRES per le società operanti nel settore energetico) alle aziende con volume di ricavi superiori a 3 milioni di euro, anziché a 10 milioni come previsto nella normativa previgente, e con un reddito imponibile superiore a 300 mila euro, in luogo di 1 milione di euro come da normativa previgente.

Il Servizio Bilancio chiede se le disposizioni in materia di riduzione dei prezzi dell'energia elettrica potrebbero incidere negativamente sulla redditività delle società in argomento. Chiede, inoltre, chiarimenti in merito alla decorrenza dell'incremento dell'addizionale Ires in esame.

Sul punto, si conferma quanto indicato in sede di relazione tecnica, in quanto la stima è stata effettuata utilizzando gli ultimi dati disponibili forniti dall'Anagrafe Tributaria a quadro macroeconomico invariato.

In merito al secondo aspetto, in mancanza di un'esplicita deroga allo Statuto del Contribuente, la regola prevede che la decorrenza delle norme fiscali avvenga a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

ART. 6.

Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra

Con riferimento alle osservazioni formulate in merito ai possibili effetti di gettito riconducibili ad una modifica dell'accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, che sarebbe posta pari a 25 euro per 1000 litri (in luogo dell'attuale 22 per cento dell'aliquota ordinaria, così come posta per l'intero settore agricolo), si osserva quanto segue.

In merito al profilo temporale, si evidenzia che la relazione tecnica considera l'entrata in vigore della norma a decorrere dal primo agosto 2013, come previsto dalla disposizione, applicando l'aliquota Iva attualmente vigente (a legislazione invariata) in considerazione del recente rinvio dell'incremento dell'aliquota Iva ordinaria e delle possibili modifiche successive.

Con riferimento, inoltre, alla coincidenza degli effetti di cassa e di competenza, si precisa che trattasi perlopiù di contribuenti a regime speciale, i quali, non detraendo l'IVA, possono essere assimilati ai consumatori finali.

ART. 23.

Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico

Il comma 1 modifica l'articolo 49-bis, comma 5, del Codice della nautica da diporto, in materia di noleggio occasionale

di unità da diporto, consentendo l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20 per cento, a richiesta del percipiente, dei proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 40 giorni, indipendentemente quindi dall'ammontare dei proventi derivanti dal noleggio. La norma prevedeva, invece, la possibilità di assoggettamento ad imposta sostitutiva solo nel limite di proventi inferiori a 30.000 euro.

Con riferimento alle osservazioni formulate in merito ai possibili effetti negativi derivanti dalla modifica dei parametri di adesione all'imposta sostitutiva sui proventi derivanti dal noleggio occasionale di unità da diporto, si conferma la trascurabilità dei possibili effetti negativi di gettito così come indicato in sede di relazione tecnica, atteso che la disposizione in esame non istituisce la suddetta facoltà, già prevista dal 2005, bensì ne modifica i parametri di adesione, da un lato eliminando il limite sui proventi, dall'altro prevedendo un nuovo vincolo circa la durata complessiva, con ciò non incidendo sulla convenienza relativa quanto, eventualmente, sui limiti imposti alla platea dei potenziali fruitori.

Con riferimento al comma 2, la Commissione richiede informazioni in merito agli elementi utilizzati per le quantificazioni, in quanto non appaiono essere in linea con i dati forniti nella relazione tecnica originaria al decreto-legge n. 1 del 2012.

Al riguardo, si evidenzia che la stima di 11,9 milioni di euro di perdita a regime è stata effettuata sulla base degli importi rilevati dal monitoraggio delle Entrate. In particolare, per assolvere l'imposta dovuta dai contribuenti è stato istituito apposito codice tributo (3370) o in alternativa è stata data la possibilità di assolvere l'imposta tramite bonifico bancario. Nel primo caso, per l'anno di imposta 2012 sono stati evidenziati versamenti di circa 20 milioni di euro, mentre, nel secondo caso, sono emersi 4 milioni di euro a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222.

Da tali poste, dunque, sono risultati circa 24 milioni di euro versati all'Erario.

Dalla distribuzione per fasce di lunghezza secondo la tabella UCINA/ASSONAT si evince, come correttamente osservato dalla Commissione, che, con riferimento alle prime due fasce, ora esentate, veniva stimato un gettito lordo pari al 28 per cento di quello complessivo, mentre alla terza e alla quarta fascia afferiva circa il 44 per cento del gettito lordo complessivo; pertanto, in virtù del dimezzamento delle tariffe relative a queste due ultime citate, viene stimato un ulteriore abbattimento del gettito del 22 per cento.

Pertanto, rispetto all'introito effettivo che negli ultimi 12 mesi è stato pari a 24 milioni di euro, si stima una perdita di gettito pari alla metà di quanto effettivamente introitato, e cioè di circa 11,9 milioni. In considerazione del fatto che l'imposta in oggetto deve essere assolta entro il 31 maggio di ciascun anno, gli effetti di gettito saranno osservabili a regime dall'anno 2014.

Per l'anno 2013 è stata considerata una perdita, in considerazione del trasferimento delle unità da diporto infrannuali, il cui termine di versamento coincide con il momento del perfezionamento del trasferimento stesso. Relativamente agli eventuali rimborsi che potrebbero essere presentati dai contribuenti che abbiano già nel 2013 pagato l'imposta per l'intera annualità, si evidenzia che gli stessi potranno essere soddisfatti nelle annualità in cui essi saranno validati e, in ogni caso, considerata l'entità non significativa dei rimborsi in questione, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di Bilancio.

ART. 56.

Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie

Con riferimento alla richiesta di informazioni relativamente alla quantificazione degli effetti finanziari della disposizione in esame si evidenzia quanto segue.

La stima di -6,75 milioni di euro si riferisce alle minori entrate per l'anno 2013 relative al differimento dal 1° luglio

al 1° settembre 2013 della decorrenza dell'imposta per le operazioni di cui al comma 492 della legge n. 228 del 2013 (operazioni su strumenti finanziari derivanti) e per quelle di cui al comma 495 (*high frequency trading*) su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari.

Come indicato nella relazione tecnica, la stima è stata effettuata sulla base di quanto valutato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario e corrisponde al minor gettito ascrivibile per due mesi relativamente alla tassazione delle operazioni sopra descritte.

ALLEGATO 3

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.****NOTA DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

L'articolo 48 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha modificato l'articolo 537-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) nel senso di autorizzare il Ministero della difesa a svolgere « attività di supporto tecnico-amministrativo ovvero contrattuale », in precedenza non contemplate dalla normativa, in favore degli Stati con i quali sussistono accordi di cooperazione.

Di fatto, quindi, con detta modifica è stato previsto un ampliamento delle possibilità di cooperazione internazionale, nel più ampio contesto di un reciproco scambio di conoscenze ed esperienze in campo tecnico-militare. Pertanto, degli eventuali proventi derivanti dalle citate neointrodotte attività di supporto non bisogna tener conto ai fini del computo dell'ammontare del « tetto » imposto alle riassegnazioni, per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, dall'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, essendo tale tetto basato sull'« importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno

2005 », tra le quali evidentemente i proventi stessi non potevano a suo tempo rientrare.

In sostanza la novella recata dall'articolo 48 del decreto-legge n. 69 del 2013 non va considerata né derogatoria del richiamato tetto né onerosa per il bilancio dello Stato, poiché le attività di supporto in parola possono essere svolte dal Dicastero della difesa, senza precludere il perseguimento delle finalità istituzionali, ricorrendo alle strutture organizzative e alle professionalità già esistenti nell'ambito del Segretariato generale della difesa e degli Uffici degli addetti per la difesa dislocati all'estero.

Ciò fermo restando che l'effettuazione delle attività in argomento, a differenza dello svolgimento dei compiti istituzionalmente propri della Difesa, non è obbligatorio, ma, qualora richieste dalle controparti governative, presuppone una valutazione di opportunità nonché un'adeguata e puntuale disciplina, con riferimento a limiti e modalità, nel quadro dei connessi accordi internazionali.

ALLEGATO 4

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.****NOTA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Si ritiene possibile escludere che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 41 presentino elementi di incompatibilità con la normativa comunitaria per le seguenti ragioni.

La disposizione di cui al comma 1 detta infatti le condizioni e le cautele, finalizzate all'osservanza degli obiettivi generali di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche di cui alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, che devono essere osservate perché le acque emunte possano essere considerate scarichi industriali e non rifiuti liquidi, tenendo presente quella che è la nozione comunitaria di rifiuto, nonché l'esclusione da tale nozione delle acque di scarico di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE.

Analoga considerazione può farsi per quanto concerne la previsione del comma 2, atteso che la non applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012 alle rocce e terre da scavo non provenienti da attività sottoposte a Via o ad Aia, in ragione del criterio di proporzionalità degli adempimenti alle dimensioni delle opere interessate, comporta che le terre e rocce escluse debbano essere gestite o come sottoprodotti, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, corrispondenti alla condizioni previste dalla direttiva 2008/98/CE,

o come rifiuti, laddove tali condizioni non ricorrano. In tale ultimo caso si dovrà procedere, a cura dell'operatore interessato, al loro avvio a smaltimento o recupero secondo la normativa vigente. In tale prospettiva devono quindi escludersi oneri indiretti per interventi di risanamento e bonifica.

Considerazioni non dissimili possono farsi anche per le disposizioni di cui al comma 3, atteso che l'introduzione della cautela della necessaria sottoposizione dei terreni di riporto al *test* di cessione, e la previsione della salvezza dell'applicazione delle norme relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati, sono finalizzate a ricondurre complessivamente la gestione di tali terreni nell'ambito delle previsioni di cui alla citata direttiva 2008/98/CE.

Con riferimento invece alle previsioni di cui ai commi 6 e 7 si esclude che si possano determinare effetti negativi in termini di rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno degli enti locali, atteso che l'intervento dei commissari *ad acta* avviene in via sostitutiva per l'inadempimento di attività che i predetti enti avrebbero obbligatoriamente dovuto porre in essere nell'esercizio delle loro competenze ordinarie («interventi già previsti e non realizzati») con le risorse a tal fine allocate.

ALLEGATO 5

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.**

NOTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Si forniscono gli elementi, di competenza di questa Amministrazione, relativi all'articolo 38 « Disposizioni in materia di prevenzione incendi » dello schema in argomento, con particolare riferimento alla richiesta di valutazione della coerenza della norma in esame rispetto agli obblighi di neutralità finanziaria previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

La semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di prevenzione incendi, di cui al comma 1 del citato articolo 38, prevista per evitare una duplicazione di adempimenti a carico degli enti e delle imprese interessate, non comporterà effetti negativi per la finanza pubblica.

L'assenza di oneri, anche con riferimento ai diritti relativi ai compiti di istruttoria e di controllo introitati è confermata dalla circostanza che tali diritti saranno compensati da una corrispon-

dente diminuzione dei compiti per l'Amministrazione che potrà utilizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per incrementare le ulteriori attività di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2006, attività che sono svolte dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto.

A mero titolo esemplificativo possono annoverarsi tra le attività in argomento le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità nonché i servizi di vigilanza antincendio.

L'effettuazione, da parte delle strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di tali attività comporterà un introito di diritti che potranno utilmente compensare gli eventuali minori diritti di istruttoria percepiti per gli adempimenti di cui al citato articolo 38.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.55 alle 15.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139-A Governo 37

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 luglio 2013.

**DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
C. 1139-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.30 alle 12.45 e dalle 13.30 alle 14.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
SEDE REFERENTE:	
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1154 Governo, C. 1161 Rampelli e petizione n. 43 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 1139-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	42
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Emendamenti C. 67 ed abb-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	42
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 1139-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	42
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 1139-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

La seduta comincia alle 12.55.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1154 Governo, C. 1161 Rampelli e petizione n. 43.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Emanuele COZZOLINO (M5S) rileva come, ad avviso del suo gruppo, sia giunto il momento di passare alla pratica dei fatti, lasciando lo spazio al voto ed agli emendamenti che saranno presentati.

Ricorda come nella precedente seduta il relatore Fiano abbia preannunciato l'intenzione di proporre come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge del Governo.

Ricorda altresì come il medesimo relatore, nella scorsa seduta, è intervenuto per precisare come il capo II del suddetto disegno di legge prevede un'organizzazione interna che « non è fine a se stessa e genericamente imposta a tutti i movimenti politici, bensì costituisce solo la condizione per l'accesso, che resta volontario, alle forme di agevolazione finanziaria previste dal provvedimento stesso ».

Evidenza che, posta così la questione, che tra l'altro era evidente già ad una prima lettura del testo, al Movimento 5 Stelle nella sostanza potrebbe anche andare bene, in virtù del fatto che i finanziamenti pubblici, in primo luogo, non li hanno mai richiesti e soprattutto del fatto che l'obiettivo del suo gruppo è quello di azzerarli completamente.

Ne deriva, di conseguenza, che l'oggetto della materia non è dunque l'articolo 49 della Costituzione, non è il concetto ambizioso e al tempo stesso scivoloso, della democrazia interna alle organizzazioni politiche, ma un obiettivo ben più modesto che consiste nella realizzazione di un passaggio a livello che, a determinate condizioni, consenta l'accesso ad una qualche forma di finanziamento pubblico.

In questo senso il suo gruppo concorda con quanto affermato dal collega Bianconi qualche seduta fa, in merito al cenno all'articolo 49 che si fa al comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge del Governo e a quella formulazione, a suo

avviso singolare, in cui si afferma che l'osservanza del metodo democratico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione « è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni della presente legge ». Ritiene che la parola « anche », in tale contesto, denoti – dopo che per secoli l'Italia ha prima fondato il diritto, grazie ai Romani, e poi ne è stata la patria riconosciuta – il passaggio al diritto « che ammicca ma non dice », che lascia intendere ma non si assume responsabilità di certezza. Ritiene si tratti di norme quasi pirandelliane il cui significato, come in questo caso può essere uno, nessuno e centomila e la cui interpretazione è: così è, se vi pare.

Rileva che, se si intende parlare semplicemente di condizioni di accesso ad una qualche forma di finanziamento, allora va eliminato ogni riferimento all'articolo 49. Nelle rubriche degli articoli 2 e 4, dopo la parola: « partiti », vanno aggiunte le seguenti: « che vogliono accedere ai finanziamenti pubblici o alle agevolazioni fiscali », perché deve essere chiaro che quelle condizioni e i criteri posti non valgono per tutti, ma solo per alcune forze politiche.

Richiama poi le considerazioni svolte in precedenza dalla collega Centemero, nella parte in cui ha rilevato come la definizione della forma di finanziamento pubblico debba essere in qualche modo collegata alla forma di governo e alla legge elettorale. Tralasciando il riferimento alla forma di governo, il cui collegamento con il finanziamento pubblico è a suo avviso tesi ardita e singolare, per quanto riguarda la legge elettorale ritiene che quella attuale rechi sicuramente il modello più oneroso per i partiti, perché con un sistema nel quale i candidati sono di fatto nominati, e dunque non hanno bisogno di fare campagna elettorale, tutto l'onere della propaganda si trova in capo ai partiti. Evidenzia che questo è un aspetto che nella proposta di legge del suo gruppo è stato valutato ed è per questo che essa è l'unica a prevedere una forte riduzione degli attuali limiti delle spese elettorali.

Evidenzia come un altro tema che non viene considerato nel disegno di legge del Governo – e sul quale il presidente Bove ha lanciato una sorta di allarme – è quello dei controlli sulla gestione finanziaria dei partiti e delle eventuali sanzioni. Il problema è duplice: com'è noto la legge n. 96 del 2012 ha introdotto sanzioni prima non previste, anche se va detto che queste sanzioni nel peggiore dei casi riducono l'incasso dei partiti sui rimborsi, ma non sono feroci al punto tale da costringere i partiti a pagare «tirando fuori» risorse che già hanno in cassa, anche a fronte di irregolarità gravissime. Al tempo stesso, le norme sull'analisi dei bilanci sono rimaste sostanzialmente invariate. La Commissione istituita dalla legge n. 96 del 2012 sanziona la mancanza di documenti, ma non ha gli strumenti per accertare se quanto scritto nei documenti contabili corrisponde al vero.

Ricorda che il disegno di legge del Governo, come detto dallo stesso presidente Bove, lascia invariata la possibilità di verificare la bontà dei documenti contabili, ma ha il grave difetto di togliere le sanzioni introdotte un anno fa. Errore a suo avviso gravissimo perché il problema vero dal quale è dipesa la crisi dei partiti politici e gli scandali – più o meno clamorosi – che hanno coinvolto alcuni tesoreri, non consiste nel tipo di statuto, ma nella legge che consente ai partiti di redigere rendiconti di difficile intelligibilità. Questo è un altro aspetto fondamentale sul quale il suo gruppo si riserva di intervenire in fase emendativa.

Nazzareno PILOZZI (SEL), desidera sottolineare come si debba guardare all'Europa non solo quando si tratta di banche o di questioni finanziarie, ma anche quando si toccano altri aspetti, come appunto il finanziamento pubblico ai partiti politici. Si augura, quindi, che il testo che uscirà dalla Commissione guardi alle esperienze degli altri Paesi europei. Osserva, invece, che quanto dispongono molti dei progetti di legge all'esame della Commissione ci porterebbero fuori dall'Europa.

Anche il disegno di legge del Governo si pone, a suo avviso, in questa direzione. Ricorda come il Presidente del Consiglio, nelle sue comunicazioni al Parlamento in vista della riunione del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno, abbia centrato la sua relazione sulla necessità di connettere l'Italia alle politiche degli altri Paesi europei con un ruolo da protagonista. Invece nella relazione al disegno di legge n. 1154 si citano le esperienze di Paesi extra-europei, quali gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia, per ribadire che in quei Paesi i rimborsi sono erogati esclusivamente sulla base delle spese effettivamente sostenute. Cosa inoltre non del tutto vera, perché, ad esempio, in Australia per le elezioni del 2010 è stata erogato *una tantum* un contributo al di là delle effettive spese elettorali sostenute.

Ribadisce che si deve guardare alle esperienze delle democrazie europee. Proprio per questo, e non per ragioni dilatorie, il suo gruppo aveva avanzato la richiesta di audizione dei tesoreri di alcuni partiti europei, al fine di offrire alla riflessione della Commissione un punto di vista diverso. Ricorda anche, per sottolineare il carattere non ostruzionistico della richiesta, come il suo gruppo non abbia fatto nessuna difficoltà quando è stato chiesto di rinunciare alle audizioni per questioni di tempo.

Desidera a questo punto ricordare brevemente come funzionano i vari sistemi europei di finanziamento pubblico ai partiti politici.

In Francia è in vigore un sistema misto, basato sulla coesistenza tra finanziamento pubblico e privato. Il primo viene in parte assegnato sulla base dei voti ottenuti alle ultime elezioni, in parte in proporzione agli eletti ottenuti in Parlamento. La somma erogata annualmente ai partiti è di circa 80 milioni di euro, cui si aggiungono i rimborsi per le spese elettorali, alcuni dei quali effettuati a piè di lista, altri determinati in modo forfetario. Rimborsi sono stabiliti anche per le campagne presidenziali, per un ammontare di circa 44 mi-

lioni di euro. Uguali forme di finanziamento sono previste per le elezioni cantonali, regionali ed europee.

In Germania esiste un sistema di cofinanziamento, con una parte del contributo che viene assegnato in base ai voti ottenuti nelle competizioni elettorali e una parte che premia invece la capacità dei partiti politici di reperire contributi dai privati. Il finanziamento pubblico ammonta a 150 milioni di euro, cui si sommano i contributi ai gruppi parlamentari.

In Spagna il finanziamento pubblico si compone di rimborsi delle spese elettorali e di sovvenzioni stabilite per il funzionamento dei partiti politici, per un ammontare complessivo di 44 milioni di euro.

Osserva che persino nel Regno Unito, dove pure il ruolo svolto dal pubblico è marginale, si finanziano i partiti dell'opposizione e vi è inoltre una consolidata prospettiva di riforma del sistema con un conseguente aumento della contribuzione a favore dei partiti politici e non solo quelli dell'opposizione, soprattutto alla luce dei recenti scandali che hanno riguardato i partiti al Governo.

Si tratta, quindi, a livello europeo di una prassi legislativa consolidata che tuttavia si accompagna a una disciplina che prevede controlli e fissa limiti, anche con riguardo ai contributi da parte dei privati.

In Francia le donazioni possono infatti essere effettuate solo da persone fisiche – sono vietate quelle da parte delle persone giuridiche – con un massimo di 7.500 euro *pro capite* ogni anno.

In Germania le donazioni ai partiti politici sono trasparenti ed è prevista una disciplina specifica che regola e finanzia la vita delle fondazioni vicine ai partiti.

In Spagna è previsto un limite di 100.000 euro annui per le donazioni.

Anche in base a quanto ha esposto fino ad ora, enuncia alcuni principi che devono stare alla base della legge che elaborerà il Parlamento.

In primo luogo la politica non va fatta per censo: va rispettato il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della

Costituzione e tutti i cittadini devono essere messi in condizione di partecipare alla vita politica.

Bisogna poi tenere sempre a mente che quella che si finanzia è la politica, non il singolo partito e che una democrazia è composta da molti attori. Stabilire che un singolo possa decidere a chi vadano i contributi pubblici rappresenta, a suo parere, una distorsione di questo sistema.

Permettere inoltre alle persone giuridiche di elargire contributi ai partiti con la possibilità di effettuare detrazioni, rappresenta un regalo per i grandi finanziatori. Questi infatti non solo possono versare e detrarre somme, ma nascondere anche plusvalenze.

Ritiene che è sbagliato voler risolvere con l'abrogazione del finanziamento pubblico i mali evidenziati dagli scandali registratisi negli ultimi tempi. Rischia di essere un rimedio peggiore del male. Bisogna invece ribaltare il punto di vista ed agire sulla trasparenza e sul controllo di come i partiti spendono i soldi dei contributi pubblici.

In conclusione, dato che ultimamente qualcuno ha messo in discussione il significato della sigla del suo gruppo, desidera affermare che essere di sinistra significa mettere tutti i cittadini sullo stesso piano e in uguali condizioni.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, replicando al deputato Cozzolino, chiarisce che, quando ha parlato dell'esistenza di un nesso inscindibile, nel disegno di legge del Governo, tra la disciplina dell'organizzazione interna dei partiti, di cui al capo II, e l'accesso alla contribuzione volontaria e indiretta, di cui al capo III, ha inteso sostenere che l'accesso dei partiti alla contribuzione diretta o indiretta deve essere consentito – come prevede il disegno di legge del Governo – ai soli partiti che presentino un'organizzazione interna democratica.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

Emendamenti C. 1139-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

Emendamenti C. 67 ed abb-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze

legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

Emendamenti C. 1139-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, avverte che sono stati presentati gli emendamenti 1.600 del Governo e 2.500 della Commissione e l'articolo aggiuntivo 2.0.500 della Commissione. Quindi, sostituendo il relatore, rileva che né gli emendamenti né l'articolo aggiuntivo presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 19.10.

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

Emendamenti C. 1139-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, ricorda che il subemendamento in esame — 0.1.600.1 Crippa e altri — modifica l'emendamento 1.600 del Governo. Quest'ultimo, sostanzialmente integrando l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 2 dicembre 2012, n. 207, prevede che i rapporti di valutazione del danno sanitario previsti dal comma 1 del citato articolo 1-*bis* — cioè i rapporti di valutazione del danno sanitario nelle aree interessate da stabilimenti la cui attività produttiva abbia prodotto danni per la salute — devono conformarsi ai criteri metodologici stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 1-*bis*.

L'emendamento del Governo prevede inoltre che il rapporto di valutazione del danno sanitario non modifica le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale): comma che disciplina appunto il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il subemendamento in esame — 0.1.600.1 Crippa e altri — tende a modificare l'emendamento del Governo per prevedere che il rapporto di valutazione

del danno sanitario deve conformarsi ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale citato «esclusivamente quando non sia vigente a livello regionale una normativa in materia di valutazione del danno sanitario». Il subemendamento prevede conseguentemente che la regione possa chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale sulla base della valutazione del danno derivante dalla propria normativa regionale.

Va detto che — prima che il legislatore statale adottasse la disposizione di cui al citato articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 207 del 2012 in materia di rapporto di valutazione del danno sanitario — la regione Puglia, con la legge regionale 24 luglio 2012, n. 21, era intervenuta su questa materia prevedendo la redazione di un rapporto di valutazione del danno sanitario nel rispetto dei criteri metodologici successivamente individuati con il regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 24.

Nel frattempo, con il decreto interministeriale (salute-ambiente) del 24 aprile 2013, sono state adottate — in attuazione dell'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 207 — anche le disposizioni statali volte a stabilire i criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario.

Va detto che la competenza legislativa sulla materia di cui si tratta — quella della valutazione del danno sanitario nelle aree interessate da stabilimenti la cui attività causi rischi per l'ambiente e la salute umana e dei criteri metodologici per la redazione dei relativi rapporti di valutazione — sembra essere statale. Infatti la valutazione del danno sanitario è funzionale ad assicurare il diritto alla salute come diritto soggettivo che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale e va quindi ricondotta alla materia di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, che riserva alla legislazione statale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul territorio nazionale. Sotto il profilo della tutela risarcitoria del danno, rileva la

materia « ordinamento civile e penale », che è anch'essa di legislazione statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.

Propone quindi che il comitato esprima parere contrario sul subemendamento 0.1.600.1 Crippa e altri, in quanto di fatto questo riconosce una competenza normativa regionale su una materia – appunto

quella della valutazione del danno sanitario – che va considerata di competenza legislativa statale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 19.15.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	56

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti all'emendamento dei relatori 1.500</i>)	71
Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) ..	53
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	73

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	54
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	75
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 9.40.

DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2012.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Fa presente come la proposta di parere sia stata redatta tenendo conto dei risultati del ciclo di audizioni e del dibattito sviluppatosi in Commissione, cercando di trovare un punto di equilibrio che fosse in grado di raccogliere il più ampio consenso possibile. Precisa, inoltre, come le condizioni siano state redatte in modo tale da poter essere facilmente trasformate in

emendamenti, al fine di offrire alle Commissioni di merito un contributo concreto ed efficace per migliorare la formulazione del provvedimento. Illustra quindi il contenuto della proposta di parere.

Alfonso BONAFEDE (M5S) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e anche per le modalità di organizzazione dei lavori della Commissione che, nonostante la ristrettezza del tempo a disposizione e l'assegnazione solo in sede consultiva di un provvedimento contenente un intero titolo di importanti disposizioni in materia di giustizia civile, ha consentito comunque di approfondire le tematiche più importanti e di sviluppare un contraddittorio adeguato.

Ritiene, tuttavia, che la proposta di parere dovesse intervenire con maggiore durezza e decisione nel sottolineare la totale inadeguatezza dell'uso delle decretazioni d'urgenza, indicando come soluzione prioritaria la soppressione del titolo terzo del provvedimento, le cui disposizioni dovrebbero essere riversate in un autonomo disegno di legge, da assegnare in sede referente alla Commissione giustizia. A suo giudizio si è trattato di un vero e proprio colpo di mano del Governo, che ha determinato la pretermissione della Commissione competente per materia, senza contare il rischio di un probabile intervento della Corte costituzionale su un decreto-legge di contenuto molto eterogeneo, che vanificherebbe tutto il lavoro svolto dal Parlamento.

Nel merito del provvedimento, pur dividendo molti dei rilievi contenuti nella proposta di parere del relatore, ritiene che debbano essere apportate talune significative modifiche, con particolare riferimento: alla necessità di rimodulare la disposizione che prevede le categorie professionali che possono svolgere il ruolo di giudici ausiliari, ritenendo che debbano essere espunti i notai e i magistrati – in quanto soggetti dotati di stabilità economica –, mantenuti gli avvocati e i ricercatori universitari ed aggiunti i giudici onorari, in ogni caso cercando di privilegiare i giovani. Una tale modifica sarebbe

conforme alla *ratio* del provvedimento che mira, da un lato, a sciogliere alcuni nodi che paralizzano la giustizia civile e, dall'altro, a dare impulso all'economia, favorendo le categorie che più risentono della crisi economica e di situazioni di precarietà.

Quanto al tirocinio formativo, ritiene opportuno che la relativa durata non sia estesa ma, anzi, ridotta ad un anno, poiché una durata più breve non ne altererebbe il valore formativo e consentirebbe un maggiore *turn over* nell'ambito di categorie che presentano ampie fasce di precariato di fatto. Più in generale, rileva l'opportunità di non prevedere requisiti di accesso troppo rigidi a questa forma di tirocinio, come ad esempio il voto minimo di laurea, ritenendo preferibile che sia il capo dell'ufficio giudiziario a selezionare i più meritevoli.

Ritiene che debbano essere soppressi gli articoli 74 e 79, che appaiono inutili e dannosi, prevedendo, rispettivamente, l'istituzione della figura del magistrato assistente di studio della Corte Suprema di Cassazione e una arbitraria semplificazione della motivazione della sentenza, lesiva del diritto di difesa e di impugnazione.

Sulla conciliazione giudiziale di cui all'articolo 77, ritiene che la proposta transattiva o conciliativa debba rimanere obbligatoria, ma essere affiancata dalla soppressione della mediazione delegata, che risulterebbe sovrabbondante.

Con riferimento alla mediazione, valuta con favore la previsione di un limite di competenza per valore, che potrebbe essere di 50.000 euro. Più in generale, ritiene che l'obbligatorietà della mediazione sia accettabile se ed in quanto la mediazione stessa sia gratuita –soprattutto qualora non vada a buon fine –, limitata ad una determinata fascia di valore delle controversie e ad alcune specifiche materie. Fra queste, ad esempio, non dovrebbero rientrare le materie dei sinistri stradali e dello sfratto per finita locazione.

Matteo BIFFONI (PD) esprime, a nome del gruppo del PD, apprezzamento per il

grande lavoro istruttorio svolto dalla Commissione e per la proposta di parere che, ove approvata e recepita dalle Commissioni di merito, comporterebbe un effettivo miglioramento del provvedimento.

Illustra, in ogni caso, alcune modifiche che potrebbero essere apportate alla proposta di parere.

In primo luogo, propone di estendere l'applicazione dell'articolo 76 agli avvocati ed ai commercialisti.

Con riferimento alla mediazione, ritiene che, in caso di mancato raggiungimento di un accordo al termine del procedimento, si potrebbe pensare ad una riduzione dei costi. Esprime, inoltre, perplessità sull'inclusione della materia della locazione e del comodato fra quelle sottoposte a mediazione obbligatoria.

Ritiene anche opportuno che siano menzionate, eventualmente nelle premesse del parere, le forme di negoziazione assistita, per sollecitare il Governo a prenderle in considerazione.

Condivide l'opportunità che sia prevista una formazione per gli avvocati che svolgano l'attività di mediatore, purché si specifichi quale debba essere il percorso formativo.

Francesca BUSINAROLO (M5S) dichiara preliminarmente di condividere i rilievi del collega Biffoni in riferimento all'estensione dell'applicazione dell'articolo 76 agli avvocati e all'opportunità di prendere in considerazione anche forme di negoziazione assistita.

Osserva quindi come il « decreto del fare » disponga la revisione del cosiddetto concordato in bianco. Lo strumento è stato introdotto nel 2012 per consentire all'impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono pagare ai creditori).

Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile, e a

proteggere il patrimonio aziendale dalle azioni esecutive e cautelari dei creditori) emerse dai primi rilievi statistici, si dispone che l'impresa alla semplice domanda iniziale in bianco dovrà allegare anche, a fini di un controllo anche contabile, l'elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti).

Il decreto dispone inoltre che il tribunale potrà nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l'impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il tribunale potrà chiudere la procedura. La nomina del commissario Giudiziale risponde ad un'esigenza riscontrata nelle esperienze di questi ultimi mesi, da settembre 2012 ad ora, in quanto alcune procedure rimanevano in un limbo per parecchi mesi, a seconda dei termini concessi dal giudice per il deposito della proposta e del piano di concordato, non essendoci un organo predisposto al controllo dell'andamento della procedura e all'autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione.

Rileva, in primo luogo, come il decreto abbia apportato delle modifiche sicuramente positive, che vanno nella direzione sopra illustrata di garantire un controllo attualmente assente e di cercare di prevenire eventuali abusi dello strumento, creando degli effetti domino negativi su tutti i creditori coinvolti nella filiera.

Tuttavia che la nomina del commissario possa essere eventualmente disposta dal tribunale non garantisce che tale nomina avvenga tempestivamente in ogni procedura di concordato in bianco, ma solamente a discrezione del tribunale. Per questo motivo ritiene assolutamente auspicabile che tale nomina avvenga obbligatoriamente con il decreto con cui il tribunale fissa il termine al ricorrere per il deposito della proposta, del piano e della restante documentazione. Questo per garantire una figura dedicata al controllo della condotta dell'imprenditore nonché della documentazione prevista sin dal principio.

Per prevenire gli abusi dello strumento nelle procedure già depositate dal settembre 2012 ad oggi, tale disposizione deve essere necessariamente applicata anche alle procedure già in corso, con nomina immediata del commissario giudiziale, ove non ancora effettuata. Si veda, a tale proposito, il decreto del Tribunale di Pavia del 26 giugno 2013, che alla richiesta di una proroga dei termini da parte del ricorrente, risponde con la concessione della stessa, nonché con la nomina del commissario giudiziale, applicando immediatamente quanto disposto dal provvedimento in esame.

Al Commissario, una volta nominato, devono essere richiesti pareri, compresi anche in caso di autorizzazioni riguardanti gli atti soggetti a speciale controllo (finanziamenti interinali e pagamenti di crediti anteriori *ex artt. 182-quinquies*) e scioglimento dei contratti *ex articolo 169-bis L.F.*

Inoltre, per consentire un controllo anche sulla situazione patrimoniale ed economica, perlomeno a valori storici caricati in contabilità, tra gli allegati che il ricorrente è tenuto a depositare in sede di domanda di ammissione alla procedura di concordato in bianco, deve essere inclusa anche la situazione economica e patrimoniale aggiornata alla data del deposito, al momento già oggetto di richiesta da parte di molti tribunali. Il deposito immediato di tale situazione patrimoniale ed economica fornisce anche una garanzia che la contabilità del soggetto richiedente l'ammissione alla procedura risulti aggiornata. Va comunque rilevato che tale situazione patrimoniale di per sé fornisce parziali informazioni sulla bontà della proposta per i creditori, in quanto i valori contabili sono, come noto, valori storici e non valori di liquidazione, e pertanto non corrispondenti al valore di presumibile realizzo delle poste ai fini della definizione del piano di concordato.

Sottolinea come rimanga aperto il problema relativo alla previsione del pagamento del compenso del commissario giudiziale a titolo di acconto: nel caso in cui la procedura fosse dichiarata inammissibile per qualunque motivo, prima ancora

del deposito della domanda e del piano, il compenso del commissario non troverebbe una copertura in termini di risorse. Va pertanto valutato attentamente come disporre l'obbligo del versamento di un deposito cauzionale o una cauzione *pro expensis*, al fine di sostenere le spese di giustizia necessarie al controllo degli stadi iniziali della procedura e garantire pertanto un serio fronte contro l'abuso dello strumento.

Il decreto dispone inoltre una serie di obblighi informativi *ex lege*, che nella prassi degli ultimi mesi venivano richiesti a discrezione del giudice nella forma e nella periodicità. Va però segnalato che la pubblicazione degli stessi con periodicità mensile al Registro delle imprese non solo appesantisce notevolmente gli oneri delle cancellerie fallimentari dei tribunali, ma non fornisce uno strumento utile ai creditori, i quali non possono comunque procedere con azioni esecutive e cautelari individuali e sono molto più tutelati da un serio e competente controllo svolto dal commissario giudiziale già nominato dal tribunale.

In conclusione, ritiene opportuno: nominare sempre il commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo in bianco con il decreto con cui il tribunale fissa il termine al ricorrente per il deposito della proposta, del piano e della restante documentazione, per garantire una figura dedicata al controllo della condotta dell'imprenditore nonché della documentazione prevista sin dal principio, a applicare tale disposizione anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto; prevedere delle tempistiche più stringenti per il deposito del piano, della domanda e dei documenti, per la fissazione delle udienze, per il deposito di eventuali relazioni del commissario e la liquidazione del patrimonio della procedura, al fine di garantire alla massa dei creditori la riscossione più veloce possibile delle somme dovute dal debitore; prevedere il deposito della situazione economica patrimoniale contestuale al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, nonché un documento che rap-

presenti le poste di bilancio non a valori storici ma al valore di presumibile realizzo; valutare se e come disporre l'obbligo del versamento di un deposito cauzionale o una cauzione *pro expensis*, al fine di sostenere le spese di giustizia necessarie al controllo degli stadi iniziali della procedura e garantire pertanto un serio fronte contro l'abuso dello strumento.

Giulia SARTI (M5S) invita i colleghi ad esprimere le proprie valutazioni sull'opportunità dell'uso della decretazione d'urgenza, al fine di meglio comprendere la posizione della Commissione sul punto. In merito all'articolo 73, sottolinea come il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari costituisca titolo di accesso al concorso in magistratura e rileva come questo potrebbe creare una disparità di trattamento rispetto agli ordinari percorsi di accesso. Condivide, inoltre, la proposta di soppressione dell'articolo 80 del provvedimento.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) ritiene che dal complesso delle audizioni emerga l'inadeguatezza del provvedimento a risolvere i veri problemi della giustizia. Inadeguato appare anche il ricorso al decreto-legge, posto che la giustizia costituisce un'emergenza, ma ciò che si propone nel provvedimento non fronteggia l'emergenza. Osserva quindi, a titolo esemplificativo, come nel processo del lavoro vi siano migliaia di procedimenti pendenti perché ancora non si prevede che nelle cause seriali di lavoro la sentenza possa avere una efficacia che vada oltre le parti in causa.

Con riferimento alla conciliazione giudiziale di cui all'articolo 77, ricorda come l'esperienza pratica di tale istituto sia stata fallimentare. Più in generale, dichiara la propria totale contrarietà a qualsiasi tendenza alla privatizzazione della giustizia, che allontana il cittadino dalla giustizia.

Alfredo BAZOLI (PD) dichiara di condividere nella sostanza la proposta di parere. Propone peraltro di estendere la mediazione obbligatoria anche alla mate-

ria dei contratti di somministrazione e del risarcimento dei danni derivanti da circolazione dei veicoli e natanti, quando non vi siano danni alle persone. Condivide, inoltre, il principio della riduzione dei costi della mediazione, ritenendo peraltro difficile non riconoscere agli organismi di mediazione almeno i diritti di segreteria.

Andrea COLLETTI (M5S) esprime perplessità sul coordinamento logico tra le premesse di cui ai punti 1.22 e 1.23 nonché sulla premessa di cui al punto 6.7. Chiede quindi a cosa si riferisca il punto 2.3 delle premesse.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, fornisce al deputato Colletti i chiarimenti richiesti.

Assunta TARTAGLIONE (PD) ritiene opportuno un supplemento di riflessione sull'opportunità di non introdurre nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria quella del risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti.

Alessia MORANI (PD) si associa alle considerazioni della collega Tartaglione. Ritiene inoltre opportuno escludere i pensionati dal novero dei soggetti che possono svolgere le funzioni di giudice ausiliario, esprimendo una preferenza per i professionisti in attività e per i giudici onorari. In ordine al tirocinio di cui all'articolo 73, ritiene eccessivo estenderne la durata a tre anni e opportuno riconoscere al tirocinante un'indennità di 400 euro, analoga a quella corrisposta ai soggetti che prestano il servizio civile.

Sofia AMODDIO (PD) ringrazia il relatore per il lavoro enorme che ha svolto, pur ritenendo necessaria qualche ulteriore riflessione.

Condivide la soppressione dell'articolo 74, che ritiene assolutamente inutile. Quanto all'articolo 73, comma 1, ritiene opportuno mantenere tra i requisiti di accesso al tirocinio il punteggio di laurea non inferiore a 102/110. Ritiene inoltre che all'articolo 77, comma 1, lettera a),

capoverso, debba essere soppresso il secondo periodo. Considera assolutamente necessario sopprimere l'articolo 79, poiché la motivazione della sentenza è un caposaldo della civiltà giuridica.

Gaetano PIEPOLI (SCpI) evidenzia come il provvedimento in esame riproponga purtroppo il tema, estremamente rilevante, della qualità della legislazione. Rileva quindi la mancanza di coordinamento tra tirocinio *ex* articolo 73 e scuole di specializzazione, sottolineando come il tirocinio diventi alternativo e abbia una valenza formativa superiore a quella delle scuole di specializzazione, che ne risultano quindi ridimensionate. Non condivide inoltre che al tirocinante debba essere corrisposta un'indennità, venendosi a determinare, altrimenti, una disparità di trattamento rispetto quanto accade nelle scuole di specializzazione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, osserva come molti dei principi alla base dei rilievi mossi dai colleghi risultino già accolti nella proposta di parere presentata. Si riserva comunque un ulteriore margine di riflessione al fine di apportare eventuali modifiche, tenendo conto di quanto oggi emerso dal dibattito. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine dell'odierna seduta in sede referente.

La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 12

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 2*) all'emendamento dei relatori 1.500 (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 4 luglio 2013*). Comunica che, al contrario di quanto previsto, oggi non si procederà alla votazione degli emendamenti ma soltanto alla loro illustrazione, secondo quanto chiesto da un gruppo, che le ha rappresentato l'esigenza di un ulteriore approfondimento del testo unificato e dell'emendamento dei relatori. A tale proposito ricorda che si era deciso di esaminare oggi tutti gli emendamenti affinché potesse essere dato tempo alla I Commissione di esprimere domani il parere sul testo e, quindi, alla stessa Commissione Giustizia di concludere l'esame in sede referente giovedì prossimo, al fine poi di avviare l'esame in Assemblea a partire da lunedì 15 luglio, secondo quanto previsto dal calendario della medesima. Auspica che tale slittamento non pregiudichi la possibilità di rispettare la calendarizzazione dell'Assemblea, in quanto, qualora ciò accadesse, si verificherebbe un fatto estremamente grave, considerato che si tratta di un testo diretto a contrastare i legami tra mafia e politica.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, esprime anch'egli stupore per l'atteggiamento di quei deputati che hanno concordato con lui e con il correlatore Mattiello la formulazione dell'emendamento 1.500 e che successivamente, oltre a presentare dei subemendamenti che ritornano sui punti sui quali si era giunti ad una intesa — come, ad esempio, l'eliminazione della nozione di accettazione di promessa di procacciamento di voti, sostituita da quella di accordo per il procacciamento di voti, ovvero la precisazione secondo cui l'utilità deve essere economicamente rilevante — chiedono di approfondire ulteriormente questioni a tutti ben note. Illustra, quindi, l'emendamento 1.500 evidenziandone le differenze rispetto al testo unificato.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, ritiene che l'emendamento 1. 500 risponda pienamente alle esigenze, emerse nel corso dei lavori, di formulare una fattispecie penale adeguatamente determinata e di sanzionare in maniera ragionevole, anche alla luce della normativa vigente. La questione di fondo che sta alla base del dibattito in commissione non è, a suo parere, una questione tecnico-giuridica, bensì un nodo politico-culturale: riuscire a comprendere, sulla base della storia del nostro Paese, che l'essenza della mafia sta tutta nella costruzione di relazioni. Nel caso in esame, il testo fotografa la fase della genesi della relazione tra mafia e politica. La *ratio* del testo deve essere ricercata nella esigenza di punire il momento in cui tra il politico e la mafia si stringe un patto, le cui contropartite sono i voti per il politico e delle utilità, che possono assumere diversa natura, per la mafia.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che l'emendamento dei relatori sia un inaccettabile passo in indietro rispetto non solo alle proposte abbinate ma anche alla normativa vigente. Inoltre la costruzione della fattispecie è del tutto incoerente laddove punisce il politico solo se vi è l'accordo per il procacciamento, mentre per il mafioso è sufficiente la promessa di procacciamento. Rimane poi fuori l'ipotesi non infrequente dell'accordo tra intermediari, che invece dovrebbe essere punita. Per tali ragioni il suo gruppo, che non è stato mai coinvolto in alcuna trattativa dai relatori, voterà contro l'emendamento dei relatori e cercherà di modificare il testo unificato.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (PdL) invita la Commissione a vagliare attentamente la formulazione della fattispecie penale, al fine di predisporre una normativa che non dia adito a libere interpretazioni da parte del magistrato, svincolato dall'esigenza di verificare in concreto la sussistenza di elementi della condotta che dovrebbero essere individuati dal legislatore in maniera determinata e tassativa. La Commissione dovrà poi verificare se sia

messo nel giusto risalto l'elemento soggettivo del reato, utilizzando, per evitare strumentalizzazioni, avverbi come, ad esempio, « consapevolmente ».

Personalmente sente fortemente l'esigenza di evitare il rischio di introdurre nell'ordinamento una fattispecie penale non determinata, in quanto, proprio per l'indeterminatezza della normativa vigente e l'eccessiva discrezionalità applicativa di un giudice, è stato vittima in passato di un grave errore da parte di un magistrato che, solo per la circostanza di aver salutato al termine di un evento elettorale un personaggio da lui non conosciuto, appartenente alla criminalità organizzata, gli ha fatto notificare una richiesta di incidente probatorio in merito al reato di voto di scambio. Per quanto la questione si sia presto risolta nell'archiviazione della sua posizione, sottolinea come tutto ciò gli abbia arrecato un profondo dolore, in quanto è stato anche vittima di una crudele campagna denigratoria da parte di alcuni media, poi querelati per diffamazione, che hanno completamente stravolto la realtà. Invita, quindi, i colleghi a riflettere sulle eventuali strumentalizzazioni di fattispecie generiche che finiscono per legittimare decisioni arbitrarie di magistrati a discapito della libertà e dell'onore di persone innocenti. Questi rischi sono sicuramente maggiori in realtà difficili come quelle del Sud dell'Italia.

Daniele FARINA (SEL) replica all'onorevole Chiarelli che è oramai da tempo anacronistica la visione, da lui sempre contestata, secondo cui la criminalità organizzata sarebbe un fenomeno meramente meridionale, per quanto alcune persone che rivestono anche un ruolo istituzionale importante, non sembrano ancora averlo compreso. Da anni, infatti, sono state evidenziate le ramificazioni criminali di stampo mafioso sempre più radicate in territori settentrionali. Proprio tale situazione rende improrogabile l'approvazione di un testo che punisca in maniera finalmente adeguata lo scambio elettorale politico-mafioso. Non comprende quindi l'atteggiamento di contra-

rietà al testo tenuto da deputati del Movimento 5 Stelle, che invece comprendono l'esigenza di modificare la normativa vigente.

Giulia SARTI (M5S), dopo aver condiviso le considerazioni del deputato Farina circa l'estensione su tutto il territorio nazionale della criminalità organizzata, dichiara la propria contrarietà sia al testo unificato che all'emendamento dei relatori, in quanto di più difficile applicazione rispetto ad una fattispecie penale che necessita unicamente di essere corretta, prevedendo che come corrispettivo dello scambio di voto con una associazione di stampo mafioso possa esservi qualsiasi tipo di utilità, anche se non economicamente valutabile.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che non siano corrette le critiche al testo dell'emendamento dei relatori, in quanto risulta ben determinata la condotta, che deve comunque essere supportata dall'elemento soggettivo del dolo, il quale ha per oggetto tutti gli elementi del reato. Per tale ragione, ad esempio, non è comprensibile la ragione per la quale si dovrebbe prevedere che l'accordo sia fatto consapevolmente: si tratterebbe di una precisazione del tutto superflua.

Pina PICIERNO (PD) dichiara preliminarmente di non essere d'accordo con l'onorevole Chiarelli, secondo il quale vi sarebbe una profonda differenza in materia di criminalità organizzata tra il nord e sud Italia. Ritiene che la questione dei rapporti tra politica e mafia debba essere risolta in primo luogo sul piano culturale, non essendo ammissibile che una persona che ha un ruolo politico saluti persone appartenenti alla criminalità organizzata. La questione penale entra in gioco in un secondo momento.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (PdL) replica all'onorevole Picierno che, nel suo caso, da parte sua non vi era alcuna consapevolezza della reale identità della persona da lui salutata.

Pina PICIERNO (PD) ringrazia i relatori per l'ottimo lavoro svolto, avendo formulato una fattispecie penale sufficientemente tipizzata, volta a colpire a monte il raccordo tra politico e la mafia.

Michela MARZANO (PD) ritiene del tutto superfluo, essendo implicita nella natura dolosa del reato, l'utilizzazione dell'avverbio « consapevolmente », dovendo il reo necessariamente conoscere gli elementi della fattispecie penale. Dichiara di non condividere, in quanto restrittiva rispetto alla *ratio* della norma, la nozione di utilità economicamente valutabile.

Franco VAZIO (PD) ringrazia anch'egli i relatori per il lavoro svolto, condividendo la scelta di formulare una fattispecie penale costruita intorno all'accordo tra politico e la mafia.

Nicola MOLTENI (LNA) ricorda che il suo gruppo è sempre stato favorevole all'approvazione in tempi rapidi di una legge sullo scambio elettorale politico-mafioso, purché l'istruttoria in Commissione sia volta all'approvazione di un testo che introduca un reato sufficientemente determinato, evitando un'eccessiva discrezionalità da parte del giudice. Ritiene che il testo in esame sia apprezzabile, ma non per questo è favorevole ad una accelerazione dell'esame in Commissione che possa determinare una scarsa attenzione circa alcuni elementi della fattispecie penale. Si chiede infine se nell'ambito della maggioranza vi sia una spaccatura in merito ad un testo che ha per oggetto una materia che invece richiede una piena condivisione da parte di tutti i gruppi.

Enrico COSTA (PdL) replica all'onorevole Molteni evidenziando come sul testo in esame non vi sia alcun vincolo o accordo di maggioranza. In particolare, rileva che l'emendamento dei relatori è il risultato di un accordo tra il PD e solo una parte di Scelta civica. In merito alla fattispecie penale in esame, ricorda che questa è volta a modificare un reato introdotto nel 1992 e che per la sua infelice

formulazione è stato scarsamente applicato, preferendosi al suo posto l'applicazione della creazione giurisprudenziale del cosiddetto concorso esterno ad associazioni di stampo mafioso. Ora si cerca di modificare la normativa vigente costruendo una fattispecie penale generica che costituirebbe un favore alla criminalità organizzata, la quale si troverebbe nella possibilità di far incriminare personaggi politici innocenti. Non ritiene in alcun modo sufficiente la previsione di un accordo, in quanto questo non è sufficientemente qualificato in termini di serietà dalla norma in esame, come sarebbe invece necessario. L'emendamento è poi carente nella parte in cui non si prevede chi sia la controparte del politico che stringe l'accordo. A suo parere sarebbe meglio punire la condotta di chi accetta il procacciamento dei voti, lasciando alla sfera del tentativo l'accettazione della promessa di voto. Infine sottolinea l'esigenza di specificare che l'accettazione da parte del politico sia fatta consapevolmente riguardo a tutti gli elementi del reato. Sempre al fine di evitare strumentalizzazioni in fase applicativa della fattispecie penale, sarebbe, a suo parere, necessario precisare che l'utilità a favore dell'associazione di stampo mafioso deve essere economicamente valutabile. Conclude ricordando alla presidenza che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea solo a condizione che la Commissione ne abbia nel frattempo concluso l'esame. Tale condizione si può verificare solo ove l'istruttoria legislativa sia adeguata, senza quindi procedere ad accelerazioni.

Walter VERINI (PD) ritiene che su questioni rilevanti relative al tema della legalità ed alla lotta contro la criminalità organizzata non vi possa essere spazio a contrapposizioni tra maggioranza e minoranza o addirittura nell'ambito della stessa maggioranza. Ritiene che la Commissione sia in grado di concludere entro questa settimana l'esame del testo, che potrebbe essere approvato, come auspica profondamente, anche all'unanimità dando un importante segnale al Paese.

Davide MATTIELLO (PD) ritiene che il testo dell'emendamento sia sufficientemente determinato senza lasciare alcun dubbio in fase applicativa. Si tratta, in particolare, di un reato che consiste nell'accordo tra il politico ed il mafioso. Ciò che si deve punire è proprio quest'accordo nel momento in cui si perfeziona.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospende quindi la seduta per passare all'esame in sede consultiva.

La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 15.15.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.

C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di testo base (*vedi allegato 3*).

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, precisa che la proposta di testo base è il frutto della semplificazione della proposta di legge C. 245, finalizzata anche a ridurre al minimo l'impatto sulla cosiddetta « legge Mancino ».

Ivan SCALFAROTTO (PD), *relatore*, sottolinea come nella redazione della proposta di testo base sia stato compiuto uno sforzo di semplificazione e chiarificazione volto ad ottenere la massima convergenza possibile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare e pone in votazione la proposta dei relatori di adottare come testo base il testo unificato delle proposte di legge C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.

La Commissione approva la proposta dei relatori (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di martedì 16 luglio 2013. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, avverte che il gruppo del MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 4*).

Nella qualità di relatore, tenuto conto dei rilievi emersi nella precedente seduta, presenta una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 5*).

Illustra quindi le modifiche apportate rispetto alla precedente proposta di parere.

Alessia MORANI (PD) esprime soddisfazione per la nuova proposta di parere, fatta eccezione per il mancato accoglimento dei propri rilievi in ordine alle

modifiche da apportare alle categorie di soggetti che possono essere nominati giudici ausiliari. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti presso le Commissioni di merito.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, precisa che si è comunque proposta la modifica dell'impianto dei requisiti per la nomina a giudice onorario, limitando l'accesso dei soggetti a riposo, che possono essere nominati solo entro due anni dal collocamento a riposo, e privilegiando la nomina degli avvocati più giovani.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che il mantenimento, tra i requisiti per l'accesso al tirocinio formativo, di un punteggio minimo di laurea determini una ingiusta preclusione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, chiarisce che si è ritenuto opportuno espungere dai requisiti previsti dall'articolo 73 la media di 27/30 negli esami ivi indicati ma non anche il punteggio minimo di laurea, peraltro mantenuto a 102/110, in considerazione dei benefici derivanti dallo svolgimento del tirocinio ed a tutela dei giovani meritevoli.

Gaetano PIEPOLI (SCpI) esprime soddisfazione per la nuova proposta di parere, fatta eccezione per la materia del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra la proposta alternativa di parere (*vedi allegato 4*).

Osserva come, pur apprezzando le modifiche apportate dal relatore nella sua nuova proposta di parere, permangono alcune differenze sostanziali rispetto alla posizione del gruppo M5S quali, in particolare, l'indicazione, come soluzione prioritaria, della soppressione del titolo terzo del provvedimento, le cui disposizioni dovrebbero essere riversate in un autonomo disegno di legge. Ritiene inoltre che sia necessaria la soppressione dell'articolo 79, sulla semplificazione della motivazione.

Riconosce che in caso di approvazione dalla nuova proposta di parere del relatore e di recepimento del relativo parere da parte delle Commissioni di merito, il provvedimento in esame risulterebbe sensibilmente migliorato, raggiungendo un livello minimo di decenza. Auspica comunque che si possa fare di più, raccomandando quindi l'approvazione della proposta alternativa presentata dal proprio gruppo. Stigmatizza inoltre il comportamento del Governo che, con la presentazione del decreto-legge in esame, ha sostanzialmente esautorato la Commissione giustizia e leso le prerogative del Parlamento nel suo complesso.

Nicola MOLTENI (LNA) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo. Sottolinea come, finalmente, con il provvedimento in esame vengano toccate tematiche reali della giustizia ma come ciò sia fatto in modo timido e con risorse inadeguate. Rileva, in ogni caso, come il lavoro del relatore e della Commissione possa migliorare notevolmente il testo, pur mantenendo delle perplessità, in particolare sulla mediazione e sul rapporto tra giudici onorari e giudici ausiliari.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, evidenzia come il provvedimento in esame rappresenti solo un tassello della riforma della giustizia civile e come la prima condizione della nuova proposta di parere sia volta proprio ad incrementare le risorse disponibili.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) dichiara che il proprio gruppo non condi-

vide il provvedimento in esame ed evidenzia come la nuova proposta del relatore, che contiene più di cinquanta condizioni, e i risultati delle audizioni non facciano altro che confermare la sua inadeguatezza. Contesta, inoltre, con fermezza l'uso dello strumento della decretazione d'urgenza. Sottolinea come nulla impedisce alla Commissione di chiedere la soppressione del titolo terzo del provvedimento ed il trasferimento del relativo contenuto in un disegno di legge. Ribadisce la totale contrarietà ad ogni forma di privatizzazione della giustizia.

Matteo BIFFONI (PD) annuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla nuova proposta di parere del relatore, esprimendo l'auspicio che si possa ulteriormente riconsiderare l'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la nuova proposta di parere del relatore avvertendo che, in caso di approvazione di quest'ultima, non sarà posta in votazione la proposta alternativa presentata.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO 1

**DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,

A) rilevato che:

le disposizioni in materia di giustizia contenute nel decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 costituiscono un complesso intervento normativo che incide su tutte le fasi del processo sia in termini di organizzazione degli uffici giudiziari sia sul piano delle regole processuali;

lo stato della giustizia civile costituisce, senza dubbio, uno dei fattori esogeni di svantaggio competitivo per la società italiana, in particolare per chi produce e lavora, considerato che l'Italia si colloca al 158° posto nel mondo nell'indice di efficienza di recupero del credito a causa dei tempi lunghi, che la durata media dei procedimenti civili per il recupero crediti è di 1.210 giorni e che è in costante aumento il numero di condanne riportate dallo Stato italiano per violazione del termine della ragionevole durata dei processi;

la materia della giustizia è oramai stabilmente inserita in iniziative legislative governative di contenuto multisetoriale volte ad affrontare complessivamente l'obiettivo di assicurare competitività all'economia italiana;

il contenuto multisetoriale del decreto-legge tuttavia ha comportato l'assegnazione del relativo disegno di legge solo in sede consultiva alla Commissione Giustizia;

ciononostante, al fine di esaminare adeguatamente il complesso intervento normativo in materia di giustizia, l'istruttoria in sede consultiva è confluita nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del sistema giudiziario già avviata dalla Commissione giustizia, procedendo all'audizione del Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, di organismi rappresentativi della magistratura civile ed onoraria, dell'avvocatura, di rappresentanti del personale amministrativo della giustizia, nonché di soggetti ed enti che hanno maturato una significativa esperienza nelle materie del decreto-legge inerenti alla giustizia;

nel caso in esame è stato scelto dal Governo lo strumento del decreto-legge a fronte della necessità ed urgenza di rilanciare l'economia del Paese e dell'esigenza di mandare ai mercati internazionali un segnale decisivo di immediata ripresa dell'Italia;

auspicato che le prossime iniziative in materia di giustizia, affinché possano essere esaminate dalla Commissione Giustizia in sede referente e con tempi adeguati alla loro complessità, siano adottate dal Governo facendo ricorso a provvedimenti circoscritti a tale materia, utilizzando lo strumento della decretazione d'urgenza solo nei casi in cui sia strettamente necessario;

richiamate integralmente le audizioni dell'indagine conoscitiva di cui sopra, svoltesi nelle sedute del 3 e 4 luglio 2013;

ritenuto che le disposizioni in materia di giustizia complessivamente rispon-

dono all'esigenza evidenziata dalla Commissione Europea, di abbreviare la durata dei procedimenti civili e ridurre l'alto livello del contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie;

B) in relazione al contenuto del titolo III del decreto-legge n. 69 del 2013:

1. per quanto attiene alle disposizioni in materia di giudici ausiliari, di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ai magistrati assistenti di studio della Corte suprema di Cassazione di cui ai capi I, II e III, rilevato che:

1.1. il ricorso a nuove figure di ausilio della giurisdizione è diretto a rispondere all'esigenza di deflazionare l'imponente carico di lavoro degli uffici giudiziari soprattutto per quanto riguarda l'arretrato civile, per cui è da considerare in linea di principio con favore sia pure con la consapevolezza dell'esigenza di procedere a nuovi e più razionali investimenti in materia di informatizzazione, risorse umane e di organizzazione, volti a garantire un organico di personale togato ed amministrativo adeguato, sia in termini numerici che professionali, alle concrete esigenze dell'amministrazione della giustizia;

1.2. gli stanziamenti del Fondo unico Giustizia rappresentano il primo strumento da utilizzare in una ottica di riqualificazione professionale del personale amministrativo della giustizia nonché di adeguamento degli organici;

1.3. come prima misura si potrebbero prevedere due modifiche della lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, l'una diretta ad aumentare la quota del Fondo (oggi non inferiore ad un terzo) spettante al Ministero della Giustizia, l'altra diretta a prevedere che le risorse dirette a prevedere che le risorse del fondo destinate al Ministero della Giustizia sono finalizzate anche ad incentivare il personale amministrativo;

1.4. appare opportuno, nel rispetto del principio di uguaglianza, portare da sessanta a settantacinque anni il limite di età previsto per gli avvocati e notai per poter essere legittimati a presentare la domanda per svolgere le funzioni di giudice ausiliario, secondo quanto previsto per i magistrati, per quanto sia opportuno anche modificare la disciplina dell'articolo 65, comma 2, al fine di valorizzare gli avvocati più giovani che abbiano maturato almeno cinque anni di documentata esperienza professionale;

1.5. appare opportuno impiegare nelle funzioni giudicanti giuristi che non si siano allontanati da troppo tempo dalla pratica attiva del diritto e dalle aule di giustizia, per cui dovrebbero poter essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliare i magistrati in pensione da non più di due anni, gli avvocati che siano cancellati dall'albo da non più di due anni e i notai a riposo da non più di due anni;

1.6. in tema di incompatibilità appare opportuno estendere i divieti di cui al comma 4 dell'articolo 69 all'avvocato socio od associato ovvero all'avvocato che eserciti negli stessi locali;

1.7. non appare giustificata l'esclusione dei magistrati onorari dalla categoria dei soggetti che possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario presso le Corti di Appello, qualora abbiano maturato un'esperienza, positivamente valutata, di almeno cinque anni;

1.8. in relazione al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, l'intervento deve essere valutato complessivamente in maniera positiva, permettendo per la prima volta di delineare con una certa stabilità la figura di assistente del giudice in tutti gli uffici giudiziari e non solo in quelli che, come ad esempio quelli di Milano e Firenze, in modo virtuoso riescono a stipulare convenzioni ed associando la finalità definizione dell'arretrato all'aspetto formativo.

1.9. da un recente monitoraggio presso il Tribunale di Firenze emerge che

complessivamente i magistrati hanno maggiore capacità di incidenza sull'arretrato rispetto a quelli senza stagista, in particolare è emerso che:

i magistrati con stagista hanno un indice di smaltimento maggiore rispetto a quelli senza stagista (rapporto tra procedimenti definiti e la somma tra pendenti iniziali e sopravvenuti nell'anno): nel 2009 del 16 per cento, nel 2010 del 9 per cento e nel 2011 del 17 per cento in più;

i magistrati con stagista hanno un indice di ricambio maggiore rispetto a quelli senza stagista (rapporto tra sopravvenuti e definiti nell'anno): del 57 per cento nel 2009, del 66 per cento nel 2010, del 19 per cento nel 2011 in più;

i magistrati con stagista registrano una durata media dei procedimenti inferiore a quelle senza stagista: del 26 per cento nel 2009, del 29 per cento nel 2010, del 25 per cento nel 2011 in meno. Tale risultato consente di affermare che i magistrati con esperienza continuativa di assistenza hanno avuto la capacità di gestire meglio il proprio ruolo;

in magistrati con stagista hanno un indice di variazione medio della capacità di smaltimento positivo del 16 per cento tra il periodo prima e periodo dopo l'affiancamento dello stagista (l'indice valorizza l'impatto del primo anno nel quale il magistrato ha avuto affiancamento del tirocinante e censisce quindi il contributo, in questo caso positivo tra la capacità di smaltimento avuta dal magistrato prima e dopo l'affiancamento);

i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze rispetto a quelli senza stagista: il 28 per cento nel 2009, il 53 per cento nel 2010 e il 57 per cento nel 2011 in più;

i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze rispetto a quelli senza stagista: il 28 per cento nel 2009, il 53 per cento nel 2010 e il 57 per cento nel 2011 in più;

i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze contestuali (rese quindi in udienza con riduzione dei tempi della decisione): 106 per cento nel 2009, 113 per cento nel 2010 e 41 per cento nel 2011 in più;

1.10. analoghi risultati si sono riscontrati nell'esperienza milanese. Al Tribunale di Milano si è condotta anche una prima analisi sull'impatto economico del modulo di lavoro con assistenza al giudice che evidenzia come la capacità di definizione dei giudizi è raddoppiata grazie all'apporto degli stagisti;

1.11. in relazione al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari appare opportuno, non ostandovi quelle esigenze di segretezza che starebbero alla base della scelta di limitare il tirocinio al solo dibattimento di primo e secondo grado, estendere la figura dell'assistente tirocinante al giudice per l'udienza preliminare, ai tribunali per i minorenni, limitatamente alle attività di udienza e a quelle preliminari e successive all'udienza, nonché ai tribunali e agli uffici di sorveglianza;

1.12. la disciplina del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari sembra prevedere, un rapporto eccessivamente diretto tra il magistrato e il tirocinante senza delineare in modo preciso il ruolo del capo dell'ufficio giudiziario, mentre sarebbe più congruo ricondurre la gestione del tirocinio presso gli uffici giudiziari nell'ambito del potere organizzativo del Capo dell'ufficio, raccordandosi così alla all'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Sotto tale profilo quindi appare opportuno sostituire la scelta diretta del magistrato nella domanda dello stagista, con una possibilità di designazione nei poteri del capo dell'ufficio giudiziario e prevedere il controllo dell'attività del tirocinante avviene ad opera del magistrato affidatario ma secondo le direttive del capo dell'ufficio;

1.13. appare necessario che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati vengano coinvolti nella gestione dei tirocini forma-

tivi ed abbiano un ruolo attivo quantomeno per i tirocini che saranno poi considerati sostitutivi della pratica forense;

1.14. appare necessario coinvolgere nel coordinamento, in caso di praticanti o specializzandi, anche le Scuole di specializzazione;

1.15. appare opportuno assicurare la continuità con gli stage già in corso, qualora siano rispettati i requisiti dati dalla legge;

1.16. appare opportuno estendere la durata massima del tirocinio da diciotto mesi a tre anni, in modo tale da impiegare tirocinanti con sempre maggiore esperienza;

1.17. il requisito della laurea in giurisprudenza all'esito del corso di durata almeno quadriennale dovrebbe essere sostituito con il requisito della laurea magistrale;

1.18. la mancanza di uno standard unico tra le università rende aleatoria ed eccessivamente restrittivo il requisito di una votazione media minima, in alcune materie, di 27/30, per cui tale soglia dovrebbe essere eliminata;

1.19. Anche se i tirocinanti debbono essere in possesso di laurea magistrale, appare opportuno stabilire che il voto di laurea non deve essere inferiore a 105/110 e che costituisce titolo preferenziale la specializzazione in materie giuridiche.

1.20. la formazione dei tirocinanti: è un aspetto certamente delicato, considerato che l'articolo 73 individua negli stages l'aspetto formativo come momento centrale e che essi si presentano di fatto come alternativi alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL). Occorre comunque assicurare ai tirocinanti possibilità di studio oltre alla presenza in ufficio, inserendo quindi una modifica che salvaguardi i tirocinanti in ciò, come un limite di ore di presenza negli uffici;

1.21. l'esperienza già effettuata presso alcuni uffici giudiziari, come ad esempio quelli di Firenze e Milano, porta a rilevare che l'età di coloro che hanno aderito alle convenzioni per stage è compresa tra i 26 e i 30, per cui appare opportuno aumentare il requisito di età, coordinandosi la disposizione con altre misure del decreto-legge sull'occupazione giovanile, secondo cui il requisito di età massimo è di 29 anni;

1.22. sia da valutare l'opportunità di prevedere a favore dei tirocinanti la corresponsione di una indennità, come per gli specializzandi in medicina, in quanto la gratuità del patrocinio rischia di essere disincentivante per i giovani;

1.23. È importante assicurare un di riconoscimento retributivo al tirocinio formativo, come previsto per analoghe forme di formazione finalizzata a professioni qualificate vengono retribuite, corrispondente almeno ad un rimborso delle spese, così da consentire anche ai meno abbienti di farne ricorso.

1.24. la temporanea introduzione della figura dei magistrati assistenti di studio della Corte di Cassazione, che non soddisfa in alcun modo l'esigenza di coprire in tempi rapidissimi e con procedure semplificate le gravi carenze e ritardo nelle coperture di organico esistenti nella Corte suprema di Cassazione, potrebbe risultare una misura non adeguata a risolvere l'emergenza costituita dall'arretrato di cause civili pendenti. Il problema principale della Cassazione civile è proprio l'entità dell'arretrato (70.664 ricorsi pendenti da oltre un anno, termine di durata ragionevole, secondo Strasburgo) e, conseguentemente, l'irragionevole durata del giudizio civile di cassazione (34,1 mesi nel 2012, non ostante la riduzione di 2,7 mesi rispetto al 2011). Per affrontare questa emergenza appare più opportuno ampliare nella stessa misura di trenta unità l'organico dell'Ufficio del Ruolo del Massimario, reintroducendo anche la possibilità, per quanti abbiano conseguito la terza valutazione, di integrare i collegi, come

previsto per i magistrati di appello addetti alla corte di Cassazione;

2. per quanto attiene alle misure processuali di cui al Capo IV, rilevato che:

2.1. la proposta conciliativa del giudice, prevista come obbligatoria dal nuovo articolo 185-*bis* del codice di procedura civile pur in assenza di sanzioni nei confronti del giudice in caso di inerzia, comportando la formulazione di una proposta conciliativa o transattiva vera e propria nella fase iniziale del giudizio anche in giudizi civili di notevole complessità, potrebbe, da un lato, mal conciliarsi con l'esigenza di evitare che il giudice anticipi il proprio giudizio, e, dall'altro, richiedere sin dalla prima udienza uno studio approfondito del fascicolo che non sempre è possibile effettuare in tale fase in maniera adeguata da poter anticipare la decisione stessa della causa.

2.2. quanto alla conciliazione ai sensi dell'articolo 185-*bis*, sembra opportuno introdurre un'apposita disposizione che stabilisca che la proposta conciliativa o transattiva, anche se formulata dal giudice in termini molto specifici, che di per sé può apparire un'anticipazione di giudizio, non può costituire motivo di ricusazione o di astensione. Altrimenti, il processo potrebbe subire notevoli rallentamenti per istanze di ricusazione o indurre il giudice a formulare proposte molto generiche e quindi inutili.

2.3. appare opportuno rivedere anche la disciplina delle procedure esecutive individuali, con riferimento alla ricerca dei beni da pignorare ed all'obiettivo di modernizzare i compiti ed i poteri degli ufficiali giudiziari

2.4. la concentrazione negli uffici giudiziari di Milano, Roma e Napoli di tutte le controversie civili nelle quali è parte, anche in caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, determinerebbe un considerevole aggravio di

spese per tutte le parti ed un aggravio del carico di lavoro per uffici giudiziari che già si trovano pesantemente oberati da un livello di contenzioso superiore alle dotazioni di organico togato ed amministrativo, per cui la deroga ai criteri ordinari di competenza territoriale rischia di rallentare ulteriormente i tempi del processo civile. Per tali ragioni appare opportuno sopprimere l'articolo 80;

3. per quanto attiene alle modifiche all'ordinamento giudiziario di cui al Capo V non vi è nulla da osservare;

4. per quanto attiene alle disposizioni in materia di concordato preventivo di cui al Capo VI, rilevato che:

4.1. L'articolo 82 si occupa dell'articolo 161 l. fall. introducendo una serie di cautele per la domanda prenotativa di concordato, e dunque per la fase in cui ancora difetta una domanda di concordato vera e propria con la quale il debitore può portare a conoscenza dei propri creditori condotte potenzialmente rilevanti ex articolo 173 l. fall. Se, dunque, all'articolo 82 d.l. 69/2013, al comma 1, lett. b), secondo periodo, non viene precisato che la modifica introdotta all'articolo 161 l.f. riguarda soltanto condotte successive al deposito della domanda di concordato, il commissario giudiziale potrebbe essere indotto a ricercare condotte anche anteriori a quel momento, con conseguente surrettizia reintroduzione del requisito della meritevolezza del debitore per l'ammissione alla procedura (sindacabile dal giudice).

5. per quanto attiene alle altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia di cui al Capo VII del titolo III, rilevato che appare incongrua la reintroduzione nelle commissioni dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato dei magistrati in servizio, in quanto determina un pesante aggravio per il magistrato commissario di esame che finisce necessariamente di ripercuotersi in maniera negativa sul proprio carico di lavoro giudiziario e, quindi,

sui tempi del processo. Appare quindi opportuna la soppressione dell'articolo 83;

6. per quanto attiene alle misure in materia di mediazione civile e commerciale di cui al Capo VIII del titolo III, rilevato che:

6.1. le misure previste dal decreto-legge sono da valutare complessivamente in maniera positiva in quanto, sia pure per determinate materie, reintroducono l'obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso diretto a selezionare l'accesso alla giustizia, che in Italia ha assunto oramai dimensioni quantitative abnormi se confrontato con l'esperienza di altri Paesi;

6.2. in ragione dell'obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso, appare opportuno prevedere che l'attivazione e lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatorio sono assistiti dagli avvocati delle parti

6.3. il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nulla dispone con riguardo ai criteri di competenza territoriale, per cui la parte che agisce per prima potrà depositare personalmente presso un qualsiasi organismo di sua scelta, ubicato in un qualsiasi luogo del territorio nazionale, una domanda, limitandosi ad indicare i soggetti controinteressati, l'oggetto e le ragioni della sua pretesa;

6.4. con riferimento agli avvocati della qualità di mediatori di diritto appare opportuno prevedere che gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55 *bis* del codice deontologico;

6.5. sulla base dall'esperienza pratica dell'applicazione del d.lgs. 28/2010, appare opportuna una definizione di mediazione contenuta nella lettera a) dell'articolo 1, considerato che la proposta di risoluzione formulata dal mediatore non è di per sé mediazione, ma la fase finale,

eventuale, di una pratica di mediazione, per cui potrebbe essere opportuno modificare la predetta disposizione nella parte dove si definisce la mediazione, la quale dovrebbe quindi consistere nella « attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

6.6. potrebbe essere opportuno prevedere che la disposizione relativa alla mediazione obbligatoria abbia la durata di tre anni dall'entrata in vigore della stessa e che al termine dei tre anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione;

6.7. Appare opportuno riconoscere il valore di titolo esecutivo, senza necessità di omologa, all'accordo di conciliazione, ove sia sottoscritto dalle parti e da tutti gli avvocati che assistano tutte le parti dell'accordo. Gli avvocati verificano, prima della sottoscrizione, che il contenuto non è non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative;

6.8. appare opportuno ampliare l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'imposta di registro prevedendo un incremento dell'importo del verbale ai fini dell'esenzione, portandolo dagli attuali 50.000 euro fino a 100.000 euro.

6.9. la previsione delle controversie in materia di diritti reali tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ha comportato seri problemi interpretativi in relazione, fra l'altro, alle controversie in materia di usucapione. Sarebbe sufficiente, a tale proposito, prevedere una disposizione specifica in materia di formalità da adottare per la trascrizione dell'accordo che accerta l'usucapione, intervenendo sull'articolo 2643 c.c. (e quindi per rinvio sull'articolo 2645 c.c.) per includervi la trascrizione dell'accordo di mediazione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

6.10. non appare condivisibile al scelta di escludere dal percorso della mediazione obbligatoria le controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti, il cui numero ingolfa il sistema giudiziario impegnandolo nella risoluzione di controversie che spesso hanno un modesto valore economico, per cui sarebbe opportuno prevedere tali controversie tra quelle richiamate dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 84 del decreto-legge;

6.11. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie di natura patrimoniale fra coniugi (in assenza di minori), che attengono ai profili prettamente economici e disponibili che proprio in considerazione dei rapporti fra le parti, si prestano a una celere e puntuale gestione in sede di mediazione che sola permette l'emersione degli interessi e dei bisogni che sottendono le richieste avanzate dalle parti;

6.12. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative a società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese;

6.13. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative a contratti in tema di proprietà industriale e intellettuale

6.14. in relazione alla mediazione delegata, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 84, suscita perplessità la previsione secondo cui il giudice deve indicare l'organismo di mediazione scegliendolo in una ampia platea di organismi disponibili e, quindi, compiendo una valutazione che esula dal suo ruolo essenzialmente giurisdizionale. È quindi opportuno sopprimere tale previsione;

6.15. l'eliminazione della facoltà di scelta dell'organismo da parte del giu-

dice, dovrebbe essere accompagnata con la previsione che, nei casi di mediazione disposta dal giudice, l'organismo scelto dalle parti debba avere sede nel distretto della Corte d'Appello a cui appartiene l'ufficio del giudice stesso.

6.16. in riferimento alla mediazione delegata appare opportuno prevedere che in caso di esito negativo della mediazione, gli avvocati delle parti dovranno motivare alla prima udienza le ragioni del mancato accordo che saranno scritte nel verbale di udienza;

6.17. appare opportuno escludere l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-*bis* del c.p.c., considerato che questa, pur potendo produrre l'effetto della cessazione della lite, non è equiparabile ad una vera e propria procedura di mediazione, in primo luogo per la non richiesta formazione specifica in punto di mediazione dei consulenti che la svolgono, in secondo luogo per l'ambito oggettivo della consulenza che risulta delimitato e non aperto e inizialmente indefinito quale il campo di svolgimento di una mediazione condotta dalla parti che assecondano i loro interessi guidate dal mediatore e dai rispettivi avvocati. Il decreto legge, con la formulazione di cui all'articolo 84, n. 1, lett. d), attraverso la proposta introduzione della lettera b-*bis*) al comma 3 dell'articolo 5 del d.lgs. 28/2010, considera non applicabili i commi 1 e 2 dell'articolo 5 (condizione di procedibilità ex lege e su provvedimento del giudice) ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. A tale proposito si osserva che la consulenza tecnica ex articolo 696-*bis* c.p.c. se conduce alla risoluzione della controversia determina il non luogo a procedere in ambito giudiziale, ma nell'eventualità di un esito negativo non può precludere l'efficacia, anzi eventualmente la facilita, di una vera e propria procedura mediativa con la guida di un mediatore competente, che sola in tal caso permette di evitare la continuazione del processo e il raggiungimento della soddi-

sfazione di entrambe le parti. Per tali ragioni appare opportuno eliminare l'introduzione della citata lettera *b-bis*);

6.18. Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha assegnato alla mediazione prevista da clausola contrattuale o da statuto o da atto costitutivo di ente, la mera portata contrattuale e dunque, in caso di mancato esperimento del tentativo, la rilevanza della relativa eccezione esclusivamente dalla parte nel primo atto difensivo, con conseguente assegnazione del giudice del termine per la presentazione della domanda. Rilevato che le azioni in materia di società, associazioni di ogni tipo, fondazioni, e dunque tutte le controversie all'interno di enti che sono disciplinati da statuto o atto costitutivo, per la natura che caratterizza i relativi rapporti, il carattere dinamico dell'attività che gli enti svolgono, la durata nel tempo delle relazioni interne, trovano una più efficiente risposta nell'ambito di procedure di mediazione, pur risultando ancora poco diffusa la relativa conoscenza e competenza. Proprio per garantire una profonda diffusione della cultura della mediazione in materia di contratti o atti di natura associativa, sia a favore degli enti interessati, che dei professionisti consulenti degli stessi, l'esperimento del procedimento di mediazione dovrebbe in tali casi configurare una condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 28/2010.

6.19. non appare condivisibile la previsione della lettera h) del comma 1 dell'articolo 84 relativo al cosiddetto incontro preliminare (primo incontro di programmazione) in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, che finisce per avere un effetto meramente defaticatorio, in contrasto con lo scopo dell'istituto della mediazione, che già di per sé include la verifica della mediabilità della controversia senza necessità di un ulteriore sub procedimento, e con i tempi assai contenuti nei quali si deve pervenire ad un risultato positivo o negativo della mediazione. Inoltre tale incontro preliminare

rappresenta la sola condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con effetti riduttivi sulla forza dell'istituto della mediazione.;

6.20. appare in contrasto con la natura obbligatoria dell'istituto la previsione del pagamento di una indennità di mediazione, di cui alla lettera p), capoverso 5-*bis*, del comma 1 dell'articolo 84, nel caso di fallimento dell'esperimento della mediazione, assumendo tale previsione una valenza punitiva;

6.21. in ordine al primo incontro di programmazione si evidenziano una serie di perplessità che potrebbero essere superate disciplinando specificamente il primo incontro. Durante questo – al quale così come a quelli successivi, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato – il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. All'esito del primo incontro, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, potrebbe essere di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro;

6.22. in relazione a primo incontro, potrebbe essere opportuno inserire all'articolo 5 del decreto legislativo il comma 2 *bis* volto a specificare che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

6.23. a fronte dell'obbligatorietà della mediazione potrebbe essere opportuno consentire al giudice di stabilire caso per caso se i costi della mediazione siano tali da rendere nel caso concreto la misura

sproporzionata rispetto all'obiettivo di una composizione più economiche delle controversie;

6.24. è opportuno valutare se, al fine di promuovere l'istituto della mediazione, il tentativo obbligatorio di mediazione, per un periodo limitato (es. sei mesi), possa essere reso del tutto gratuito;

6.25. appare opportuno, al fine di escludere la possibile coercibilità della mediazione ed esaltare il rilievo della volontà delle parti nel percorso di mediazione, sopprimere la lettera l) del comma 1 dell'articolo 84, secondo cui «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.»;

6.26. il decreto legge reintroduce le previsioni dell'articolo 11 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 28/2010 relative alla proposta del mediatore e alle conseguenze che il giudice può trarre dal rifiuto della proposta quando la decisione del processo sia interamente o quasi interamente conforme alla proposta, nonostante che tali disposizioni abbiano dato origine a numerose difficoltà interpretative in merito alla comparazione tra la sentenza — che giudica su posizioni di diritto — e la proposta — che «dovrebbe» aver riguardo agli interessi delle parti.;

6.27. la proposta del mediatore già prevista dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 28/2010, può essere conservata nel novero delle modalità di interazione fra mediatore, parti e avvocati, ma non può trasformare il significato e la funzione di tale procedura: la proposta potrà essere offerta dal mediatore solo su richiesta congiunta delle parti e non dovrà sortire conseguenze né di vincolo per le stesse, né di sanzione alcuna in caso di rifiuto;

6.28. pur non prevedendo il decreto-legge 69/2013 alcuna integrazione o modifica del decreto legislativo 28/2010 con riferimento agli organismi di mediazione, e soprattutto alla formazione e valutazione dei mediatori, il valore della riforma che si propone è fortemente con-

dizionato dalla qualità dei sistemi di formazione dei mediatori, dei sistemi di valutazione degli stessi, dalla efficienza organizzativa e trasparenza gestionale degli organismi di mediazione e di formazione, dalla effettività del sistema di monitoraggio pubblico su tali organismi.

6.29. Salvo quanto già sottolineato in merito al primo incontro di programmazione, la procedura che richieda altri incontri al fine del raggiungimento di una soluzione conciliativa, dovrà essere valutata ai fini delle indennità da corrispondere agli organismi, i quali provvederanno poi a remunerare l'attività dei mediatori, secondo tabelle proposte da enti privati secondo criteri stabiliti da un nuovo decreto ministeriale. Si osserva, pertanto, che la materia delle tariffe dovrebbe essere nuovamente disciplinata da decreti ministeriali, previa indicazione da parte della legge di conversione del solo aspetto riguardante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti condizioni:

1. Al titolo III, premettere al Capo I il seguente Capo: Capo 0I FONDO UNICO DI GIUSTIZIA Art. 61-*bis* (Disposizioni in materia di Fondo unico di giustizia). 1. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) in misura non inferiore alla metà, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per incentivare il personale amministrativo dei medesimi uffici;

2. All'articolo 63, comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di due anni;

3. All'articolo 63, comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «da non più di due anni»;

4. All'articolo 63, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente: e) i notai anche se a riposo da non più di due anni;

5. all'articolo 64, comma 3, sostituire le parole « sessanta » con la seguente « settantacinque »;

6. all'articolo 65, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « A parità di titoli sono prioralmente nominati coloro di minore età anagrafica con almeno 5 anni di iscrizione all'Albo »;

7. all'articolo 69, al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: « Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali »;

8. All'articolo 63, comma 3, lettera a), dopo la parola « amministrativi » aggiungere le seguenti: « , magistrati onorari, che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno 5 anni, »;

9. All'articolo 73, comma 1, dopo le parole « Corti di appello » aggiungere le seguenti: « il I giudice per l'udienza preliminare, i tribunali per i minorenni, limitatamente alle attività di udienza e a quelle preliminari e successive all'udienza, i tribunali e gli uffici di sorveglianza »;

10. All'articolo 73, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: « Gli ammessi allo stage sono affidati dal Capo dell'ufficio giudiziario ai magistrati designati tra coloro che hanno espresso la disponibilità »

11. All'articolo 73, comma 3, sopprimere le parole « a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari »;

12. All'articolo 73, comma 3, dopo le parole « il controllo del magistrato » inserire le seguenti: « secondo le indicazioni impartite dal Capo dell'Ufficio »;

13. All'articolo 73, dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta di concerto con i consigli dell'Ordine degli avvocati e le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi

risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di Specializzazione per le professioni legali. »;

14. All'articolo 73, comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « secondo programmi che saranno indicati alla formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura »;

15. All'articolo 73, dopo il comma 20, aggiungere il seguente: « 20-bis. Coloro che alla data dell'entrata in vigore svolgono stage e tirocini ai sensi dell'articolo 37 della legge n.11 del 2011 presso gli uffici giudiziari, sono ammessi su loro domanda al tirocinio formativo di cui al presente articolo purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1 al momento dell'inizio del tirocinio presso il tribunale. Il periodo già svolto presso l'ufficio è computato ai fini di cui ai commi 12,13,14,15 »;

16. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sostituire le parole « diciotto mesi » con le seguenti « tre anni »;

17. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sostituire le parole « almeno quadriennale » con le seguenti « magistrale »;

18. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sopprimere da le parole: « una media » a « amministrativo »;

19. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sostituire le parole « 102/110 » con le seguenti « 105/110 »;

20. All'articolo 73, comma 2, dopo le parole « nell'ordine, » inserire le seguenti « la specializzazione in materie giuridiche »;

21. All'articolo 73, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Gli ammessi allo stage garantiscono una presenza nell'ufficio non superiore a 24 e non inferiore a 18 ore settimanali, tenuto conto delle esigenze di studio, secondo modalità di frequenza da concordarsi con il magistrato affidatario, assicurando in ogni caso la presenza per le giornate in cui il magistrato affidatario tiene udienza. La verifica della presenza è effettuata dal magistrato formatore, il quale è tenuto a segnalare eventuali inadempimenti al Capo dell'ufficio anche ai fini dell'interruzione dello stage »;

22. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «ventotto anni» con le seguenti «ventinove anni»;

23. All'articolo 73, comma 8, sostituire le parole: non dà diritto ad alcun compenso con le seguenti: dà diritto alla corresponsione dei rimborsi spese ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76;

24. L'articolo 74 è sostituito dal seguente: «Art. 74. (Ufficio del Ruolo del Massimario presso la Corte di Cassazione).

1. Nella pianta organica della magistratura ordinaria sono soppressi 30 posti di magistrato esercente le funzioni di merito di primo grado e sono aggiunti 30 posti di magistrato destinati all'ufficio del massimario.

2. L'articolo 115 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: «Art. 115 (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione).

1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e abbiano svolto effettivo esercizio di funzioni merito per almeno cinque anni.

2. I magistrati destinati all'Ufficio del massimario che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità e abbiano svolto almeno 10 anni di effettivo esercizio di funzioni di merito possono essere autorizzati, con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione previo parere del Consiglio direttivo, ad esercitare le funzioni di consigliere di cassazione.

3. Ai fini della copertura dei posti vacanti dei magistrati destinati all'ufficio del Massimario il Consiglio superiore della magistratura acquisisce il parere della commissione di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 160 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della legge n. 111 del 2007.

4. Per la prima copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura può valutare le attitudini degli aspiranti sulla base di ogni idoneo elemento

senza che sia necessario acquisire il parere di cui al comma precedente.»

25. All'articolo 77, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 185-bis», sostituire le parole «deve formulare alle parti» con le seguenti: «può formulare alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed alla esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto»;

26. All'articolo 77, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 185-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione od astensione del giudice.»

27. All'articolo 78 Inserire dopo il comma 2 i seguenti commi: «2-bis. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a). all'articolo 492, il settimo comma è abrogato;

b). dopo l'articolo 492 è inserito il seguente: Articolo 492-bis (Ricerca dei beni da pignorare). In ogni caso, l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione rilasciata su richiesta del creditore procedente, accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati pubbliche e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro. L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale indica i beni individuati.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose appartenenti e nella disponi-

bilità del debitore, utilmente assoggettabili ad esecuzione, l'ufficiale giudiziario procede alla scelta a norma dell'articolo 517 e nel limite di un presumibile valore di realizzo pari al triplo dell'importo precettato e notifica, ove possibile ai sensi dell'articolo 149-*bis*, al debitore il relativo verbale, che dovrà anche contenere l'ingiunzione, l'invito e l'avvertimento di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 492. Le cose individuate si considerano pignorate al momento della notificazione del verbale, anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale. Se le cose si trovano in luoghi compresi nel territorio di competenza dell'ufficio cui appartiene, l'ufficiale giudiziario accede ai luoghi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520, salva la possibilità di limitare l'estensione del pignoramento ad una parte delle cose rinvenute quando il loro presumibile valore di realizzo appare superiore al limite di cui all'articolo 517. Se le cose si trovano altrove, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa pignorata ai sensi del comma precedente, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti o cose appartenenti al debitore che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica, ove possibile ai sensi dell'articolo 149-*bis*, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, commi primo, secondo e terzo, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti

di cui all'articolo 546. Se il terzo risiede in un luogo non compreso nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, copie autentiche del titolo esecutivo, del precetto e del verbale con la relazione di notificazione sono trasmesse all'ufficiale giudiziario territorialmente competente, perché proceda a norma dell'articolo 543, quinto comma.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al secondo comma che crediti o cose di cui al quarto comma, l'ufficiale giudiziario procede alla scelta preferendo, nell'ordine, i crediti di cui all'articolo 553, le cose appartenenti e nella disponibilità del debitore, le cose del debitore che sono in possesso di terzi;

c). dopo l'articolo 165 delle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile è inserito il seguente: Articolo 165-*bis* (Modalità di accesso alle banche dati). Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-*bis* del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati detenute da soggetti pubblici cui l'ufficiale giudiziario può accedere direttamente tramite collegamento telematico o mediante richiesta al titolare dei dati.

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato « Modello ricerca beni », conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma precedente.

d). all'articolo 543, dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: « Quando provvede a norma dell'articolo

492-bis, quarto comma, l'ufficiale giudiziario deposita il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto in cancelleria entro le ventiquattro ore dalla notificazione del verbale. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del terzo, del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 529 e seguenti o a norma dell'articolo 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente deve contenere l'invito al terzo di cui al numero 4) del secondo comma

e). All'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: « All'ufficiale giudiziario che procede alle operazioni di pignoramento mobiliare o presso terzi spetta inoltre un compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, determinato dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;

b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice

di procedura civile il compenso è determinato, secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sull'importo della somma versata.

In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore precedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.»

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai procedimenti di espropriazione forzata iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

28. Sopprimere l'articolo 80

29. All'articolo 82, comma 1, lett. b), secondo periodo, dopo le parole « quando accerta che il debitore », inserire le seguenti « , dopo la domanda, ».

30. Sopprimere l'articolo 83

31. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole « è tenuto » inserire le seguenti « assistito dall'avvocato »

32. All'articolo 84, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) All'articolo 4 il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza »;

33. All'articolo 84, comma 1, lettera o), aggiungere dopo le parole « sono di diritto mediatori. » le seguenti « Gli avvocati

iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55 *bis* del codice deontologico ».

34. All'articolo 84, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) All'articolo 1, comma 1, la lettera. a), è sostituita dalla seguente: a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; »

35. All'articolo 84, comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole « della domanda giudiziale. » inserire le seguenti « La presente disposizione ha la durata di tre anni dall'entrata in vigore della stessa. Al termine dei tre anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione ».

36. All'articolo 84, comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente: « m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente « Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico »

37. All'articolo 84, comma 1, alla lettera p) dopo le parole « all'articolo 17, » sono inserite le seguenti « al comma 3 le parole « 50.000 » sono sostituite con « 100.000 »;

38. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole « risarcimento del danno derivante » aggiungere le seguenti « dalla circolazione di veicoli e natanti, »

39. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole « e finanziari » aggiungere le seguenti « profili patrimoniali delle separazioni e divorzi, in assenza di figli di minore età, »

40. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole « e finanziari » aggiungere le seguenti « società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese, proprietà industriale e intellettuale »

41. All'articolo 84, comma 1, lett. c), sostituire le parole da « allo stesso comma » fino alle parole « sono soppresse » con le seguenti « allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La mediazione si svolge presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia »;

42. All'articolo 84, comma 1, lett. c), sostituire le parole da « allo stesso comma » fino alle parole « sono soppresse » con le seguenti « allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di esito negativo della mediazione, gli avvocati delle parti dovranno motivare alla prima udienza le ragioni del mancato accordo che saranno scritte nel verbale di udienza »;

43. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera d),

44. All'articolo 84, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) « all'articolo 5, comma 5, prima delle parole « salvo quanto » sono aggiunte le parole « Fermo quanto previsto dal comma 1 e »; al primo periodo dello stesso comma dopo la parola « contratto » sono eliminate le parole « lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente »; la parola « prevedono » è sostituita dalla parola « prevede »; All'ultimo periodo dello stesso comma 5, dopo la parola « contratto » sono eliminate le parole « o allo statuto o all'atto costitutivo ».

45. All'articolo 84, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: « all'articolo 8 comma 1, le parole « non oltre quindici » sono sostituite dalle seguenti parole « non oltre trenta ». Nel comma 1, dopo la parola « istante. » si aggiungono le seguenti parole: « Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. All'esito del primo incontro, se il procedimento relativo alle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5 si concluda con un mancato accordo non è dovuta alcuna indennità di mediazione. Quando il procedimento si conclude con un accordo o, nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, non si conclude con un accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro; di 200 euro per le liti di valore superiore.

46. All'articolo 84, comma 1, alla lettera p), sopprimere il capoverso 5-*bis*;

47. All'articolo 84, comma 1, alla lettera c) aggiungere il seguente periodo: Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-*bis*. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo »

48. All'articolo 84, comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole « Allo stesso modo provvede », inserire le seguenti « , salvo che verifichi che i costi della mediazione sono tali da rendere nel caso concreto la misura sproporzionata

rispetto all'obiettivo di una composizione più economiche delle controversie, »

49. All'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: Nel corso dei primi 180 giorni di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, tentativo obbligatorio di mediazione nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall'articolo 84 del presente decreto, è gratuito »;

50. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera l)

51. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera n)

52. All'articolo 84, comma 1, lettera p), sostituire le parole da « dopo il comma 4 » fino alle parole « quanto dichiarato » con le seguenti « potrebbe essere modificata nel seguente modo: « p) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: « 5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato ».

53. Dopo l'articolo 84, inserire il seguente: Art. 84-*bis* (Modifica la Codice civile) 1. All'articolo 2643, primo comma, dopo il numero 12 è inserito il seguente: 12-*bis*) l'accordo di mediazione che accerta l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; »

ALLEGATO 2

**Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale,
in materia di scambio elettorale politico-mafioso.
C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna,
C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO DEI RELATORI 1.500

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 416-ter.

(Scambio elettorale politico-mafioso).

È punito con la reclusione da sette a dodici anni chiunque ottiene o si adopera per ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa o di suoi singoli associati ».

0. 1. 500. 2. Micillo.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 416-ter.

(Scambio elettorale politico mafioso).

Chiunque consapevolmente accetta da coloro che partecipano all'associazione di cui all'articolo 416-bis il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma del medesimo articolo, in cambio dell'erogazione di denaro o altra utilità valutabile economicamente, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate dal primo comma. »

0. 1. 500. 3. Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, dopo la parola Chiunque, inserire la seguente: consapevolmente.

0. 1. 500. 5. Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sostituire le parole da si accordi a promessa con le seguenti: consapevolmente accetta da coloro che partecipano all'associazione di cui all'articolo 416-bis il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma del medesimo articolo.

0. 1. 500. 4. Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sostituire le parole si accordi per con la seguente: accetta.

0. 1. 500. 6. Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sopprimere le parole: della promessa o.

0. 1. 500. 7. Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole altra utilità aggiungere anche solo in via mediata.

*** 0. 1. 500. 8.** Micillo.

Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole altra utilità aggiungere anche solo in via mediata.

*** 0. 1. 500. 9.** Daniele Farina, Fava, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sopprimere le parole: economicamente valutabile.

**** 0. 1. 500. 10.** Daniele Farina, Fava, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sopprimere le parole: economicamente valutabile.

**** 0. 1. 500. 11.** Micillo.

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sostituire le parole da 10 anni con le seguenti: da 3 a 7 anni.

0. 1. 500. 12. Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da 4 a 10 anni con le seguenti da 7 a 10 anni.

0. 1. 500. 16. Micillo.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da 4 a 10 anni con le seguenti da 7 a 12 anni.

0. 1. 500. 17. Micillo.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da 4 a 10 anni con le seguenti da 7 a 11 anni.

0. 1. 500. 18. Micillo.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da 4 a 10 anni con le seguenti da 7 a 12 anni.

0. 1. 500. 19. Micillo.

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », secondo comma, sostituire le parole promette di procacciare con la seguente: procaccia.

0. 1. 500. 20. Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: La stessa pena si applica a chiunque ottiene o si adopera per ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità.

0. 1. 500. 21. Micillo.

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.**

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

ART. 1

(Orientamento sessuale e identità di genere).

Ai fini della legge penale si intende per:

a) « Orientamento sessuale » l'attrazione nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;

b) « Identità di genere » la percezione che una persona ha di sé come appartenente al genere femminile o maschile, anche se opposto al proprio sesso biologico.

ART. 2

(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

1. All'articolo 3, della legge 13 ottobre 1975, n.654, e successive modificazioni, sono abrogate le parole « o con la multa fino a 6.000 euro ».

ART. 3

(Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima).

1. In conformità a quanto disposto in materia di discriminazioni dall'articolo 10 del Trattato sul funzionamento del-

l'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e le norme del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano integralmente anche in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima.

ART. 4

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente:

ART. 1-bis.

(Attività non retribuita a favore della collettività).

1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale dispone la sanzione accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità

sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2.

2. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo tra sei mesi e un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

3. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone

diversamente abili, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli extracomunitari o a favore delle associazioni a tutela delle persone omosessuali.

4. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati. ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 sono abrogati i commi 1-*bis*, limitatamente alla lettera *a*), 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies*.

ALLEGATO 4

**DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,

A) rilevato che:

le disposizioni in materia di giustizia contenute nel decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 costituiscono un complesso intervento normativo che incide su tutte le fasi del processo sia in termini di organizzazione degli uffici giudiziari sia sul piano delle regole processuali;

lo stato della giustizia civile costituisce, senza dubbio, uno dei fattori esogeni di svantaggio competitivo per la società italiana, in particolare per chi produce e lavora, considerato che l'Italia si colloca al 158° posto nel mondo nell'indice di efficienza di recupero del credito a causa dei tempi lunghi, che la durata media dei procedimenti civili per il recupero crediti è di 1.210 giorni e che è in costante aumento il numero di condanne riportate dallo Stato italiano per violazione del termine della ragionevole durata dei processi;

la materia della giustizia è oramai stabilmente inserita in iniziative legislative governative di contenuto multisetoriale volte ad affrontare complessivamente l'obiettivo di assicurare competitività all'economia italiana;

il contenuto multisetoriale del decreto-legge tuttavia ha comportato l'assegnazione del relativo disegno di legge solo in sede consultiva alla Commissione Giustizia;

ciononostante, al fine di esaminare adeguatamente il complesso intervento normativo in materia di giustizia, l'istruttoria in sede consultiva è confluita nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del sistema giudiziario già avviata dalla Commissione giustizia, procedendo all'audizione del Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, di organismi rappresentativi della magistratura civile ed onoraria, dell'avvocatura, di rappresentanti del personale amministrativo della giustizia, nonché di soggetti ed enti che hanno maturato una significativa esperienza nelle materie del decreto-legge inerenti alla giustizia;

le disposizioni in esame, recando modifiche al diritto processuale – segnatamente con riferimento alle modalità di accesso al processo civile e alla reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione – intervengono incisivamente sulla tutela del diritto costituzionale alla difesa in giudizio;

inoltre, si interviene in maniera incisiva sul personale che dovrà supportare lo smaltimento del giudizio;

la materia dell'ordinamento giudiziario è costituzionalmente soggetta ad una riserva di legge, sancita dalla Costituzione, posta a salvaguardia del principio di separazione dei poteri ed in particolare dell'indipendenza del potere giudiziario da quello esecutivo;

il provvedimento in commento, per quanto possa, almeno in astratto, soddisfare la riserva di legge in materia di

limitazioni a diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, desta comunque notevoli perplessità sotto il profilo formale, in quanto i limitatissimi tempi del procedimento parlamentare di conversione di un decreto-legge non risultano idonei a garantire un'adeguata discussione e ponderazione degli interessi in conflitto;

i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione circa l'utilizzo dello strumento legislativo del decreto-legge, appaiono non rispondenti a talune disposizioni del decreto in esame (segnatamente, gli artt. 80, comma 5; 84, comma 2 ed all'articolo 73 comma 20) laddove si differisce l'applicabilità delle innovazioni ivi contenute – relative alla nuova competenza territoriale inderogabile per le controversie di cui sia parte una società avente sede all'estero e alla reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione, nonché alla presentazione della domanda di partecipazione agli stage formativi – al trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore;

le misure relative alla giustizia dovrebbero pertanto essere stralciate dall'atto in commento, non per essere abbandonate, ma per essere trasformate in disegni di legge da sottoporre all'esame del Parlamento nelle forme ordinarie, rispettose della funzione legislativa che la Costituzione riconosce al Parlamento;

Oltre a rappresentare un significativo segnale dell'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77, comma 2, della Costituzione, l'incongruenza appena segnalata vale a confermare l'assoluta irragionevolezza del ricorso, in una materia complessa come quella processuale, allo strumento della decretazione d'urgenza. Il differimento dell'applicabilità di disposizioni contenute in Decreti legge rappresenta una palese violazione della ratio costituzionale dell'istituto della decretazione d'urgenza, destinato a coprire interventi straordinari dettati dallo stato di necessità e non a recare innovazioni sistematiche di largo respiro, per loro natura comportanti un – più o meno lungo

– periodo di «assorbimento», che può tradursi nel differimento dell'applicazione delle disposizioni recanti le innovazioni.

È appena il caso di osservare, peraltro, che l'insussistenza dei requisiti, lungi dall'essere sanata dall'intervento della legge di conversione, si traduce – secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale – in vizio della medesima, censurabile nel giudizio di legittimità costituzionale (cfr. da ultimo, Corte cost. sent. n. 171/2007).

richiamate integralmente le audizioni dell'indagine conoscitiva di cui sopra, svoltesi nelle sedute del 3 e 4 luglio 2013;

B) in relazione al contenuto del titolo III del decreto-legge n. 69 del 2013:

1. per quanto attiene alle disposizioni in materia di giudici ausiliari, di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ai magistrati assistenti di studio della Corte suprema di Cassazione di cui ai capi I, II e III, rilevato che:

1.1. il ricorso a nuove figure di ausilio della giurisdizione è diretto a rispondere all'esigenza di deflazionare l'imponente carico di lavoro degli uffici giudiziari soprattutto per quanto riguarda l'arretrato civile, per cui è da considerare in linea di principio con favore sia pure con la consapevolezza dell'esigenza di procedere a nuovi e più razionali investimenti in materia di informatizzazione, risorse umane e organizzatorie, volti a garantire un organico di personale togato ed amministrativo adeguato, sia in termini numerici che professionali, alle concrete esigenze dell'amministrazione della giustizia;

1.2. gli stanziamenti del Fondo unico Giustizia rappresentano il primo strumento da utilizzare in una ottica di adeguamento degli organici;

1.3. come prima misura si potrebbero prevedere due modifiche della lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,

l'una diretta ad aumentare la quota del Fondo (oggi pari ad un terzo) spettante al Ministero della Giustizia;

1.4. relativamente all'istituenda figura di giudice ausiliario, sulla base dell'ingente pendente arretrato, appare necessario aumentarne il numero complessivo fino al numero di seicento unità;

al fine di riservare alla funzione di giudice ausiliario categorie professionali caratterizzate da una più elevata offerta sul mercato del lavoro, peraltro maggiormente esposte alla crisi economica in corso, si propone di espungere dall'elenco delle possibili professioni di provenienza i magistrati ordinari, contabili e amministrativi; gli avvocati dello Stato; i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito ed i notai. Riservando così l'accesso alla funzione di giudice ausiliario agli avvocati, ai ricercatori universitari in materie giuridiche nonché ai Giudici Onorari (questi ultimi alle condizioni di cui al punto 1.7);

1.5. appare opportuno riflettere in merito all'opportunità di non impiegare nelle funzioni giudicanti giuristi che si siano allontanati da troppo tempo dalla pratica attiva del diritto e dalle aule di giustizia;

1.6. in tema di incompatibilità appare opportuno estendere i divieti di cui al comma 4 dell'articolo 69 all'avvocato socio od associato ovvero all'avvocato che eserciti negli stessi locali;

1.7. non appare giustificata l'esclusione dei magistrati onorari dalla categoria dei soggetti che possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario presso le Corti di Appello, qualora abbiano maturato un'esperienza, positivamente valutata, di almeno cinque anni;

1.8. le ragioni sottese all'utilizzo di uno strumento di emergenza-urgenza quale quello del decreto-legge, inducono a ritenere che l'esperienza del giudice ausiliario debba necessariamente trovare una sua contenuta, certa, definizione tempo-

rale in vista di una più organica e coerente riforma del sistema della giustizia civile, e che pertanto appare opportuno modificare l'articolo 67 del decreto in esame, fissando un termine perentorio non rinnovabile di cinque anni alla durata dell'incarico di giudice ausiliario;

1.9. il compenso previsto (duecento euro, onnicomprensivo per ogni provvedimento definitorio, al lordo di imposte e contributi previdenziali) appare insufficiente ai fini del conseguimento degli elevati livelli di professionalità ed efficienza richiesti agli istituendi giudici ausiliari, si ritiene indispensabile aumentarne l'importo fino a trecento euro;

1.10. in capo ai requisiti per la nomina a giudice ausiliario sono poste condivisibili condizioni ostative legate alla compresenza di incarichi pubblici (elettivi e non) di natura politica, istituzionale, dirigenziale, oltreché religiosi, le quali si ritiene necessario, pena la vanificazione della norma, debbano estendersi ai cinque anni successivi la cessazione dei citati incarichi;

1.11. in relazione al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, l'intervento deve essere valutato complessivamente in maniera positiva, permettendo per la prima volta di delineare con una certa stabilità la figura di assistente del giudice in tutti gli uffici giudiziari e non solo in quelli che, come ad esempio quelli di Milano e Firenze, in modo virtuoso riescono a stipulare convenzioni ed associando la finalità definizione dell'arretrato all'aspetto formativo.

1.12. da un recente monitoraggio presso il Tribunale di Firenze emerge che complessivamente i magistrati hanno maggiore capacità di incidenza sull'arretrato rispetto a quelli senza stagista, in particolare è emerso che:

i magistrati con stagista hanno un indice di smaltimento maggiore rispetto a quelli senza stagista (rapporto tra procedimenti definiti e la somma tra pendenti

iniziali e sopravvenuti nell'anno): nel 2009 del 16 per cento, nel 2010 del 9 per cento e nel 2011 del 17 per cento in più.

i magistrati con stagista hanno un indice di ricambio maggiore rispetto a quelli senza stagista (rapporto tra sopravvenuti e definiti nell'anno): del 57 per cento nel 2009, del 66 per cento nel 2010, del 19 per cento nel 2011 in più.

i magistrati con stagista registrano una durata media dei procedimenti inferiore a quelle senza stagista: del 26 per cento nel 2009, del 29 per cento nel 2010, del 25 per cento nel 2011 in meno. Tale risultato consente di affermare che i magistrati con esperienza continuativa di assistenza hanno avuto la capacità di gestire meglio il proprio ruolo

in magistrati con stagista hanno un indice di variazione medio della capacità di smaltimento positivo del 16 per cento tra il periodo prima e periodo dopo l'affiancamento dello stagista (l'indice valorizza l'impatto del primo anno nel quale il magistrato ha avuto affiancamento del tirocinante e censisce quindi il contributo, in questo caso positivo tra la capacità di smaltimento avuta dal magistrato prima e dopo l'affiancamento)

i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze rispetto a quelli senza stagista: il 28 per cento nel 2009, il 53 per cento nel 2010 e il 57 per cento nel 2011 in più.

i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze rispetto a quelli senza stagista: il 28 per cento nel 2009, il 53 per cento nel 2010 e il 57 per cento nel 2011 in più

i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze contestuali (rese quindi in udienza con riduzione dei tempi della decisione): 106 per cento nel 2009, 113 per cento nel 2010 e 41 per cento nel 2011 in più;

1.13. analoghi risultati si sono riscontrati nell'esperienza milanese. Al Tribunale di Milano si è condotta anche

una prima analisi sull'impatto economico del modulo di lavoro con assistenza al giudice che evidenzia come la capacità di definizione dei giudizi è raddoppiata grazie all'apporto degli stagisti;

1.14. in relazione al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari appare opportuno, non ostandovi quelle esigenze di segretezza che starebbero alla base della scelta di limitare il tirocinio al solo dibattimento di primo e secondo grado, estendere la figura dell'assistente tirocinante al giudice per l'udienza preliminare, ai tribunali per i minorenni, limitatamente alle attività di udienza e a quelle preliminari e successive all'udienza, nonché ai tribunali e agli uffici di sorveglianza;

1.15. la disciplina del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari sembra prevedere un rapporto eccessivamente diretto tra il magistrato e il tirocinante senza delineare in modo preciso il ruolo del capo dell'ufficio giudiziario, mentre sarebbe più congruo ricondurre la gestione del tirocinio presso gli uffici giudiziari nell'ambito del potere organizzativo del Capo dell'ufficio, raccordandosi così la all'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Sotto tale profilo quindi appare opportuno sostituire la scelta diretta del magistrato nella domanda dello stagista, con una possibilità di designazione nei poteri del capo dell'ufficio giudiziario e prevedere il controllo dell'attività del tirocinante avviene ad opera del magistrato affidatario ma secondo le direttive del capo dell'ufficio;

1.16. appare necessario che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati vengano coinvolti nella gestione dei tirocini formativi ed abbiano un ruolo attivo quantomeno per i tirocini che saranno poi considerati sostitutivi della pratica forense;

1.17. appare opportuno prevedere che qualora il soggetto ammesso allo stage svolga anche la pratica forense, il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari è ridotto a 12 mesi e dovrà essere disciplinato dal regolamento di cui all'ar-

articolo 44 della legge n. 247 del 2012, svolgendosi nel rispetto degli articoli 41, comma 7, e 43 della medesima legge, e considerato sostitutivo della pratica per il tempo effettivo di durata del tirocinio stesso;

1.18. appare necessario coinvolgere nel coordinamento, in caso di praticanti o specializzandi, anche le Scuole di specializzazione;

1.19. appare opportuno assicurare la continuità con gli stage già in corso, qualora siano rispettati i requisiti dati dalla legge;

1.20. il requisito della laurea in giurisprudenza all'esito del corso di durata almeno quadriennale dovrebbe essere sostituito con il requisito della laurea magistrale;

1.21. i requisiti d'accesso allo stage formativo appaiono troppo stringenti specificamente alla media degli esami universitari, ai voti conseguiti, all'età richiesta ed alla durata del tirocinio, configurando un evidente problema di bilanciamento tra una domanda di qualità e specializzazione rivolta ai tirocinanti a fronte di una del tutto insufficiente offerta, da parte dell'amministrazione della giustizia, in termini economici e professionali;

1.22. la formazione dei tirocinanti: è un aspetto certamente delicato, considerato che l'articolo 73 individua negli stages l'aspetto formativo come momento centrale e che essi si presentano di fatto come alternativi alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL). Occorre comunque assicurare ai tirocinanti possibilità di studio oltre alla presenza in ufficio, inserendo quindi una modifica che salvaguardi i tirocinanti in ciò, come un limite di ore di presenza negli uffici. Un ruolo importante può essere attribuito alla Scuola della magistratura, con relativa modifica del comma 5 dell'art. 73, quantomeno nell'indicazione dei programmi e dei temi sul quale dovranno essere svolti i tirocini. Sul punto si sottolinea una certa criticità nella formu-

lazione della norma laddove non contiene indicazioni sulla offerta formativa per coloro che espletano il tirocinio presso l'Avvocatura di Stato; è opportuno prevedere un necessario coordinamento con SSPL e Ordini avvocati proprio nei progetti formativi, quantomeno nel caso in cui i tirocinanti siano anche iscritti alla pratica forense o alle SSPL. È quindi consigliabile un accordo con Ordini Avvocati e SSPL rimesso al Capo dell'ufficio giudiziario, in quanto la frequenza obbligatoria alla formazione forense o delle SSPL incidono concretamente nella presenza del tirocinante in ufficio e nella sua formazione;

1.23. ancora, relativamente alla formazione, si ritiene di valutare l'opportunità di accorciare il periodo previsto per lo stage al fine di permettere a più laureati di accedere a quest'esperienza, che si considera assai formativa ove svolta dopo un percorso di studi in giurisprudenza;

1.24. si ritiene opportuno favorire un'efficiente attività di formazione così da incoraggiare lo stagista a prorogare lo stage fino al termine conclusivo – che si indica in un periodo di sei mesi prorogabili di altri sei – garantendo al contempo una certa continuità di supporto al magistrato a cui è stato affidato;

1.25. coloro che hanno presentato domanda per il periodo di formazione, in ottica di trasparenza e meritocrazia, dovranno essere inseriti in una graduatoria, pubblicamente consultabile, che deve essere aggiornata ogni sei mesi.

1.26. l'esperienza già effettuata presso alcuni uffici giudiziari, come ad esempio quelli di Firenze e Milano, porta a rilevare che l'età di coloro che hanno aderito alle convenzioni per stage è compresa tra i 26 e i 30, per cui appare opportuno aumentare il requisito di età, coordinandosi la disposizione con altre misure del decreto-legge sull'occupazione giovanile, secondo cui il requisito di età massimo è di 30 anni;

1.27. sia indispensabile prevedere a favore dei tirocinanti la corresponsione

di una indennità, come per gli specializzandi in medicina, in quanto la gratuità del patrocinio rischia di essere disincentivante per i giovani;

1.28. È importante assicurare un di riconoscimento retributivo al tirocinio formativo, come previsto per analoghe forme di formazione finalizzata a professioni qualificate vengono retribuite, corrispondente almeno ad un rimborso delle spese ed in ogni caso non inferiore ad un importo mensile di 500 euro, così da consentire anche ai meno abbienti di farne ricorso. [Emendamento: Art. 73: al comma 8 sostituire le parole: non dà diritto ad alcun compenso con le seguenti: dà diritto alla corresponsione dei rimborsi spese ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76];

1.29. lo stagista inoltre dovrebbe inoltre poter esprimere una o più preferenze, non ai singoli magistrati ma alle specifiche sezioni in cui sono suddivise le diverse sedi dei tribunali: ciò al fine di facilitare l'accesso in base a criteri meritocratici ed evitare la possibilità di facilitazioni di vario genere;

1.30. in merito inoltre al titolo di preferenza riconosciuto all'esito positivo dello stage, deve escludersi titolo di preferenza nei concorsi pubblici diversi da quelli per l'accesso alla magistratura professionale;

1.31. ancora, nell'ottica di ottica di evitare facilitazioni in favore di alcune categorie di soggetti, si esclude che lo stage abbia valenza come requisito per la nomina a giudice di pace, in sostituzione del superamento dell'esame di stato per la professione forense;

1.32. Si prevede inoltre che lo stage possa essere svolto presso tutti gli uffici giudiziari, non solo presso Tribunali e Corti d'Appello, con priorità certamente riconosciuta all'accettazione di stagisti nel civile più che nel penale, dato l'elevato il maggiore arretrato di ricorsi da smaltire;

1.33. il trasferimento di trenta magistrati nella pianta organica della

Corte di Cassazione, con le attribuzioni di assistente di studio da destinare alle sezioni civili, oltre a non soddisfare in alcun modo le stringenti esigenze funzionali della suprema Corte di Cassazione, comporterebbe la diminuzione dell'organico, già fortemente sottodimensionato, in servizio presso i tribunali di merito, si reputa necessario abrogarne la disposizione;

2. per quanto attiene alle misure processuali di cui al Capo IV, rilevato che:

2.1. la proposta conciliativa del giudice, prevista come obbligatoria dal nuovo articolo 185-*bis* del codice di procedura civile pur in assenza di sanzioni nei confronti del giudice in caso di inerzia, comportando la formulazione di una proposta conciliativa o transattiva vera e propria nella fase iniziale del giudizio anche in giudizi civili di notevole complessità, potrebbe, da un lato, mal conciliarsi con l'esigenza di evitare che il giudice anticipi il proprio giudizio, e, dall'altro, richiedere sin dalla prima udienza uno studio approfondito del fascicolo che non sempre è possibile effettuare in tale fase in maniera adeguata da poter anticipare la decisione stessa della causa;

2.2. la previsione degli effetti sulla decisione dell'intero giudizio generati dal rifiuto della proposta transattiva o conciliativa presenta un grave difetto di proporzione sanabile attraverso il restringimento dell'ambito sanzionatorio per la mancata transazione/conciliazione alla sola determinazione delle spese processuali e non ai fini del giudizio. Viceversa, la parte rifiutante vedrebbe fortemente limitato il proprio diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione.

2.3. quanto alla conciliazione ai sensi dell'articolo 185-*bis*, sembra opportuno introdurre un'apposita disposizione che stabilisca che la proposta conciliativa o transattiva, anche se formulata dal giudice in termini molto specifici, che di per sé può apparire un'anticipazione di giudizio, non può costituire motivo di ricusazione o di astensione. Altrimenti, il processo potrebbe subire notevoli rallenta-

menti per istanze di riconsuazione o indurre il giudice a formulare proposte molto generiche e quindi inutili.

2.4. la semplificazione del giudizio che si intende realizzare attraverso una motivazione sommaria della sentenza si traduce in una più difficile, se non impossibile, ricostruzione dell'iter logico (in fatto e in diritto) seguito dall'organo giudicante ai fini della redazione dei motivi di impugnazione, già sottoposti al vaglio preliminare di ammissibilità in sede di gravame, configurando in tal modo una grave limitazione del diritto di difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione. Nella convinzione che l'obiettivo di velocizzare il procedimento non può essere perseguito contraendo i diritti dei cittadini, ma rendendo più efficienti gli uffici e gli organi giurisdizionali, sarà allora indispensabile sopprimere l'articolo 79;

2.5. la concentrazione negli uffici giudiziari di Milano, Roma e Napoli di tutte le controversie civili nelle quali è parte, anche in caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, determinerebbe un considerevole aggravio di spese per tutte le parti ed un aggravio del carico di lavoro per uffici giudiziari che già si trovano pesantemente oberati da un livello di contenzioso superiore alle dotazioni di organico togato ed amministrativo, per cui la deroga ai criteri ordinari di competenza territoriale rischia di rallentare ulteriormente i tempi del processo civile. Per tali ragioni appare opportuno sopprimere l'articolo 80;

3. per quanto attiene alle modifiche all'ordinamento giudiziario di cui al Capo V rilevato che:

l'introduzione dell'articolo 791 *bis*, di cui all'articolo 76, appare contraddire il recente intendimento del legislatore per cui competenze di tradizionale ed esclusivo appannaggio del notariato sono state estese anche ad altri professionisti, dove tende a realizzare – con la creazione

di nuove riserve di attività – un'ingiustificata marginalizzazione di altre professioni, si propone di abilitare allo svolgimento della procedura di divisione a domanda congiunta, in aggiunta alla figura notaio, anche l'avvocato munito di apposito potere di autentica degli atti;

4. per quanto attiene alle disposizioni in materia di concordato preventivo di cui al Capo VI, rilevato che si ritiene essenziale alla funzionalità delle innovazioni legislative proposte in tema di concordato preventivo rivedere i contenuti di cui all'articolo 82 nel senso di configurare la nomina obbligatoria del Commissario quale organo di controllo; la previsione di tempistiche più stringenti di svolgimento dell'intera procedura; il deposito di un documento che valorizzi le poste di bilancio a valori di presumibile realizzo e non storici; ed una valutazione riguardo l'opportunità e modalità circa l'obbligo di un versamento del deposito cauzionale o cauzione,

5. per quanto attiene alle altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia di cui al Capo VII del titolo III, rilevato che appare incongrua la reintroduzione nelle commissioni dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato dei magistrati in servizio, in quanto determina un pesante aggravio per il magistrato commissario di esame che finisce necessariamente di ripercuotersi in maniera negativa sul proprio carico di lavoro giudiziario e, quindi, sui tempi del processo. Appare quindi opportuna la soppressione dell'articolo 83;

6. per quanto attiene alle misure in materia di mediazione civile e commerciale di cui al Capo VIII del titolo III, rilevato che:

6.1 anche a seguito della pronuncia di incostituzionalità della Corte (Corte cost., sent. 272/2012), si ritiene opportuno lo stralcio delle norme che reintroducono l'istituto della mediazione, laddove si dovesse provvedere a procedere nell'esame dell'articolo 84 si indica, in merito ai

profili procedurali della citata pratica stragiudiziale, si reputa essenziale introdurre modifiche nel senso di:

a) Prevedere l'introduzione della c.d. « negoziazione assistita » e cioè procedure alternative alla mediazione ed al contenzioso giudiziario che riconoscano alle parti per il tramite dei rispettivi legali il potere di raggiungere un accordo omologabile dal giudice ai fini della sua esecutività. Tali proposte sono collegate alla riserva di consulenza ed assistenza legale propedeutica al giudizio riconosciuta dalla L. 247/12 agli avvocati.

b) rendere esecutivo il verbale di conciliazione anche senza omologa in caso di sottoscrizione dello stesso da parte degli avvocati che hanno assistito le parti nel corso del procedimento; porre il limite dell'obbligatorietà, solo per un numero limitato di materie, a un solo anno di sperimentazione e per le controversie di valore non superiore a 50 mila euro; l'eliminazione delle conseguenze processuali e sulle spese relative al contegno tenuto in mediazione; stabilire la totale gratuità di tutto il percorso di mediazione nel caso in cui questo sia obbligatorio e non abbia esito positivo;

6.2. in ragione dell'obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso, appare opportuno prevedere che l'attivazione e lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatorio sono assistiti dagli avvocati delle parti

6.3. il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nulla dispone con riguardo ai criteri di competenza territoriale, per cui la parte che agisce per prima potrà depositare personalmente presso un qualsiasi organismo di sua scelta, ubicato in un qualsiasi luogo del territorio nazionale, una domanda, limitandosi ad indicare i soggetti controinteressati, l'oggetto e le ragioni della sua pretesa;

6.4. con riferimento agli avvocati della qualità di mediatori di diritto appare opportuno prevedere che gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono

essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55 *bis* del codice deontologico;

6.5. sulla base dall'esperienza pratica dell'applicazione del decreto legislativo 28/2010, appare opportuna una definizione di mediazione contenuta nella lettera a) dell'articolo 1, considerato che la proposta di risoluzione formulata dal mediatore non è di per sé mediazione, ma la fase finale, eventuale, di una pratica di mediazione, per cui potrebbe essere opportuno modificare la predetta disposizione nella parte dove si definisce la mediazione, la quale dovrebbe quindi consistere nella « attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

6.6. Si ritiene altresì necessario integrare le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010 con la definizione dell'incontro di programmazione in modo da chiarirne la finalità;

6.7. in considerazione della natura e degli obiettivi della mediazione, la mediazione obbligatoria potrebbe trovare applicazione in relazione a determinate materie solo ove le controversie non superino un determinato valore, che potrebbe essere individuato in 20.000 euro;

6.8. potrebbe essere opportuno prevedere che la disposizione relativa alla mediazione obbligatoria abbia la durata di un anno dall'entrata in vigore della stessa e che al termine di un anno sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione;

6.9. Appare opportuno riconoscere il valore di titolo esecutivo, senza necessità di omologa, all'accordo di conciliazione, ove sia sottoscritto dalle parti e

da tutti gli avvocati che assistano tutte le parti dell'accordo. Gli avvocati verificano, prima della sottoscrizione, che il contenuto non è non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative;

6.10. appare opportuno ampliare l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'imposta di registro prevedendo un incremento dell'importo del verbale ai fini dell'esenzione, portandolo dagli attuali 50.000 euro fino a 100.000 euro.

6.11. la previsione delle controversie in materia di diritti reali tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ha comportato seri problemi interpretativi in relazione, fra l'altro, alle controversie in materia di usucapione. Sarebbe sufficiente, a tale proposito, prevedere una disposizione specifica in materia di formalità da adottare per la trascrizione dell'accordo che accerta l'usucapione, intervenendo sull'articolo 2645 c.c. (e articolo 2643 c.c.) per includervi la trascrizione dell'accordo di mediazione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In tale caso, l'accordo, che corrisponda al contenuto della domanda giudiziale di cui all'articolo 5, 2° comma, sarà opponibile ai terzi dalla data della trascrizione della domanda giudiziale.

6.12. sicuramente censurabile l'eccessivo numero di azioni sottoposte a condizione di procedibilità, essendo preferibile, specie in una prima fase applicativa, ridurre il novero a quelle in tema di liti condominiali, diritti reali, patti di famiglia, locazione, comodato e affitto di azienda, escludendo peraltro la risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore.

6.13. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie di natura patrimoniale fra coniugi (in assenza di minori), che attengono ai profili prettamente economici e disponibili che proprio in considerazione dei rapporti fra le parti, si prestano a una celere e puntuale gestione in sede di mediazione che sola

permette l'emersione degli interessi e dei bisogni che sottendono le richieste avanzate dalle parti;

6.14. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative a contratti tra imprese, controversie in materia societaria, e in tema di proprietà industriale e intellettuale;

6.15. appare opportuno prevedere che per l'attivazione e lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria sono assistiti dagli avvocati delle parti;

6.16. in relazione alla mediazione delegata, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 84, si ritiene che tale istituto debba essere soppresso in quanto, pur essendo positivamente valutabile in astratto, esso è assolutamente ultroneo in un sistema processuale che, così come configurato dal Decreto, prevede già numerose sedi di potenziale conciliazione.

Altresì suscita perplessità la previsione secondo cui il giudice deve indicare l'organismo di mediazione scegliendolo in una ampia platea di organismi disponibili e, quindi, compiendo una valutazione che esula dal suo ruolo essenzialmente giurisdizionale. È quindi opportuno sopprimere tale previsione;

6.17. ad ogni modo, l'eliminazione della facoltà di scelta dell'organismo da parte del giudice, dovrebbe essere accompagnata con la previsione che, nei casi di mediazione disposta dal giudice, l'organismo scelto dalle parti debba avere sede nel distretto della Corte d'Appello a cui appartiene l'ufficio del giudice stesso.

6.18. appare opportuno escludere l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-bis del c.p.c., considerato che questa, pur potendo produrre l'effetto della cessazione della lite, non è equiparabile ad una vera e propria procedura di mediazione, in primo luogo per la non richiesta formazione specifica in punto di mediazione dei

consulenti che la svolgono, in secondo luogo per l'ambito oggettivo della consulenza che risulta delimitato e non aperto e inizialmente indefinito quale il campo di svolgimento di una mediazione condotta dalla parti che assecondano i loro interessi guidate dal mediatore e dai rispettivi avvocati. Il decreto legge, con la formulazione di cui all'articolo 84, n. 1, lett. d), attraverso la proposta introduzione della lettera *b-bis*) al comma 3 dell'articolo 5 del d.lgs. 28/2010, considera non applicabili i commi 1 e 2 dell'articolo 5 (condizione di procedibilità *ex lege* e su provvedimento del giudice) ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. A tale proposito si osserva che la consulenza tecnica ex articolo 696-*bis* c.p.c. se conduce alla risoluzione della controversia determina il non luogo a procedere in ambito giudiziale, ma nell'eventualità di un esito negativo non può precludere l'efficacia, anzi eventualmente la facilita, di una vera e propria procedura mediativa con la guida di un mediatore competente, che sola in tal caso permette di evitare la continuazione del processo e il raggiungimento della soddisfazione di entrambe le parti. Per tali ragioni appare opportuno eliminare l'introduzione della citata lettera *c-bis*);

6.19. non appare condivisibile la previsione della lettera h) del comma 1 dell'articolo 84 relativo al cosiddetto incontro preliminare (primo incontro di programmazione) in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, che finisce per avere un effetto meramente defaticatorio, in contrasto con lo scopo dell'istituto della mediazione, che già di per sé include la verifica della mediabilità della controversia senza necessità di un ulteriore sub procedimento, e con i tempi assai contenuti nei quali si deve pervenire ad un risultato positivo o negativo della mediazione. Inoltre tale incontro preliminare rappresenta la sola condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con effetti riduttivi sulla forza dell'istituto della mediazione. Appare quindi opportuno sopprimere la lettera h) e alla lettera p),

capoverso 5-*bis* sostituire le parole: « Quando, all'esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, » con le seguenti: « quando l'impossibilità di pervenire a un accordo è accertata dal mediatore nei primi trenta giorni del procedimento »;

6.20. il tentativo di mediazione è sì una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ma che l'obbligatorietà comporta solo la necessità di un primo incontro fissato dal mediatore entro 30 giorni dalla domanda, incontro in cui valutare l'opportunità di proseguire o meno la procedura mediativa. La formulazione attuale risultante dalle modifiche apportate dal decreto legge al decreto legislativo n. 28/2010 (artt. 5 e 8) è ambigua in quanto l'incontro « di programmazione » (articolo 8, I comma del d.lgs. n. 28/2010) sembra estraneo al procedimento di mediazione vero e proprio; dunque non è chiaro se la condizione di procedibilità si è avverata quando l'incontro di programmazione si conclude con il mancato accordo (ipotesi presa in esame dall'articolo 17, comma 5-*bis*, ai fini delle indennità di mediazione). Tenendo conto delle esigenze di chiarezza (al fine di evitare inutili dispute interpretative) sarebbe opportuno sostituire le parole « incontro di programmazione » con le parole « primo incontro » (articolo 8 e articolo 17 del d.lgs. n. 28/2010). Inoltre si propone di inserire all'articolo 5 il comma 2-*bis*: « Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo ».

6.21. appare opportuno, al fine di escludere la possibile coercibilità della mediazione ed esaltare il rilievo della volontà delle parti nel percorso di mediazione, sopprimere la lettera l) del comma 1 dell'articolo 84, secondo cui « Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. »;

6.22. il decreto legge reintroduce le previsioni dell'articolo 11 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 28/2010 relative alla proposta del mediatore e alle conseguenze che il giudice può trarre dal rifiuto della proposta quando la decisione del processo sia interamente o quasi interamente conforme alla proposta, nonostante che tali disposizioni abbiano dato origine a numerose difficoltà interpretative in merito alla comparazione tra la sentenza – che giudica su posizioni di diritto – e la proposta – che « dovrebbe » aver riguardo agli interessi delle parti. Appare quindi opportuna la soppressione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 28/2010 (e quindi la seconda parte del primo comma dell' articolo 11 ad essa collegato);

6.23. la proposta del mediatore già prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, può essere conservata nel novero delle modalità di interazione fra mediatore, parti e avvocati, ma non può trasformare il significato e la funzione di tale procedura: la proposta potrà essere offerta dal mediatore solo su richiesta congiunta delle parti e non dovrà sortire conseguenze né di vincolo per le stesse, né di sanzione alcuna in caso di rifiuto. Per tale ragione potrebbe essere opportuno sopprimere le lettere l) ed n);

6.24. La partecipazione obbligatoria degli avvocati alla procedura di mediazione è di per sé sufficiente a garantire la scelta consapevole delle parti in merito ai contenuti dell'accordo di mediazione, che consideri, cioè, le alternative secondo diritto alla soluzione concordata, l'equilibrio fra le posizioni delle parti dell'accordo e la validità dello stesso. Si osserva che la sottoscrizione del verbale da parte degli avvocati, che si tratti del verbale di accordo o del verbale di mancato accordo, configura l'assunzione da parte degli stessi della responsabilità professionale in ordine allo svolgimento dell'assistenza legale al cliente in corso di mediazione. La sottoscrizione del verbale da parte degli avvocati non ha dunque una portata esclusivamente riferibile alla fase di omologazione del verbale di accordo ai fini del-

l'acquisizione della efficacia esecutiva e dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Per tali ragioni potrebbe essere sostituita la lettera m) con la seguente: « all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo le parole « sottoscritto dalle parti », sono aggiunte le parole: « dai loro avvocati »; all'articolo 11, comma 4, primo periodo, dopo le parole « sottoscritto dalle parti, sono aggiunte le parole « e dai loro avvocati ».

6.25. pur non prevedendo il decreto-legge 69/2013 alcuna integrazione o modifica del decreto legislativo 28/2010 con riferimento agli organismi di mediazione, e soprattutto alla formazione e valutazione dei mediatori, il valore della riforma che si propone è fortemente condizionato dalla qualità dei sistemi di formazione dei mediatori, dei sistemi di valutazione degli stessi, dalla efficienza organizzativa e trasparenza gestionale degli organismi di mediazione e di formazione, dalla effettività del sistema di monitoraggio pubblico su tali organismi.

6.26. appare in contrasto con la natura obbligatoria dell'istituto la previsione del pagamento di una indennità di mediazione, di cui alla lettera p), capoverso 5-bis, del comma 1 dell'articolo 84, nel caso di fallimento dell'esperimento della mediazione, assumendo tale previsione una valenza punitiva;

6.27. Salvo quanto già sottolineato in merito al primo incontro di programmazione, la procedura che richieda altri incontri al fine del raggiungimento di una soluzione conciliativa, dovrà essere valutata ai fini delle indennità da corrispondere agli organismi, i quali provvederanno poi a remunerare l'attività dei mediatori, secondo tabelle proposte da enti privati secondo criteri stabiliti da un nuovo decreto ministeriale. Si osserva, pertanto, che la materia delle tariffe dovrebbe essere nuovamente disciplinata da decreti ministeriali, previa indicazione da parte della legge di conversione del solo aspetto riguardante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La lettera p) potrebbe essere modificata nel seguente modo: « p) dopo il comma 4 sono inseriti

i seguenti commi: « 5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva

dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

subordinatamente all'accoglimento delle predette condizioni.

On. Bonafede.

ALLEGATO 5

**DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

le disposizioni in materia di giustizia contenute nel decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 costituiscono un complesso intervento normativo che incide su tutte le fasi del processo sia in termini di organizzazione degli uffici giudiziari sia sul piano delle regole processuali;

lo stato della giustizia civile costituisce, senza dubbio, uno dei fattori esogeni di svantaggio competitivo per la società italiana, in particolare per chi produce e lavora, considerato che l'Italia si colloca al 158° posto nel mondo nell'indice di efficienza di recupero del credito a causa dei tempi lunghi, che la durata media dei procedimenti civili per il recupero crediti è di 1.210 giorni e che è in costante aumento il numero di condanne riportate dallo Stato italiano per violazione del termine della ragionevole durata dei processi;

la materia della giustizia è oramai stabilmente inserita in iniziative legislative governative di contenuto multisetoriale volte ad affrontare complessivamente l'obiettivo di assicurare competitività all'economia italiana;

il contenuto multisetoriale del decreto-legge tuttavia ha comportato l'assegnazione del relativo disegno di legge solo in sede consultiva alla Commissione Giustizia;

ciononostante, al fine di esaminare adeguatamente il complesso intervento normativo in materia di giustizia, l'istruttoria in sede consultiva è confluita nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del sistema giudiziario già avviata dalla Commissione giustizia, procedendo all'audizione del Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, di organismi rappresentativi della magistratura civile ed onoraria, dell'avvocatura, di rappresentanti del personale amministrativo della giustizia, nonché di soggetti ed enti che hanno maturato una significativa esperienza nelle materie del decreto-legge inerenti alla giustizia;

nel caso in esame è stato scelto dal Governo lo strumento del decreto-legge a fronte della necessità ed urgenza di rilanciare l'economia del Paese e dell'esigenza di mandare ai mercati internazionali un segnale decisivo di immediata ripresa dell'Italia;

auspicato che le prossime iniziative in materia di giustizia, affinché possano essere esaminate dalla Commissione Giustizia in sede referente e con tempi adeguati alla loro complessità, siano adottate dal Governo facendo ricorso a provvedimenti circoscritti a tale materia, utilizzando lo strumento della decretazione d'urgenza solo nei casi in cui sia strettamente necessario;

richiamate integralmente le audizioni dell'indagine conoscitiva di cui sopra, svoltesi nelle sedute del 3 e 4 luglio 2013;

ritenuto che le disposizioni in materia di giustizia complessivamente rispon-

dono all'esigenza evidenziata dalla Commissione Europea, di abbreviare la durata dei procedimenti civili e ridurre l'alto livello del contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie;

in relazione al contenuto del titolo III del decreto-legge n. 69 del 2013:

1. per quanto attiene alle disposizioni in materia di giudici ausiliari, di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ai magistrati assistenti di studio della Corte suprema di Cassazione di cui ai capi I, II e III, rilevato che:

1.1. il ricorso a nuove figure di ausilio della giurisdizione è diretto a rispondere all'esigenza di deflazionare l'imponente carico di lavoro degli uffici giudiziari soprattutto per quanto riguarda l'arretrato civile, per cui è da considerare in linea di principio con favore sia pure con la consapevolezza dell'esigenza di procedere a nuovi e più razionali investimenti in materia di informatizzazione, risorse umane e di organizzazione, volti a garantire un organico di personale togato ed amministrativo adeguato, sia in termini numerici che professionali, alle concrete esigenze dell'amministrazione della giustizia;

1.2. gli stanziamenti del Fondo unico Giustizia rappresentano il primo strumento da utilizzare in una ottica di riqualificazione professionale del personale amministrativo della giustizia nonché di adeguamento degli organici;

1.3. come prima misura si potrebbero prevedere due modifiche della lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, l'una diretta ad aumentare la quota del Fondo (oggi non inferiore ad un terzo) spettante al Ministero della Giustizia, l'altra diretta a prevedere che le risorse dirette a prevedere che le risorse del fondo destinate al Ministero della Giustizia sono finalizzate anche ad incentivare il personale amministrativo;

1.4. appare opportuno, nel rispetto del principio di uguaglianza, portare da sessanta a settantacinque anni il limite di età previsto per gli avvocati e notai per poter essere legittimati a presentare la domanda per svolgere le funzioni di giudice ausiliario, secondo quanto previsto per i magistrati, per quanto sia opportuno anche modificare la disciplina dell'articolo 65, comma 2, al fine di valorizzare gli avvocati più giovani che abbiano maturato almeno cinque anni di documentata esperienza professionale;

1.5. appare opportuno impiegare nelle funzioni giudicanti giuristi che non si siano allontanati da troppo tempo dalla pratica attiva del diritto e dalle aule di giustizia, per cui dovrebbero poter essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliare i magistrati in pensione da non più di due anni, gli avvocati che siano cancellati dall'albo da non più di due anni e i notai a riposo da non più di due anni;

1.6. in tema di incompatibilità appare opportuno estendere i divieti di cui al comma 4 dell'articolo 69 all'avvocato socio od associato ovvero all'avvocato che eserciti negli stessi locali;

1.7. non appare giustificata l'esclusione dei magistrati onorari dalla categoria dei soggetti che possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario presso le Corti di Appello, qualora abbiano maturato un'esperienza, positivamente valutata, di almeno cinque anni;

1.8. in relazione al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, l'intervento deve essere valutato complessivamente in maniera positiva, permettendo per la prima volta di delineare con una certa stabilità la figura di assistente del giudice in tutti gli uffici giudiziari e non solo in quelli che, come ad esempio quelli di Milano e Firenze, in modo virtuoso riescono a stipulare convenzioni ed associando la finalità definizione dell'arretrato all'aspetto formativo;

1.9. da un recente monitoraggio presso il Tribunale di Firenze emerge

che complessivamente i magistrati hanno maggiore capacità di incidenza sull'arretrato rispetto a quelli senza stagista, in particolare è emerso che:

i magistrati con stagista hanno un indice di smaltimento maggiore rispetto a quelli senza stagista (rapporto tra procedimenti definiti e la somma tra pendenti iniziali e sopravvenuti nell'anno): nel 2009 del 16 per cento, nel 2010 del 9 per cento e nel 2011 del 17 per cento in più;

i magistrati con stagista hanno un indice di ricambio maggiore rispetto a quelli senza stagista (rapporto tra sopravvenuti e definiti nell'anno): del 57 per cento nel 2009, del 66 per cento nel 2010, del 19 per cento nel 2011 in più;

i magistrati con stagista registrano una durata media dei procedimenti inferiore a quelle senza stagista: del 26 per cento nel 2009, del 29 per cento nel 2010, del 25 per cento nel 2011 in meno. Tale risultato consente di affermare che i magistrati con esperienza continuativa di assistenza hanno avuto la capacità di gestire meglio il proprio ruolo;

in magistrati con stagista hanno un indice di variazione medio della capacità di smaltimento positivo del 16 per cento tra il periodo prima e periodo dopo l'affiancamento dello stagista (l'indice valorizza l'impatto del primo anno nel quale il magistrato ha avuto affiancamento del tirocinante e censisce quindi il contributo, in questo caso positivo tra la capacità di smaltimento avuta dal magistrato prima e dopo l'affiancamento);

i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze rispetto a quelli senza stagista: il 28 per cento nel 2009, il 53 per cento nel 2010 e il 57 per cento nel 2011 in più;

i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze rispetto a quelli senza stagista: il 28 per cento nel 2009, il 53 per cento nel 2010 e il 57 per cento nel 2011 in più;

i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze contestuali (rese quindi in udienza con riduzione dei tempi della decisione): 106 per cento nel 2009, 113 per cento nel 2010 e 41 per cento nel 2011 in più;

1.10. analoghi risultati si sono riscontrati nell'esperienza milanese. Al Tribunale di Milano si è condotta anche una prima analisi sull'impatto economico del modulo di lavoro con assistenza al giudice che evidenzia come la capacità di definizione dei giudizi è raddoppiata grazie all'apporto degli stagisti;

1.11. in relazione al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari appare opportuno, non ostandovi quelle esigenze di segretezza che starebbero alla base della scelta di limitare il tirocinio al solo dibattimento di primo e secondo grado, estendere la figura dell'assistente tirocinante al giudice per l'udienza preliminare, ai tribunali per i minorenni, limitatamente alle attività di udienza e a quelle preliminari e successive all'udienza, nonché ai tribunali e agli uffici di sorveglianza;

1.12. la disciplina del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari sembra prevedere, un rapporto eccessivamente diretto tra il magistrato e il tirocinante senza delineare in modo preciso il ruolo del capo dell'ufficio giudiziario, mentre sarebbe più congruo ricondurre la gestione del tirocinio presso gli uffici giudiziari nell'ambito del potere organizzativo del Capo dell'ufficio, raccordandosi così alla art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Sotto tale profilo quindi appare opportuno sostituire la scelta diretta del magistrato nella domanda dello stagista, con una possibilità di designazione nei poteri del capo dell'ufficio giudiziario e prevedere il controllo dell'attività del tirocinante avviene ad opera del magistrato affidatario ma secondo le direttive del capo dell'ufficio;

1.13. appare necessario che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati vengano

coinvolti nella gestione dei tirocini formativi ed abbiano un ruolo attivo quantomeno per i tirocini che saranno poi considerati sostitutivi della pratica forense;

1.14. appare necessario coinvolgere nel coordinamento, in caso di praticanti o specializzandi, anche le Scuole di specializzazione;

1.15. appare opportuno assicurare la continuità con gli stage già in corso, qualora siano rispettati i requisiti dati dalla legge;

1.16. appare opportuno estendere la durata massima del tirocinio da diciotto mesi a due anni, in modo tale da impiegare tirocinanti con sempre maggiore esperienza;

1.17. il requisito della laurea in giurisprudenza all'esito del corso di durata almeno quadriennale dovrebbe essere sostituito con il requisito della laurea magistrale;

1.18. la mancanza di uno standard unico tra le università rende aleatoria ed eccessivamente restrittivo il requisito di una votazione media minima, in alcune materie, di 27/30, per cui tale soglia dovrebbe essere eliminata;

1.19. anche se i tirocinanti debbono essere in possesso di laurea magistrale, appare opportuno stabilire che il voto di laurea non deve essere inferiore a 102/110 e che costituisce titolo preferenziale la specializzazione in materie giuridiche;

1.20. la formazione dei tirocinanti: è un aspetto certamente delicato, considerato che l'articolo 73 individua negli *stages* l'aspetto formativo come momento centrale e che essi si presentano di fatto come alternativi alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL). Occorre comunque assicurare ai tirocinanti possibilità di studio oltre alla presenza in ufficio, inserendo quindi una modifica che salvaguardi i tirocinanti in ciò, come un limite di ore di presenza negli uffici;

1.21. l'esperienza già effettuata presso alcuni uffici giudiziari, come ad esempio quelli di Firenze e Milano, porta a rilevare che l'età di coloro che hanno aderito alle convenzioni per stage è compresa tra i 26 e i 30, per cui appare opportuno aumentare il requisito di età, coordinandosi la disposizione con altre misure del decreto-legge sull'occupazione giovanile, secondo cui il requisito di età massimo è di 29 anni;

1.22. sia da valutare l'opportunità di prevedere a favore dei tirocinanti la corresponsione di una indennità, in quanto la gratuità del tirocinio rischia di essere disincentivante per i giovani;

1.23. è importante infatti assicurare un riconoscimento economico al tirocinio formativo, come previsto per analoghe forme di formazione finalizzata a professioni qualificate che vengono retribuite, corrispondente almeno ad un rimborso delle spese, così da consentire anche ai meno abbienti di farne ricorso;

1.24. la temporanea introduzione della figura dei magistrati assistenti di studio della Corte di Cassazione, che non soddisfa in alcun modo l'esigenza di coprire in tempi rapidissimi e con procedure semplificate le gravi carenze e ritardo nelle coperture di organico esistenti nella Corte suprema di Cassazione, potrebbe risultare una misura non adeguata a risolvere l'emergenza costituita dall'arretrato di cause civili pendenti. Il problema principale della Cassazione civile è proprio l'entità dell'arretrato (70.664 ricorsi pendenti da oltre un anno, termine di durata ragionevole, secondo Strasburgo) e, conseguentemente, l'irragionevole durata del giudizio civile di cassazione (34,1 mesi nel 2012, non ostante la riduzione di 2,7 mesi rispetto al 2011). Per affrontare questa emergenza appare più opportuno ampliare nella stessa misura di trenta unità l'organico dell'Ufficio del Ruolo del Massimario, reintroducendo anche la possibilità, per quanti abbiano conseguito la terza valutazione, di integrare i collegi, come previsto per i magistrati di appello addetti alla corte di Cassazione;

2. per quanto attiene alle misure processuali di cui al Capo IV, rilevato che:

2.1. la proposta conciliativa del giudice, prevista come obbligatoria dal nuovo articolo 185-*bis* del codice di procedura civile pur in assenza di sanzioni nei confronti del giudice in caso di inerzia, comportando la formulazione di una proposta conciliativa o transattiva vera e propria nella fase iniziale del giudizio anche in giudizi civili di notevole complessità, potrebbe, da un lato, mal conciliarsi con l'esigenza di evitare che il giudice anticipi il proprio giudizio, e, dall'altro, richiedere sin dalla prima udienza uno studio approfondito del fascicolo che non sempre è possibile effettuare in tale fase in maniera adeguata da poter anticipare la decisione stessa della causa;

2.2. quanto alla conciliazione ai sensi dell'articolo 185-*bis*, sembra opportuno introdurre un'apposita disposizione che stabilisca che la proposta conciliativa o transattiva, anche se formulata dal giudice in termini molto specifici, che di per sé può apparire un'anticipazione di giudizio, non può costituire motivo di ricusazione o di astensione. Altrimenti, il processo potrebbe subire notevoli rallentamenti per istanze di ricusazione o indurre il giudice a formulare proposte molto generiche e quindi inutili;

2.3. non appare congruo considerare il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice come comportamento valutabile ai fini del giudizio, secondo quanto previsto dall'articolo 185-*bis*;

2.4. non appare opportuno, in un'ottica di tutela del diritto di difesa delle parti, prevedere che la motivazione della sentenza possa fare esclusivo riferimento a precedenti conformi o essere formulata sulla base di rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;

2.5. appare opportuno rivedere anche la disciplina delle procedure esecutive individuali, con riferimento alla ri-

cerca dei beni da pignorare ed all'obiettivo di modernizzare i compiti ed i poteri degli ufficiali giudiziari;

2.6. la concentrazione negli uffici giudiziari di Milano, Roma e Napoli di tutte le controversie civili nelle quali è parte, anche in caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, determinerebbe un considerevole aggravio di spese per tutte le parti ed un aggravio del carico di lavoro per uffici giudiziari che già si trovano pesantemente oberati da un livello di contenzioso superiore alle dotazioni di organico togato ed amministrativo, per cui la deroga ai criteri ordinari di competenza territoriale rischia di rallentare ulteriormente i tempi del processo civile. Per tali ragioni appare opportuno sopprimere l'articolo 80;

2.7. la nomina del commissario giudiziale da parte del tribunale, relativamente al concordato in bianco, rappresenta un significativo strumento di controllo dell'impresa in crisi al fine di verificare se questa si stia effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento dei creditori, per cui sembra opportuno prevedere l'obbligatorietà della nomina in luogo della sua discrezionalità;

3. per quanto attiene alle modifiche all'ordinamento giudiziario di cui al Capo V non vi è nulla da osservare;

4. per quanto attiene alle disposizioni in materia di concordato preventivo di cui al Capo VI, rilevato che:

4.1. L'articolo 82 si occupa dell'articolo 161 l. fall. introducendo una serie di cautele per la domanda prenotativa di concordato, e dunque per la fase in cui ancora difetta una domanda di concordato vera e propria con la quale il debitore può portare a conoscenza dei propri creditori condotte potenzialmente rilevanti ex articolo 173 l. fall. Se, dunque, all'articolo 82 d.l. 69/2013, al comma 1, lett. b), secondo periodo, non viene pre-

cisato che la modifica introdotta all'articolo 161 l.f. riguarda soltanto condotte successive al deposito della domanda di concordato, il commissario giudiziale potrebbe essere indotto a ricercare condotte anche anteriori a quel momento, con conseguente surrettizia reintroduzione del requisito della meritevolezza del debitore per l'ammissione alla procedura (sindacabile dal giudice);

5. per quanto attiene alle altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia di cui al Capo VII del titolo III, rilevato che appare incongrua la reintroduzione nelle commissioni dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato dei magistrati in servizio, in quanto determina un pesante aggravio per il magistrato commissario di esame che finisce necessariamente di ripercuotersi in maniera negativa sul proprio carico di lavoro giudiziario e, quindi, sui tempi del processo. Appare quindi opportuna la soppressione dell'articolo 83;

6. per quanto attiene alle misure in materia di mediazione civile e commerciale di cui al Capo VIII del titolo III, rilevato che:

6.1. le misure previste dal decreto-legge sono da valutare complessivamente in maniera positiva in quanto, sia pure per determinate materie, reintroducono l'obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso diretto a selezionare l'accesso alla giustizia, che in Italia ha assunto oramai dimensioni quantitative abnormi se confrontato con l'esperienza di altri Paesi;

6.2. a tal proposito non può essere trascurata la proposta di introdurre nell'ordinamento il cosiddetto procedimento di negoziazione assistita, sperimentata già in altri Paesi d'Europa e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo attraverso una procedura cogestita dagli avvocati finalizzata alla formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale in tempi brevi e costi contenuti;

6.3. in ragione dell'obbligatorietà del ricorso ad uno strumento pre-

contenzioso, appare opportuno prevedere che l'attivazione e lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatorio sono assistiti dagli avvocati delle parti;

6.4. il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nulla dispone con riguardo ai criteri di competenza territoriale, per cui la parte che agisce per prima potrà depositare personalmente presso un qualsiasi organismo di sua scelta, ubicato in un qualsiasi luogo del territorio nazionale, una domanda, limitandosi ad indicare i soggetti controinteressati, l'oggetto e le ragioni della sua pretesa;

6.5. con riferimento agli avvocati della qualità di mediatori di diritto appare opportuno prevedere che gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55 *bis* del codice deontologico;

6.6. sulla base dall'esperienza pratica dell'applicazione del d.lgs. 28/2010, appare opportuna una definizione di mediazione contenuta nella lettera a) dell'articolo 1, considerato che la proposta di risoluzione formulata dal mediatore non è di per sé mediazione, ma la fase finale, eventuale, di una pratica di mediazione., per cui potrebbe essere opportuno modificare la predetta disposizione nella parte dove si definisce la mediazione, la quale dovrebbe quindi consistere nella « attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

6.7. potrebbe essere opportuno prevedere che la disposizione relativa alla mediazione obbligatoria abbia la durata di tre anni dall'entrata in vigore della stessa e che al termine dei tre anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione;

6.8. Appare opportuno riconoscere il valore di titolo esecutivo, senza necessità di omologa, all'accordo di conciliazione, ove sia sottoscritto dalle parti e da tutti gli avvocati che assistano tutte le parti dell'accordo. Gli avvocati verificano, prima della sottoscrizione, che il contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative;

6.9. appare opportuno ampliare l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'imposta di registro prevedendo un incremento dell'importo del verbale ai fini dell'esenzione, portandolo dagli attuali 50.000 euro fino a 100.000 euro;

6.10. la previsione delle controversie in materia di diritti reali tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ha comportato seri problemi interpretativi in relazione, fra l'altro, alle controversie in materia di usucapione. Sarebbe sufficiente, a tale proposito, prevedere una disposizione specifica in materia di formalità da adottare per la trascrizione dell'accordo che accerta l'usucapione, intervenendo sull'articolo 2643 c.c. (e quindi per rinvio sull'articolo 2645 c.c.) per includervi la trascrizione dell'accordo di mediazione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

6.11. non appare condivisibile la scelta di escludere dal percorso della mediazione obbligatoria le controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti, nel caso in cui non vi siano lesioni per le persone, il cui numero ingolfa il sistema giudiziario impegnandolo nella risoluzione di controversie che spesso hanno un modesto valore economico, per cui sarebbe opportuno prevedere tali controversie tra quelle richiamate dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 84 del decreto-legge;

6.12. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie di natura patrimoniale fra coniugi (in assenza

di minori), che attengono ai profili prettamente economici e disponibili che proprio in considerazione dei rapporti fra le parti, si prestano a una celere e puntuale gestione in sede di mediazione che sola permette l'emersione degli interessi e dei bisogni che sottendono le richieste avanzate dalle parti;

6.13. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative a società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese;

6.14. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative a contratti in tema di proprietà industriale e intellettuale nonché contratti di somministrazione;

6.15. in relazione alla mediazione delegata, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 84, suscita perplessità la previsione secondo cui il giudice deve indicare l'organismo di mediazione scegliendolo in una ampia platea di organismi disponibili e, quindi, compiendo una valutazione che esula dal suo ruolo essenzialmente giurisdizionale. È quindi opportuno sopprimere tale previsione;

6.16. l'eliminazione della facoltà di scelta dell'organismo da parte del giudice, dovrebbe essere accompagnata con la previsione che, nei casi di mediazione disposta dal giudice, l'organismo scelto dalle parti debba avere sede nel distretto della Corte d'Appello a cui appartiene l'ufficio del giudice stesso;

6.17. in riferimento alla mediazione delegata appare opportuno prevedere che in caso di esito negativo della mediazione, gli avvocati delle parti dovranno motivare alla prima udienza le ragioni del mancato accordo che saranno scritte nel verbale di udienza;

6.18. appare opportuno escludere l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 ai procedimenti di consulenza

tecnica preventiva di cui all'articolo 696-*bis* del c.p.c., considerato che questa, pur potendo produrre l'effetto della cessazione della lite, non è equiparabile ad una vera e propria procedura di mediazione, in primo luogo per la non richiesta formazione specifica in punto di mediazione dei consulenti che la svolgono, in secondo luogo per l'ambito oggettivo della consulenza che risulta delimitato e non aperto e inizialmente indefinito quale il campo di svolgimento di una mediazione condotta dalla parti che assecondano i loro interessi guidate dal mediatore e dai rispettivi avvocati. Il decreto legge, con la formulazione di cui all'articolo 84, n. 1, lett. d), attraverso la proposta introduzione della lettera *b-bis*) al comma 3 dell'articolo 5 del d.lgs. 28/2010, considera non applicabili i commi 1 e 2 dell'articolo 5 (condizione di procedibilità *ex lege* e su provvedimento del giudice) ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. A tale proposito si osserva che la consulenza tecnica ex articolo 696-*bis* c.p.c. se conduce alla risoluzione della controversia determina il non luogo a procedere in ambito giudiziale, ma nell'eventualità di un esito negativo non può precludere l'efficacia, anzi eventualmente la facilita, di una vera e propria procedura mediativa con la guida di un mediatore competente, che sola in tal caso permette di evitare la continuazione del processo e il raggiungimento della soddisfazione di entrambe le parti. Per tali ragioni appare opportuno eliminare l'introduzione della citata lettera *b-bis*);

6.19. Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha assegnato alla mediazione prevista da clausola contrattuale o da statuto o da atto costitutivo di ente, la mera portata contrattuale e dunque, in caso di mancato esperimento del tentativo, la rilevanza della relativa eccezione esclusivamente dalla parte nel primo atto difensivo, con conseguente assegnazione del giudice del termine per la presentazione della domanda. Rilevato che le azioni in materia di società, associazioni di ogni tipo, fondazioni, e dunque tutte le controversie all'interno di enti che sono

disciplinati da statuto o atto costitutivo, per la natura che caratterizza i relativi rapporti, il carattere dinamico dell'attività che gli enti svolgono, la durata nel tempo delle relazioni interne, trovano una più efficiente risposta nell'ambito di procedure di mediazione, pur risultando ancora poco diffusa la relativa conoscenza e competenza. Proprio per garantire una profonda diffusione della cultura della mediazione in materia di contratti o atti di natura associativa, sia a favore degli enti interessati, che dei professionisti consulenti degli stessi, l'esperimento del procedimento di mediazione dovrebbe in tali casi configurare una condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 28/2010.

6.20. non appare condivisibile la previsione della lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 84 relativo al cosiddetto incontro preliminare (primo incontro di programmazione) in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, che finisce per avere un effetto meramente defaticatorio, in contrasto con lo scopo dell'istituto della mediazione, che già di per sé include la verifica della mediabilità della controversia senza necessità di un ulteriore sub procedimento, e con i tempi assai contenuti nei quali si deve pervenire ad un risultato positivo o negativo della mediazione. Inoltre tale incontro preliminare rappresenta la sola condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con effetti riduttivi sulla forza dell'istituto della mediazione;

6.21. appare in contrasto con la natura obbligatoria dell'istituto la previsione del pagamento di una indennità di mediazione, di cui alla lettera *p*), capoverso 5-*bis*, del comma 1 dell'articolo 84, nel caso di fallimento dell'esperimento della mediazione, assumendo tale previsione una valenza punitiva;

6.22. in ordine al primo incontro di programmazione si evidenziano una serie di perplessità che potrebbero essere superate disciplinando specificamente il

primo incontro. Durante questo – al quale così come a quelli successivi, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato – il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. All'esito del primo incontro, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, potrebbe essere di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro;

6.23. in relazione a primo incontro, potrebbe essere opportuno inserire all'articolo 5 del decreto legislativo il comma 2 *bis* volto a specificare che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo;

6.24. a fronte dell'obbligatorietà della mediazione potrebbe essere opportuno consentire al giudice di stabilire caso per caso se i costi della mediazione siano tali da rendere nel caso concreto la misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di una composizione più economiche delle controversie;

6.25. è opportuno valutare se, al fine di promuovere l'istituto della mediazione, il tentativo obbligatorio di mediazione, per un periodo limitato (es. sei mesi), possa essere reso del tutto gratuito;

6.26. appare opportuno, al fine di escludere la possibile coercibilità della mediazione ed esaltare il rilievo della volontà delle parti nel percorso di mediazione, sopprimere la lettera l) del comma 1 dell'articolo 84, secondo cui «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.»;

6.27. il decreto legge reintroduce le previsioni dell'articolo 11 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 28/2010 relative alla proposta del mediatore e alle conseguenze che il giudice può trarre dal rifiuto della proposta quando la decisione del processo sia interamente o quasi interamente conforme alla proposta, nonostante che tali disposizioni abbiano dato origine a numerose difficoltà interpretative in merito alla comparazione tra la sentenza – che giudica su posizioni di diritto – e la proposta – che 'dovrebbe' aver riguardo agli interessi delle parti;

6.28. la proposta del mediatore già prevista dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 28/2010, può essere conservata nel novero delle modalità di interazione fra mediatore, parti e avvocati, ma non può trasformare il significato e la funzione di tale procedura: la proposta potrà essere offerta dal mediatore solo su richiesta congiunta delle parti e non dovrà sortire conseguenze né di vincolo per le stesse, né di sanzione alcuna in caso di rifiuto;

6.29. pur non prevedendo il decreto-legge 69/2013 alcuna integrazione o modifica del d.lgs. 28/2010 con riferimento agli organismi di mediazione, e soprattutto alla formazione e valutazione dei mediatori, il valore della riforma che si propone è fortemente condizionato dalla qualità dei sistemi di formazione dei mediatori, dei sistemi di valutazione degli stessi, dalla efficienza organizzativa e trasparenza gestionale degli organismi di mediazione e di formazione, dalla effettività del sistema di monitoraggio pubblico su tali organismi;

6.30. Salvo quanto già sottolineato in merito al primo incontro di programmazione, la procedura che richieda altri incontri al fine del raggiungimento di una soluzione conciliativa, dovrà essere valutata ai fini delle indennità da corrispondere agli organismi, i quali provvederanno poi a remunerare l'attività dei mediatori, secondo tabelle proposte da enti privati secondo criteri stabiliti da un nuovo decreto ministeriale. Si osserva,

pertanto, che la materia delle tariffe dovrebbe essere nuovamente disciplinata da decreti ministeriali, previa indicazione da parte della legge di conversione del solo aspetto riguardante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. Al titolo III, premettere al Capo I il seguente Capo: Capo 01 FONDO UNICO DI GIUSTIZIA Art. 61-bis (*Disposizioni in materia di Fondo unico di giustizia*). 1. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) in misura non inferiore alla metà, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per incentivare il personale amministrativo dei medesimi uffici.

2. All'articolo 63, comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di due anni.

3. All'articolo 63, comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « da non più di due anni ».

4. All'articolo 63, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente: e) i notai anche se a riposo da non più di due anni;

5. all'articolo 64, comma 3, sostituire le parole « sessanta » con la seguente « settantacinque ».

6. all'articolo 65, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « A parità di titoli sono prioralmente nominati coloro di minore età anagrafica con almeno 5 anni di iscrizione all'Albo ».

7. all'articolo 69, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: « Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali ».

8. All'articolo 63, comma 3, lettera a), dopo la parola « amministrativi » aggiun-

gere le seguenti: « , magistrati onorari, che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno 5 anni, ».

9. All'articolo 73, comma 1, dopo le parole « Corti di appello » aggiungere le seguenti: « il giudice per l'udienza preliminare, i tribunali per i minorenni, limitatamente alle attività di udienza e a quelle preliminari e successive all'udienza, i tribunali e gli uffici di sorveglianza ».

10. All'articolo 73, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: « Gli ammessi allo stage sono affidati dal Capo dell'ufficio giudiziario ai magistrati designati tra coloro che hanno espresso la disponibilità »

11. All'articolo 73, comma 3, sopprimere le parole « a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari ».

12. All'articolo 73, comma 3, dopo le parole « il controllo del magistrato » inserire le seguenti: « secondo le indicazioni impartite dal Capo dell'ufficio ».

13. All'articolo 73, dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta di concerto con i consigli dell'Ordine degli avvocati e le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali. ».

14. All'articolo 73, comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « secondo programmi che saranno indicati alla formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura ».

15. All'articolo 73, dopo il comma 20, aggiungere il seguente: « 20-bis. Coloro che alla data dell'entrata in vigore svolgono stage e tirocini ai sensi dell'articolo 37 della legge n.11 del 2011 presso gli uffici giudiziari, sono ammessi su loro domanda al tirocinio formativo di cui al presente articolo purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1 al momento dell'inizio del

tirocinio presso il tribunale. Il periodo già svolto presso l'ufficio è computato ai fini di cui ai commi 12,13,14,15 ».

16. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sostituire le parole « diciotto mesi » con le seguenti « due anni ».

17. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sostituire le parole « almeno quadriennale » con la seguente « magistrale ».

18. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da « una media » a « amministrativo ».

19. All'articolo 73, comma 2, dopo le parole « nell'ordine, » inserire le seguenti « la specializzazione in materie giuridiche »

20. All'articolo 73, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-*bis*. Gli ammessi allo stage garantiscono una presenza nell'ufficio non superiore a 24 e non inferiore a 18 ore settimanali, tenuto conto delle esigenze di studio, secondo modalità di frequenza da concordarsi con il magistrato affidatario, assicurando in ogni caso la presenza per le giornate in cui il magistrato affidatario tiene udienza. La verifica della presenza è effettuata dal magistrato formatore, il quale è tenuto a segnalare eventuali inadempimenti al Capo dell'ufficio anche ai fini dell'interruzione dello stage ».

21. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sostituire le parole « ventotto anni » con le seguenti « ventinove anni ».

22. All'articolo 73, comma 8, sostituire le parole: non dà diritto ad alcun compenso con le seguenti: dà diritto alla corresponsione dei rimborsi spese ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.

23. L'articolo 74 è sostituito dal seguente: « Art. 74. (*Ufficio del Ruolo del Massimario presso la Corte di Cassazione*). 1. Nella pianta organica della magistratura ordinaria sono soppressi 30 posti di magistrato esercente le funzioni di merito di primo grado e sono aggiunti 30 posti di magistrato destinati all'ufficio del massimario.

2. L'articolo 115 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: « Art. 115 (*Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassa-*

zione). 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e abbiano svolto effettivo esercizio di funzioni merito per almeno cinque anni.

2. I magistrati destinati all'Ufficio del massimario che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità e abbiano svolto almeno 10 anni di effettivo esercizio di funzioni di merito possono essere autorizzati, con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione previo parere del Consiglio direttivo, ad esercitare le funzioni di consigliere di cassazione.

3. Ai fini della copertura dei posti vacanti dei magistrati destinati all'ufficio del Massimario il Consiglio superiore della magistratura acquisisce il parere della commissione di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 160 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della legge n. 111 del 2007.

4. Per la prima copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura può valutare le attitudini degli aspiranti sulla base di ogni idoneo elemento senza che sia necessario acquisire il parere di cui al comma precedente. »

24. All'articolo 77, comma 1, lettera a), capoverso « Art. 185-*bis* », sostituire le parole « deve formulare alle parti » con le seguenti: « può formulare alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed alla esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto ».

25. All'articolo 77, comma 1, lettera a), capoverso « Art. 185-*bis* », sopprimere le parole da « il rifiuto » a « del giudizio ».

26. All'articolo 77, comma 1, lettera a), capoverso « Art. 185-*bis* », aggiungere in fine le seguenti parole: « La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricasazione od astensione del giudice. »

27. All'articolo 78 Inserire dopo il comma 2 i seguenti commi: « 2-*bis*. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a). all'articolo 492, il settimo comma è abrogato;

b). dopo l'articolo 492 è inserito il seguente: Articolo 492-*bis* (Ricerca dei beni da pignorare). In ogni caso, l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione rilasciata su richiesta del creditore procedente, accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati pubbliche e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro. L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale indica i beni individuati.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose appartenenti e nella disponibilità del debitore, utilmente assoggettabili ad esecuzione, l'ufficiale giudiziario procede alla scelta a norma dell'articolo 517 e nel limite di un presumibile valore di realizzo pari al triplo dell'importo precettato e notifica, ove possibile ai sensi dell'articolo 149-*bis*, al debitore il relativo verbale, che dovrà anche contenere l'ingiunzione, l'invito e l'avvertimento di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 492. Le cose individuate si considerano pignorate al momento della notificazione del verbale, anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale. Se le cose si trovano in luoghi compresi nel territorio di competenza dell'ufficio cui appartiene, l'ufficiale giudiziario accede ai luoghi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520, salva la possibilità di limitare l'estensione del pignoramento ad una parte delle cose rinvenute quando il loro presumibile va-

lore di realizzo appare superiore al limite di cui all'articolo 517. Se le cose si trovano altrove, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa pignorata ai sensi del comma precedente, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti o cose appartenenti al debitore che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica, ove possibile ai sensi dell'articolo 149-*bis*, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, commi primo, secondo e terzo, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Se il terzo risiede in un luogo non compreso nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, copie autentiche del titolo esecutivo, del precetto e del verbale con la relazione di notificazione sono trasmesse all'ufficiale giudiziario territorialmente competente, perché proceda a norma dell'articolo 543, quinto comma.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al secondo comma che crediti o cose di cui al quarto comma, l'ufficiale giudiziario procede alla scelta preferendo, nell'ordine, i crediti di cui all'articolo 553, le cose appartenenti e nella disponibilità del debitore, le cose del debitore che sono in possesso di terzi;

c). dopo l'articolo 165 delle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile è inserito il seguente: Articolo

165-bis (Modalità di accesso alle banche dati). Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati detenute da soggetti pubblici cui l'ufficiale giudiziario può accedere direttamente tramite collegamento telematico o mediante richiesta al titolare dei dati.

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato « Modello ricerca beni », conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma precedente.

d). all'articolo 543, dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: « Quando provvede a norma dell'articolo 492-bis, quarto comma, l'ufficiale giudiziario deposita il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto in cancelleria entro le ventiquattro ore dalla notificazione del verbale. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del terzo, del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 529 e seguenti o a norma dell'articolo 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente deve contenere l'invito al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.

e). All'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: « All'ufficiale giudiziario che procede alle operazioni di pignoramento mobiliare o presso terzi spetta inoltre un compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, determinato dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;

b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile il compenso è determinato, secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sull'importo della somma versata.

In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore precedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede. »

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai procedimenti di espro-

priazione forzata iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

28. All'articolo 79 sopprimere le parole da « anche con esclusivo » a « atti di causa ».

29. Sopprimere l'articolo 80.

30. All'articolo 82, comma 1, lett. b), secondo periodo, sostituire le parole « può nominare » con la seguente « nomina ».

31. All'articolo 82, comma 1, lett. b), secondo periodo, dopo le parole « quando accerta che il debitore », inserire le seguenti « , dopo la domanda, ».

32. Sopprimere l'articolo 83.

33. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole « è tenuto » inserire le seguenti « assistito dall'avvocato ».

34. All'articolo 84, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) All'articolo 4 il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza ».

35. All'articolo 84, comma 1, lettera o), aggiungere dopo le parole « sono di diritto mediatori. » le seguenti « Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55 *bis* del codice deontologico ».

36. All'articolo 84, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) All'articolo 1, comma 1, la lettera. a), è sostituita dalla seguente: a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere

due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; ».

37. All'articolo 84, comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole « della domanda giudiziale. » inserire le seguenti « La presente disposizione ha la durata di tre anni dall'entrata in vigore della stessa. Al termine dei tre anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione ».

38. All'articolo 84, comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente: « m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente « Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico ».

39. All'articolo 84, comma 1, alla lettera p) dopo le parole « all'articolo 17, » sono inserite le seguenti « al comma 3 le parole « 50.000 » sono sostituite con « 100.000 ».

40. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole « risarcimento del danno derivante » aggiungere le seguenti « dalla circolazione di veicoli e natanti, nel caso in cui non vi siano lesioni per le persone ».

41. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole « e finanziari » aggiungere le seguenti « profili patrimoniali delle separazioni e divorzi, in assenza di figli di minore età, ».

42. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole « e finanziari »

aggiungere le seguenti « società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese, proprietà industriale e intellettuale nonché contratti di somministrazione ».

43. All'articolo 84, comma 1, lett. c), sostituire le parole da « allo stesso comma » fino alle parole « sono soppresse » con le seguenti « allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La mediazione si svolge presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia ».

44. All'articolo 84, comma 1, lett. c), sostituire le parole da « allo stesso comma » fino alle parole « sono soppresse » con le seguenti « allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di esito negativo della mediazione, gli avvocati delle parti dovranno motivare alla prima udienza le ragioni del mancato accordo che saranno scritte nel verbale di udienza ».

45. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera d).

46. All'articolo 84, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente : e) « all'articolo 5, comma 5, prima delle parole « salvo quanto » sono aggiunte le parole « Fermo quanto previsto dal comma 1 e »; al primo periodo dello stesso comma dopo la parola « contratto » sono eliminate le parole « lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente »; la parola « prevedono » è sostituita dalla parola « prevede »; All'ultimo periodo dello stesso comma 5, dopo la parola « contratto » sono eliminate le parole « o allo statuto o all'atto costitutivo ».

47. All'articolo 84, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: « all'articolo 8 comma 1, le parole « non oltre quindici » sono sostituite dalle seguenti parole « non oltre trenta ». Nel comma 1, dopo la parola « istante. » si aggiungono le seguenti parole: « Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della

mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. All'esito del primo incontro, se il procedimento relativo alle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5 si concluda con un mancato accordo non è dovuta alcuna indennità di mediazione salvo i diritti di segreteria. Quando il procedimento si conclude con un accordo o, nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, non si conclude con un accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro; di 200 euro per le liti di valore superiore.

48. All'articolo 84, comma 1, alla lettera p), sopprimere il capoverso 5-*bis*.

49. All'articolo 84, comma 1, alla lettera c) aggiungere il seguente periodo: Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-*bis*. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera averata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo ».

50. All'articolo 84, comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole « Allo stesso modo provvede », inserire le seguenti « , salvo che verifichi che i costi della mediazione sono tali da rendere nel caso concreto la misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di una composizione più economiche delle controversie, ».

51. All'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: Nel corso dei primi 180 giorni di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, tentativo obbligatorio di mediazione nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall'articolo 84 del presente decreto, è gratuito ».

52. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera l).

53. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera n).

54. All'articolo 84, comma 1, lettera p), sostituire le parole da « dopo il comma 4 » fino alle parole « quanto dichiarato » con le seguenti « potrebbe essere modificata nel seguente modo: « p) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: « 5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della

Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. ».

55. Dopo l'articolo 84, inserire il seguente: Art. 84-*bis* (Modifica la Codice civile) 1. All'articolo 2643, primo comma, dopo il numero 12 è inserito il seguente: 12-*bis*) l'accordo di mediazione che accerta l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, relativa all'anno 2012. Doc. CLXIV, n. 1 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.35.

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, relativa all'anno 2012.

Doc. CLXIV, n. 1.

(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).

Elio VITO, *presidente*, segnala che la Presidente della Camera, il 27 giugno scorso, dando seguito ad una sollecitazione emersa in occasione della riunione della Conferenza dei Presidenti di Commissione, ha portato all'attenzione di tutti i presidenti delle Commissioni permanenti la necessità di un maggior coinvolgimento delle stesse Commissioni nel programma, avviato negli ultimi anni dal Governo, di analisi e valutazione della spesa, comunemente denominato *spending review*. Rife-

risce che la Presidente della Camera ha, in particolare, sottolineato che un'occasione per approfondire la discussione sul tema, in vista della manovra di finanza pubblica per il prossimo anno e nell'ottica di razionalizzazione della spesa, è rappresentata dall'esame della relazione che ogni Ministro presenta entro il 15 giugno di ciascun anno ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Segnala che il Ministro della difesa, come pure il Ministro della salute, ha tempestivamente provveduto in tal senso trasmettendo la propria Relazione, altrimenti denominata «Rapporto di *performance* 2012», il 14 giugno scorso. Considerato che la Relazione è stata assegnata a questa Commissione lo scorso 18 giugno, il termine per la presentazione della relazione, di cui al comma 3 dell'articolo 124 del regolamento, scadrà il prossimo 18 luglio.

Informa che, nel prosieguo, secondo quanto prospettato dal presidente della V Commissione nella sede della citata Conferenza, le relazioni presentate dalle singole Commissioni saranno trasmesse alla Commissione Bilancio ai fini della predisposizione di un contributo unitario in

vista della manovra di finanza pubblica per il prossimo anno per la della razionalizzazione della spesa nei settori di competenza. In particolare, la Commissione Bilancio potrà, d'intesa con l'omologa Commissione del Senato, predisporre un atto di indirizzo che ricomponga in un unico quadro le indicazioni provenienti dalle Commissioni permanenti.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, osserva che l'esame del documento all'ordine del giorno valorizza e rafforza il ruolo delle Commissioni permanenti, e dunque del Parlamento, in quanto titolari di una funzione di controllo organizzata e sistematica sull'andamento della spesa pubblica, ad oggi non pienamente esercitata e ormai ineludibile a fronte del processo di *spending review* in atto.

In tal senso esso è da leggere in un'ottica unitaria, utile a conferire concretezza ai principi della continuità istituzionale ed amministrativa, rispetto alla Relazione sullo stato della spesa per il 2013 e al Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-e 2015.

A titolo di premessa, ricorda che il legislatore nel 2007 ha introdotto l'obbligo di relazione per ogni Dicastero sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato, prevedendo che le relazioni segnalassero, tra l'altro, i risultati conseguiti nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro e le linee di intervento al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative, nonché i casi di maggior successo registrati. Le relazioni in questione devono anche evidenziare gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete e, infine, le misure ritenute necessarie

ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture, delle funzioni amministrative e della base normativa in relazione alla nuova struttura di bilancio per missioni e per programmi.

Evidenzia, quindi, che tali relazioni sono predisposte a valle di una complessa attività di coordinamento e programmazione intra-governativa, che ruota intorno al ruolo del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, del Ministro per l'attuazione del programma di Governo (dicastero oggi riunito a quello per i Rapporti con il Parlamento, preposto anche al « coordinamento dell'attività di Governo »), della Commissione tecnica per la finanza pubblica, del Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Una volta acquisito il contributo delle Commissioni parlamentari, la Corte dei conti, nell'elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi evidenziati dalle relazioni in questione e delle priorità indicate dal Parlamento.

Passando alla Relazione in esame, che appare conforme al modello prescritto dal dettato normativo richiamato, rileva che essa è introdotta da una sintetica disamina sulle priorità politiche del Dicastero della difesa, a partire dall'impegno per il mantenimento della sicurezza in un quadro internazionale contraddistinto dai capitali dell'appartenenza dell'Italia al quadro delle alleanze euro-atlantiche.

In tale contesto, la priorità che emerge da una valutazione complessiva del testo appare la riduzione quantitativa dello strumento militare alla luce della normativa vigente, cui non deve corrispondere una riduzione sul piano capacitivo.

Prima di procedere all'analisi della parte relativa alle risorse finanziarie, ritiene opportuno soffermarsi sui richiami operati in premessa alle priorità politiche

e ai relativi obiettivi strategici ed operativi, che vengono descritti in continuità rispetto all'anno precedente.

In particolare, colpisce negativamente la sproporzione tra la priorità politica n. 1, riguardante l'esigenza di assicurare l'operatività dell'impiego dello strumento militare, e l'obiettivo strategico del supporto alla funzione di indirizzo politico da un lato e l'inserimento in tale ambito della realizzazione del progetto «Vivi le Forze Armate, Militare per tre settimane», altrimenti noto come «mini-naia» dall'altro lato.

Con riferimento, poi, al fatto che è contemplato – nel quadro della priorità politica n. 3, relativa alla riorganizzazione del modello organizzativo e miglioramento della *governance* – l'obiettivo strategico relativo alla «realizzazione di un piano di alloggi per il personale militare e l'implementazione di attività di assistenza e benessere per le famiglie», poiché si tratta di questione da ricondurre all'abolizione della leva obbligatoria e alle norme approvate nel 2009, colpisce l'assenza di qualunque valutazione rispetto alla mancanza di risultati conseguiti nel corso dell'anno, che ha segnato il punto di maggior conflittualità con gli assegnatari e nessun passo avanti nella vendita o nella costruzione di nuovi alloggi.

Quanto alle risorse finanziarie di competenza – approvate dalla legge recante il bilancio di previsione dello Stato per il 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 e ripartite secondo il Piano della *performance* 2012-2014 e secondo le linee di indirizzo tracciate dalla Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2012 – l'ammontare complessivo è stato di 19.962.130.000 euro.

A consuntivo, al netto dei residui passivi perenti, dei debiti pregressi, dei residui di stanziamento e delle riduzioni di spesa disposte dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto-legge n. 16 del 2012 e del decreto-legge n. 95 del 2012, risultano attestati stanziamenti per 21.740.510.000 euro, con un incre-

mento di 1.778.380.000 euro, di cui 1.258.920.000 euro derivanti dal finanziamento delle missioni «fuori area».

I rimanenti 519.460.000 di incremento, indirizzati sulla sola priorità politica n. 1 (Operatività ed impiego dello strumento militare), sono stati impiegati per spese di esercizio e, segnatamente, per potenziamento e finanziamento di oneri indifferibili e per interventi urgenti ed indifferibili.

Rispetto al 2011, segnala, dunque: una lieve riduzione dei redditi da lavoro dipendente (-80 milioni di euro) a fronte di un lieve incremento di incidenza di questa spesa sulla dotazione complessiva; un rilevante decremento delle risorse destinate all'investimento, pari a -1.049 milioni di euro, il cui volume totale, pari a 2.418 milioni di euro, è il più basso registrato a partire dal 2008; infine, un contenuto incremento dei consumi intermedi, che tuttavia sono da ritenersi alla base dell'attività operativa ed addestrativa.

Rispetto a tale situazione, la Relazione esprime una valutazione critica attestando lo squilibrio derivante dalla preponderante e sempre maggior quantità di risorse destinata ai redditi da lavoro dipendente, che assorbono il 71 per cento del totale degli stanziamenti a fronte di una media europea della spesa del personale del 51 per cento. Preso atto del sovradimensionamento dello strumento militare e della sottocapitalizzazione rispetto alle risorse disponibili, la Relazione auspica un attento monitoraggio degli effetti dell'attuazione della legge n. 244 del 2012, al fine di riportare la percentuale delle risorse destinate al settore del personale, dell'esercizio e dell'investimento ad un rapporto percentuale pari a 50 – 25 – 25.

La Relazione ricorda anche che, per effetto delle norme recate dalla cosiddetta *spending review*, i risparmi conseguiti fino al 2015 saranno destinati alla riduzione del debito pubblico ed evidenzia un miglioramento dell'efficienza nell'impiego delle risorse, intesa come incidenza dei residui propri, che si attesta all'8,59 per cento rispetto all'11,23 per cento del 2011.

Al riguardo ritiene che debba essere oggetto di un chiarimento la disciplina di

tali residui, al fine di conoscere l'eventuale quota di essi «trascinata» all'esercizio finanziario successivo e, data la consistenza degli importi, se essa non possa contabilmente essere ascritta a capitoli in sofferenza, come ad esempio per il ripianamento dell'esposizione debitoria del Dicastero della difesa.

In merito alle risorse di personale, militare e civile, segnala che nel corso del 2012 è stata registrata una contrazione di 5.740 unità per le Forze armate, di 3.511 unità per i Carabinieri e di 714 unità per il personale civile. Per quanto riguarda il personale delle Forze armate, la contrazione è destinata a proseguire per l'attuazione del decreto-legge n. 95 del 2012, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 29, che porterà entro il gennaio 2016 ad un organico di 170.000 unità. Dopo il 2016, la contrazione proseguirà per effetto dell'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 244 del 2012, che prevede un'ulteriore riduzione a 150.000 unità entro il 2024. La stessa legge prescrive un'ulteriore riduzione anche del personale civile, da ricondurre a 20.000 unità entro il 2024.

Al riguardo, la Relazione pone il tema del probabile progressivo invecchiamento del personale e la necessità che il processo di riequilibrio della spesa tra i diversi settori sia oggetto di una *governance* mirata, al fine di evitare un impatto negativo sulla capacità operativa dello strumento militare.

Sul piano dei risultati conseguiti, la Relazione attesta, nel quadro di una condizione di generale ipofinanziamento del Comparto, che trova un bilanciamento nel finanziamento aggiuntivo derivante dal decreto-missioni, il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati dalle priorità politiche (PP) e dai relativi obiettivi strategici (OS), preservando l'indicatore della cosiddetta «prontezza operativa», anche grazie ad un maggior ricorso all'*insourcing* e ad un contenimento delle spese di formazione. A tal fine, chiede al rappresentante del Governo di fornire ulteriori elementi in merito ai settori maggiormente interessati dal ricorso all'*insourcing*, in modo da

conoscere se essi siano già stati individuati, se vi sia personale interno adeguatamente formato alle funzioni e se, in generale, si tratti – come dovrebbe essere il caso – di settori ad alto valore aggiunto.

Evidenzia, altresì, che nella valutazione fatta dal Ministero la carenza di risorse destinate al settore «esercizio» potrebbe, nel futuro, esporre la Difesa ad un rischio di *default* funzionale, che ad oggi si scongiura con il finanziamento degli incrementi del «fuori area». Inoltre, le scelte operate sul piano finanziario starebbero conducendo ad uno strumento militare «a più velocità», in cui saranno approntate le sole unità impiegate o di prevedibile impiego in compiti istituzionali primari o nei teatri operativi. Infine, lamenta il processo di erosione dei livelli di scorte e della possibilità di pianificare il ripianamento di componenti tecnologiche essenziali.

Il Ministero attesta, invece, una soddisfacente prestazione sul piano dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento delle forniture di beni, servizi e lavori, anche se con taluni margini di miglioramento.

Passando alle numerose attività ad impatto sociale ed economico in supporto alla collettività e alle autorità locali – come ad esempio nella vigilanza di infrastrutture civili, nel controllo delle aree colpite da calamità e così via – segnala, in particolare, per rilevanza del personale impegnato, l'attività di vigilanza ai siti e cantieri di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti e il supporto nella rimozione delle macerie e di sorveglianza delle zone interdette a L'Aquila, ma anche l'impegno in attività di cooperazione civile e militare (CiMiC) nell'ambito delle operazioni internazionali. Peraltro, nel 2012 il volume finanziario di questi progetti è stato pari a 7.485.360 euro per progetti da realizzare in Afghanistan, Libano e Kosovo.

Segnala che la Relazione, nella parte contenente gli allegati, è integrata da un rapporto redatto dallo Stato Maggiore della Difesa sull'andamento, nel corso dell'esercizio finanziario 2012, dell'esposizione debitoria dell'Amministrazione della Difesa verso terzi a fronte di obbligazioni

in essere o di prestazioni comunque ricevute, che indica le ragioni della formazione e i provvedimenti adottati per contenere il fenomeno.

Ebbene, nel corso del 2012 ha avuto luogo una ricognizione delle posizioni debitorie valorizzate al 31 dicembre di quell'anno, che ha accertato la formazione di debiti, al 31 dicembre 2011, pari a 254.698.270 euro. Tali debiti concernono, per lo più, obbligazioni per cui non si sono concluse le relative procedure negoziali e contabili e che non hanno trovato evidenziazione in bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha, quindi, attribuito alla Difesa corrispondenti risorse per il ripiano della situazione debitoria, afferente, in gran parte, alla categoria dei consumi intermedi. A consuntivo i debiti scaduti ammontano a 21.797.649 euro, di cui circa 20, 7 milioni di euro per fatture emesse nel 2012.

La Relazione segnala inoltre che, data la reiterata esiguità delle dotazioni iniziali destinate al funzionamento e mantenimento in efficienza dello strumento militare, il Dicastero ha elaborato una strategia per priorità che procede a partire dai cosiddetti oneri indifferibili per poi limitare la formazione di nuovi debiti già a decorrere dal 2012.

Fa, quindi, menzione anche dell'allegato, predisposto dall'Ufficio legislativo della Difesa, recante la relazione sugli adeguamenti normativi e amministrativi con particolare riguardo alla soppressione o accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete intervenuti nel corso del 2012. Oltre ad elencare i provvedimenti di aggiornamento al quadro normativo e regolamentare con effetti su profili organizzativi del Ministero, sono esplicitati anche gli effetti del regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati, che riduce del 10

per cento gli uffici dirigenziali non generali dell'area tecnico-amministrativa e del 10 per cento la spesa complessiva per l'organico del personale civile non dirigente e il contingente di diretta collaborazione del Ministro. Rammenta che l'adozione del provvedimento ha determinato la soppressione della Direzione generale dei lavori e del demanio, riassorbita all'interno del Segretariato generale e la costituzione, sempre all'interno del Segretariato generale, di una struttura di livello dirigenziale per la funzione «cura del contenzioso».

Infine, se il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2013 ha operato una riduzione delle dotazioni organiche complessive da 190.000 a 170.000 unità – da conseguire, entro il 2016, con un taglio del 10,5 per cento – il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2012, n. 29, sulla riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, ha ridotto nella stessa prospettiva temporale gli organici complessivi dei generali del 20 per cento e dei colonnelli e gradi corrispondenti del 10 per cento. Sono, inoltre, state adottate misure per la riduzione degli organici degli ufficiali, distinti per ruolo e grado, e il numero delle promozioni e si è definita una disciplina transitoria per il conseguimento degli obiettivi per il 2012, ricorrendo anche all'individuazione del personale in eccedenza.

A tal proposito ricorda che il sottosegretario Alfano, in occasione del *question time* svolto lo scorso 27 giugno, ha fornito dati più approfonditi, attestando la riduzione, entro il 2015, degli organici del personale militare da 190.000 a 170.000 unità e del personale civile da oltre 30.000 a circa 27.800 unità. Ne conseguirebbe che, entro il 2015, gli organici delle Forze armate saranno ridotti di oltre il 10 per cento, nelle seguenti misure: ufficiali da 22.250 a 20.432 unità; sottufficiali da 63.947 a 57.764 unità; graduati e militari di truppa da 103.803 a 91.894 unità. Quanto ai generali e ai colonnelli, il taglio complessivo del 20 e del 10 per cento comporterà per i generali il passaggio da

443 unità, riferite all'organico di 190.000 unità, a 358 unità, con riferimento all'organico di 170.000.

In conclusione, sottolinea l'esigenza che la delicatezza degli interventi in materia di organici dirigenziali sia affrontata in parallelo ad un'analisi delle funzioni, che potrà essere sviluppata in sede di attuazione della legge di revisione dello strumento militare.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, nel ringraziare l'onorevole Villecco Calipari per la relazione svolta, sottolinea l'attenzione con la quale il Dicastero guarda all'esame del documento che, infatti, è stato tempestivamente trasmesso. Ritiene proficue le questioni sollevate dalla relazione illustrativa che conferisce valore al lavoro della Commissione e del Governo stesso.

Nel riservarsi di intervenire anche nelle successive fasi di esame della Relazione, osserva, quindi, che il Rapporto di *performance* definisce la strategia complessiva del Dicastero che, nel caso di specie, si sostanzia nell'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dal quadro normativo di riferimento attraverso uno strumento militare che, nel tempo, registrerà una riduzione quantitativa ma non anche capacitativa. Sottolinea che l'obiettivo generale è indubbiamente l'ottimizzazione delle risorse disponibili nella considerazione del divario che purtroppo sussiste tra attività che in concreto possono essere poste in essere e indirizzi di natura politica, che individuano obiettivi e compiti ulteriori al Comparto della difesa.

Fa presente che il documento è disciplinato dalle Linee di indirizzo emanate dal Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 69, della legge n. 244 del 2007. Tali Linee guida evidenziano il sempre maggiore livello di coerenza logica conseguita nel cosiddetto processo di *cascading*; l'elevata, per quanto suscettibile di miglioramenti, significatività degli indicatori utilizzati, sviluppati in stretta coordinazione con il controllo di gestione, e il carattere sfidante

dei valori *target*, fissati in fase di programmazione in aderenza con le poste finanziarie definite in sede di legge di bilancio; l'utilizzo di dedicate piattaforme informatiche a supporto delle attività di misurazione e valutazione della *performance*.

Per quanto riguarda l'aspetto relativo alle risorse finanziarie, il Rapporto fornisce una quantificazione delle stesse (21.740,51 miliardi di euro) che a consuntivo, al netto dei residui passivi perenti, dei debiti pregressi, degli stanziamenti di competenza non impegnati nell'esercizio di riferimento e prescritti quali residui nell'esercizio successivo, nonché delle riduzioni di spesa disposte dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto-legge n. 16 del 2012 e del decreto-legge n. 95 del 2012, risultano essere state attestate al Dicastero evidenziando, rispetto alla legge di bilancio, un incremento pari a 1.778,38 miliardi di euro di cui 1.258,92 miliardi di euro derivanti dal finanziamento delle missioni militari all'estero e di altri 519,46 miliardi di euro relativi principalmente a spese di esercizio riconducibili a diversi fattori, tra i quali si segnala il fondo per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili (canoni per acqua, energia elettrica e gas, tasse comunali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani).

Propone, inoltre, un confronto con lo stanziamento finale allocato sulle tre principali categorie economiche che evidenzia lo squilibrio determinato dalla preponderante e sempre maggiore quantità di risorse destinata ai redditi da lavoro dipendente, rendendo essenziale monitorare gli effetti indotti dalla legge n. 244 del 2012, che fissa i presupposti per riequilibrare l'attuale situazione che vede lo strumento militare sovradimensionato e sottocapitalizzato rispetto alle risorse disponibili.

Inoltre, con riferimento ai dati finanziari relativi al 2011 evidenzia una lieve riduzione in termini monetari, pari a 80 miliardi di euro dei redditi di lavoro dipendente, ma non in termini di incidenza rilevanti rispetto allo stanziamento complessivo di tale categoria di spesa e comunque in linea con il *trend* complessi-

sivo; un rilevante decremento delle risorse destinate all'investimento (-1.049 miliardi di euro) il cui volume totale, pari a 2.418 miliardi di euro, è il più basso registrato a partire dal 2008; un contenuto incremento, in termini monetari, della categoria dei consumi intermedi che però sconta, rispetto al precedente esercizio, una maggiore incidenza di risorse destinate a finalità diverse da quelle dell'approntamento della componente operativa quale, ad esempio, il finanziamento di oneri indifferibili al netto delle quali emerge, nel biennio, una sostanziale parità di risorse effettivamente destinabili alle attività operative.

Relativamente ai volumi organici, si registra una costante flessione degli stessi per tutto il personale, flessione che appare compatibile con il conseguimento dei tetti fissati ai sensi della legge n. 135 del 2012 (*spending review*).

In particolare, nel 2012, si evidenzia una contrazione di 9.251 unità, da 291.119 a 281.868 (di cui 5.740 per le Forze armate e 3.511 per l'Arma dei Carabinieri) e di 714 unità per il personale civile (da 29.701 a 28.987).

Rammenta, altresì, che il processo di contrazione in atto proseguirà anche dopo il 2016 in quanto – ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 – è prevista un'ulteriore graduale riduzione delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate a 150.000 unità, da conseguirsi entro l'anno 2014, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della medesima legge, che prevede la proroga, con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Ferme restando le considerazioni in merito allo stato di ipofinanziamento che trasversalmente ha generato alcuni criticità, in generale emerge il sostanziale raggiungimento di tutti i risultati programmati. In particolare, con riferimento al livello di approntamento delle componenti

operative, emerge che l'indicatore denominato « prontezza operativa » registra, rispetto al 2011, con risorse finanziarie equivalenti, un leggero miglioramento.

In esito all'analisi condotta su tale indicatore, emergono, inoltre, i seguenti spunti di riflessione: il livello di *output* operativo conseguibile con le sole risorse finanziarie del bilancio ordinario è molto limitato soprattutto nel settore esercizio e potrà divenire del tutto insufficiente al mancare del finanziamento degli incrementi del « Fuori Area »; le scelte assunte a fronte delle limitate risorse finanziarie, stanno portando di fatto ad uno strumento militare « a più velocità », in cui risultano pienamente approntate le sole unità impiegate, o di prevedibile impiego, in compiti istituzionali primari o nei teatri operativi; prosegue l'oramai cronico processo di erosione dei livelli delle scorte e l'impossibilità di pianificare il ripianamento di componenti tecnologici essenziali.

Con riferimento ai tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento delle forniture di beni, servizi e lavori, la situazione può considerarsi soddisfacente, ancorché suscettibile di miglioramento.

Nel corso del 2012, in concomitanza con lo svolgimento dei precipi compiti istituzionali, incluse le missioni svolte fuori area dai confini nazionali, il Dicastero ha garantito anche lo svolgimento di attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di difesa militare come specifiche operazioni ed interventi in supporto alla collettività ed alle autorità locali per far fronte a specifiche situazioni di crisi; vigilanza di infrastrutture civili, rinforzo alla Polizia nel pattugliamento di siti sensibili (Strade Sicure);

Da ultimo evidenzia la consistente contrazione dell'ammontare dei debiti pregressi, pari a 21.797.649 euro, rispetto a quello registrato nel 2011, pari a 254.698.267 euro, che dimostra l'efficacia della strategia adottata dal Dicastero per arginare tale fenomeno.

Infine, sulla materia, segnala una possibile duplicazione di documenti informativi: il Rapporto di *performance*, redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 68 della legge

24 dicembre 2007, n. 244, sul quale oggi stiamo discutendo; la Relazione di *performance* che viene redatta, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 150 del 2009, «...al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della *performance*» e si concretizza con un documento, da adottare entro il 30 giugno.

Sarebbe, quindi, auspicabile, al fine di evitare ridondanza di attività sulla medesima materia addivenire ad un coordinamento delle diverse disposizioni.

Domenico ROSSI (SCpI) esprime apprezzamento per la relazione dell'onorevole Vilecco Calipari, che ritiene esauritiva.

Passando, quindi, agli aspetti salienti del documento, chiede al sottosegretario Alfano di fornire elementi più precisi su due specifici aspetti. In primo luogo, sarebbe utile sapere se i problemi relativi all'invecchiamento del personale possano essere risolti, oppure no, dalle misure che attueranno la legge delega per la revisione dello strumento militare. Osserva, poi, come il documento evidenzia che nel bilancio della Difesa le risorse necessarie per mantenere un livello accettabile dell'operatività siano state reperite grazie agli stanziamenti previsti per il «fuori area». Si domanda, dunque, se il Dicastero ritenga che tale situazione sia destinata a permanere anche nel prossimo futuro o se possa venire meno entro il termine del processo di revisione, avviato dalla legge n. 244 del 2012.

Infine, chiede al relatore delucidazioni sul portato del riferimento operato al termine della sua esposizione l'ultima frase della sua relazione agli interventi sugli organici dirigenziali da affrontare in parallelo ad un'analisi delle funzioni.

Salvatore CICU (Pdl) si riserva di intervenire in maniera più approfondita nel prosieguo del dibattito. Desidera, tuttavia, evidenziare sin da ora come attraverso la relazione, che la Commissione predisporrà per la Commissione Bilancio, potranno

essere avanzate delle proposte volte a incidere positivamente sulla revisione in atto dello strumento militare. Sottolinea, infatti, un ritardo della Commissione con riguardo alla valutazione degli aspetti salienti di tale riforma, che comporta non solo una riduzione quantitativa degli organici, ma anche la necessità di ottimizzare le risorse disponibili.

Ritiene che il passaggio sul riequilibrio del bilancio nella direzione delle percentuali 50 – 25 – 25, comunemente accettate a livello europeo, sia il punto centrale del documento ed evidenzia che il risultato soddisfacente, nell'ambito degli obiettivi realizzati, è stato conseguito in una situazione di scarsità di risorse assegnate, che hanno fatto con preoccupazione parlare di una possibile futura esposizione della Difesa al rischio di *default* funzionale. A suo avviso è nei compiti di questa Commissione, attraverso l'esame della Relazione in titolo, contribuire in modo sostanziale a sostenere la programmazione del Dicastero per il triennio 2013-2015.

Federica MOGHERINI (PD), con riguardo agli obiettivi strategici relativi alla prima priorità – quella dell'operatività ed impiego dello strumento militare – ritiene che sia necessario chiarire se, nell'ambito dell'esigenza di assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di difesa militare, il progetto della cosiddetta «mini naia» sia da ritenere superato alla luce dell'intenso dibattito svolto nella precedente legislatura.

Marco MARCOLIN (LNA), associandosi a quanto appena chiesto dall'onorevole Mogherini, sottolinea come le risorse destinate alla «mini naia» potrebbero essere più proficuamente utilizzate per servizi regionali in funzione, anche, di contrasto all'invecchiamento del personale militare.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, con riguardo al tema dell'invecchiamento del personale militare, fa presente che il dicastero sta attivamente lavorando sui decreti attuativi della «riforma Di Paola» al fine di scongiurare il fenomeno. Precisa,

peraltro, che è già stato ottenuto, in tale quadro, un notevole risultato attraverso lo stralcio delle norme riguardanti il Comparto difesa e sicurezza dal decreto riguardante l'armonizzazione dei requisiti al sistema pensionistico generale.

Sull'utilizzo delle risorse stanziato per il «Fuori Area» allo scopo di colmare le lacune delle risorse dedicate all'esercizio ritiene che non sarà possibile trovare, in tempi brevi, alternative possibili.

Infine, rammenta che la legge che ha introdotto il passaggio al professionale ha previsto solamente la sospensione del reclutamento attraverso la leva. Infatti, i comuni italiani ancora compilano e trasmettono all'Amministrazione della difesa gli elenchi della leva, anche se riferiti soltanto ai cittadini di sesso maschile.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, replicando alla richiesta dell'ono-

revole Rossi, precisa che la relazione intendeva sottolineare l'esigenza di approfondire, in sede di esame dei decreti attuativi della riforma dello strumento militare, tutti gli aspetti connessi alla razionalizzazione che dovrà condurre a un bilancio della Difesa strutturato secondo i parametri comunemente accettati del 50 - 25 - 25.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali. C. 67 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 112
- Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 113
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012. C. 1247 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 117

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche. Atto n. 12 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) . 119

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 16 (Rilievi alla I Commissione) (*Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 120

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali.

C. 67 e abb.-A ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 luglio 2013, la quale ha espresso un parere favorevole. Fa presente che, in pari data, la Commissione ambiente ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando alcune proposte emendative volte a recepire l'osservazione e le condizioni formulate nel parere

espresso dalla Commissione affari costituzionali. In particolare, la I Commissione aveva proposto, tra l'altro, la soppressione dei commi 2-*bis* e 3-*bis* dell'articolo 1, inerenti forme di pubblicità dei lavori dell'istituzione Commissione di inchiesta, in quanto riguardanti ambiti rimessi all'autonomia decisionale degli organi parlamentari di inchiesta ovvero concernenti funzioni incongrue rispetto alle funzioni proprie degli stessi. Fa presente, quindi, che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta, quindi, profili problematici dal punto di vista finanziario. Rileva che, in data 8 luglio 2013, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, recante due proposte emendative. In particolare, si tratta degli emendamenti Grimoldi 1.20 e Mannino 1.11, che non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Rileva che sul punto, appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul testo all'esame dell'Assemblea e nulla osta sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole sulla proposta del relatore, confermando che le proposte emendative presentate non presentano aspetti problematici sotto il profilo finanziario.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito e di nulla osta sulle proposte emendative presentate.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1139-A Governo ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame è stato discusso dalla Commissione, nella seduta del 4 luglio 2013, ai fini dell'espressione del parere sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni riunite VIII e X. Tuttavia, in quell'occasione, essendosi il Governo riservato di rispondere ad alcune richieste di chiarimento in una seduta successiva, la Commissione, considerato l'imminente avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, aveva convenuto di esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea stessa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle richieste di chiarimenti del relatore sulla portata applicativa del comma 1-*bis* dell'articolo 1, ritiene che la disposizione in esame disciplini specifiche modalità attuative di commissariamento già previsto al comma 1 del medesimo articolo e pertanto non rileva possibili rischi di onerosità e conseguenti effetti negativi per la finanza pubblica ed assicura, inoltre, come già specificato nella relazione tecnica, che gli oneri del commissariamento così come quelli derivanti dall'applicazione delle autorizzazioni ambientali, al fine di ridurre rischi per l'ambiente e la salute della popolazione, sono a carico dell'impresa inadempiente e che le procedure poste in essere dal commissario sono volte in particolare a garantire l'osservanza delle citate autorizzazioni. Infine, rileva che le attività poste in carico all'ISPRA e alle agenzie regionali ambientali di cui al comma 13-*bis* dell'articolo 1 rientrano nelle competenze istituzionali già previste a legislazione vigente. Sul punto si ritiene comunque necessario acquisire le valutazioni del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. Circa poi l'eventuale incertezza interpretativa relativa all'applicazione dell'articolo 1, comma 10, così come modificato dalle Commissioni di merito, ritiene che il richiamo all'articolo 2236 del codice civile permetta di ricondurre la fattispecie,

ora ulteriormente chiarita, a quanto già previsto a legislazione vigente.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1139-A Governo, recante Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, disciplina specifiche modalità attuative del commissariamento di cui al comma 1 e pertanto non comporta possibili rischi di onerosità e non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

le attività di accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'a.i.a. assegnate all'ISPRA, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, rientrano nell'ambito delle competenze proprie del suddetto istituto, e alle stesse potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

il richiamo all'articolo 2236 del codice civile consente di ricondurre la fattispecie di cui all'articolo 1, comma 10, a quanto già previsto a legislazione vigente;

nel presupposto che la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, sia idonea a garantire che dall'attuazione del medesimo comma non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, segnala che l'Assemblea ha trasmesso, in data 8 luglio 2013, il fascicolo degli emendamenti n. 1. Osserva che l'emendamento Terzoni 1. 116: sostituisce il comma 13 dell'articolo 1, recante disposizioni relativo al compenso del Commissario straordinario e dell'eventuale subcommissario, senza riprodurre la condizione formulata dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che prevede che, oltre ai trattamenti economici, anche gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale siano per intero a carico dell'impresa. Fa presente che la proposta emendativa Lavagno 1.02 è volta ad escludere dal Patto di stabilità interno l'utilizzo, da parte delle regioni e degli enti locali, delle risorse proprie e di quelle provenienti dallo Stato per gli interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto, dei quali non è indicata né la quantificazione né l'ambito temporale di riferimento, si provvede nell'ambito delle disponibilità recate dal Fondo ISPE e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Rileva che la proposta emendativa Fantinati 1.0200 è volta a prevedere, nel limite di 50 milioni di euro nell'anno 2013, l'esclusione delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale dal saldo finanziario in termini di competenza mista. Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. Osserva che tale modalità di copertura si configura come una dequalificazione della spesa dal momento che utilizza risorse di conto capitale per la copertura di oneri di parte corrente. Con riferimento alla proposta emendativa De Lorenzis 1.04, fa presente che essa prevede l'assunzione con contratti di lavoro flessi-

bile da parte del comune e della provincia di Taranto, nei limiti di spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante utilizzo del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, e, per l'anno 2014, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla modifica all'accisa sugli oli lubrificanti e i bitumi di petrolio. Al riguardo, osserva che la modalità di copertura individuata per l'anno 2013 si configura come una dequalificazione della spesa dal momento che utilizza risorse di conto capitale per la copertura di oneri di parte corrente. Segnala che l'articolo aggiuntivo Bratti 2.0200, al fine di potenziare le attività di controllo e monitoraggio per la tutela e la protezione dell'ambiente e della salute da parte delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA), prevede, nei confronti delle stesse, l'allentamento di alcuni vincoli di finanza pubblica, quali, ad esempio, quelli concernenti il divieto di assunzioni o i limiti di spesa in materia di personale, senza provvedere alla quantificazione del relativo onere e alla conseguente copertura finanziaria, ma prevedendo una mera clausola di invarianza finanziaria. Con riguardo alle proposte emendative Duranti 1.81 e Mannino 1.225, che prevedono l'adozione di misure più rigorose rispetto a quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili al fine di garantire la tutela della salute e dei cittadini e dei lavoratori, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari dalle stesse derivanti, con particolare riguardo alla possibilità di riassorbire tali effetti a carico delle risorse finanziarie dell'impresa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Considera altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la proposta emendativa Alberti 1.0201 – che non considera nel saldo rilevante ai fini del Patto di stabilità interno le risorse provenienti dallo Stato e dalle regioni utilizzate per l'attuazione degli interventi finalizzati alle bonifiche del territorio – dal momento che tale proposta rappre-

senterebbe una deroga al patto di stabilità interno che necessiterebbe di quantificazione e copertura finanziaria ove la spesa non fosse sostenuta dagli enti locali nel medesimo esercizio finanziario in cui affluiscono le entrate provenienti dallo Stato e dalle regioni. Per quanto riguarda la proposta emendativa De Rosa 1.03, che prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presso la presidenza del Consiglio dei ministri volto a stabilire la quota di produzione di acciaio a livello nazionale, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo circa gli eventuali effetti finanziari dalla stessa derivanti e circa il fatto che alla stessa possa essere data attuazione nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Osserva che la proposta emendativa Daga 1.05 prevede l'assunzione con contratti di lavoro flessibile da parte del comune e della provincia di Taranto, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2013 e di 75 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante l'introduzione di un'imposta per la distribuzione, la vendita, la detenzione e il consumo di qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati. In merito, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 22, del decreto-legge n. 76 del 2013 che già prevede un'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Rileva che l'emendamento Zolezzi 2.201 prevede, tra l'altro, che il piano di cui al comma 5 dell'articolo 1, predisposto dal commissario, debba ricomprendere ipotesi di ricollocazione e formazione del personale a garanzia del reddito e dei posti di lavoro. Ritiene adeguato, in proposito, un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, con particolare riguardo alla sostenibilità del suddetto piano da parte dell'impresa alla luce dei maggiori vincoli ad esso imposti dall'emendamento stesso. Considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti

finanziari derivanti dall'articolo aggiuntivo Bratti 2.0201, con particolare riguardo all'efficacia della clausola di invarianza finanziaria. Segnala infatti che tale proposta emendativa prevede la corresponsione di un assegno annuo lordo determinato nella misura di 5 mila euro per ogni singolo addetto dell'ISPRA con la qualifica di ispettore ambientale. Al relativo onere si provvede mediante le entrate dell'ISPRA derivanti dalle tariffe annuali a carico dei gestori, che devono essere conseguentemente aggiornate. Inoltre, la proposta emendativa reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 208 del 2008 in materia di avvalimento da parte dell'ISPRA di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo il conseguente adeguamento dei fondi per la contrattazione integrativa, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Segnala che gli articoli aggiuntivi Allasia 2.06, 2.07, 2.08, 2.09 e 2.010 autorizzano la spesa di 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'espletamento delle attività di bonifica di alcuni siti di interesse nazionale. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili legislazione vigente in termini di competenza e cassa nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Ritiene opportuno, al riguardo, un chiarimento del Governo in merito alla sostenibilità della clausola di copertura finanziaria a carico delle missioni di spesa dei Dicasteri. Da ultimo, considera auspicabile un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'articolo aggiuntivo Lacquaniti 2.011, che prevede, tra l'altro, che, in caso di impossibilità di disporre di risorse finanziarie della società proprietaria dello stabilimento ILVA, le somme necessarie all'esecuzione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge possano essere richieste al fondo strategico italiano Spa, conferendo al citato fondo quote azionarie della società

proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie possono essere eventualmente acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta rese disponibili le somme necessarie all'effettuazione degli interventi previsti dal presente decreto. Osserva che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione delle proposte emendative Duranti 1.81, Mannino 1.225 e De Rosa 1.03. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Bratti 2.0201, rileva come occorrerebbe verificarne la portata sulla base di un'apposita relazione tecnica.

Rocco PALESE (PdL) osserva come con la proposta emendativa Bratti 2.0200, prevedendo in favore delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente l'allentamento di alcuni vincoli di finanza pubblica, tra cui il divieto di assunzioni, sia suscettibile di produrre effetti destabilizzanti per il bilancio dello Stato.

Maino MARCHI (PD), pur comprendendo le criticità di carattere finanziario richiamate dall'onorevole Palese, rileva che l'articolo aggiuntivo Bratti 2.0200, a prescindere dalle modalità con cui è stata formulato, è volto a garantire il funzionamento delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente ed è, quindi, funzionale alla attuazione delle disposizioni del provvedimento. Ritiene pertanto che l'esame del contenuto dell'emendamento dovrebbe essere ulteriormente approfondito. In riferimento invece all'articolo aggiuntivo Bratti 2.0201, osserva come le perplessità formulate potrebbero essere superate, eventualmente anche attraverso una opportuna riformulazione del testo.

Alessandro BRATTI (PD), nel richiamare l'intervento dell'onorevole Marchi,

con riferimento alla proposta emendativa a sua prima firma 2.0201, rileva che alla stessa non possano essere ascritti rilevanti effetti finanziari. Osserva, inoltre, come le disposizioni del decreto rischino di restare inattuato, dal momento che gli ispettori dell'ISPRA non rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e sono privi di idonea copertura assicurativa, per la mancata corresponsione di adeguate indennità.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma il parere contrario sulla proposta emendativa 2.0201.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, rileva come sarebbe utile un ulteriore approfondimento sulla proposta emendativa Bratti 2.0201, al fine di verificare l'idoneità copertura finanziaria prospettata.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce il parere contrario alla predetta proposta emendativa, in assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca l'effettiva portata.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, nel prendere atto del parere contrario del Governo, fa presente la necessità di un'eventuale riformulazione della proposta emendativa.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rileva come in questa fase dell'esame parlamentare solo la Commissione di merito e il Governo potrebbero presentare nuove proposte emendative volte a recepire il senso dell'articolo aggiuntivo Bratti 2.0201. Precisa che in tale evenienza la Commissione tornerebbe a riunirsi per valutare l'impatto finanziario di tali proposte.

Rocco PALESE (Pdl) ribadisce la sua contrarietà a proposte emendative suscettibili di determinare un allentamento dei vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento alle assunzioni di nuove unità di personale.

Maino MARCHI (PD), osserva come dal divieto di assunzioni in questo caso deriverebbe una sostanziale rinuncia ai controlli, si associa quindi alla richiesta di un ulteriore approfondimento in merito all'emendamento Bratti 2.0201, valutando anche l'opportunità di una riformulazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ribadisce come la presentazione di una nuova proposta emendativa, in questa fase dell'iter legislativo, rappresenti una prerogativa della Commissione o del Governo.

Laura CASTELLI (M5S) esprime perplessità in ordine all'approvazione di decreti-legge, come quello in esame, in assenza delle necessarie risorse finanziarie per darvi attuazione.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, precisando come la Commissione sarebbe pronta a valutare nuovi testi volti a recepire il contenuto dell'articolo aggiuntivo Bratti 2.0201, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.116, 2.201 e sugli articoli aggiuntivi 1.02, 1.04, 1.05, 1.0200, 1.0201, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.010, 2.011, 2.0200 e 2.0201, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012.

C. 1247 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO *Programme Office on Global Water Assessment*, che ospita il Segretariato del *World Water Assessment Programme*, fatto a Parigi il 12 settembre 2012, e che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante copertura finanziaria, rileva di non avere osservazioni da formulare su quanto indicato dalla relazione tecnica, tenuto conto altresì di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla clausola di salvaguardia, in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle spese rimodulabili, appare opportuno che il Governo confermi che i programmi e le missioni dei quali è previsto l'eventuale utilizzo e che sono esplicitamente individuati nella relazione tecnica rechino le necessarie disponibilità. A tale proposito, ricorda che i capitoli interessati dall'applicazione della clausola di salvaguardia sarebbero il 2560 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e il 2101 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il sottosegretario Alberto Giorgetti fa presente che, l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 3 reca le necessarie disponibilità; rileva, inoltre, che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, a valere sulle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b),

della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione, potrà essere attuata senza pregiudicare gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse a legislazione vigente.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1247 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO *Programme Office on Global Water Assessment*, che ospita il Segretariato del *World Water Assessment Programme*, fatto a Parigi il 12 settembre 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, a valere sulle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione, potrà essere attuata senza pregiudicare gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse a legislazione vigente;

considerato che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 3 reca le necessarie disponibilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche.

Atto n. 12.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Federico FAUTTILLI (SCpI), *relatore*, ricorda che sul provvedimento in esame erano stati chiesti al Governo alcuni chiarimenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel premettere come le risposte disponibili non esauriscano le richieste di chiarimento formulate dal relatore, in merito alla richiesta dell'onorevole Tabacci di acquisire elementi informativi in ordine alla contabilità integrata dei debiti fuori bilancio, in assenza dei quali non è possibile effettuare un efficace controllo sulla quantità e sulla qualità della spesa pubblica, rammenta che il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa. In sostanza, consiste in un'obbligazione assunta al di fuori degli stanziamenti del bilancio di previsione, cioè assunta o, comunque, sorta senza dar luogo a regolare impegno e senza tramutarsi successivamente in un residuo passivo. Ciò posto, considerato che la contabilità pubblica disciplina in modo

analitico il procedimento di spesa affinché si garantisca alla collettività che l'azione della pubblica amministrazione venga svolta nel rispetto del principio di legalità, evidenzia che la contabilizzazione di un debito fuori bilancio dà luogo al suo riconoscimento sia ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità a carico dell'autore dei comportamenti che hanno determinato l'assunzione del debito fuori bilancio sia al fine di poter effettuare un controllo sulla qualità e quantità della spesa pubblica. Rileva che in tale contesto si colloca il piano dei conti che, mediante un sistema di scritturazioni integrate, prevede la codificazione delle poste contabili di bilancio, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione, ed è costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. Fa presente che eventuali debiti fuori bilancio devono essere ricondotti al sistema di bilancio dell'amministrazione e, in tal senso, ai conti del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale una volta che si sia proceduto alla valutazione delle risorse effettivamente a disposizione delle amministrazioni per farvi fronte. Rileva che il piano dei conti integrato, che fornisce un'adeguata e significativa rappresentazione del bilancio dell'amministrazione pubblica nelle sue varie fasi, in primis quella autorizzatoria, e anche gli schemi di bilancio con esso coerenti non possono costituire gli strumenti per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio che, invece, sono da imputare a comportamenti dell'amministrazione non conformi alle regole di contabilità pubblica. Osserva che una contabilità integrata, pertanto, non può e non deve contemplare una codificazione dei debiti fuori bilancio ma deve prevedere una struttura di codificazione contabile tale da garantire la corretta imputazione ai conti di ogni operazione gestionalmente rilevante nel rispetto dei principi contabili generale riconosciuti dalle norme di contabilità vigenti

e nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili. Infine, in relazione alle osservazioni del relatore attinenti l'ambito di applicazione dello schema di regolamento in parola e, in specie, all'esclusione degli enti territoriali, evidenzia che il presente regolamento dà seguito agli indirizzi della legge n. 196 del 2009 ed al relativo decreto legislativo attuativo n. 91 del 2011. Precisa che quest'ultimo, in particolare, si applica alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Osserva che l'esigenza per gli enti territoriali di adottare un comune piano dei conti integrato, è prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011 il quale stabilisce che le regioni, le province autonome e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e i loro enti ed organismi strumentali adottano un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici.

Federico FAUTTILLI (SCpI), *relatore*, rileva l'opportunità di rinviare il provvedimento ad altra seduta in attesa degli ulteriori chiarimenti del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Atto n. 16.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Lorena MILANATO (PdL), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 di attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, ed è adottato a norma degli articoli 1, 2, e 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88., e che il testo è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per quanto attiene agli articoli da 1 a 6, in materia di controllo dell'acquisizione e detenzione di armi, osserva che non si hanno osservazioni, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che – secondo quanto indicato dalla relazione tecnica – le attività del Banco nazionale di prova siano integralmente finanziate con le risorse del medesimo ente, senza oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente, in proposito, che il Banco nazionale di prova non risulta incluso nell'elenco delle pubbliche amministrazioni predisposto dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196. La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione alla richiesta di chiarimenti del relatore, conferma che, in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica, le attività previste dal provvedimento in esame a carico del Banco nazionale di prova sono integralmente finanziate con le

risorse proprie dell'ente medesimo e, non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lorena MILANATO (PdL), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (atto n. 16);

considerato che, in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica, le attività previste dal provvedimento in esame a carico del Banco nazionale di prova sono integralmente finanziate con le risorse proprie dell'ente medesimo e non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali.

Audizione del professor Innocenzo Cipolletta, Presidente dell'Associazione italiana del *private equity* e *venture capital* (AIFI) (*Svolgimento e conclusione*) 122

Audizione del dottor Gian Luca Santi, Direttore generale di Unipol Gruppo finanziario SpA (*Svolgimento e conclusione*) 122

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 123

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone 127

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali.

Audizione del professor Innocenzo Cipolletta, Presidente dell'Associazione italiana del *private equity* e *venture capital* (AIFI).

(Svolgimento e conclusione).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, introduce l'audizione.

Innocenzo CIPOLLETTA, *Presidente dell'Associazione italiana del private equity e venture capital (AIFI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Itzhak Yoram GUTGELD (PD), Matteo COLANINNO (PD) e Marco CAUSI (PD), ai quali rispondono Innocenzo CIPOLLETTA, *Presidente dell'Associazione italiana del private equity e venture capital (AIFI)* e Anna GERVASONI, *Direttore generale dell'Associazione italiana del private equity e venture capital (AIFI)*.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il professor Cipolletta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del dottor Gian Luca Santi, Direttore generale di Unipol Gruppo finanziario SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, introduce l'audizione.

Gian Luca SANTI, *Direttore generale di Unipol Gruppo finanziario SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Itzhak Yoram GUTGELD (PD), Giovanni PAGLIA (SEL), Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), ai quali risponde Gian Luca SANTI, *Direttore generale di Unipol Gruppo finanziario SpA*.

Interviene il deputato Francesco RIBAUDO (PD), cui replica Gian Luca SANTI, *Direttore generale di Unipol Gruppo finanziario SpA*.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il dottor Santi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.50.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta di

esame, il relatore ha illustrato il provvedimento e sono stati svolti su di esso alcuni interventi.

Il Viceministro Luigi CASERO, in merito alle tematiche emerse nel corso del dibattito, in particolare per quanto riguarda l'articolo 52 del decreto-legge, evidenzia come tale disposizione sia stata inserita nel corpo del decreto – legge a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Finanze della Camera della risoluzione n. 8-00002, con la quale sono state indicate alcune misure per garantire una maggiore flessibilità nei meccanismi di riscossione coattiva dei tributi, nonché alla luce della risoluzione e delle audizioni svolte presso il Senato sulle problematiche della fiscalità immobiliare. In tale contesto il Governo è intervenuto nei termini più conformi agli impegni assunti con gli atti di indirizzo appena richiamati, tenendo, peraltro, necessariamente conto dei vincoli imposti dalle esigenze di stabilità della finanza pubblica.

Con specifico riguardo al tema dell'esecuzione forzata della prima casa di abitazione, la risoluzione approvata dalla Commissione Finanze segnala l'opportunità di stabilire l'impignorabilità di tale tipologia di immobile, nell'ambito di determinati limiti quantitativi. A tale proposito la previsione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera g), contempera la necessità di garantire il credito erariale con l'obiettivo di evitare l'espropriazione coattiva della prima casa di abitazione, anche in considerazione del fatto che tale misura determina grave nocimento per il debitore, senza, peraltro, apportare necessariamente significativi introiti per l'Erario. In tale prospettiva la nuova previsione consente l'iscrizione di ipoteca sull'immobile, ma preclude la possibilità, per l'agente della riscossione, di procedere all'espropriazione forzata, qualora si tratti dell'unico immobile di proprietà del debitore e se il fabbricato non appartiene alla categoria delle abitazioni di lusso o alle categorie catastali A/8 o A/9. In ogni caso rimane ferma la possibilità, per lo stesso agente della riscossione, di intervenire nel

procedimento esecutivo, qualora esso sia stato avviato nei confronti del debitore da un soggetto privato.

Ulteriori aspetti affrontati dalla risoluzione approvata dalla Commissione, e che il Governo ha tuttavia deciso di rinviare ad un ulteriore intervento legislativo, riguardano la revisione degli interessi applicati nel caso di riscossione coattiva, per i quali si sono evidenziati problemi di copertura finanziaria, nonché le tematiche relative alla riconsiderazione del principio del *solve et repete*, le quali investono anche gli aspetti dell'accertamento. Si è invece ritenuto di intervenire sin d'ora sulle questioni concernenti il meccanismo dell'aggio riconosciuto all'agente della riscossione, per il quale si è previsto di anticipare l'avvio del nuovo meccanismo di calcolo, il quale non sarà più definito in percentuale fissa, ma sulla base dei costi effettivamente sostenuti dall'agente.

Per quanto riguarda l'ampliamento a 120 delle rate in cui può essere ripartito il debito tributario, previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1), evidenza, con riferimento a quanti ritengono che tale misura comporti il rischio di compromettere le entrate tributarie, come essa sia subordinata a talune specifiche condizioni, tra le quali la sussistenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà del debitore, legata alla congiuntura economica. Reputa infatti che la previsione di tali requisiti sia atta ad evitare effetti negativi sul gettito, in quanto, in presenza di una condizione di notevole difficoltà economica, i contribuenti che si avvarranno della più ampia rateizzazione non sarebbero stati comunque in condizione di onorare i propri debiti con l'Erario, il quale avrebbe dovuto pertanto registrare un mancato introito.

In merito alla norma di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 2), la quale estende da 2 a 8 il numero di rate il cui mancato pagamento determina il venir meno del beneficio della rateazione, evidenza, come, anche in questo caso, si tratti di una misura legata all'attuale congiuntura economica, che il Governo ha ritenuto di adottare invece di prevedere

una moratoria temporanea del pagamento delle rate. In ogni caso, assume fin d'ora l'impegno del Governo a monitorare gli effetti di tale previsione, al fine di valutarne l'impatto da qui ad un anno, e per apportarvi, se necessario, successivi correttivi.

Francesco RIBAUDO (PD) preannuncia che, nel quadro delle misure, recate dal decreto – legge, le quali intendono agevolare il contribuente in difficoltà, ad esempio estendendo fino a 120 il numero delle rate in cui è possibile dilazionare il pagamento dei tributi, in casi di comprovata e grave difficoltà economica, ovvero prevedendo che la decadenza da tale beneficio scatti nel caso di mancato pagamento di otto rate, anziché di due, il gruppo del Partito Democratico presenterà una proposta emendativa relativa alla proroga degli sfratti per morosità. Evidenzia infatti come, nonostante per gli sfratti per finita locazione sia stata prevista la proroga al 31 dicembre 2013, per quelli per morosità non si sia ancora provveduto in alcun modo, rilevando a tale proposito come, nella grave situazione di crisi del Paese, il disagio sociale sia molto alto, tanto nei giorni scorsi vi sono stati suicidi di persone che erano state sfrattate e non sapevano in quale modo risolvere i loro problemi abitativi.

In questa prospettiva la proposta emendativa del gruppo del Partito Democratico è volta, attraverso la costituzione di un apposito fondo a favore degli affittuari morosi, alimentato dagli stessi contratti di locazione, a dare una concreta risposta al problema, non soltanto disponendo la proroga degli sfratti per morosità, ma risolvendo incertezze sorte a seguito di alcune recenti pronunce giurisprudenziali in merito.

Girolamo PISANO (M5S), con riferimento all'articolo 50, del decreto-legge, il quale elimina la responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente per quanto riguarda il versamento dell'IVA, sottolinea come il Governo avrebbe dovuto assumere un orientamento opposto, nel

senso di rafforzare i controlli sui versamenti contributivi e non di allentare i presidi già previsti dall'ordinamento in tale materia. Nell'esprimere il dissenso rispetto a tale disposizione, ritiene invece opportuno introdurre meccanismi automatici di controllo, sull'esempio dei sistemi già in uso presso l'INPS, l'INAIL e le Casse edili, i quali danno a tali enti la possibilità di verificare direttamente i versamenti effettuati relativamente a ciascun lavoratore. Analogamente, sarebbe necessario introdurre un sistema informatico che consenta all'Agenzia delle entrate di disporre in tempo reale di dati dettagliati su tutte le fatture emesse o ricevute da tali soggetti, al fine di giungere alla realizzazione di un certificato di regolarità tributaria degli appaltatori e subappaltatori, nonché creando un apposito albo che permetta alle stazioni appaltanti di essere sollevate da ogni responsabilità solidale con tali soggetti. In tal modo, oltre a realizzare una semplificazione degli adempimenti cartacei attualmente esistenti, si introdurrebbe un forte strumento di contrasto all'evasione fiscale.

Si riserva pertanto di presentare specifiche proposte emendative in merito, invitando il Governo a riflettere attentamente su tale ipotesi.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento all'articolo 56 del decreto-legge, il quale modifica taluni aspetti della disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta *Tobin tax*), chiede al Governo di fornire dati dettagliati per poter verificare l'impatto della nuova imposta, in particolare per quanto riguarda i volumi delle operazioni finanziarie e le negoziazioni realizzate nell'arco della medesima giornata, nonché di effettuare una valutazione circa gli oneri che deriverebbero da un eventuale differimento nell'applicazione del tributo.

Enrico ZANETTI (SCpI), con riferimento alle previsioni dell'articolo 50, valuta positivamente la previsione che elimina il meccanismo di responsabilità solidale tra appaltatore e committente per

quanto riguarda i versamenti IVA, ritenendo che tale esclusione dovrebbe essere estesa anche al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, sottolineando come l'ordinamento contempli già altre forme di responsabilità per quanto riguarda i versamenti tributari. Reputa altresì interessanti le proposte avanzate dal deputato Pisano in merito all'introduzione di un sistema di certificazione della regolarità tributaria, pur rilevando come tale obiettivo potrà essere realizzato attraverso l'ampliamento del meccanismo della fatturazione elettronica, il quale, peraltro, dovrà essere affrontato nell'ambito dell'esame, da parte della Commissione Finanze, delle proposte di legge per la revisione del sistema fiscale.

In merito all'articolo 51, pur valutando positivamente la previsione, ivi contenuta, di abrogare la norma concernente la trasmissione mensile dei dati da parte dei sostituti d'imposta, ritiene necessario introdurre ulteriori misure di semplificazione in materia tributaria, ad esempio per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione dei dati INTRASTAT, nonché di quelli relativi ai beni aziendali in godimento ai soci. Si riserva pertanto di presentare talune proposte emendative in materia.

Michele PELILLO (PD) intende svolgere una considerazione di carattere generale sull'articolo 52, evidenziando come, sulle tematiche relative alla riscossione dei tributi, il Governo sia andato ben oltre le indicazioni contenute nella risoluzione recentemente approvata dalla Commissione Finanze. A tale proposito rappresenta l'opportunità che il Governo e il Parlamento lavorino il più possibile in sintonia, evidenziando come il testo sottoposto al parere della Commissione preveda profonde modifiche sul tema della riscossione.

In particolare, sottolinea come l'intervento dell'Esecutivo appaia viziato da una certa contraddittorietà, in quanto, da un lato, opera una stretta sul sistema dell'accertamento, mentre, dall'altro, realizza un allentamento delle maglie della riscossione, con dubbi effetti positivi sul sistema

generale, poiché i due momenti, accertamento e riscossione, appaiono intimamente collegati.

Evidenzia quindi come non appaia del tutto chiara la *ratio* della norma che aumenta a 120.000 euro la franchigia fino alla quale non è consentito all'agente della riscossione procedere all'espropriazione forzata per gli immobili diversi dalla prima casa. A questo proposito, ricorda che, nella normativa previgente, era prevista una franchigia di 20.000 euro, finalizzata, a suo giudizio, al condivisibile scopo di non permettere all'agente della riscossione di avviare una procedura esecutiva immobiliare per il soddisfacimento di un credito troppo basso rispetto al valore dell'immobile. In tale contesto rileva come un simile, ingiustificato aumento della franchigia possa ripercuotersi negativamente sull'Erario, e come i ruoli di valore superiore a 120.000 euro sono, molto probabilmente, soltanto una minima percentuale delle somme per cui si procede alla riscossione forzata.

Marco CAUSI (PD) sollecita innanzitutto il Governo a migliorare la formulazione dell'articolo 1, in particolare estendendo l'operatività del Fondo di garanzia per le PMI anche a quegli operatori finanziari che realizzano emissioni di mini-Bond e di cambiali finanziarie, al fine di rafforzare la capacità finanziaria di tali imprese.

Per quanto riguarda le tematiche affrontate dall'articolo 52, ritiene necessario svolgere una complessiva e serena riflessione su tali questioni. Ricorda, infatti, che la risoluzione n. 8-00002, approvata dalla Commissione Finanze, fornisce una serie di indicazioni in materia senza entrare nei dettagli delle singole misure: in tale contesto molti componenti la Commissione si chiedono se le norme recate dal predetto articolo 52 possano essere migliorate, al fine di garantire la tenuta del sistema della riscossione, in particolare per quanto riguarda la franchigia di 120.000 euro, relativa alla possibilità di effettuare l'espropriazione immobiliare sugli immobili diversi dalla prima abitazione, nonché circa

l'ulteriore estensione del numero di rate nelle quali possono essere ripartiti i debiti tributari. A tale ultimo proposito evidenzia come, attualmente, il beneficio del pagamento rateale sia esteso a circa 2 milioni di contribuenti, per un ammontare di debiti complessivamente pari a 22 miliardi di euro, il cui ammontare medio risulta pertanto quantificabile in circa 10.000 euro, e come pertanto l'allungamento fino a 120 rate comporterebbe un pagamento annuale, a carico dei contribuenti interessati, molto modesto, pari a circa mille euro in dieci anni, ovvero a 500 euro in venti anni.

In questo contesto ritiene dunque opportuno compiere ulteriori verifiche circa le singole norme di dettaglio recate dal predetto articolo 52.

Giovanni PAGLIA (SEL) preannuncia che il suo gruppo si accinge a presentare una serie di proposte emendative riferite all'articolo 52, in quanto esso non appare convincente nel suo complesso. A tale proposito evidenzia come sia opportuno ripristinare un giusto equilibrio fra la capacità di riscossione e la tutela delle possibilità effettive di pagamento da parte dei contribuenti, rilevando come le previsioni contenute nella predetta disposizione, nella sua formulazione attuale, determinino uno squilibrio nel sistema, incidendo negativamente su quello che dovrebbe essere il bene primo da tutelare, ossia l'interesse pubblico.

Sebastiano BARBANTI (M5S), con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge, relativo al Fondo di garanzia per le PMI, ritiene prioritario assicurare che gli effetti benefici della mitigazione del rischio di credito a favore dei soggetti che erogano il credito si trasferiscano sulle imprese medesime.

Per quanto riguarda invece il tema della riscossione dei tributi, sottolinea come molte categorie abbiano sollecitato l'introduzione di meccanismi atti a ridurre le sanzioni applicabili ai contribuenti, nonché a ridurre l'ammontare degli interessi moratori, i quali potrebbero crescere

a seguito dell'allungamento fino a 120 del numero delle rate nelle quali può ora essere ripartito il debito tributario.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea come l'articolo 52 del decreto-legge non riprenda due aspetti qualificanti della risoluzione approvata dalla Commissione Finanze, concernenti la riduzione degli interessi moratori e la questione del definitivo superamento del *solve et repete*, a testimonianza di come, per questi aspetti, il testo del decreto-legge rappresenti già ora un punto di mediazione.

Ricorda inoltre ai colleghi della maggioranza come le misure in materia di riscossione dei tributi fossero particolarmente attese dall'opinione pubblica, la quale li ha accolti con particolare favore, testimoniato dalla crescita del livello di apprezzamento dell'operato del Governo conseguente all'adozione di tali previsioni: in tale prospettiva sarebbe a suo giudizio del tutto controproducente che, in sede parlamentare, si compissero dei passi indietro rispetto a tali decisioni.

Passando quindi ad alcuni aspetti di dettaglio, sottolinea come l'innalzamento a 120 del numero massimo delle rate nelle quali possono essere ripartiti i debiti tributari sia subordinato a precise condizioni, mentre, per quanto riguarda la franchigia alle espropriazioni immobiliari sugli immobili diversi dalla prima abitazione, evidenzia come il valore di 120.000 euro previsto a tal fine non appaia certo esorbitante, atteso che, nelle grandi città, esso corrisponde sostanzialmente al valore di un garage.

In generale, ritiene che, piuttosto che modificare singole previsioni del decreto-legge a soli 15 giorni dalla sua entrata in vigore, sarebbe più saggio introdurre un meccanismo di monitoraggio che consenta di valutare, entro un anno, gli effetti delle previsioni recate dall'articolo 52, per verificare quali misure debbano essere mantenute a regime e quali, invece, debbano essere applicate in via temporanea per la sola durata della crisi economica in atto.

Francesco RIBAUDO (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, evidenzia come, ormai da qualche mese, diversi esponenti del gruppo del Popolo della Libertà, nonché componenti del Governo, non perdano occasione di rendere pubbliche dichiarazioni sui temi della riforma dell'IMU.

In tale contesto rappresenta al Presidente della Commissione l'opportunità di ribadire, con i mezzi più opportuni, come spetti in via principale alle Commissioni Finanze dei due rami del Parlamento occuparsi di tali temi. Ritiene infatti che lo stesso Presidente abbia titolo ad intervenire pubblicamente al riguardo a nome dell'intera Commissione, ribadendo il ruolo primario che questa deve rivestire in materia.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nel condividere lo spirito dell'intervento del deputato Ribaud, evidenzia come non sia facile sottrarre al dibattito politico, che coinvolge anche i membri del Parlamento, temi particolarmente sensibili e attuali, quali la riforma dell'imposta municipale propria. A tale riguardo evidenzia inoltre come, non appena il Governo adotterà una proposta in materia, essa dovrà senza dubbio essere affrontata in seno alla Commissione Finanze, la quale sarà chiamata ad assumere le relative decisioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad una seduta da convocare per la giornata di domani il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.25.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 luglio 2013.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.25 alle 14.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.

Audizione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(Svolgimento e conclusione) 128

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle
Commissioni riunite I e V) (Seguito dell'esame e rinvio) 129

AVVERTENZA 136

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI, indi del vicepresidente Iliaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 11.40.

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.

Audizione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(Svolgimento e conclusione).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione tele-

visiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervengono sui temi oggetto dell'audizione Luigi FIORENTINO, *capo di gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, Annamaria LEUZZI, *dirigente della direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, Mario DI COSTANZO, *dirigente della direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, e Sabrina BONO, *vice capo di gabinetto vicario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori di Manuela GHIZZONI, *presidente*, e dei deputati Luigi GALLO (M5S) e Nicola FRATOIANNI (SEL), intervengono quindi, per formulare domande e osservazioni, i deputati Maria COSCIA (PD), Nicola FRATOIANNI (SEL), Umberto D'OTTAVIO

(PD), Giuseppe BRESCIA (M5S), Gianna MALISANI (PD), Elena CENTEMERO (PdL) a più riprese, Maria Grazia ROCCHI (PD), Luigi GALLO (M5S), Milena SANTE-RINI (SCpI), Mara CAROCCI (PD) e Manuela GHIZZONI, *presidente*.

Rispondono Luigi FIORENTINO e Annamaria LEUZZI, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Ilaria CAPUA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2013.

Antonio PALMIERI (PdL) esprime vivo apprezzamento per il poderoso lavoro svolto dalla relatrice, considerando particolarmente efficace l'unificazione delle competenze in materia di turismo con i beni culturali.

Luigi GALLO (M5S) in merito all'articolo 11, in materia di proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribu-

zione e l'esercizio cinematografico, che dispone una proroga per il periodo d'imposta 2014 della disciplina del *tax credit*, con un limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, pari al 50 per cento rispetto a quella prevista per il 2013, chiede di inserire una condizione per ripristinare il *tax credit* per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico per la cifra minima indispensabile di 90 milioni di euro. Riterrebbe inoltre opportuno prevedere un'osservazione per estendere il beneficio, reperendo ulteriori risorse alle imprese produttrici di prodotti fonografici che svolgono l'attività in maniera prevalente e continuativa e che effettuino le spese relative a strutture situate nel territorio italiano, nonché il riconoscimento di un credito d'imposta per privati che finanziano direttamente le fondazioni lirico-sinfoniche. Con riferimento all'articolo 18, comma 8, che prevede un investimento straordinario di edilizia scolastica, finanziato dall'INAIL fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego di propri fondi, ritiene necessario inserire una condizione per assicurare ulteriori risorse sufficienti per garantire la messa in sicurezza delle 400 scuole indicate dall'UPI e maggiori garanzie finalizzate ad una più trasparente gestione dei fondi stessi. Aggiunge, in ordine all'articolo 39, recante disposizioni in materia di beni culturali, che l'articolo di modifica del Codice Urbani stabilisce che sia il Ministero e non la Soprintendenza, a determinare il canone dovuto al richiedente e ad adottare il relativo provvedimento circa l'uso individuale dei beni culturali. Da un lato, si prevede poi l'estensione della validità dell'autorizzazione paesaggistica – aumentata di 12 mesi –, mentre dall'altro, si elimina il meccanismo del silenzio-assenso da parte della sovrintendenza, lasciando però – di fatto – il potere di decisione nelle mani dell'amministrazione competente. Ritiene quindi che sebbene non tutti gli interventi inseriti sembrano negativi, forse sarebbe stato auspicabile un silenzio-diniego. Rileva poi che viene eliminato al-

tresi il ricorso alla conferenza dei servizi per quanto riguarda le autorizzazioni paesaggistiche in attesa di adeguamento degli strumenti urbanistici, pertanto chiede di eliminare il meccanismo del silenzio-assenso ed introdurre il silenzio-diniego; non ridurre i termini perentori dell'espressione del parere del Soprintendente, aumentandoli da 90 a 45; introdurre infine, nel caso di non espressione del Soprintendente, l'obbligo di indire una conferenza dei servizi, non la semplice facoltà, che il provvedimento vuole addirittura eliminare.

Sottolinea ancora che l'articolo 40, sul riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, consente al Ministro per i beni e le attività culturali di gestire i fondi interni al Mibac per la copertura delle emergenze e il ritorno alla piena operatività del Consiglio superiore dei beni culturali. Chiede di inserire nella proposta di parere che, per la gestione dei suddetti fondi da parte del Mibac, sia previsto il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti. Sottolinea che l'articolo 57 prevede che il MIUR conceda «contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibile nel Fondo FAR» per attività di ricerca di base, applicata e al potenziamento delle infrastrutture. In sostanza, il Ministero favorirà interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del 50 per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR). Evidenzia la necessità di utilizzare il fondo rotativo, che si alimenta con i rientri del credito agevolato, che contiene anche risorse da destinare a contributi a fondo perduto. Precisa che le risorse saranno individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Aggiunge che gli interventi da finanziare riguardano principalmente lo sviluppo di *start up*

innovative e di *spin off* universitari, la valorizzazione di progetti di social innovation per giovani con meno di 30 anni, il potenziamento del rapporto tra il mondo della ricerca pubblica e le imprese, il potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Propone di inserire nella proposta di parere del relatore un'osservazione volta a chiarire quali saranno i criteri per definire le priorità di questi contributi e soprattutto quale sia la reale entità del fondo FAR a cui si potrà attingere. Rileva infatti che le voci finanziabili sono troppe, con il rischio di una polverizzazione dei contributi. Aggiunge che, il successivo comma 2 specifica che con un successivo decreto il Ministero – di concerto con il Ministero dell'economia – individuerà le risorse disponibili da mettere sul fondo Fondo Agevolazione Ricerca (FAR). Ricorda che in realtà non esistono risorse, infatti nell'anno corrente non sono state messe risorse sui fondi FAR. Osserva inoltre che seppure le linee di intervento sono condivisibili è necessario intervenire con più incisività a garanzia della valorizzazione della ricerca di base e al sostegno ai giovani ricercatori. Si riserva inoltre di presentare un emendamento nelle Commissioni di merito volto ad elevare da 30 a 35 anni il limite di età per i giovani interessati alla valorizzazione dei progetti di *social innovation*, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite di almeno il 50 per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili sul Fondo per la ricerca applicata. Ricorda ancora, in riferimento al medesimo Capo del provvedimento in esame, che l'articolo 58, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca, prevede che il *turn over* degli enti di ricerca e delle università passi dal 20 per cento al 50 per cento, ampliando le facoltà di assumere delle università e degli enti di ricerca per l'anno 2014, elevando il limite di spesa consentito rispetto alle cessazioni dell'anno precedente. Ritiene necessario prevedere una condizione nella proposta di parere per consentire alle singole univer-

sità di assumere, portando al 100 per cento il limite di spesa consentito rispetto alle cessazioni dell'anno precedente. Aggiunge inoltre che appare necessario eliminare la possibilità dei servizi esterni a vantaggio delle assunzioni dirette dei collaboratori scolastici precari che garantiscono le stesse mansioni, in quanto la spesa sarebbe la stessa e, soprattutto, le condizioni economiche e contrattuali per il lavoratore sarebbero più vantaggiose rispetto a quelle che avrebbe con una ditta esterna. Si riuscirebbe così a limitare la spesa per le esternalizzazioni dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari ad un importo corrispondente alla spesa che si avrebbe con l'assunzione diretta di un collaboratore supplente; il risparmio ottenuto andrebbe a finanziare per un importo pari a 25 milioni nel 2014 e di 49,8 milioni per il 2015 le assunzioni nelle università.

In ordine infine all'articolo 59, in materia di borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, ricorda che sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015, ripartiti tra le regioni che provvederanno all'attribuzione delle risorse sulla base di graduatorie regionali formate dai soggetti aventi i requisiti prescritti, fino all'esaurimento delle risorse stesse. Osserva che le risorse – tratte dalla riutilizzazione delle risorse già destinate al fondo per il merito – appaiono esigue. Per questo motivo ritiene necessario introdurre condizioni nella proposta di parere che stabiliscano che a fronte delle progressive riduzioni subite dal fondo nazionale per il diritto allo studio negli ultimi anni, sarebbe stato senz'altro più importante destinare risorse a quest'ultimo e dunque prevedere interventi finalizzati a destinare risorse al fondo nazionale per il diritto allo studio.

Elena CENTEMERO (Pdl) evidenzia alcuni temi che auspica siano considerati ai fini della predisposizione della proposta di parere della relatrice. Ricorda innanzitutto che l'articolo 9, non considerato

nella relazione, ha per tema l'utilizzo di Fondi strutturali europei anche da parte di istituti scolastici e universitari. A questo proposito ritiene necessario prevedere una condizione che sancisca la necessità di individuare e sostenere progetti, procedimenti e atti che, nell'ambito degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie dell'intero sistema nazionale di istruzione, sviluppino i programmi europei individuati dalla Strategia UE2020, dall'iniziativa ET2020, nel Programma della Commissione europea, nel Programma dei 18 mesi e nella Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con particolare riferimento alla mobilità, all'occupabilità dei giovani e alla formazione nel personale di competenze relative alla progettazione europea e all'utilizzo dei fondi UE.

In ordine all'articolo 13, considera altresì necessario riconoscere, relativamente all'implementazione dell'Agenda Digitale nel sistema nazionale di istruzione, la funzione specifica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), conferendo priorità nel settore scuola e formazione all'aspetto didattico e alla formazione del personale funzionale alla qualità dell'offerta formativa. Aggiunge, in merito all'articolo 18, che nell'ambito dell'innalzamento della sicurezza dell'edilizia scolastica è necessario prevedere il trasferimento della manutenzione ordinaria e dei piccoli interventi di manutenzione alle istituzioni scolastiche autonome anche associate in rete. In particolare, per la ripartizione e l'assegnazione dei fondi previsti all'articolo 18, comma 8, per l'innalzamento dei livelli di sicurezza degli edifici scolastici, ritiene altresì necessario individuare criteri uniformi e trasparenti e priorità di intervento, assicurandone la pubblicazione sul sito del MIUR e una uniforme distribuzione a livello territoriale. Rappresenta, infine, la necessità di individuare tra i criteri per l'assegnazione di borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari meritevoli e capaci e privi di mezzi, anche l'ammissione ai collegi uni-

versitari come previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Giovanna PETRENGA (PdL), con riferimento alle disposizioni in materia di beni culturali di cui all'articolo 39, ritiene necessario precisare che le concessioni d'uso dei beni culturali non si riferiscono alle tipologie già previste dalla cosiddetta legge Ronckey, allo scopo di non allungare i tempi di autorizzazione e un conseguente danno economico per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, oltre che per il demanio – proprietario dei beni – per il periodo in cui il Mibac li tiene in consegna. Aggiunge, con particolare riferimento ai commi 5 e 9 del medesimo articolo, che il parere della soprintendenza deve essere obbligatorio e vincolante, e dovrà essere sempre espresso con approvazione o diniego, al fine di evitare casi di difformità rispetto ai piani paesaggistici, derivanti da autorizzazione dei comuni, senza i prescritti pareri dell'organo di tutela. Si dichiara favorevole invece all'articolo 40, in materia di equilibrio finanziario del Ministero per i beni e le attività culturali, in quanto permette di utilizzare risorse finora inutilizzate non impegnate e disponibili nei conti di tesoreria delle soprintendenze speciali.

Milena SANTERINI (SCpI) rileva, per quanto riguarda l'articolo 57, che è stato presentato un emendamento nelle Commissioni di merito, che sostiene non solo la ricerca applicata ma anche quella fondamentale nel campo umanistico, intesa in senso lato. Si tratta della ricerca in campo filosofico, letterario, storico, psicopedagogico, artistico e musicale: campi di eccellenza delle *humanities* che costituiscono un patrimonio immateriale non sempre adeguatamente sostenuto. In un Paese come l'Italia, dove il patrimonio culturale è una delle ricchezze più grandi, si tratta di valorizzare il bene culturale in quanto tale, ivi compresi non solo monumenti, archivi, biblioteche, patrimonio artistico, ma anche quella cultura del progetto che trova espressione nel *design*, nelle crea-

zioni espositive, la moda, il *food*. Sottolinea che tale conservazione e diffusione va svolta soprattutto attraverso la digitalizzazione, l'uso di tecnologie multimediali, lo sviluppo di nuove forme di comunicazione anche in connessione con la promozione del turismo. Precisa, quindi, che mentre l'articolo 57 è dettagliato per quanto riguarda la ricerca industriale, vanno specificate forme di sostegno alla ricerca fondamentale e relative fonti di finanziamento. Nello stesso senso, raccomanda di non vincolare in modo esclusivo gli sviluppi della ricerca al programma Horizon 2020, fortemente orientato a privilegiare la ricerca applicata. Inoltre, nella parte riguardante il potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca e imprese, è necessario che all'Università sia affidata la direzione scientifica di tali ricerche, salvaguardando gli interessi delle imprese. Con specifico riferimento al comma 1, lettera c) del medesimo articolo, appare opportuno chiarire, anche con un successivo provvedimento attuativo, che cosa si intenda con progetti di *social innovation*, precisando in particolare che i medesimi prevedano soluzioni nuove o alternative in settori altrimenti lacunosi quali asili nido e altre strutture analoghe. Alla successiva lettera b), del medesimo comma, inoltre, va sostenuto il potenziamento delle capacità di ricerca dei soggetti pubblici, in specie nell'ottica di una collaborazione proficua tra pubblico e privato. In questo senso, ritiene necessario porre un criterio di selezione prioritario ai progetti che impattino maggiormente sulla crescita e competitività delle piccole e medie imprese.

In merito all'articolo 58, sottolinea poi che le assunzioni rese possibili dal parziale sblocco del *turn over* devono essere gestite in base ai risultati della valutazione (VQR). In particolare, al comma 3 dell'articolo in esame, considera necessario che anche le chiamate dirette da parte delle Università, siano legate ai risultati della valutazione. Sottolinea che il problema non è solo quello del rientro dei cervelli, ma piuttosto dell'apertura internazionale del sistema nazionale. Evidenzia in particolare che il comma 1 dell'articolo in

questione rispetta l'impegno del Governo di potenziare gli organici in sostituzione; al comma 2, peraltro, va verificata la copertura finanziaria per il raggiungimento degli obiettivi di Horizon 2020. All'articolo 59, poi, condivide la preoccupazione del reperimento dei fondi per le borse di mobilità dai servizi di esternalizzazione nelle scuole. Raccomanda peraltro che le borse di mobilità siano concentrate a livello di laurea magistrale per favorire la mobilità universitaria a livello di laurea specialistica più che triennale. Rileva, inoltre, che all'articolo 60, comma 3, poiché si assegnano all'ANVUR importanti funzioni aggiuntive, è necessario adeguare le risorse che, secondo la legislazione vigente, appaiono insufficienti per svolgere anche le funzioni aggiuntive previste dal comma 2 dell'articolo in questione.

Maria COSCIA (PD) approva i contenuti della relazione svolta dalla deputata Piccoli Nardelli.

Sottolinea come il provvedimento in esame non dia, in realtà, rilievo al settore dell'istruzione e della cultura in genere, dedicando a tale ambito solo poche disposizioni, peraltro incidenti su limitati aspetti di competenza della VII Commissione. Con riferimento all'argomento dell'edilizia scolastica, sostiene come sia fondamentale escludere le spese sostenute dagli enti locali, per tali finalità, dal patto di stabilità interno affidando agli stessi la responsabilità di realizzare i relativi interventi. Se ciò non avverrà sarà difficile sostenere tali interventi. Ritiene inoltre importante un chiarimento da parte del Governo sull'attività di pulizia ed altri servizi esternalizzati da svolgere all'interno degli istituti scolastici. Apprezza la disposizione che eleva dal 20 al 50 per cento la misura del *turn over* per le assunzioni nell'ambito universitario e degli enti di ricerca, con riferimento alla spesa relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Evidenza, tuttavia, come per poter dar luogo a tali assunzioni siano necessarie risorse aggiuntive ad integrazione del Fondo ordinario per l'università. Aggiunge che a

tale integrazione di risorse potrebbe darsi luogo nell'ambito del prossimo esame del disegno di legge di stabilità.

Con riferimento all'articolo 58, comma 3, del provvedimento in esame, sulla chiamata diretta nelle università di studiosi che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, ritiene che tale disposizione sia rischiosa con riferimento al personale di ruolo. In relazione inoltre alle borse di mobilità per gli studenti universitari, di cui all'articolo 59 del disegno di legge in discussione, dopo aver premesso di condividere – in linea generale – tale iniziativa, sottolinea come sia necessario che gli studenti interessati vengano messi a conoscenza della loro ammissione o meno a tale beneficio in tempo utile, per poter procedere con regolarità alle normali procedure di immatricolazione. Risulta quindi necessario che siano approntate apposite procedure amministrative idonee allo scopo.

Bruno MOLEA (SCpI), con riferimento all'articolo 47 del disegno di legge in esame, sottolinea come la relativa normativa faccia riferimento ad associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica, mentre la gran parte di tali associazioni sono prive di personalità che peraltro non è loro richiesta dall'ordinamento giuridico. Considerare quindi il possesso della stessa quale requisito obbligatorio per poter accedere ad alcuni benefici, risulta problematico per l'intero settore, soprattutto dilettantistico. Rileva, infine, come la normativa in esame preveda un intervento del CONI nel relativo procedimento, senza considerare che esistono società sportive di base che hanno anche impianti sportivi in gestione, peraltro non iscritte all'apposito registro del CONI.

Matteo ORFINI (PD) ritiene che l'articolo 39, comma 5, in materia di autorizzazioni paesaggistiche, che riduce da 60 a 45 giorni il termine per l'espressione del parere, rischia di non consentire l'espressione del medesimo parere in tempo utile.

Sottolinea, inoltre, la necessità di ripristinare gli incentivi fiscali nel campo dell'audiovisivo nella misura esistente in passato; ciò per sostenere un settore in evidente crisi. Concorda con la deputata Coscia sul fatto che nel decreto in esame sono trascurati i settori dell'istruzione e della cultura in genere, mentre questi meriterebbero una maggiore attenzione da parte del Governo. Si tratta di un'attenzione che si potrebbe realizzare anche mantenendo i saldi finanziari invariati, con semplici modifiche di natura ordinamentale, vietando ad esempio la delocalizzazione produttiva o riconoscendo lo *status* di piccole e medie imprese anche a quelle operanti in ambito culturale. Rileva, infine, come i premi di produttività – i cosiddetti « ristorni » – vadano indirizzati verso la valorizzazione dei talenti, l'innovazione e la ricerca.

Manuela GHIZZONI (PD), in merito alla disposizione dell'articolo 59, rileva positivamente la volontà di intervenire a sostegno del diritto allo studio che rappresenta – come spesso richiamato nella sua attività parlamentare – un ambito di intervento statale assolutamente deficitario. Condivide infatti il parere della ministra Carrozza che ha definito come una vergogna nazionale l'esistenza di studenti cosiddetti « idonei ma privi di borsa », cioè studenti che soddisfano i requisiti per beneficiare di misure a sostegno del loro diritto allo studio ma che non ottengono la borsa per mancanza di risorse. Rileva, tuttavia, che la previsione dell'articolo 59 rischia di essere inadeguata al raggiungimento dell'obiettivo – cioè garantire a studenti meritevoli ma privi di mezzi di ottenere risorse per poter scegliere sul territorio nazionale l'Ateneo nel quale potranno avere la formazione superiore più adeguata alle loro attitudini e aspirazioni – soprattutto perché mette in campo un intervento che si affianca e replica, peraltro con pochissime risorse aggiuntive, il sistema di diritto allo studio delle regioni, che in materia hanno competenza esclusiva. Per consentire di affrontare il problema tutto italiano di studenti che scel-

gono l'Ateneo soprattutto in base alle opportunità di diritto allo studio offerto dalla regione in cui esso si trova oppure optano per l'Ateneo « sotto casa » perché non possono permettersi le spese di un trasferimento di regione, ritiene sarebbe forse opportuno modificare la norma dell'articolo in commento prevedendo dei premi per la mobilità, da attribuire previo svolgimento di prove nazionali e tenuto conto del reddito dei beneficiari. Evidenzia come tale premio sarebbe poi « speso » per l'iscrizione all'Ateneo prescelto e per affrontare il trasferimento in altra città rispetto a quella di residenza.

Approfitta della disposizione in oggetto, per sottolineare come essa sancisca il fallimento del Fondo per il merito e soprattutto della Fondazione per il merito, così come previsto dal Partito Democratico in occasione della discussione della legge 240 del 2010. Rileva, infine, che tutti i componenti della Commissione dovrebbero prestare particolare attenzione – per poter agire conseguentemente – al fatto che gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 68 del 2012 non hanno ancora avuto attuazione; non condividendo il contenuto di dette norme, si compiace della ritardata attuazione, ma sarebbe più opportuno che si rimettesse mano all'impianto del decreto legislativo n. 68 sul diritto allo studio che non ritiene essere in grado di garantire e tantomeno potenziare il diritto allo studio universitario. In merito, infine, alle disposizioni dell'articolo 18, comma 8, sull'edilizia scolastica, chiede che il Governo chiarisca il rapporto del piano previsto dalla norma con i due piani disposti dall'articolo 53 del decreto-legge cosiddetto semplificazioni del 2012.

Gianluca BUONANNO (LNA) evidenzia l'esigenza di evitare, anche in occasione del provvedimento in esame, di inserire norme inutili, lasciando invece ciò che appare superfluo nella legislazione vigente, soprattutto nei settori di competenza della Commissione. Sottolinea a questo proposito che il termine di quarantacinque giorni, di cui all'articolo 39, appare eccessivo perché costringe le amministrazioni

locali ad attendere le lungaggini della burocrazia ministeriale. Occorre invece dare una regola, sì, ma certa e non ostacolo agli interventi che gli enti locali programmano di realizzare. Evidenza infatti che in mancanza di certezza si rischia di perpetrare ancora una volta nel Paese scelte scellerate, come la costruzione di *palazzoni* nei pressi di monumenti di importanza storica, come accaduto a Roma, dove vicino al Colosseo sono sorti insediamenti abitativi ravvicinati, senza controllo, proprio per le lungaggini amministrative. Circa il settore universitario, reclama invece una razionalizzazione degli atenei, che risultano essere in numero sempre maggiore, ma sono sempre meno competitivi rispetto a quelli di altri Paesi. È necessario quindi, anche in questo caso, fissare criteri certi e omogenei per il loro riconoscimento.

Aggiunge che il ruolo dei bidelli andrebbe sì valorizzato, richiedendo però, allo stesso tempo, una maggiore responsabilizzazione del personale appartenente alla categoria. Anche personalmente, assiste da tempo invece ad una deresponsabilizzazione nel settore, che legittima situazioni di scarsa efficienza. È necessario dare quindi un segnale alla richiesta di cambiamento dei cittadini attraverso una maggiore responsabilizzazione, semplificazione e minore burocrazia nei settori di competenza della Commissione. Preannuncia, infine, la presentazione presso le Commissioni di merito di un emendamento volto a stabilire che gli insegnanti impartiscano lezioni private presso gli istituti scolastici in cui insegnano, per una maggiore efficienza e trasparenza della loro attività.

Ilaria CAPUA, *presidente*, ritiene che l'articolo 58, comma 3, dovrebbe essere corretto prevedendo che siano esenti dal parere del CUN le chiamate per professori stranieri che abbiano coordinato progetti UE negli ultimi cinque anni e non negli ultimi tre. Aggiunge l'opportunità di prevedere una correzione all'articolo 39, volta a modificare la legge 20 febbraio 2006, n. 77, recante misure speciali di tutela e

fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella « lista del patrimonio mondiale », posti sotto la tutela dell'UNESCO. In particolare l'articolo 4 della legge citata, reca misure di sostegno ai fini di una gestione compatibile degli stessi e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti. Tali misure vanno dallo studio di specifiche problematiche culturali, alla predisposizione di assistenza e di ospitalità, ai servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza. La modifica che propone tende ad ampliare e a definire in maniera più puntuale il ventaglio delle misure speciali. In particolare, si prevedono attualmente interventi volti alla realizzazione di aree di sosta e di parcheggio « in zone contigue ai siti ». Ferma restando la funzionalità delle aree di sosta ai siti, la proposta di modifica normativa ha l'obiettivo di rendere attuabile la misura di sostegno anche laddove dette aree e i sistemi di mobilità vengano realizzati in zone non limitrofe agli stessi, soluzione peraltro preferibile dal punto di vista della tutela paesaggistica e correttiva di una limitazione non supportata da particolari giustificazioni. Aggiunge che l'altra modifica riguarda gli interventi finalizzati alla tutela e alla fruizione dei siti italiani Unesco volti alla diffusione e alla valorizzazione della loro conoscenza « nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole », secondo la previsione vigente. Precisa che dall'attuazione letterale della norma deriva che la diffusione e la valorizzazione dei siti debba avvenire esclusivamente in ambito scolastico attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole. La modifica proposta prevede che, nel settore delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione dei siti UNESCO possa essere realizzata attraverso misure di sostegno a favore dei viaggi di istruzione e delle attività culturali delle scuole stesse, assicurando che gli interventi siano rivolti alla diffusione della conoscenza dei siti. Si introduce, inoltre, la previsione che le misure speciali di sostegno di cui alla legge

n. 77 del 2006 possano riguardare anche il miglioramento delle condizioni strutturali e ambientali dei luoghi.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, avendo preso atto del ricco dibattito svoltosi in Commissione sul provvedimento, si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione. Ritiene necessario, in particolare, acquisire la proposta di parere del relatore per potersi esprimere al riguardo.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatore*, dopo aver ringraziato tutti coloro che sono intervenuti nell'ampio dibattito svoltosi in Commissione, rileva come parte delle osservazioni espresse nel corso dello stesso siano da concretizzarsi nella predisposizione di appositi emendamenti da presentarsi presso le Commissioni di merito. Ritiene, in ogni caso, che una loro anticipazione potrà essere comunque opportuna nella stesura della proposta di parere che si accinge a presentare alla Commissione. Ribadisce, in particolare, la necessità di prevedere nella proposta di parere uno specifico riferimento alle infrastrutture culturali, sottolineando come

nella proposta di parere che predisporrà saranno evidenziati grandi temi, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Ilaria CAPUA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
C. 362 Madia.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali. Nuovo testo C. 67 Realacci ed abb. 137

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 137

AVVERTENZA 140

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 luglio 2013.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali.
Nuovo testo C. 67 Realacci ed abb.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12 alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 19.15.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame avviato nella seduta di giovedì 4 luglio 2013.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) annuncia che il gruppo Movimento 5 Stelle intende presentare una proposta di parere alternativa sul provvedimento in titolo, che avrà come contenuto principale la soppressione del comma 5 dell'articolo 5, nonché degli articoli 30 e 41. Dichiarò, peraltro, che, nonostante la presentazione di una proposta di parere alternativa, i deputati del gruppo Movimento 5 Stelle contribuiranno al miglioramento della proposta di parere che sarà presentata dal relatore.

Alessandro BRATTI (PD), nell'esprimere alcune considerazioni critiche sulle norme dettate dal decreto legge in esame in materia di revisione della disciplina sugli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, preannuncia la presentazione da parte dei deputati del Partito Democratico di specifici emendamenti volti a migliorare il testo del decreto-legge in esame e, in particolare, delle disposizioni contenute nell'articolo 41 in materia

di semplificazione della disciplina sulla gestione delle acque di falda emunte nei siti inquinati e di semplificazione delle norme sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo e dei materiali da riporto. Con riferimento alla prima questione ritiene, infatti, che le disposizioni contenute nel decreto legge, le quali subordinano interventi di bonifica alla sostenibilità economica degli stessi, non siano accettabili e che vadano sostituite con norme volte a consentire l'eliminazione o, quanto meno, l'isolamento della fonte primaria di inquinamento delle falde acquifere. Con riferimento, invece, alla seconda questione, vale a dire quella relativa all'utilizzo delle terre e rocce da scavo nei cantieri, ritiene che il testo del citato articolo 41 del decreto sia condivisibile per quel che riguarda i cantieri relativi ad opere soggette a VIA e ad AIA, mentre debba essere modificato per quanto riguarda i piccoli cantieri – inferiori a sei mila metri cubi – ed i cantieri superiori a sei mila metri cubi ma non soggetti a VIA e AIA. A riguardo preannuncia la presentazione di emendamenti che ripropongono il testo predisposto dalla VIII Commissione nella precedente legislatura, che, a suo avviso, è da preferire a quello contenuto nel decreto-legge in esame.

Raffaella MARIANI (PD), nel rilevare che il decreto legge in esame è un provvedimento particolarmente complesso e articolato, reputa opportuno che, pur nell'esiguità dei tempi consentiti, la Commissione approfondisca nel merito taluni specifici temi, tra i quali cita la disciplina dei lavori pubblici. Fa notare che l'intento del Governo di semplificazione e di razionalizzazione di tale settore potrebbe essere più facilmente perseguito con opportune modifiche alle previsioni recate dal decreto. In particolare, all'articolo 18, la disciplina sul nuovo fondo per le infrastrutture andrebbe caratterizzata da una più lineare definizione dei parametri di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni locali interessate. Esprime dubbi sulla circostanza che, allo stato, non siano contemplati criteri omogenei di riparto del

predetto fondo e soprattutto non siano coinvolti il Parlamento e la Conferenza delle regioni nella procedura di assegnazione delle risorse. Fa notare che su analogo profilo si è pronunciata la Corte costituzionale rilevando l'esigenza di un più razionale meccanismo di ripartizione delle risorse tra gli enti destinatari mediante il coinvolgimento delle autonomie regionali nella fase decisionale. Esprime quindi perplessità sulle previsioni del testo secondo cui i decreti attuativi afferenti al nuovo fondo per le infrastrutture e quelli sulla anticipazione del contratto delle Ferrovie e dell'Anas dovranno essere emanati entro 30 giorni dalla emanazione del decreto-legge, ritenendo più opportuno prevedere che i 30 giorni decorrano dalla conversione del provvedimento di urgenza.

In merito all'edilizia scolastica, sostiene che non sono state definite procedure ottimali per l'erogazione delle risorse sul territorio. Richiama il Governo alla necessità che le risorse per l'edilizia scolastica siano assegnate ad un fondo comune accessibile a tutti i comuni interessati sulla base di una procedura semplificata che si basi su parametri omogenei e lineari, al fine di perseguire una maggiore efficienza ed equità nella ripartizione delle risorse agli enti locali. Circa il « programma 6000 campanili », auspica una più efficiente ripartizione dei contributi previsti attraverso criteri omogenei per aree del Paese, nonché il coinvolgimento del Parlamento. In merito all'Anas, in merito all'anticipazione dei fondi per la messa in sicurezza delle opere pubbliche, evidenzia la necessità di coinvolgere le regioni nella fase decisionale. Ritiene utile che sia inserita l'Agenzia dei trasporti nella generale riorganizzazione complessiva dell'Anas. Manifesta quindi rilievi critici in ordine alla possibilità di ricondurre al Ministero dei trasporti la competenza sull'Anas.

Manifesta poi l'esigenza che siano riviste le modalità di assegnazione delle concessioni autostradali, attraverso previsioni di semplificazione e verificando il ruolo svolto dallo Stato, ente concessionario. Reputa poi discutibile la previsione del finanziamento all'autostrada dei Parchi at-

traverso una diretta erogazione. Auspica a riguardo che si possa delineare un diverso sistema attraverso cui l'assegnazione di risorse avvenga nei confronti degli enti territoriali di riferimento e previa analisi sull'effettiva necessità di erogare risorse a specifiche infrastrutture. Ritiene pertanto necessario correggere eventuali rischi di disomogeneità nella verifica delle priorità e nella assegnazione delle risorse.

Si sofferma quindi sull'articolo 26 in materia di proroghe di norme sul codice degli appalti. In particolare avanza rilievi critici in ordine alle continue modifiche di singole parti del codice degli appalti. Ritiene inopportuna quindi la proroga della norma che impone specifici obblighi in materia di trasparenza della qualificazione delle imprese. In ordine all'articolo 27 del testo, evidenzia che il CIPE dovrebbe rendere trasparente e pubblico l'ordine del giorno delle sedute delle sue riunioni.

Paolo GRIMOLDI (LNA), in merito alle infrastrutture, evidenzia il paradosso che talune aree del paese utilizzano fondi FAS, mentre in altri territori i fondi utilizzati sono di provenienza diversa: Ritiene che tale discrasia derivi da una diversa e non sempre efficiente organizzazione delle autonomie territoriali di riferimento. Rileva quindi la circostanza che le opere infrastrutturali gestite dall'ANAS sono sovente carenti di manutenzione soprattutto in relazione a tratte stradali di livello locale, a differenza di analoghe strade di competenza provinciale che si caratterizzano per una più efficiente gestione. Cita a riguardo il caso di due strade parallele nella provincia di Como: la strada statale Regina di competenza dell'ANAS che versa in condizioni non decorose, a differenza della parallela strada provinciale che evidenzia una efficiente manutenzione. Aggiunge il caso della strada Monza Brianza, che l'ANAS ha realizzato in ben 26 anni. Esorta quindi il Governo e la Commissione a proporre misure adeguate volte a rivedere il complessivo sistema di gestione stradale dell'ANAS, ritenendo improprio ed incongruo che tale ente gestisca con

efficienza e razionalità opere infrastrutturali di carattere locale.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) fa presente l'opportunità di modifiche al testo a costi invariati, nell'ottica di una semplificazione e razionalizzazione del complessivo sistema.

Preannuncia quindi emendamenti diretti a modificare il testo dell'articolo 18, comma 9, relativo all'attuazione del cosiddetto « programma 6.000 campanili », al fine di abbassare l'ammontare dell'importo minimo del contributo ivi previsto per ampliare la platea dei beneficiari, senza, tuttavia, correre il rischio di microprogetti « a pioggia ». Esprime, inoltre, condivisione per le osservazioni e le proposte avanzate dal collega Bratti per quanto concerne la modifica delle disposizioni contenute nell'articolo 41 in materia di semplificazione della disciplina sulla gestione delle acque di falda emunte nei siti inquinati e di semplificazione delle norme sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo e dei materiali da riporto. Conclude, quindi, chiedendo al relatore di valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere alcune misure aggiuntive, rispetto al testo del decreto-legge in esame, da quelle relative al rafforzamento degli organismi centrali e territoriali deputati alla effettuazione dei controlli ambientali a quelle relative alla riduzione, a favore delle imprese in possesso della certificazione ambientale, delle garanzie finanziarie per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, a quelle, infine, relative alla soppressione del SISTRI o, quantomeno, alla sua conservazione unicamente per il trasporto di rifiuti pericolosi.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) esprime compiacimento per il fatto che molti deputati della maggioranza hanno espresso critiche e riserve sul contenuto del decreto-legge in esame che vanno nella stessa direzione dei rilievi del gruppo del Movimento 5 Stelle a partire da quelle relative al programma « 6.000 Campanili ». Conclude quindi denunciando l'inaccettabilità del modo di operare del Governo

che, ancora una volta, con la presentazione di un decreto-legge *omnibus* impedisce, di fatto, alle Commissioni di settore di svolgere un lavoro istruttorio approfondito e esaustivo.

Filiberto ZARATTI (SEL) si associa anzitutto alla critica svolta dal collega De Rosa in ordine all'ampiezza del contenuto del decreto-legge in esame, ribadendo l'assoluta necessità che il Governo presenti provvedimenti omogenei per singoli settori di intervento nel rispetto del ruolo e delle prerogative degli organi parlamentari. Esprime inoltre forti perplessità sull'effettiva sussistenza, ferma restando la gravità della crisi economica in atto, di ragioni straordinarie di necessità ed urgenza tali da giustificare effettivamente l'emanazione di un provvedimento dal contenuto così eterogeneo.

Quanto al merito del decreto-legge osserva che le principali criticità riguardano le norme in materia di energia, quelle di semplificazione della normativa edilizia e quelle relative alla gestione delle acque sotterranee emunte nei siti inquinati. Al riguardo, denuncia anzitutto come inaccettabili le disposizioni che fanno gravare anche sulle fonti rinnovabili l'aumento dell'IRES e quelle che consentono ai termovalorizzatori di continuare a beneficiare degli incentivi cosiddetti CIP-6. Allo stesso modo, ritiene che siano inaccettabili e da sopprimere le disposizioni che recano semplificazioni in materia edilizia, con particolare riferimento a quelle che consentono interventi di demolizioni e ricostruzione di edifici, anche nei centri storici, senza il rispetto della sagoma preesistente. Infine, con riferimento alla gestione delle acque sotterranee emunte nei

siti inquinati, ritiene che il decreto contenga norme pericolose, che destano grande allarme e preoccupazione fra i cittadini e gli organi preposti ai controlli ambientali. Auspica che tali norme possano essere modificate in coerenza con l'impianto normativo originario del Codice ambientale.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani 10 luglio 2013, alle ore 8.45.

La seduta termina alle 20.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme fatto a Parigi il 12 settembre 2012.

C. 1247 Governo, approvato dal Senato.

SEDE REFERENTE

Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana.

C. 70 Realacci.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia » (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 141

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni. C. 997 Meta ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio*) 142

Sull'ordine dei lavori 143

AVVERTENZA 143

AUDIZIONI

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi.

La seduta comincia alle 10.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia ».

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche at-

traverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio LUPU svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il presidente Michele Pompeo META e i deputati Sandro BIASOTTI (PdL), Mario TULLO (PD), Paolo Nicolò ROMANO (M5S), Silvia VELO (PD), Deborah BERGAMINI (PdL), Nicola BIANCHI (M5S), Romina MURA (PD) e Ivan CATALANO (M5S).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio LUPU risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META (PD), *presidente*, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 11.10.

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni.

C. 997 Meta ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2013.

Michele Pompeo META, *presidente*, in ragione delle considerazioni emerse nel corso dell'audizione del Ministro Lupi, testé tenutasi, propone di differire l'esame della proposta di legge ad una successiva seduta che sarà fissata in tempi tali da permettere di verificare l'esito delle proposte emendative che saranno presentate al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013. Al riguardo segnala il proprio intendimento di presentare una proposta emendativa che recepisca i contenuti del provvedimento in esame.

Ivan CATALANO (M5S) non giudica opportuno il rinvio proposto dal presidente, ritenendo più corretto che la Commissione svolga l'esame degli emendamenti presentati alla proposta di legge in materia

di sanzioni al codice della strada. Osserva, infatti, che la presentazione di un emendamento finalizzato ad inserire nel decreto-legge n. 69 del 2013 i contenuti del provvedimento in oggetto ha l'effetto di impedire alla Commissione di valutare nel merito le proposte emendative presentate al provvedimento medesimo. Per tali ragioni ritiene che l'iniziativa prospettata dal presidente abbia per conseguenza una inaccettabile compressione della discussione all'interno della Commissione, che viene di fatto privata del proprio ruolo. Rileva infine che a suo avviso non sussistono motivi di urgenza che giustifichino l'introduzione dei contenuti della proposta di legge all'interno di un decreto-legge.

Michele Pompeo META, *presidente*, nell'osservare che la presentazione di emendamenti è facoltà di ciascun parlamentare, ritiene comunque che sia opportuno fare un tentativo per utilizzare uno strumento, quale il decreto-legge, che consentirebbe di approvare in via definitiva le misure contenute nella proposta di legge, in tempi assai brevi, che certamente le ordinarie procedure parlamentari non permetterebbero. Ricorda in proposito la forte elusione che si registra in materia di pagamento delle sanzioni per violazioni al codice della strada e le gravi difficoltà che un simile fenomeno comporta per i bilanci dei comuni. Osserva, infine, che un intervento che renda più efficace la riscossione delle sanzioni avrebbe inoltre effetti positivi in ordine alla destinazione di tali proventi a misure di rafforzamento della sicurezza stradale, come previsto dalla legge n. 120 del 2010.

Mario TULLO (PD) nel condividere le considerazioni del presidente, osserva che la Commissione potrà in ogni caso procedere all'esame del provvedimento qualora non venissero accolte le proposte emendative che saranno presentate al decreto-legge n. 69 volte a inserire in esso i contenuti del provvedimento medesimo.

Michele DELL'ORCO (M5S) sottolinea che gli emendamenti presentati dal pro-

prio gruppo alla proposta di legge in esame investono profili di estrema delicatezza relativi alla tutela della sicurezza stradale e ritiene pertanto che l'esame e l'accoglimento di tali proposte emendative permetterebbe un sostanziale miglioramento del testo. In assenza dell'accoglimento di tali proposte il proprio gruppo non è in condizioni di condividere né la proposta di legge né eventuali proposte emendative che ne riprendano i contenuti.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara la propria piena disponibilità a valutare eventuali modifiche al testo dell'emendamento che intende presentare al decreto-legge n. 69, in modo da assicurare la più ampia condivisione possibile.

Vincenzo PISO (PdL), *relatore*, dichiara, anche da parte propria, la piena disponibilità a contribuire alla formulazione della proposta di emendamento, in modo da considerare le istanze di tutti i gruppi.

Michele Pompeo META, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, nel rilevare che l'audizione del Ministro Lupi ha permesso di approfondire il merito

delle misure di competenza della IX Commissione contenute nel decreto-legge n. 69 del 2013 e di acquisire i necessari elementi di informazione di valutazione, anche al fine di permettere al relatore di formulare una proposta di parere che tenga conto di tali elementi, propone di non svolgere in data odierna la seduta relativa all'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69. Nella giornata di domani sarà prevista un'apposita seduta per la presentazione e la votazione della proposta di parere, in orari compatibili con il termine di presentazione degli emendamenti presso le Commissioni I e V competenti in sede referente.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 11.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese. Doc. XXVII, n. 1 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	144
ALLEGATO (<i>Proposta di risoluzione</i>)	146

SEDE REFERENTE:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare e C. 1042 Benamati (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	144
---	-----

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 12.05.

Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

Doc. XXVII, n. 1.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2013.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, illustra la sua proposta di risoluzione (*vedi allegato*).

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.35.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare e C. 1042 Benamati.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2013.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, in data 8 luglio 2013, è stata assegnata alla X Commissione anche la proposta di legge C. 1279, d'iniziativa del deputato Abrignani «Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente il

miglioramento dell'accesso ai servizi commerciali e artigianali sul territorio ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge C. 750 e abbinate, comunica che la Presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Dà quindi la parola al relatore Nardella per una breve integrazione della relazione.

Dario NARDELLA (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, che viene abbinata d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1 del regolamento, alle altre proposte di legge vertenti sulla medesima materia il cui l'esame è iniziato nella seduta del 20 giugno scorso, interviene sulla vigente disciplina recata dall'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. decreto Salva Italia) che ha introdotto la liberalizzazione delle attività commerciali stabilendo che esse siano svolte senza limiti di orari di apertura e chiusura e senza obbligo di chiusura domenicale o infrasettimanale, mantenendone fermo l'impianto generale che viene arricchito di un meccanismo aggiuntivo finalizzato a favorire l'informazione agli utenti in merito all'accessibilità degli esercizi commerciali del proprio territorio.

In particolare, il nuovo comma 2-*bis* del citato articolo 31 prevede che, entro il mese di febbraio di ogni anno, i comuni e le aree metropolitane, in modo coordinato tra loro in funzione delle aree e dei servizi rispettivamente disponibili nei relativi territori, redigano un documento informativo sugli orari dei servizi e degli esercizi commerciali e artigianali rivolti al pubblico presenti nel rispettivo territorio. Tale documento, che non ha valenza regolatoria, è redatto sulla base delle informazioni

rese disponibili dagli operatori, dalle loro organizzazioni di categoria o da altre fonti, allo scopo di definire un quadro di riferimento coordinato degli accessi ai servizi da parte dei consumatori e utenti.

Il documento deve contenere altresì indicazioni, non vincolanti per gli operatori, su possibili interventi idonei a migliorare i servizi per i consumatori e utenti e a promuovere un'offerta complessiva nel territorio, in grado di aumentarne l'attrattività.

Il nuovo comma 2-*ter* prevede che il suddetto documento sia redatto previa consultazione delle organizzazioni di categoria interessate e delle associazioni dei consumatori e che su tale base possano essere stipulati accordi tra il comune e le organizzazioni di categoria, sempre al fine di favorire l'accesso degli utenti, dei consumatori ai servizi e agli esercizi commerciali ed artigianali.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato ristretto sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone quindi di nominare un Comitato ristretto al fine di predisporre un testo unificato delle proposte di legge in titolo che possa essere adottato dalla Commissione come testo base.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che i componenti del Comitato ristretto saranno designati sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII n. 1).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

La X Commissione Attività produttive, esaminata la Relazione del Governo sulla liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese,

premessi che:

il processo di liberalizzazione e riduzione degli oneri amministrativi avrebbe dovuto esplicitare i propri effetti sulle imprese entro il 31 dicembre 2012, termine entro il quale il Governo era chiamato a emanare i regolamenti delegificazione previsti dal decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012;

la Relazione presentata, da un lato, ha un contenuto informativo generico circa le attività che si stanno realizzando sui temi delle liberalizzazioni e delle semplificazioni, dall'altro, si limita a indicare la metodologia per l'adozione dei provvedimenti regolamentari essendo priva degli allegati (tabella dei procedimenti, proposte di abrogazione dei regimi autorizzatori, mappatura elaborata dal Dipartimento per la funzione pubblica) sulla base dei quali redigere gli atti regolamentari;

l'individuazione dei settori economici da assoggettare a regolamentazione è oggetto proprio della Relazione che avrebbe dovuto specificare gli ambiti di intervento degli atti regolamentari e nessuna indicazione viene fornita in merito ai percorsi sperimentali di semplificazione avviati sul territorio;

nel rapporto della Banca Mondiale *Doing Business 2013* l'Italia si posiziona al 73° posto su 185 Paesi per la facilità di fare impresa, ben al di sotto di concorrenti come Regno Unito (7°) Germania (20°) e Francia (34°);

l'Unione europea nella Raccomandazione del Consiglio del 29 maggio 2013 sul *Programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia* ha ribadito che la via da seguire è quella della tempestiva attuazione delle riforme in atto, a partire dalle semplificazioni e dalle liberalizzazioni (Garante PMI);

in termini di costi, il Dipartimento della funzione pubblica ha recentemente stimato in oltre 31 miliardi di euro l'anno gli oneri relativi a 92 procedure particolarmente rilevanti per le imprese selezionate con le associazioni imprenditoriali;

l'Agenzia per l'Italia Digitale volta a favorire la diffusione delle nuove tecnologie e a semplificare i rapporti tra operatori economici e pubblica amministrazione, non è ancora operativa;

il raggiungimento dell'obiettivo di una piena concorrenza dei mercati nel sistema economico italiano sembra lontano anche a causa dell'inefficienza delle pubbliche amministrazioni e della pesantezza degli oneri burocratici che rappresentano fattori molto penalizzanti per il Paese e scoraggiano gli investimenti, in particolare in relazione al mancato rispetto dei tempi di legge;

le politiche fin qui seguite hanno incontrato un significativo ostacolo nel

fatto che, all'introduzione di una semplificazione da parte dei pubblici poteri è costantemente corrisposta la previsione di nuovi oneri burocratici; la semplificazione, inoltre, ha riguardato prioritariamente il livello statale, mentre nel nostro ordinamento istituzionale l'attività amministrativa tende a concentrarsi negli ambiti regionali e locali,

impegna il Governo:

a) a predisporre entro il 30 settembre 2013 il cronoprogramma delle attività, specificando i settori e le materie su cui si concentrerà l'azione di Governo nell'adozione di misure regolamentari di liberalizzazione e semplificazione e dando evidenza degli aspetti economici e giuridici posti a fondamento delle scelte;

b) a dare seguito alle disposizioni in materia di liberalizzazione e semplificazione recate dai decreti-legge n. 1 e n. 5 del 2012 procedendo, nelle materie di competenza statale, per aree di regolazione, nel presupposto che le regioni seguivano ad esercitare le proprie competenze in materia di regolazione delle attività economiche in base ai principi indicati dal legislatore statale, che ha agito nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di concorrenza;

c) a introdurre meccanismi normativi che disincentivino e sanzionino i ritardi nell'adozione dei provvedimenti amministrativi e consentano a imprese e cittadini di conoscere preventivamente e in modo certo quali siano i tempi dell'azione amministrativa;

d) a prevedere una data certa per l'adozione del regolamento di delegificazione previsto dal decreto-legge n. 69 del 2013 (attualmente in fase di conversione),

articolo 28, comma 12, sul diritto di indennizzo da ritardo per i procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa;

e) ad emanare regolamenti non limitati alle singole tipologie di attività economiche, come previsto dalla Relazione, ma relativi anche a procedure e oneri previsti da normative settoriali, statali, regionali e locali, applicabili trasversalmente a tutte o a gran parte delle attività produttive;

f) a potenziare le funzionalità degli Sportelli Unici e ad estendere le competenze delle Agenzie per le imprese con funzioni di tutoraggio per le imprese per ridurre i costi di avvio dell'impresa, anche ai servizi professionali;

g) a prevedere un maggiore utilizzo di strumenti quali la SCIA, le autocertificazioni e la certificazione volontaria;

h) a semplificare gli adempimenti fiscali concentrandoli in pochi precisi periodi dell'anno, come avviene in altri Paesi europei, quali il Regno Unito;

i) a uniformare la tipologia dei software utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, privilegiando *l'open source*, al fine di ottimizzare la rete delle pubbliche amministrazioni e di contenere i costi degli investimenti informatici;

j) a dare compiuta ed effettiva applicazione alle previsioni normative di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180 (Statuto delle imprese) e, più in generale, alle numerose norme di semplificazione attraverso una efficace azione di Governo;

k) ad attuare concretamente il principio della sussidiarietà orizzontale attraverso la valorizzazione dei corpi sociali intermedi, incluso il sistema delle professioni.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (*Seguito dell'esame e rinvio*) 148

RISOLUZIONI:

7-00018 Gribaudo: Equo compenso dei lavoratori (*Rinvio della discussione*) 151

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 152

SEDE REFERENTE

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di giovedì 4 luglio 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato, nella precedente seduta, una proposta di testo unificato dei progetti di legge in titolo (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 49, di giovedì 4 luglio*

2013) e che il seguito dell'esame è stato rinviato in attesa di chiarimenti sui profili finanziari da parte del Governo.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA intende anzitutto informare che per la giornata di domani è previsto un nuovo incontro di natura tecnica tra gli uffici dei dicasteri competenti, nel quale sarà possibile completare il confronto, iniziato già da alcuni giorni, tra i diversi sistemi di calcolo adottati per la definizione della platea dei beneficiari dei provvedimenti in esame e della relativa quantificazione finanziaria. Avverte, in particolare, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito di ulteriori approfondimenti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha manifestato la propria disponibilità a elaborare un proprio documento, che possa fare chiarezza anche sugli elementi di novità emersi dai precedenti incontri tecnici svolti tra gli organismi competenti.

Fa notare che, da quanto sembrerebbe emergere dai richiamati confronti informali, vi sarebbe ancora una certa distanza

numerica, ormai piuttosto ridotta, tra la platea individuata dall'INPS e quella determinata dal MIUR, sull'entità della quale sembrerebbero incidere diversi fattori. Osserva, infatti, che la stima dei numeri potrebbe variare sensibilmente a seconda che si interpreti l'intervento normativo, contemplato dai provvedimenti in esame, come suscettibile di garantire ai lavoratori della scuola una finestra di uscita rigidamente limitata al 31 agosto (come valutato dal MIUR) o estesa all'intero anno (come interpretato dall'INPS, in base al richiamo all'articolo 59 della legge n. 449 del 1997); inoltre, ulteriori oscillazioni nella quantificazione degli oneri potrebbero derivare da una differente valutazione circa le probabilità dei potenziali beneficiari di presentare effettivamente domanda di pensionamento e, dunque, di esercitare l'opzione di uscita dal lavoro, da interpretare sulla base di indici statistici registrati in passato in occasioni simili. Fatto presente che su tali differenze di valutazione gli uffici competenti – compresi quelli del Ministero dell'economia e delle finanze, le cui stime, in ogni caso, seppur con talune limitate differenze, appaiono più in linea con quelle dell'INPS – mirano a fare definitivamente chiarezza entro la giornata di domani, osserva che, nella prospettiva di una esatta quantificazione degli oneri, sarà necessario considerare anche altri elementi connessi alle implicazioni di tipo contabile, in termini di competenza o di cassa, determinate dal riconoscimento, in tali casi, di una buonuscita anticipata ai lavoratori interessati.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto che permangono ancora talune incertezze circa l'individuazione della platea dei beneficiari delle misure recate dai provvedimenti in esame e considerato che la volontà unanime della Commissione è quella di arrivare alla soluzione di un problema da tutti ritenuto urgente, ritiene opportuno che qualsiasi valutazione circa la quantificazione degli oneri – che dovrebbe essere completata, secondo quanto prospettato dal rappresentante del Governo, entro la giornata di domani – sia

adeguatamente seguita da un incontro a livello politico, da realizzare in tempi molto rapidi, che abbia la finalità di sciogliere i nodi più problematici. Invita, a tale proposito, i gruppi a valutare il possibile svolgimento di un confronto informale di carattere politico con i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in esito al quale si potrebbe decidere come proseguire nell'*iter* dei provvedimenti in esame.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) dichiara di non condividere la proposta testé formulata dalla presidenza, giudicando preferibile procedere più speditamente lungo l'*iter* di esame, attraverso l'adozione nella giornata odierna di un testo base da trasmettere immediatamente alle Commissioni competenti in sede consultiva. Fatto notare, infatti, che qualsiasi ulteriore valutazione circa l'esatta quantificazione degli oneri potrà essere rinviata ad una fase successiva, ossia all'espressione del parere da parte della V Commissione, giudica, al momento, più urgente evitare di bloccare a tempo indefinito l'esame dei provvedimenti in titolo.

Antonella INCERTI (PD), pur precisando che l'intenzione di tutti i gruppi in Commissione è stata fin dall'inizio quella di assicurare quanto prima una rapida conclusione dell'*iter* di esame, per garantire con urgenza ai lavoratori coinvolti una soluzione alla loro problematica, osserva che, alla luce di quanto precisato dal Governo, appare ora prioritario svolgere gli opportuni approfondimenti di merito, nella prospettiva di addivenire a una stima il più possibile certa della platea dei beneficiari delle misure in questione. Ritenuto che ciò consentirà di predisporre un testo supportato da una copertura finanziariamente sostenibile, sul quale sarebbe più facile raggiungere un orientamento favorevole anche da parte della V Commissione, dichiara, pertanto, di condividere la proposta della presidenza, au-

spicando che sia possibile confrontarsi rapidamente a livello politico con il Governo sulle questioni ancora in gioco.

Annalisa PANNARALE (SEL), condivide le modalità di prosecuzione dell'*iter* proposte dal presidente e dal relatore, ritiene che la questione in esame sia da risolvere in fretta, come auspicato da tutti i gruppi sin dall'inizio dell'*iter*, ma nel modo più adeguato e razionale possibile. Ritiene opportuno, quindi, svolgere quanto prima un confronto politico con il Governo sui nodi ancora irrisolti, auspicando che tale confronto possa svolgersi preferibilmente entro la corrente settimana, al fine di non determinare alcun ritardo nell'approvazione di un provvedimento che appare ampiamente condiviso dai gruppi.

Maria MARZANA (M5S) concorda con le modalità di prosecuzione dell'*iter* testé prospettate, auspicando tuttavia che il confronto politico con il Governo possa svolgersi il prima possibile, in vista di una sollecita risoluzione della problematica affrontata dai provvedimenti in esame. Fa notare, in ogni caso, che un'adeguata copertura dei relativi oneri è ampiamente alla portata della Commissione, essendo ipotizzabili, ad esempio, interventi di natura fiscale mirati, quali quelli aventi ad oggetto le rendite finanziarie.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene che i gruppi debbano assumersi la propria responsabilità di fronte ad una scelta che rischia seriamente di ritardare l'approvazione del provvedimento, facendo notare, peraltro, che l'immediata adozione del testo base non precluderebbe alla Commissione di svolgere i necessari accertamenti sulle coperture finanziarie. Ritiene, peraltro, che un'istruttoria troppo approfondita sugli aspetti finanziari, in tale fase, possa addirittura apparire inutile, atteso che l'organo deputato a pronunciarsi in modo definitivo su tali punti è comunque la V Commissione, al cui parere, in ogni caso, la Commissione di merito sarebbe chiamata ad adeguarsi.

Manuela GHIZZONI (PD) giudica ragionevole la proposta in precedenza avanzata dalla presidenza, sottolineando come essa, senza alcun intento dilatorio, miri a favorire la definizione delle importanti questioni connesse all'individuazione di una platea certa e della relativa copertura finanziaria, che risultano essenziali ai fini della definitiva approvazione del provvedimento. Ricordato che il suo gruppo ha sempre avuto come obiettivo quello di assicurare una rapida risoluzione della problematica, come dimostra la richiesta di immediata calendarizzazione del progetto di legge a sua prima firma, ritiene opportuno che in questa fase, dopo l'importante novità tecnica costituita dal preannunciato incontro ministeriale previsto per domani, vi sia anche un momento di chiarimento politico, che consenta poi di predisporre, in tempi brevi, un testo unificato che sia il più possibile condiviso ed efficace.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prende atto con favore che quasi tutti i gruppi concordano con la sua proposta di svolgere un incontro di carattere prettamente politico con i rappresentanti dei ministeri competenti. Ritiene, infatti, che lo svolgimento di questo incontro non comprometta la rapida conclusione dell'esame in Commissione, consentendo, al contrario, di scongiurare una eventuale « bocciatura » del testo da parte della V Commissione.

Nel chiedere, pertanto, al rappresentante del Governo di adoperarsi personalmente per realizzare quanto prima l'auspicato confronto politico, precisa che in ogni caso l'esame dei provvedimenti in sede referente proseguirà quanto prima, anche qualora si registrassero difficoltà nello svolgimento dell'incontro.

Walter RIZZETTO (M5S) dichiara che il suo gruppo accoglie la proposta di organizzazione dei lavori formulata dalla presidenza, ma solo a condizione che l'incontro con il Governo avvenga il prima possibile, ovvero al massimo entro la mattina di venerdì 12 luglio, considerata la necessità di intervenire con urgenza a favore dei lavoratori coinvolti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ribadisce che la sua proposta di svolgimento di un incontro preliminare di natura politica con il Governo non è stata motivata da alcun intento dilatorio, ma solo dalla volontà di andare a fondo sulla questione delle coperture, chiarendo definitivamente le posizioni che sono alla base di eventuali divergenze. Dopo avere dichiarato che si farà carico di sollecitare lo svolgimento di tale incontro, che auspica possa avvenire nel corso della corrente settimana, precisa che, se non emergeranno particolari elementi di novità, la Commissione sarà libera, la prossima settimana, di procedere lungo l'iter di esame, anche inviando ai pareri delle competenti Commissioni il provvedimento che riterrà di adottare come testo base per il seguito dell'esame.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA, preso atto della determinazione della Commissione a procedere nel senso sinora indicato, confida che nella giornata di domani sia possibile chiarire gli aspetti di natura finanziaria nell'ambito dei competenti organismi tecnici, ai fini di una esatta definizione della platea dei beneficiari, per la quale, in ogni caso, ricorda che la « parola definitiva » spetterà all'INPS, i cui dati sono quelli che il Ministero dell'economia e delle finanze prende a riferimento ufficiale. Osserva che, una volta definiti tali aspetti, potrà aprirsi una fase politica di ulteriore approfondimento con i gruppi e con gli altri dicasteri competenti, che auspica possa essere formalmente sollecitata anche dalla presidenza della Commissione: dichiara, in ogni caso, che sarà sua cura informare di tale prospettiva il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nella convinzione che vi sia un'ampia disponibilità a partecipare a un confronto finalizzato alla soluzione del problema in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto con soddisfazione della disponibilità testé manifestata dal Governo e del largo consenso che sembra incontrare la proposta della presidenza, dichiara che sarà sua cura attivarsi con i responsabili dei dica-

steri competenti per favorire l'apertura di un confronto informale sull'argomento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00018 Gribaudo: Equo compenso dei lavoratori.
(*Rinvio della discussione*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che — anche a seguito di quanto prospettato in via informale dai presentatori — la discussione della risoluzione in titolo sarà rinviata ad altra seduta, al fine di consentire un'eventuale riformulazione condivisa dei testi, oltre che l'assegnazione alla Commissione di ulteriori atti di indirizzo preannunciati da altri gruppi, restando inteso che le modalità di inizio della discussione della risoluzione e la sua eventuale discussione congiunta con altre risoluzioni, nonché il possibile avvio di una specifica fase istruttoria sull'argomento, potranno essere definite nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per la giornata di domani.

La Commissione prende atto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rinvia, quindi, la discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2013.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), pur valutando il provvedimento in esame largamente condivisibile, ritiene vi siano taluni aspetti da approfondire, sottolineando, in particolare, quelli connessi alla delicata tematica della tutela della salute e delle sicurezza dei lavoratori. Fa notare che su tale argomento appare pericoloso abbassare il livello di guardia, soprattutto in tempo di crisi, quando la tentazione delle imprese potrebbe andare nel senso di abbassare il grado di tutele nei confronti dei lavoratori, tentazione che può addirittura divenire più forte in una prospettiva di riduzione dei costi.

Osserva che i dati forniti di recente dall'INAIL, che documentano una riduzione degli infortuni sul lavoro, non testimoniano un effettivo *trend* positivo su tale versante, atteso che queste informazioni non tengono conto della forte riduzione dell'occupazione in tutti settori produttivi. Sottolineato, pertanto, come gli infortuni sul lavoro continuino a verificarsi con drammatica costanza sul territorio nazionale, esprime perplessità su diverse disposizioni del testo in esame, tra cui cita quelle recate dagli articoli 31, 32 e 35.

Si sofferma, in particolare, sulle disposizioni che ritiene dettino una pericolosa deregolamentazione in materia di obbligo di formazione, informazione e sorveglianza sanitaria in favore dei lavoratori, semplificazione delle procedure di comunicazione e notifica di denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro, obbligo di denuncia degli incidenti, obbligo di comunicazione agli organi di

vigilanza, semplificazioni in materia di DURC e DUVRI: si tratta, a suo avviso, di misure particolarmente gravi, atteso che esse pregiudicano la sicurezza dei lavoratori in settori imprenditoriali delicati, come quello dell'edilizia.

Soffermandosi poi su talune parti del provvedimento non direttamente rientranti nella competenza della XI Commissione, sulle quali tuttavia auspica che il relatore possa esprimere una valutazione di carattere generale nella propria proposta di parere, esprime forti dubbi sulla parte dell'articolo 41 che interviene in materia di bonifica dei siti contaminati e gestione delle acque di falda, sottolineando la negatività di un intervento normativo che, in tale caso, sembra subordinare l'effettiva tutela della salute dei cittadini e la realizzazione delle previste bonifiche a condizioni economiche e di profitto, laddove prescrive l'adozione, ove possibile, di generiche misure di attenuazione dei fenomeni di contaminazione.

In conclusione, auspica che il relatore possa formulare una proposta di parere che vada nella direzione di una soppressione o, quanto meno, di una significativa riscrittura delle parti problematiche del testo, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia del provvedimento in esame.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) domanda alla presidenza quando sia prevista l'espressione del parere sul provvedimento in esame da parte della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di procedere all'espressione del parere sul provvedimento in esame entro la giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 153

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti e C. 702 Grassi 161

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite I e V stanno esaminando il decreto-legge n. 69 del 2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, il cosiddetto « decreto del fare » e hanno chiesto alle Commissioni di esprimere il parere di competenza entro questa settimana, essendo iscritto il provvedimento nel calendario dell'Aula a partire da lunedì 15 luglio, salvo cambiamenti

dovuti a eventuali ulteriori determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Capi-gruppo.

Fa presente che le Commissioni I e V hanno chiesto di esprimere il parere sul testo iniziale del decreto-legge e che, pertanto, la Commissione Affari sociali sarà riconvocata per un secondo parere ove il testo risultante dagli emendamenti contenesse modifiche sostanziali alle norme di competenza della Commissione medesima.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione degli emendamenti presso le Commissioni riunite I e V è stato posticipato a mercoledì 10 luglio, alle ore 12.

Da, quindi, la parola al relatore, onorevole Gelli.

Federico GELLI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 1248, di conversione in legge del decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Fa presente, preliminarmente, che il provvedimento – suddiviso in tre titoli recanti, rispettivamente, misure per la cre-

scita, misure in materia di semplificazione e misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile – si colloca nell'ambito di un preciso quadro di riferimento normativo europeo, identificabile con le raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo 2013, presentate dalla Commissione europea il 29 maggio 2013. Tale decreto-legge, infatti, in armonia con il contesto di riferimento, prevede la semplificazione dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), per il finanziamento a tasso agevolato di nuovi macchinari ed impianti ad uso produttivo, nonché misure di sostegno a grandi progetti di ricerca e innovazione industriale, in linea con le tendenze europee di sostenere il flusso del credito alle attività produttive. Il provvedimento, inoltre, sempre nell'ambito di tale collocazione giuridica di livello europeo, tendente a migliorare i rapporti tra il cittadino, le imprese e le pubbliche amministrazioni, nell'ottica di un rilancio dello sviluppo, reca misure in materia di liberalizzazioni, concessioni stradali e ferroviarie, maggiore efficienza delle amministrazioni, accelerazione nell'utilizzazione dei fondi comunitari, semplificazione delle procedure amministrative, semplificazioni nel settore dell'edilizia, in quello paesaggistico ambientale, nella gestione dei rapporti di lavoro, nonché in materia fiscale. Si prevedono, poi, misure volte al potenziamento del sistema educativo, che rivedono il finanziamento del sistema universitario, sostengono gli studenti meritevoli e facilitano il reclutamento del personale docente, incentivando la ristrutturazione degli edifici scolastici, con l'obiettivo di intensificare gli sforzi per scongiurare l'abbandono scolastico e migliorare qualità e risultati della scuola.

Per quanto riguarda le parti di competenza della XII Commissione, procede all'illustrazione delle principali disposizioni.

Segnala, dunque, innanzitutto, l'articolo 17, che reca disposizioni in materia di Fascicolo sanitario elettronico (FSE), apportando modifiche all'articolo 12 del de-

creto-legge n. 179 del 2012, che istituisce il FSE e affida alle regioni e alle province autonome il compito di realizzarlo, sulla base di criteri unitari da definirsi a livello nazionale, con decreto interministeriale, che tuttavia non è stato emanato.

A fronte di situazioni regionali molto diverse, l'articolo 17 stabilisce termini temporali certi per l'utilizzo del FSE su tutto il territorio nazionale.

Allo stato attuale, il Fascicolo risulta già realizzato in cinque tra regioni e province autonome (Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna), è in fase di sperimentazione in sette regioni (Piemonte, Liguria, Marche, Veneto, Abruzzo, Campania, Basilicata), mentre risulta ancora in corso di realizzazione in Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Laddove realizzato, il fascicolo risulta potenzialmente disponibile per tutti i cittadini, ma il numero di fascicoli attivi, cioè i fascicoli dei cittadini che hanno fornito il consenso alla gestione dei loro dati sanitari, è complessivamente ancora abbastanza basso.

L'articolo in esame novella il suddetto articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, nel senso che le regioni e le province autonome devono provvedere all'istituzione del FSE entro il 31 dicembre 2014, ma già entro il 31 dicembre 2013 sono tenute a presentare all'Agenzia per l'Italia digitale i piani di progetto per la sua realizzazione.

In base ai piani presentati, l'Agenzia per l'Italia digitale cura la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale per il FSE. L'Agenzia ha anche il compito, insieme al Ministero della salute, di valutare ed approvare i piani entro 60 giorni. Successivamente, l'Agenzia e il Ministero della salute sono responsabili di monitorare che la realizzazione dei FSE sia conforme ai piani presentati.

Nell'ottica dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, si recano modifiche al comma 15 del predetto articolo 12, che aveva già previsto che, per l'attuazione delle disposizioni in materia di FSE, le regioni e le province

autonome potessero realizzare infrastrutture tecnologiche condivise a livello sovra-regionale, e avvalersi, anche mediante riuso, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE già realizzate da altre regioni, o dei servizi da queste erogate. Integrando tale disposizione, l'articolo 17 del decreto-legge in esame aggiunge anche la possibilità, per regioni e province autonome, di utilizzare l'infrastruttura centrale per il FSE fruibile, in modalità *cloud computing*, e resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale avvalendosi della Sogei, società di *Information & Communication Technology* del Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, dopo aver ricordato che il FSE corrisponde ad analoghi strumenti introdotti in diversi paesi europei ed indicati come *Electronic Health Record* (EHR), fa presente che il FSE è finalizzato a raccogliere tutti gli eventi e dati sanitari garantendo la circolarità delle informazioni all'interno del sistema sanitario nazionale e che i dati ivi contenuti sono anonimi e possono essere utilizzati a fini di monitoraggio, controllo amministrativo e di ricerca clinica. Osserva quindi che secondo il Garante della *privacy* i dati sanitari devono rimanere nella responsabilità e sotto il controllo della azienda sanitaria locale che ha in cura il paziente e, pertanto, il FSE regionale non deve essere un ulteriore contenitore ma solo una « struttura di indici » che consente il recupero dei dati di una persona per fini di cura. Fa quindi rilevare come una infrastruttura di FSE nazionale dovrebbe garantire la continuità informativa all'interno di uno specifico percorso di trattamento e cura qualora l'assistito entri in contatto con aziende sanitarie di altre regioni rispetto a quella di appartenenza anagrafica.

A suo avviso, l'articolo 17 potrebbe essere migliorato anche attraverso la presentazione di emendamenti, in quanto appare troppo semplicistico, in particolare quando fa riferimento alla collaborazione della SOGEI, di fatto declassando le problematiche al solo aspetto tecnologico e di

gestione, senza tener conto dei risultati raggiunti negli ultimi anni dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Altro elemento di perplessità è rappresentato dal riferimento al *cloud computing* quale modalità di realizzazione del sistema centrale per il FSE come se il problema fosse la modalità procedurale attraverso cui si vanno ad acquisire le risorse di calcolo. In proposito, ritiene che si debba promuovere una « soluzione paese » che abbia al centro la persona e le sue volontà in ordine alla conoscibilità dei propri dati ed informazioni e non calcolatori di questa o altre società pubbliche.

Quanto infine alle risorse all'uopo stanziare, ritiene che esse debbano essere utilizzate per avviare una infrastruttura nazionale per il FSE attraverso un progetto finalizzato guidato dal CNR e dal Ministero della salute, che sappia coinvolgere le regioni e il mercato, mentre alla Sogei potrebbe essere demandata la funzione di monitoraggio della spesa e della elaborazione dei dati per verificare la appropriatezza delle prestazioni erogate avendo accesso ai dati resi anonimi del FSE nazionale.

Un'altra disposizione rilevante per le competenze della XII Commissione è quella di cui all'articolo 42, che provvede a semplificare alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni sanitarie ritenute desuete alla luce dell'efficacia delle prestazioni, riprendendo in gran parte il disegno di legge recante disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (A.S. 1249) d'iniziativa governativa, presentato nel corso della XV legislatura, i cui contenuti costituivano il risultato delle valutazioni di un gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della salute, con il compito di procedere ad una ricognizione della normativa in materia, per individuare le pratiche sanitarie di certificazione o di autorizzazione prive di valenza sanitaria.

In particolare, per quanto riguarda il comma 1, fermi restando gli obblighi di certificazione per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, previsti dal decreto

legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono abrogate alcune disposizioni concernenti l'obbligo di taluni certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro.

Il comma 2 dell'articolo in esame apporta le seguenti modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1275/1971, recante norme concernenti il servizio farmaceutico, in particolare sopprimendo l'obbligo, per il titolare, di esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti dell'esercizio farmaceutico. Rimane, per il titolare dell'esercizio farmaceutico, l'obbligo di comunicare al medico provinciale il nome e cognome, la data di assunzione e di cessazione degli addetti all'esercizio.

Il comma 3 prevede, che, per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 non trovano applicazione, in virtù delle disposizioni contenute nello stesso provvedimento, le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui al regio decreto 147/1927.

Il comma 4 abroga le disposizioni relative all'obbligatorietà del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 1293/1957 sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio. Pertanto, vengono eliminate dalle cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita, la presenza di malattie infettive o contagiose. Ai sensi del successivo comma 5, non è più richiesta alcuna certificazione relativa all'idoneità fisica per essere ammesso a svolgere il Servizio civile. In base al comma 6, non è più richiesto il requisito dell'idoneità fisica e psichica in relazione alle nomine del giudice di pace e dei giudici onorari aggregati. Infine, il comma 7 abroga la legge 1239/1939, recante « Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici ».

Ciò detto, poiché il documento finale del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della salute in data 13 ottobre 2004 per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie contiene un elenco molto più ampio di certificazioni ormai prive di valenza sanitaria il cui mantenimento comporta un dispendio economico per il cittadino e uno spreco di energie per le aziende sanitarie deputate al rilascio delle medesime, ritiene che nel parere la Commissione possa inserire osservazioni o condizioni volte ad ampliare l'elenco di cui all'articolo 42, indicando tra quelli da abrogare i seguenti certificati: libretto idoneità sanitaria per alimentari, di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 237; certificato idoneità psicofisica del responsabile tecnico per la revisione di autoveicoli, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada; certificazione per esercizio professione guardia giurata di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); certificato idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *b*), del decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale del 1° marzo 1974; certificato per ammissione a soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi previsto dalle circolari del Ministero della sanità 24 giugno 1992, n. 25, e 20 aprile 2000, n. 6; certificato di vaccinazione per ammissione in scuole pubbliche, di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 27 maggio 1991, n. 165, per l'epatite B, all'articolo 3-*bis* della legge 5 marzo 1963, n. 292, per la vaccinazione antitetanica, all'articolo 4 della legge 4 febbraio 1966, n. 51, per l'antipolio e all'articolo 3 della legge 6 giugno 1939, n. 891 per l'antidifterica; certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19.03.1956, n. 302 e regio decreto 733/31, articoli 11-43

(T.U.L.P.S.); certificato idoneità alla conduzione di impianti di risalita (decreto ministeriale 05 giugno 1985, articolo 8, e articolo 32, comma 3); con riguardo ai certificati previsti dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, andrebbero abrogate le seguenti certificazioni e previsioni normative: certificazione dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell'autorimessa per i carri funebri, di cui agli articoli artt. 20 e 21; il trattamento antiputrefattivo previsto dall'articolo 32, trattamento da mantenere solo nel caso di trasporto dei cadaveri in paesi esteri; l'obbligo di autenticazione della firma del coordinatore sanitario del certificato di esclusione di reato ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, di cui all'articolo 79, comma 4, all'articolo 3 della legge n. 130 del 2001; l'obbligo di assistenza alle operazioni di esumazione ed estumulazione da parte del coordinatore sanitario, previste dagli articoli 83, 84, 86 e 88; il parere del coordinatore sanitario per i progetti di costruzione di sepolture private, previsto dagli articoli 94 e 101 del medesimo regolamento di polizia mortuaria.

Un'ulteriore disposizione rilevante è quella dell'articolo 43, volta a ottimizzare la circolazione di informazioni in materia di dichiarazioni di volontà per la donazione di organi e tessuti. A tal fine, i comuni vengono incaricati di trasmettere al Sistema Informativo Trapianti (SIT) i dati, nel caso questi siano stati inseriti nelle carte di identità, relativi al consenso o diniego alla donazione.

Fa presente che l'articolo 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 773/1931), dedicato alla carta di identità, già prevede la possibilità di indicare sulla carta di identità il consenso o il diniego del titolare del documento alla donazione dei propri organi e tessuti in caso di morte, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 3, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009. Tale norma, che estende di fatto la titolarità per la raccolta e la conservazione

di tale informazioni alle anagrafi comunali, a fronte del rilascio/rinnovo della carta d'identità richiesta dai cittadini residenti, è stata testata da un progetto-pilota: «La donazione degli organi come tratto identitario», affidato alla Regione Umbria dai Ministeri della salute e degli interni, alla cui attuazione ha collaborato Federsanità Anci. Per offrire un modello organizzativo e gestionale dell'espressione della dichiarazione di volontà sono state realizzate delle linee guida. Nel giugno 2013, la Regione Toscana ha siglato il progetto «Una scelta in comune», frutto di un accordo di collaborazione tra Regione, Anci-Federsanità, AIDO e Centro nazionale trapianti. Anche in questo caso, se il cittadino intende dichiarare, compilerà un apposito modulo e i suoi dati verranno inseriti nel SIT. Sarà possibile recedere in qualsiasi momento dalla scelta, comunicandolo alla propria Asl.

Nel dettaglio, il comma 1 della norma in esame aggiunge al secondo comma del predetto articolo 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la previsione che i comuni trasmettano al SIT i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione (anche se parrebbe più opportuno aggiungere la disposizione in esame al comma 3 dell'articolo 3 del regio decreto 773/1931, dedicato all'inserimento sulla carta di identità dei dati relativi al consenso o al diniego alla donazione). Il comma 2 dell'articolo in oggetto reca la clausola di invarianza finanziaria.

Riguardo alla previsione di cui all'articolo 43 riterrebbe opportuno che le informazioni in materia di dichiarazioni di volontà per la donazione di organi e tessuti siano inserite anche nel FSE.

Nell'ambito delle disposizioni rilevanti per le competenze della XII Commissione, segnala altresì l'articolo 44, recante norme in materia di riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e di semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali.

In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo in esame — identici all'articolo 2

dell'A.S. 588, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013, approvata ieri dal Senato – che riconoscono ai dipendenti dell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, operanti presso strutture sanitarie pubbliche, il servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche di un altro paese UE.

Nel dettaglio, l'articolo 44, comma 1, modifica l'articolo 5 del decreto-legge n. 59 del 2008, che obbliga le amministrazioni pubbliche italiane a valutare, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nel territorio di altri Stati dell'Unione europea, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, secondo condizioni di parità rispetto a quelle acquisite nell'ambito dell'ordinamento italiano.

La modifica apportata dall'articolo in esame fa seguito alla procedura di infrazione 2009/4686. La Commissione europea, nel parere motivato inviato il 26 aprile 2012, rileva che la disciplina contrattuale interna relativa alla dirigenza medica e veterinaria viola l'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'UE e il regolamento CEE 1612/1968, relativi al principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, in quanto non prevede che i periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di un altro Stato membro dell'UE, prima di essere assegnati all'amministrazione sanitaria italiana, siano valutati, in Italia, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità.

Pertanto viene previsto che, relativamente alle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, la medesima condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria

pubblica di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro. La soppressione della condizione della continuità ha effetti retroattivi.

Il comma 2 dell'articolo 44 provvede alla copertura degli oneri finanziari mediante le risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale. Le somme sono erogate alle regioni sulla base di apposito riparto, da effettuarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il successivo comma 3 dell'articolo 44 sospende, fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2011/62/UE – concernente le procedure di immissione in commercio di medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale – l'applicazione della disciplina relativa alla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 54, del decreto legislativo n. 219 del 2006. Fino alla stessa data le materie prime – come definite dal comma 2 dell'articolo 54 dello stesso decreto legislativo – devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità per l'AIFA di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa (procedura già prevista dall'articolo 54, comma 3-bis).

Conseguentemente, il comma 4 della disposizione in esame abroga il comma 3-bis dell'articolo 54 del richiamato decreto legislativo n. 219 del 2006.

Fa presente che la richiamata direttiva 2011/62/UE è contenuta nell'Allegato B del

disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (A.S. 587), anch'essa approvata nella giornata di ieri dal Senato. Poiché il termine di recepimento della direttiva, fissato al 2 gennaio 2013, è già scaduto, il termine di esercizio della delega è fissato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione europea (articolo 1, comma 2, dell'A.S. 587).

La richiamata direttiva 2011/62/UE prevede, in particolare, nel caso di fabbricazione in Paesi terzi di sostanze attive destinate all'esportazione verso l'Unione europea, che l'autorità competente del Paese esportatore dovrà attestare che gli stabilimenti interessati sono sottoposti a controlli periodici severi e trasparenti, disposti anche senza preavviso, a garanzia di un livello di tutela della salute pubblica almeno pari agli standard richiesti a livello europeo. Come specificato in una comunicazione dell'AIFA, ai sensi della direttiva 2011/62/UE, a partire dal 2 luglio 2013 i titolari di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) che utilizzino materie prime farmacologicamente attive importate o derivanti da altre materie prime farmacologicamente attive importate, sono invitati a verificare che il produttore extra-EU possa soddisfare il requisito dell'obbligo di conferma scritto (*written confirmation*) (ad esempio, sono invitati a verificare che il produttore sia stato ispezionato dall'Autorità nazionale competente del Paese di produzione). Materie prime farmacologicamente attive potranno essere importate da paesi extra EU, in assenza di « *written confirmation* », solo se provenienti da paesi considerati « equivalenti » dalla Commissione Europea. Al momento solo quattro Paesi, Israele, Svizzera, Australia e Singapore, hanno richiesto alla Commissione Europea di ottenere un giudizio di equivalenza, e la loro valutazione è in corso.

Altre disposizioni del decreto-legge in titolo che, solo per alcuni aspetti e sotto determinati profili, sembrano incidere sulle competenze della Commissione affari

sociali sono quelle recate dagli articoli 32 e 35, recanti disposizioni volte alla semplificazione di specifiche procedure in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare, l'articolo 32 reca numerosi interventi di semplificazione in materia di lavoro, attraverso una serie di novelle al decreto legislativo 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro, al d.lgs. 136/2006, in materia di pubblici appalti, ed al decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Gli interventi principali riguardano: semplificazioni relative agli adempimenti per quanto riguarda il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI); individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL; corsi di formazione dei soggetti deputati alla sicurezza adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, per evitare duplicazioni; comunicazioni obbligatorie all'organo di vigilanza competente di informazioni relative a nuovi insediamenti produttivi o ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti; verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro; semplificazioni di adempimenti connessi alle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili; invio telematico di specifiche comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo 35 concerne specificamente la semplificazione di prestazioni lavorative di breve durata, con particolare riferimento alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, demandandone l'attuazione ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e del Ministro della salute, da adottare nel rispetto dei livelli generali di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi pre-

visti dal decreto legislativo 81/2008 sull'informazione e la formazione dei lavoratori e in materia di sorveglianza sanitaria.

Nel merito dei due articoli ora illustrati, evidenzia l'abbassamento dei livelli di tutela per i lavoratori che gli stessi determinano e che le medesime, pur immediatamente in vigore in quanto disposte con decretazione d'urgenza, sono però di fatto inattuabili in quanto incomplete. Nella proposta di parere che presenterà nella seduta di domani proporrà pertanto l'espunzione dal testo dei due articoli sopra richiamati.

Segnala, infine, l'articolo 34, che introduce la possibilità di trasmissione per via telematica dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità, modificando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

In base al citato articolo 21 i predetti certificati devono essere consegnati in modalità cartacea dalla lavoratrice stessa allo sportello delle sedi dell'INPS territorialmente competenti o tramite lettera raccomandata.

Rispetto al testo previgente, l'obbligo di presentazione del certificato medico di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza è ora a carico del medico del SSN che deve trasmetterlo, esclusivamente per via telematica, all'INPS secondo le modalità definite con decreto interministeriale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto interministeriale.

Il sottosegretario Paolo FADDA, dopo aver ringraziato il relatore per l'ampia e approfondita relazione illustrativa testé svolta, auspica che il Governo possa approfondire le modifiche e le integrazioni proposte dal relatore al testo degli articoli di competenza del Ministero della salute, che meritano una seria riflessione. Circa le considerazioni avanzate sull'articolo 43 in merito alla opportunità di inserire le in-

formazioni in materia di dichiarazioni di volontà per la donazione di organi e tessuti nel FSE, ritiene che ciò non sia praticabile in quanto il consenso o il diniego alla donazione possono essere sempre modificati dall'interessato.

Paola BINETTI (SCpI), dopo aver espresso apprezzamento per la relazione del collega Gelli e per le prudenti precisazioni del sottosegretario Fadda, auspica che prima della seduta di domani, nella quale dovrà essere votato il parere della Commissione, i componenti la medesima possano essere messi nelle condizioni di conoscere compiutamente le proposte di modifica avanzate nella relazione illustrativa svolta dal relatore.

Roberto CAPELLI (Misto-CD) si associa alle richieste della deputata Binetti.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, assicura la collega Binetti e tutti i deputati della Commissione che riceveranno la proposta di parere del relatore, non appena predisposta, in tempo per consentirne una approfondita presa visione prima dell'inizio della seduta di domani.

Andrea CECCONI (M5S), nel ringraziare anch'egli il relatore per l'approfondito lavoro svolto, intende formulare alcune osservazioni sul contenuto degli articoli di competenza della Commissione, alcuni dei quali sono a suo avviso condivisibili mentre altri suscitano diverse perplessità, su cui richiama l'attenzione del relatore e della Commissione tutta.

In primo luogo, in merito all'articolo 42, che prevede a semplificare alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni sanitarie ritenute desuete, condivide lo spirito e il contenuto della disposizione ma è anche favorevole ad estendere il numero e le tipologie di certificati da eliminare, in linea con le proposte del relatore.

Per quanto riguarda invece gli articoli 32 e 35 ritiene che il Governo non abbia opportunamente legiferato, in quanto le disposizioni ivi poste tendono ad allargare

eccessivamente le maglie della normativa del decreto legislativo n. 81 del 2008, a favore del datore di lavoro e a scapito della tutela del lavoratore.

Dopo aver giudicato criticamente le norme di cui all'articolo 13 in materia di Agenda digitale, che non risolvono di fatto il problema della inefficienza della stessa, in relazione all'articolo 17 sul Fascicolo sanitario elettronico osserva che la somma messa a disposizione pari a 10 milioni di euro per il 2014 e 5 milioni di euro per il 2015 è finalizzata alla sola realizzazione dell'infrastruttura centrale di FSE mentre, a giudizio del suo gruppo, sarebbe più opportuno che tale spesa coprisse anche i costi di gestione futura dell'infrastruttura stessa.

Nel concordare con le misure previste dall'articolo 41 in materia ambientale, tuttavia, ai fini di una maggiore attenzione alle esigenze di salute e di sicurezza sanitaria, propone di espungere dal testo del comma 1 le parole «ed economicamente sostenibile».

Con riferimento all'articolo 44, sul quale il relatore non ha avuto nulla da eccepire, diversamente ritiene che la possibilità di vedersi riconosciuto il servizio prestato all'estero non debba valere solo per il personale sanitario ma per tutte le categorie professionali che abbiano avuto una esperienza analoga.

Infine, a nome del suo gruppo, dichiara di non condividere le previsioni dell'articolo 44, comma 3, che di fatto prorogano la deroga alla normativa in materia di importazione di farmaci da paesi extra UE, deroga già disposta in passato al fine di semplificare la procedura attraverso la previsione di una autocertificazione da parte del produttore che utilizza farmaci importati, quando sarebbe stato invece necessario disporre l'immediata entrata in vigore delle norme comunitarie adottate in materia dalla direttiva 2011/62/UE.

Donata LENZI (PD) esprime apprezzamento per l'intervento del relatore, riservandosi di intervenire più approfonditamente nella giornata di domani.

Marisa NICCHI (SEL), pur esprimendo l'apprezzamento del suo gruppo per le finalità generali del provvedimento volto alla semplificazione di procedure amministrative e all'ammodernamento del sistema, deve tuttavia esprimere serie perplessità sulle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35, sulle quali il suo gruppo è fortemente contrario, tanto da proporre l'espunzione dal testo sia nel parere della Commissione affari sociali sia attraverso emendamenti presentati alle Commissioni di merito. Attesa la estrema delicatezza del contesto su cui incidono tali disposizioni – che dispongono un pericoloso allentamento delle tutele del lavoratore –, il gruppo di Sinistra ecologia e libertà preannuncia la richiesta di avviare una indagine conoscitiva, congiuntamente con la Commissione Lavoro, sulle numerose modifiche apportate al decreto legislativo n. 81 del 2008, successivamente alla sua entrata in vigore.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 luglio 2013.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

C. 100 Binetti e C. 702 Grassi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 15.10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.

Audizione del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, Diana Bracco
(Svolgimento e conclusione) 162

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 11.40.

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.

Audizione del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, Diana Bracco.

(Svolgimento e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Diana BRACCO, *Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Susanna CENNI (PD), Silvia BENEDETTI (M5S), Paolo COVA (PD), Paolo RUSSO (PdL), Franco BORDO (SEL), Alan FERRARI (PD), Giuseppe L'ABBATE (M5S), Veronica TENTORI (PD), Mario CATANIA (SCpI), Colomba MONGIELLO (PD) e Roberto CAON (LNA).

Diana BRACCO, *Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia*, interviene in sede di replica.

Luca SANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) 163

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 163

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 luglio 2013.

Audizione del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 luglio 2013.

Vega COLONNESE (M5S), nell'auspicio di pervenire all'approvazione di un parere il più possibile condiviso, formula alcune osservazioni a nome del suo gruppo.

Sottolinea innanzitutto, con riguardo al tema dei rifiuti, che non si tratta di materia che avrebbe dovuto essere affrontata in un decreto legge; come è noto il termovalorizzatore di Acerra, che avrebbe dovuto gestire la situazione emergenziale in Campania, è attivo da sei anni, e non si può dunque parlare propriamente di urgenza. Segnala peraltro a tale proposito che nel dibattito svoltosi presso la Commissione Ambiente è stato ipotizzato lo stralcio dell'intero articolo 41.

Riterrebbe inoltre opportuno inserire una osservazione relativa all'articolo 9. Richiamata la Raccomandazione del Consiglio europeo per un rafforzamento dei poteri delle strutture centrali dello Stato al fine di realizzare una più efficace utilizzazione dei fondi strutturali, segnala la necessità particolarmente rilevante per il Paese di riqualificare – anche alla luce della nuova programmazione dei fondi strutturali per il 2014-2020 – le strutture centrali e locali preposte alla gestione dei programmi europei al fine di conseguire una maggiore efficienza nella spesa e nella allocazione delle risorse europee. Una approfondita riflessione meritano inoltre i contenuti degli articoli 5 e 30.

Si riserva, in conclusione, in vista della seduta già convocata per la giornata di domani, di trasmettere al relatore una nota dettagliata sulle disposizioni testé richiamate.

Paola PINNA (M5S) si sofferma sui contenuti del comma 1 dell'articolo 41,

laddove si prevede che nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario debbono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione «ove possibile ed economicamente sostenibile». Ritiene che tale ultimo inciso sia contrario al principio di matrice europea «chi inquina paga» e che occorra pertanto sopprimere l'inciso «ed economicamente sostenibile».

Luca PASTORINO (PD), *relatore*, prende atto delle osservazioni formulate, sulla quali si riserva di svolgere approfondimenti, anche ai fini della formulazione di una proposta di parere.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

INDICE GENERALE**GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI**

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni nei confronti di Francesco Proietti Cosimi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 4) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
--	---

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Comunicazioni sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 129 del 2013	5
---	---

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Aniello Formisano, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la corte d'appello di Torre Annunziata (procedimento n. 12075/12 RGNR) (<i>Esame e rinvio</i>)	6
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

AVVERTENZA	8
------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (<i>Seguito esame e rinvio</i>) ...	9
ALLEGATO 1 (Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)	10
ALLEGATO 2 (Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze) .	30
ALLEGATO 3 (Nota del Ministero della difesa)	33
ALLEGATO 4 (Nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)	34
ALLEGATO 5 (Nota del Ministero dell'interno)	35

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

COMITATO DEI NOVE:

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139-A Governo	37
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
SEDE REFERENTE:	
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1154 Governo, C. 1161 Rampelli e petizione n. 43 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 1139-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	42
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Emendamenti C. 67 ed abb-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	42
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 1139-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	42
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 1139-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	43

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:	
DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	56
SEDE REFERENTE:	
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti all'emendamento dei relatori 1.500</i>)	71
Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) ..	53
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	73
SEDE CONSULTIVA:	
DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	54
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	75
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

IV Difesa

RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, relativa all'anno 2012. Doc. CLXIV, n. 1 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali. C. 67 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	112
Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	113
Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO <i>Programme Office on Global Water Assessment</i> , che ospita il Segretariato del <i>World Water Assessment Programme</i> , fatto a Parigi il 12 settembre 2012. C. 1247 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche. Atto n. 12 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	119
---	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 16 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	120
---	-----

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali.	
Audizione del professor Innocenzo Cipolletta, Presidente dell'Associazione italiana del <i>private equity e venture capital</i> (AIFI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122
Audizione del dottor Gian Luca Santi, Direttore generale di Unipol Gruppo finanziario SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	123
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone	127
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.	
Audizione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	128

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
--	-----

AVVERTENZA	136
------------------	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali. Nuovo testo C. 67 Realacci ed abb. 137

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 137

AVVERTENZA 140

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia » (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 141

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni. C. 997 Meta ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio*) 142

Sull'ordine dei lavori 143

AVVERTENZA 143

X Attività produttive, commercio e turismo

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese. Doc. XXVII, n. 1 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio*) 144

ALLEGATO (*Proposta di risoluzione*) 146

SEDE REFERENTE:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare e C. 1042 Benamati (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 144

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (*Seguito dell'esame e rinvio*) 148

RISOLUZIONI:

7-00018 Gribaudo: Equo compenso dei lavoratori (*Rinvio della discussione*) 151

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 152

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 153

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti e C. 702 Grassi 161

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.

Audizione del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, Diana Bracco (*Svolgimento e conclusione*) 162

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) 163

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 163

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

PAGINA BIANCA

€ 9,40



17SMC0000510